

N. 227/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composto dai Signori:

- 1) Dott. *LUIGI D. CERQUA* *Presidente est.*
- 2) Dott. *PIETRO CACCIALANZA* *Consigliere est.*
- 3) Dott. *PAOLO TORTI* *Consigliere est.*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

contro

**BAIETTA CARLO** nato a **LODI (LO)** il 15-04-1950 -  
**APPELLANTE** - **LIBERO CONTUMACE**  
 residente a **CARPIANO-CASCINA MURAGLIA**  
 domicilio eletto **MILANO-VIA MANIN, 3 C/O**  
**DIFENSORE**  
 domic. dich.  
 Imputato di : **CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637**  
**C.C. commesso in . in data - -**  
 Difeso da: **Avv. ANGELO GIARDA** Foro di **MILANO**

**BERTAGNOLI BRUNO** nato a **MILANO (MI)** il 02-09-  
 1961 - **APPELLANTE** - **LIBERO ASSENTE**  
 residente a **MILANO-VIA FRANCESCO ANZANI, 3**  
 domicilio eletto **MILANO-VIA MANZONI, 46 C/O DIF.**  
 domic. dich.  
 Imputato di : **CAPO K) ARTT. 81 CPV-110-646-61 N. 7**  
**E 11 C.P. commesso in . in data - -**  
 Difeso da: **Avv. ANTONIA RITA AUGIMERI** Foro di  
**MILANO**

MOD. 2/ASG N.

N. 3830/2012  
della Sentenza

227/2012  
del Reg. Gen.le. App.

N.R.G.N.R. 4390/2007

**UDIENZA**  
del giorno

13-03-2012

Depositata  
in Cancelleria

il 11/03/2012

Il Cancelliere  
*Isabella BREA*

Estratto esecutivo a  
Procura Generale  
Proc. Rep. c/ TIRB MON. di

Proc. Rep. c/ Trib. di

il \_\_\_\_\_

Estratto alla P.M.  
Ex art. 15/27 D.M. 334/89

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Redatt \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_  
Campione penale

CONSORTE GIOVANNI nato a CHIETI (CH) il 16-04-1948 - APPELLANTE  
- LIBERO PRESENTE

residente a BOLOGNA-VIA BELLE ARTI, 42

domicilio eletto BOLOGNA-VIA SANTO STEFANO,103 C/O DIF.

domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., B) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 E 2 C.P.-185  
T.U.F C-D) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO 1 E 2 C.C.  
commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.FILIPPO SGUBBI (DOMIC.) Foro di BOLOGNA -  
Avv.GIOVANNI MARIA DEDOLA Foro di MILANO

DORDONI MARCELLO ANGELO nato a OSSAGO LODIGIANO (LO) il 30-03-  
1933 - APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE

residente a BESCAPE'-CASCINA GRIFFINA

domicilio eletto

domic. dich. BESCAPE'-CASCINA GRIFFINA

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in  
data - -

Difeso da: Avv.PIETRO MEAZZA Foro di CASALPUSTERLENG -  
Avv.EMANUELE BASILE Foro di CASALPUSTERLENG

FAZIO ANTONIO nato a ALVITO (FR) il 11-10-1936 - APPELLANTE  
- LIBERO ASSENTE

residente a ALVITO-C.SO CASTRUCCHI, 93

domicilio eletto ROMA-VIALE BRUNO BUOZZI, 3 C/O DIF.

domic. dich.

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 E 2 C.P.-185 T.U.F.  
commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.FRANCO COPPI (DOMIC.) Foro di ROMA - Avv.ROBERTO  
BORGOGNO Foro di ROMA

FERRARI AGGRADI GIUSEPPE nato a LODI (LO) il 12-07-1958 -  
APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE

residente a LODI-VIA NAZARIO SAURO, 8

domicilio eletto MILANO-VIA FONTANA, 16 C/O DIF.

domic. dich.

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.GABRIELE LOMBARDO Foro di MILANO

GALLOTTA LUIGI nato a SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) il 27-08-1951 - APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE

residente a SANT'ANGELO LODIGIANO-V.LE TRIESTE, 21  
domicilio eletto PAVIA-V.LE GORIZIA, 75 C/O DIFENSORE  
domic. dich.

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.GIUSEPPE ROCCIOLETTI (DOM.) Foro di PAVIA - Avv.CARLO ENRICO PALIERO Foro di MILANO

GHIOLDI FRANCESCO nato a LUGANO ( ) il 12-10-1954 - APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE

residente a CASALE M.TO-ST.VALENZA COMPL.5 STELLE  
domicilio eletto TORINO-VIA DE SOMAZ, 11 C/O DIF.  
domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., CAPO A) 416 CO 2 E 3 C.P., CAPO I) 110-646-61 N. 7 E 11 C.P., CAPO J) 81 CPV-110-648 BIS CO 1 E 2 C.P. commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.CESARE ZACCONE (DOMIC.) Foro di TORINO - Avv.GUIDO CARLO ALLEVA Foro di MILANO

GRILLO LUIGI nato a CARRARA (MS) il 18-04-1943 - APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE

residente a LA SPEZIA-VIA COZZANI, 19  
domicilio eletto ROMA-VIA MONTE ZEBIO, 30 C/O DIF.  
domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 E 2 C.P.-185 T.U.F., CAPO K) 81 CPV-110-646-61 N. 7 E 11 C.P. commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.ANGELO A.SAMMARCO (DOMIC.) Foro di ROMA - Avv.ANDREA CORRADINO Foro di LA SPEZIA

MARINI GIANPIERO nato a LODI (LO) il 25-02-1951 - APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE

residente a LODI-VIA DELLA GERA D'ADDA, 6  
domicilio eletto  
domic. dich. LODI- VIA DELLA GERA D'ADDA, 6  
Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in  
data - -  
Difeso da: Avv.ANDREA SCHIETTI Foro di MILANO

PACCHIARINI LUIGI nato a LODI (LO) il 14-01-1969 - APPELLANTE  
- LIBERO CONTUMACE  
residente a BORGO SAN GIOVANNI-CASCINA GUAZZINA  
domicilio eletto MILANO-V.LE BIANCA MARIA,22 C/O DIF.  
domic. dich.  
Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in  
data - -  
Difeso da: Avv.GIOVANNI DALLERA (DOMIC.) Foro di MILANO -  
Avv.FEDERICO CECCONI Foro di MILANO

SACCHETTI IVANO nato a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 27-07-1944 -  
APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE  
residente a REGGIO EMILIA-VIA ITALO SVEVO, 2  
domicilio eletto BOLOGNA-VIA SANTO STEFANO, 103 C/O DIF.  
domic. dich.  
Imputato di : ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185  
T.U.F., CAPI C-D) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO. 1 E 2 C.C.  
commesso in . in data - -  
Difeso da: Avv.FILIPPO SGUBBI (DOMIC.) Foro di BOLOGNA -  
Avv.GIOVANNI MARIA DEDOLA Foro di MILANO

TAMAGNI SERGIO nato a MULAZZANO (LO) il 05-05-1948 - APPELLANTE  
- LIBERO CONTUMACE  
residente a ZELO BUON PERSICO-VIA COSMA E DAMIANO,6  
domicilio eletto  
domic. dich.  
Imputato di : CAPO B) ART. 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185 T.U.F.  
commesso in . in data - -  
Difeso da: Avv.GIOVANNI DALLERA Foro di MILANO - Avv.GIUSEPPE  
GIARDINA Foro di LODI

ZUNINO LUIGI nato a NIZZA MONFERRATO (AT) il 24-04-1959 -  
APPELLANTE - LIBERO CONTUMACE  
residente a NIZZA MONFERRATO-VIA PIAVE,5  
domicilio eletto TORINO-VIA DE SONNAZ, 15 C/O DIF.  
domic. dich.  
Imputato di : ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185  
T.U.F., CAPI C-D) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO. 1 E 2 C.C.  
commesso in . in data - -  
Difeso da: Avv.CESARE ZACCONE (DOMIC.) Foro di TORINO -  
Avv.GIOVANNANDREA ANFORA Foro di TORINO

FIORANI GIANPIERO nato a CODOGNO (LO) il 12-09-1959 - APPELLANTE  
- LIBERO CONTUMACE  
residente a ARZACHENA-VIA DE GINEPRI,52  
domicilio eletto MILANO-VIA MANARA, 5 C/O DIF.  
domic. dich.  
Imputato di : ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185  
T.U.F., CAPI C-D-E) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO. 1 E 2 C.C.  
commesso in . in data - -  
Difeso da: Avv.CESARE CICORELLA Foro di BUSTO ARSIZIO -  
Avv.MICHELE APICELLA (DOMIC.) Foro di MILANO

UNIPOL SPA nato a . ( ) il 01-01-1000 - APPELLANTE - LIBERO  
residente a .  
domicilio eletto BOLOGNA-VIA BARBERIA,30 C/O DIF.  
domic. dich.  
Imputato di : ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO T) 5 CO. 1 LETT. A)-6-25 SEXIES CO.  
1 E 2 D. L.VO 231/01, CAPI U-V) 5 CO. 1 LETT. A)-6-25 TER CO. 1 LETT. S) E  
CO. 2 D. L.VO 231/01 commesso in . in data - -  
Difeso da: Avv.LUCA SIROTTI Foro di BOLOGNA

NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE nato a . ( ) il 01-01-1000 -  
APPELLANTE - LIBERO  
residente a .  
domicilio eletto MILANO, VIA V. MONTI N.6 C/O AVV. ALLEVA  
domic. dich.  
Imputato di : ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO Y) 5 CO. 1 LETT. A)-6-25 SEXIES  
CO. 1 E 2 D. L.VO 231/01, CAPI W-X) 5 CO. 1 LETT. A)-6-25 TER CO. 1 LETT.  
S) E CO. 2 D. L.VO 231/01 commesso in . in data - -  
Difeso da: Avv.GUIDO CARLO ALLEVA-ELETT.DOM. Foro di MILANO

**RAIMONDI PAOLO SECONDO** nato a LODI (LO) il 19-02-1954 - APPELLANTE  
- LIBERO CONTUMACE

residente a OSPEDALETTO L.NO-CASCINA MANDELLA

domicilio eletto LODI- VIA GARIBALDI, 38 C/O DIF.

domic. dich.

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in  
data - -

Difeso da: Avv.SIMONE RAGGI (DOMICIL.) Foro di LODI - Avv.ORESTE  
RIBOLI Foro di CASALPUSTERLENG

**PARTE CIVILE:**

CONSOB . NON APPELLANTE Difensore Avv.EMANUELA DI LAZZARO Foro  
di MILANO

BANCA D'ITALIA NON APPELLANTE Difensore Avv.DOMENICO PULITANO'  
Foro di MILANO

## A P P E L L A N T \_ \_

Imputat \_ , il P.M., il P.G., l \_ part \_ civil \_ ,

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di MILANO numero 10229/2008 del 28-05-2011 con la quale veniva \_\_ condannat \_ , alla pena di:

BAIETTA: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
BERTAGNOLI: ANNI 1, MESI 6 DI RECL. ED EURO 600 DI MULTA PENA SOSPESA  
CONSORTE: ANNI 3 DI RECL. ED EURO 1.000.000 DI MULTA PENE ACCESSORIE  
DORDONI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
FAZIO: ANNI 4 DI RECL. ED EURO 1.500.000 DI MULTA PENE ACCESSORIE  
FERRARI AGGRADI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
FIORANI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. IN AUMENTO, RITENUTA LA CONTINUAZIONE,  
CON LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 23/5/08  
GENERICHE  
GALLOTTA: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
GHIOLDI: ANNI 6 DI RECL. ED EURO 6.000 DI MULTA PENE ACCESSORIE  
GRILLO: ANNI 2, MESI 8 DI RECL. ED EURO 850.000 DI MULTA PENE ACCESSORIE  
MARINI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
PACCHIARINI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
RAIMONDI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. PENA SOSPESA  
SACCHETTI: ANNI 3 DI RECL. ED EURO 1.000.000 DI MULTA PENE ACCESSORIE  
TAMAGNI: ANNI 1, MESI 8 DI RECL. ED EURO 120.000 DI MULTA PENA SOSPESA LIMITATAMENTE ALLA PENA DETENTIVA PENE ACCESSORIE  
ZUNINO: ANNI 2, MESI 8 DI RECL. ED EURO 850.000 DI MULTA PENE ACCESSORIE  
UNIPOL S.P.A.: SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 900.000  
NUOVA PARVA S.P.A.: SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 360.000  
PER GHIOLDI-FIORANI-CONSORTE-SACCHETTI-ZUNINO CONDANNA AL RISARCIMENTO  
DANNI E RIFUSIONE SPESE ALLA P.C. BANCA DI ITALIA  
PER TUTTI, AD ECCEZIONE DI BERTAGNOLI, RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE  
SPESE ALLA P.C. CONSOB.  
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PER ESTRATTO E PER UNA SOLA VOLTA SUI

QUOTIDIANI "IL CORRIERE DELLA SERA" E "IL SOLE 24 ORE"  
CONFISCA DEL DENARO PER GLI IMPORTI DI CUI AL DISPOSITIVO NEI  
CONFRONTI DI  
BAIETTA-DORDONI-GALLOTTA-MARINI-PACCHIARINI-RAIMONDI-  
TAMAGNI  
CONFISCA DELLA SOMMA DI EURO 39.600.000 NEI CONFRONTI DI  
UNIPOL S.P.A.  
BAIETTA-DORDONI-FERRARI-GALLOTTA-MARINI-PACCHIARINI-  
RAIMONDI PER IL REATO  
B) AGGIOTAGGIO AGGR. CONT. IN CONC. IN RELAZIONE A STRUMENTI  
FINANZIARI NON QUOTATI IN BORSA, COSI' RIQUALIFICATO  
L'ORIGINARIO CAPO DI  
IMPUTAZIONE  
CONSORTE-FAZIO-FIORANI-GRILLO-SACCHETTI-TAMAGNI-ZUNINO PER  
IL REATO B)  
AGGIOTAGGIO AGGR. CONT. IN CONC. IN RELAZIONE A STRUMENTI  
FINANZIARI  
QUOTATI IN BORSA  
CONSORTE-FIORANI-SACCHETTI-ZUNINO PER I REATI, LORO  
RISPETTIVAMENTE  
ASCRITTI, C-D-E) OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI  
VIGILANZA DELLA  
CONSOB AGGR. CONT. IN CONC.  
BERTAGNOLI (K)-GHIOLDI (I)-GRILLO (K) PER I REATI DI  
APPROPRIAZIONE  
INDEBITA AGGR. CONT. IN CONC., PER BERTAGNOLI LIMITATAMENTE  
AL  
RASTRELLAMENTO DELLE AZIONI BA V 2005 E ALL'OPERAZIONE DI  
AUMENTO DI  
CAPITALE BPL 2004  
GHIOLDI PER I REATI A) ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA  
ALLA  
COMMISSIONE DI PIU' DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, VIOLAZIONI  
FINANZIARIE/  
SOCIETARIE/IMMOBILIARI AGGR., J) RICICLAGGIO AGGR. CONT. IN  
CONC.  
UNIPOL (T-U-V)-NUOVA PARVA (W-X-Y) PER MANCATA ADOZIONE ED  
ATTUAZIONE DI  
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IDONEI A PREVENIRE I  
REATI DI CUI AI  
CAPI DI IMPUTAZIONE B-C-D)  
RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI ASCRITTI A CIASCUN  
IMPUTATO  
A) ASSOCIAZIONE OPERANTE IN MILANO ED ALTROVE DAL 1997 AL  
13/12/2005  
B) IN MILANO DA INIZIO NOVEMBRE 2004 AL 22/07/2005

C-D-E) IN ROMA DA NOVEMBRE 2004 AL 22/07/2005

I) IN LUGANO ED ITALIA NEL NOVEMBRE 2003

J) IN MILANO DAL 2001 AL 13/12/2005

K) IN LODI E ALTROVE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, DAL 2001 AL 13/12/2005

DA NOVEMBRE 2004 AL LUGLIO 2005: T-Y) IN MILANO, U-V-W-X) IN ROMA

per i\_reat\_ di cui a:

BAIETTA CARLO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

BERTAGNOLI BRUNO CAPO K) ARTT. 81 CPV-110-646-61 N. 7 E 11 C.P. commesso in . in data - -

CONSORTE GIOVANNI ARTT. 81 CPV C.P., B) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 E 2 C.P.-185 T.U.F C-D) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -

DORDONI MARCELLO ANGELO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

FAZIO ANTONIO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 E 2 C.P.-185 T.U.F. commesso in . in data - -

FERRARI AGGRADI GIUSEPPE CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

GALLOTTA LUIGI CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

GHIOLDI FRANCESCO ARTT. 81 CPV C.P., CAPO A) 416 CO 2 E 3 C.P., CAPO I) 110-646-61 N. 7 E 11 C.P., CAPO J) 81 CPV-110-648 BIS CO 1 E 2 C.P. commesso in . in data - -

GRILLO LUIGI ARTT. 81 CPV C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 E 2 C.P.-185 T.U.F., CAPO K) 81 CPV-110-646-61 N. 7 E 11 C.P. commesso in . in data - -

MARINI GIANPIERO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

PACCHIARINI LUIGI CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

SACCHETTI IVANO ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185 T.U.F., CAPI C-D) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO. 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -

TAMAGNI SERGIO CAPO B) ART. 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185 T.U.F. commesso in . in data - -

ZUNINO LUIGI ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185 T.U.F., CAPI C-D) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO. 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -

FIORANI GIANPIERO ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO B) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1 E 2-185 T.U.F., CAPI C-D-E) 81 CPV-110-112 CO. 1 N. 1-61 N. 2 C.P.-2638 CO. 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -

UNIPOL SPA ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO T) 5 CO. 1 LETT. A)-6-25 SEXIES  
CO. 1 E 2 D. L.VO 231/01, CAPI U-V) 5 CO. 1 LETT. A)-6-25 TER CO. 1 LETT.  
S) E CO. 2 D. L.VO 231/01 commesso in . in data - -  
NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE ARTT. 81 CPV. C.P., CAPO Y) 5 CO.  
1 LETT. A)-6-25 SEXIES CO. 1 E 2 D. L.VO 231/01, CAPI W-X) 5 CO. 1 LETT.  
A)-6-25 TER CO. 1 LETT. S) E CO. 2 D. L.VO 231/01 commesso in . in data - -  
RAIMONDI PAOLO SECONDO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C.  
commesso in . in data - - .

In esito all'odierno dibattimento/discussione in c.c.

---

---

Sentita la relazione del Sig. Presidente/Consigliere Dott. CERQUA LUIGI

Sentit\_ l\_ imputat\_, la parte civile, il Pubblico Ministero Dott. ISNARDI ed i\_  
difensor\_:

Avv. \_\_\_\_\_

---

i quali concludono come da verbale d'udienza.

## INDICE

### Le risultanze della sentenza di primo grado

Le imputazioni	Pag. 1
Il reato di aggio	Pag. 17
La scalata a Banca Antonveneta: profili ufficiali	Pag. 21
La scalata a Banca Antonveneta: profili sottostanti	Pag. 26
Le acquisizioni di Unipol	Pag. 34
Le acquisizioni di Nuova Parva s.p.a.	Pag. 39
L'acquisto, da parte di BPL, delle azioni BAV in origine detenute da Edizioni Holding	Pag. 41
L'assemblea di Antonveneta del 30 aprile 2005	Pag. 42
I rapporti con Banca d'Italia	Pag. 43
I reati di cui ai capi C), D), E)	Pag. 66
L'appropriazione indebita di cui al capo I (operazione Mizar)	Pag. 70
Le appropriazioni indebite di cui al capo K	Pag. 72
Il riciclaggio (capo J) e l'associazione per delinquere (capo A) contestati a Francesco Ghioldi	Pag. 80
Le sanzioni	Pag. 83

### Gli atti d'appello

L'appello di Gianpiero Fiorani	Pag. 89
L'appello di Carlo Baietta	Pag. 94
L'appello di Marcello Angelo Dordoni	Pag. 105
L'appello di Giuseppe Ferrari Aggradi	Pag. 109
L'appello di Luigi Gallotta	Pag. 111
L'appello di Gianpiero Marini	Pag. 120
L'appello di Luigi Pacchiarini	Pag. 126

*[Handwritten signatures]*

L'appello di Paolo Secondo Raimondi	Pag. 130
L'appello di Sergio Tamagni	Pag. 133
L'appello di Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti	Pag. 136
L'appello di Luigi Zunino	Pag. 140
L'appello di Antonio Fazio	Pag. 142
L'appello di Luigi Grillo	Pag. 156
L'appello di Bruno Bertagnoli	Pag. 159
L'appello di Francesco Ghioldi	Pag. 161
L'appello di Nuova Parva s.p.a. in liquidazione	Pag. 164
L'appello di Unipol s.p.a.	Pag. 166

### **Motivi della decisione**

Questioni procedurali: la forma della contestazione di cui al capo B); la determinazione della competenza territoriale; le eccezioni di inammissibilità e nullità dell'incidente probatorio	Pag. 168
La posizione degli imputati Gianpiero Fiorani, Giovanni Consorte, Ivano Sacchetti, Luigi Zunino e Antonio Fazio in ordine al reato di agguataggio	Pag. 177
La posizione di Luigi Grillo	Pag. 196
Le posizioni di Carlo Baietta, Angelo Marcello Dordoni, Giuseppe Ferrari Aggradi, Luigi Gallotta, Gianpiero Marini, Luigi Pacchiarini, Paolo Secondo Raimondi, Sergio Tamagni (c.d. "Iodigiani")	Pag. 198
La posizione di Bruno Bertagnoli	Pag. 210
La posizione di Francesco Ghioldi	Pag. 212
La posizione di NUOVA PARVA	Pag. 215
La posizione di UNIPOL	Pag. 218
Le sanzioni	Pag. 220
La legittimazione di Consob e le statuizioni civili	Pag. 223
Dispositivo	Pag. 227

*P. Grillo*

La sentenza  
di primo grado

Dr. Giulio  
P. Ce

## Premessa

Il presente procedimento, noto come “scalata alla Banca Antonveneta” (BAV) si svolge nei confronti di sedici imputati, a vario titolo coinvolti nell’operazione di acquisto dei titoli della BAV sotto la direzione dei vertici della Banca Popolare di Lodi (BPL), divenuta Banca Popolare Italiana (BPI) e con il ritenuto concorso di numerosi “pattisti occulti”, di soggetti prevalentemente delle zone lombarde di Brescia e di Lodi (i cosiddetti “bresciani” e “lodigiani” interposti nell’operazione), dei massimi dirigenti di alcune società ritenute aderenti all’accordo illecito (Unipol e Nuova Parva), di un senatore della Repubblica e dello stesso Governatore della Banca d’Italia all’epoca dei fatti.

Segnatamente, si tratta dei seguenti soggetti, di ciascuno dei quali si indicano le qualifiche e i capi di imputazione per i quali è stato in primo grado condannato:

FIORANI Gianpiero	Amministratore delegato di BPL-BPI	B), C), D), E)
CONSORTE Giovanni	Amministratore Unipol	B), C), D)
SACCHETTI Ivano	Amministratore Unipol	B), C), D)
ZUNINO Luigi	Amministratore Nuova Parva	B), C), D)
FAZIO Antonio	Governatore Banca d’Italia	B)
GRILLO Luigi	Senatore	B), K)
BAIETTA Carlo	Lodigiano interposto nell’operazione	B)
DORDONI Marcello Angelo	Lodigiano interposto nell’operazione	B)
FERRARI AGGRADI Giuseppe	Lodigiano interposto nell’operazione	B), K)
GALLOTTA Luigi	Lodigiano interposto nell’operazione	B), K)
MARINI Gianpiero	Lodigiano interposto nell’operazione	B), K)
PACCHIARINI Luigi	Lodigiano interposto nell’operazione	B)
RAIMONDI Paolo Secondo	Lodigiano interposto nell’operazione	B)
TAMAGNI Sergio	Lodigiano interposto nell’operazione	B), K)
BERTAGNOLI Bruno	Cliente BPL	K)
GHIOLDI Francesco	Fiduciario svizzero, procuratore di società off-shore fiducianti di Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., utilizzata per intestazioni fiduciarie di società riconducibili a Fiorani e Spinelli	A), I), J)
UNIPOL s.p.a.		t), u), v)
NUOVA PARVA s.p.a.		w), x), y)



Numerosi altri soggetti sono già stati giudicati con diversi riti e in diversi ambiti; come risulta dalle stesse imputazioni ascritte agli odierni imputati, si tratta di persone riconducibili alle seguenti categorie:

### **Dirigenti BPI**

BENEVENTO Giovanni	Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPI
BONI Gianfranco	Direttore finanziario di BPI
D'AMICO Gennaro	Responsabile della direzione centrale organizzazione BPI, incaricato dall'A.D. Fiorani di curare le relazioni con le autorità di vigilanza
FERRARI Francesco	Consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BPI
LANZONI Domenico	Consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BPI
LUCCHINI Pierluigi	Responsabile divisione mercati finanziari di BPI
OLMO Giorgio	Consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BPI
ROVELLI Andrea	Responsabile funzioni afferenti reperimento fondi, emissione obbligazioni, cartolarizzazione ed operazioni strutturate BPI
SAVARE' Attilio	Direttore centrale amministrativo di BPI
SAVOLDI Osvaldo	Consigliere di amministrazione di BPI
VISMARA Giovanni	Direttore centrale della corporate management di BPI
ZUCCHETTI Domenico	Consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BPI
SPINELLI Silvano	Consulente esterno, ex dirigente di BPI
ARALDI Roberto	Membro del collegio sindacale di BPI
BONAZZI Paolo Giacinto	Membro del collegio sindacale di BPI
GOISIS Gianandrea	Membro del collegio sindacale di BPI
QUARTIERI Aldino	Membro del collegio sindacale di BPI

### **Dirigenti Bipielle Suisse**

ZONCADA Desiderio	Presidente del CdA di Bipielle Suisse, nonché consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BPI
CONTI Fabio	Consigliere del CdA di Bipielle Suisse e in altre società del Gruppo Bipielle
MARMONT du Haut Champ Paolo	Consigliere del CdA di Bipielle Suisse e fiduciario

### **Aderenti al progetto di Fiorani (e pattisti occulti)**

COLNAGO Luigi	Referente degli hedge fund Active Fund, Generation Fund e Momentum Fund (domiciliati alle Isole Cayman e gestiti da Money Bond Investment S.A. di Lugano), interposti fittiziamente nell'acquisto delle azioni Antonveneta
COPPOLA Danilo	Azionista di riferimento e amministratore di Pinpaco Project s.p.a. (già Paco s.p.a.) e Tikal Plaza S.A., aderente al progetto di Fiorani per la scalata occulta di Antonveneta (pattista occulto)
GNUTTI Emilio	Azionista di riferimento ed amministratore delegato di Fingruppo s.p.a. e Presidente di GP Finanziaria s.p.a.,



	principale alleato di Fiorani nella scalata a Antonveneta (pattista occulto)
LONATI Ettore	Aderente al progetto proposto da Gnutti e Fiorani per la scalata occulta di Antonveneta (pattista occulto)
LONATI Fausto	Aderente al progetto proposto da Gnutti e Fiorani per la scalata occulta di Antonveneta (pattista occulto)
LONATI Tiberio	Aderente al progetto proposto da Gnutti e Fiorani per la scalata occulta di Antonveneta (pattista occulto)
RICUCCI Stefano	Azionista di riferimento e amministratore di Magiste International S.A., aderente al progetto di Fiorani per la scalata occulta di Antonveneta (pattista occulto)
FRANSONI Guglielmo	Amministratore di Garlsson Real Estate S.A. Ltd., consulente di Ricucci (beneficiario economico di Garlsson), aderente al progetto di Fiorani per la scalata occulta di Antonveneta
CORBINI Giovanni	Amministratore delegato della Cassa di Risparmio di Livorno

### **Interposti lodigiani**

BERSANI Antonio Cesare	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni
BESOZZI Giuseppe	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni, cliente BPI
CONCA Massimo	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni, cliente BPI
CORRADA Roberto	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni
DORA Mario	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni
ORSINI Francesco	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni, cliente BPI
ROVEDA Gaudenzio	Interposto lodigiano, procurato da Spinelli, Fiorani e Boni, cliente BPI
BECCARIA Gianpiero	Cliente BPI
FERRARI Marino	Prestanome di Fiorani in varie operazioni immobiliari, cliente BPI
GALETTI Eraldo	Cliente BPI
SECHI Marco	Cliente BPI

### **Interposti bresciani**

MARINELLI Luciano	Presidente di Fingruppo Holding s.p.a., interposto bresciano, procurato da Gnutti
MARNIGA Romano Giuseppe	Consigliere delegato di Fingruppo Holding s.p.a., interposto bresciano, procurato da Gnutti
BERTOLI Antonio	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
BERTOLI Evaristo	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
BERTOLI Fabio Antonio	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
BERTOLI Fiorenzo	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
BERTOLI Sandro Ridolfo	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
BOSSINI Leonardo	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
CONSOLI Enrico	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
MARINELLI Bruno	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
MARINELLI Valerio	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
MORESCHI Claudio	Interposto bresciano, procurato da Gnutti
MORESCHI Sergio	Interposto bresciano, procurato da Gnutti

PALAZZANI Marco  
PASOTTI Marino

Interposto bresciano, procurato da Gnutti  
Interposto bresciano, procurato da Gnutti

**Dirigenti Banca d'Italia**

FRASCA Francesco Maria

Capo del servizio di vigilanza della Banca d'Italia  
(assolto nel procedimento di primo grado da cui deriva il  
presente giudizio d'appello)



Pl. Gennaro  


Le accuse mosse agli imputati del presente procedimento sono le seguenti:

## **GHIOLDI**

(in concorso con Fiorani, Spinelli, Boni, Quartieri, Ferrari Marino, Marmont du Haut Champ, Conti, giudicati separatamente)

**A) Art. 416 I, II e III comma c.p.** al fine di commettere:

- attività di manipolazione del mercato (art.185 TUF) e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.), finalizzate a conseguire il controllo degli istituti di credito e il profitto derivante da plusvalenze occulte;
- appropriazioni indebite aggravate in danno di BPI (art. 646, 61 n. 7 e 11 c.p.), consistite *“nell'appropriarsi di una parte del prezzo stabilito per l'acquisto/vendita di asset di pertinenza della banca e nel far conseguire utili e/o altri proventi ad un gruppo di clienti selezionati con alcuni dei quali esistevano accordi di spartizione del profitto”*;
- violazioni dell'art. 136 TUB per erogare finanziamenti (anche a tassi particolarmente agevolati e senza garanzie) a società di cui Fiorani era socio occulto e/o a persone fisiche che dello stesso Fiorani erano prestanome o amici);
- operazioni di riciclaggio.

Specificamente, si contestava a Ghioldi, in stretto rapporto con Marmont e Conti, di avere partecipato all'associazione:

- *“predisponendo e gestendo le strutture societarie ed i relativi rapporti bancari (accesi, soprattutto, presso BDL – Jersey, Singapore e Lugano), in particolare mettendo a disposizione dell'organizzazione le società Yol Trading Corporation, Zachs Engeneering corp., Marina Invest s.a., Celleck Financial Services Inc., Hinton Researchs.a., Canterbury Global s.a., Borgo Nobile s.a., Victoria & Eagle, utilizzate per depositare i proventi delle attività illecite dell'associazione e per <schermare> la riconducibilità all'associazione delle società immobiliari/finanziarie italiane capitalizzate e/o finanziate con i proventi generati dalle illecite attività”*;
- *“gestendo i conti esteri in BDL riferibili a Fiorani, Spinelli e Boni, tra i quali il conto Targum ed i conti Brunner 1 e 2”*;
- agendo Ghioldi, altresì, *“quale procuratore di diverse società off-shore, fiduciari della Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., con sede a Milano, utilizzata per intestazioni fiduciarie di società riconducibili a Fiorani e Spinelli”*.

In Milano e altrove, dal 1997 al 13 dicembre 2005 (data dell'arresto di Fiorani, Boni, Spinelli e Conti).



## TUTTI (ad eccezione di BERTAGNOLI e GHIOLDI)

(in concorso con Boni, Benevento, Zoncada, Savarè, Vismara, Lucchini, Rovelli, Spinelli, Gnutti, Ricucci, Coppola, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Fausto, Moreschi Claudio, Moreschi Sergio, Marinelli Luciano, Marniga, Bertoli Fiorenzo, Pasotti, Bossini, Marinelli Bruno, Palazzani, Bertoli Fabio Antonio, Bertoli Evaristo, Bertoli Antonio, Bertoli Sandro Ridolfo, Consoli, Besozzi, Marinelli Valerio, Bersani, Conca, Corrada, Dora, Orsini, Roveda, Colnago, D'Amico, Fransoni, giudicati separatamente)

### B) Artt. 110, 112 comma 1 n. 1 e 2, 81 c.p., 185 TUF (come modificato dalle leggi 62/2005 e 262/2005)

perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzate operando con modalità commissive ed omissive, volte ad eludere le prescrizioni di cui all'art. 106 TUF e gli obblighi di informazione al mercato previsti dagli artt. 114, 120, 121, 122 TUF, *“ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici e diffondevano notizie false, condotte concretamente idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta”*.

In particolare, per quanto riguarda gli imputati nei cui confronti qui si procede:

► **FIORANI**, in concorso con i dirigenti di BPI, compiva *“operazioni simulate ed artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta, consistiti nell'acquistare, sul mercato telematico, azioni ordinarie Antonveneta con l'interposizione fittizia [di svariate] persone fisiche, che fornivano il loro contributo accettando di interpersi ed ottenendo, per tale contributo, la promessa di un utile”*.

Tra queste persone rilevano in questa sede **BAIETTA, DORDONI, FERRARI AGGRADI, GALLOTTA, MARINI, PACCHIARINI, RAIMONDI, TAMAGNI** (c.d. “Iodigiani” procurati da Spinelli, Fiorani e Boni), *“cui venivano aperti ed intestati, presso BPL e BIPIELLE SUISSE, conti correnti con abbinati dossier titoli, sui quali di fatto operava la banca stessa (i finanziamenti per l'acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), così occultando l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione (indiretta) di BPI nel capitale di BAV”*, da fine novembre 2004 ad aprile 2005

► **FIORANI**, in concorso con i dirigenti di BPI, operando in sottordine rispetto a Boni, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Fausto, **CONSORTE, SACCHETTI**, Ricucci, Coppola, *“ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta, consistiti nell'acquistare sul mercato telematico, azioni ordinarie Antonveneta, in modo concertato sulla base di patti parasociali non dichiarati – stretti per l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca Antonveneta – tali da occultare la <scalata> in corso ed eludere gli obblighi di legge, segnatamente quello di Opa totalitaria”*, da gennaio ad aprile 2005.

Più precisamente, per ciascun partecipe del patto, l'adesione si svolgeva con le seguenti modalità:

- gli esponenti bancari di BPI *“fornivano, in relazione ai rispettivi ruoli ed alle diverse funzioni svolte, il necessario contributo per realizzare, anche tecnicamente, gli acquisti concertati, in particolare ricercando le azioni BAV sul mercato, <parcheggiandole> su dossier presso BPL e BPL SUISSE, trasferendole ugualmente attraverso operazioni sul <telematico> ad entità riferibili ai pattisti occulti”*;
- Gnutti, azionista di riferimento e amministratore di Fingruppo s.p.a. e GP Finanziaria s.p.a., utilizzando finanziamenti BPI *“partecipava all'acquisto concertato di significativi pacchetti di azioni Antonveneta, nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante sulla banca Antonveneta, manifestatasi in sede di*

- assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005) nel sostegno, preventivamente concordato, alla lista presentata da BPF*;
- Lonati Ettore, Lonati Tiberio e Lonati Fausto partecipavano all'acquisto di significativi pacchetti Antonveneta con modalità analoghe a quelle di Gnutti e nell'assemblea del 30 aprile 2005 contribuivano *“al raggiungimento del quorum in prima convocazione, astenendosi poi dal voto – come preventivamente concordato – quando era ormai certo il successo della lista di BPF*”;
  - **CONSORTE e SACCHETTI**, quali amministratori di UNIPOL s.p.a., *“aderivano al progetto proposto da Fiorani di scalata occulta alla Antonveneta concordando, per sostenerla, un incremento della partecipazione di Unipol s.p.a. in BAV, nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante sulla banca Antonveneta, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005) nel votare – come preconcordato – per la lista BPI, anche in contropartita della promessa, da parte di Fiorani, dell'elargizione di denaro in loro favore”*
  - Ricucci e Fransoni, impiegando finanziamenti BPL e BPL SUISSE, partecipavano all'acquisto di significativi pacchetti di azioni Antonveneta, utilizzando anche la società off-shore Garlsson Real Estate s.a. Ltd. per occultare la riconducibilità di una parte di essi al Gruppo Ricucci. Inoltre, all'assemblea BAV del 30 aprile 2005 (alla quale partecipava Fransoni per conto del gruppo Ricucci), presentavano *“una propria lista, predisposta d'intesa con Fiorani, con il quale concordavano altresì il contenuto del proprio intervento in assemblea, così da contribuire da un lato al raggiungimento del quorum in prima convocazione, dall'altro ad allontanare il sospetto dell'esistenza di patti segreti”*;
  - Coppola aderiva al progetto di Fiorani con modalità del tutto analoghe a quelle poste in essere da Lonati Ettore, Lonati Tiberio e Lonati Fausto;
  - **ZUNINO**, anche nella veste di azionista di riferimento ed amministratore di NUOVA PARVA s.p.a., *“aderiva al progetto proposto da Fiorani di scalata occulta alla Antonveneta, partecipava all'acquisto concertato di azioni Antonveneta ed, in particolare, di un significativo pacchetto acquisito dal gruppo Coppola, nel comune e non dichiarato intento di esercitare un'influenza dominante sulla banca Antonveneta, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005), nel contribuire al raggiungimento del quorum in prima convocazione e nel votare – come preventivamente concordato – la lista di BPF”*

► **FIORANI**, in concorso con i dirigenti di BPI, operando in sottordine rispetto a Boni e Colnago, compiva *“operazioni simulate ed artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta, consistiti nell'acquistare sul mercato telematico, azioni ordinarie Antonveneta, con l'interposizione fittizia degli hedge fund Active Fund, Generation Fund e Momentum Fund (tutti domiciliati alle Isole Cayman e gestiti da Money Bond Investment S.A. di Lugano), riconducibili a Colnago, il quale vendeva quote di tali fondi a BPI, con l'accordo di impiegarne il corrispettivo esclusivamente nell'acquisto del titolo <Azione ordinaria Antonveneta>, agendo pertanto da fiduciario della banca, così occultando l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione (indiretta) di BPI nel capitale di BAV”*, da febbraio a maggio 2005

► **FIORANI**, in concorso con i dirigenti di BPI e con alcuni “pattisti occulti” (Gnutti, Lonati Ettore, Lonati, Tiberio, Lonati Fausto, **CONSORTE**, **SACCHETTI**, Ricucci e Coppola), *“diffondevano al mercato le seguenti false notizie, anch'esse concretamente idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta:*

- *che BPI non possedeva <né direttamente, né indirettamente, altre partecipazioni nel capitale sociale di Banca Antonveneta>, oltre a quelle specificatamente indicate alle Autorità ed al mercato (comunicati BPL del 9 e 16 marzo e del 6 aprile 2005);*




- che da parte di BPI <... (la) determinazione (di collocarsi tra gli azionisti stabili di Banca Antonveneta) sarà assunta previa valutazione dei prezzi e delle quantità, compatibili con l'esigenza di non creare turbative di mercato. Tutto ciò, ovviamente, nell'ambito delle prescritte autorizzazioni, che si situano sotto la soglia fissata nell'art. 106 del decreto legislativo n. 58/1998> (comunicato BPL del 12 aprile 2005);
- che <l'attività di intermediazione per conto terzi sul titolo Banca Antonveneta, svolta da BPL nel rispetto formale e sostanziale delle vigenti disposizioni, non ha alcun nesso con la partecipazione detenuta, né tantomeno con pretesi accordi con gli attuali azionisti di Banca Antonveneta> (comunicati BPL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);
- che non sono stati <stipulati accordi (opzioni, contratti preliminari, a termine o condizionati, accordi per gli acquisti o per il voto) aventi per oggetto le azioni di Banca Antonveneta, e di non aver concluso – in forma scritta o in altra forma – patti parasociali con azionisti della medesima banca> (comunicati BPL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);
- che secondo quanto deliberato dal C.d.A. di BPL, <l'eventuale acquisto ... non dovrà comunque comportare il superamento della soglia del 30%> (comunicato BPL del 15 aprile);
- che il gruppo facente capo all'imprenditore Stefano Ricucci definiva come destituita di ogni fondamento la notizia di stampa secondo cui il Gruppo avrebbe ricevuto da istituti bancari un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni Antonveneta, ribadendo che l'acquisto era stato eseguito con mezzi propri (comunicati stampa del 19 aprile su varie agenzie)

così ingenerando nel mercato la convinzione che BPL non avesse acquistato titoli (direttamente o per interposta persona) in quantità superiore a quella di volta in volta comunicata, che non intendesse superare la soglia di cui all'art. 106 TUF e che non esistesse un <concerto occulto>, come poi accertato da Consob con delibere del 10.5.2005 e del 22.7.2005”

► **FAZIO**, anche in violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la carica di Governatore della Banca d'Italia, con condotte di concorso morale:

- “assumeva con Fiorani dapprima l'impegno di ostacolare ABN-AMRO nell'eventuale incremento della partecipazione in Antonveneta (garantendogli che comunque, mai l'avrebbe autorizzata a salire oltre il 12-13%) e, successivamente al lancio dell'OPA da parte della stessa ABN, ritardava il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per consentire a BPI di proseguire nel rastrellamento occulto di azioni BAV”;
- “esortava Fiorani e Boni, nel corso di periodici incontri riservati, a superare, con le acquisizioni indirette di partecipazioni e la costituzione dei patti occulti sopra indicati, le soglie autorizzate da Banca d'Italia rispettivamente in data 14.2.2005 (fino al 14,9%) ed in data 7.4.2005 (fino al 29,9%), istigando gli stessi Fiorani e Boni a proseguire nella scalata occulta”;
- “approvava, la sera prima dell'assemblea ordinaria di Antonveneta per il rinnovo delle cariche sociali (30.4.2005), le strategie di voto concordate dai pattisti occulti”;
- “incitava Fiorani e Boni ad <andare avanti> anche dopo l'atto di accertamento del 10.5.2005, pur sapendo che del <concerto> facevano parte altri soggetti (tra cui Ricucci) non ancora inseriti dalla Consob tra i concertisti”

► **GRILLO**, con condotte di concorso morale:

- “contribuiva a trasferire da Fazio a Fiorani informazioni riservate riguardanti l'iter dei procedimenti di autorizzazione e le iniziative del servizio di vigilanza della Banca d'Italia nei confronti di BPF”;
- “forniva ai suoi interlocutori consigli ed incoraggiamenti, specialmente a Fiorani, esortandolo a proseguire nella <scalata occulta> all'Antonveneta anche in presenza delle <difficoltà> che nel frattempo erano intervenute (accertamento del concerto in data 10.5.2005, iniziative della magistratura)”.




## **FIORANI, CONSORTE, SACCHETTI, ZUNINO**

(in concorso con Benevento, Boni, Savarè, Vismara, Lucchini, Gnutti, Marinelli Luciano, Marniga, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Fausto, Ricucci, Fransoni, Coppola, Colnago, giudicati separatamente)

**C) Artt. 81, 110, 112 comma 1 n. 1, 61 n. 2 c.p., 2638 commi 1 e 2 c.c.**

Consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della Consob

- occultando che i finanziamenti erano stati erogati e gestiti da BPI esclusivamente per l'acquisto delle azioni Antonveneta
- omettendo di dichiarare l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antonveneta e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca stessa, nei termini accertati da Consob con delibera n. 15029 del 10.5.2005, negandone l'esistenza anche in sede di audizione;
- omettendo di dichiarare la partecipazione al patto della Magiste International S.A.;
- negando Fiorani nelle audizioni davanti alla Consob, in accordo con Ricucci, che la bozza manoscritta dell'intervento di Fransoni, rappresentante del gruppo Ricucci, all'assemblea BAV del 30 aprile 2005 fosse stata tra loro stessi concordata;
- omettendo, nelle comunicazioni concernenti le partecipazioni detenute da BPI in Antonveneta, di dichiarare le azioni Antonveneta detenute dalla stessa BPI per il tramite degli hedge fund riconducibili a Colnago

In Roma da novembre 2004 al 22 luglio 2005



P. T.  P. T. 

**FIORANI, CONSORTE, SACCHETTI, ZUNINO**

(in concorso con Benevento, Boni, Gnutti, Marinelli Luciano, Marniga, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Fausto, Ricucci, Fransoni, Coppola, Colnago, giudicati separatamente)

**D) Artt. 81, 110, 112 comma 1 n. 1, 61 n. 2 c.p., 2638 commi 1 e 2 c.c.**

Consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia  
*“omettendo, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 TUB, di comunicare l'esistenza di un patto parasociale dal quale derivava, in particolare, l'esercizio concertato del voto nell'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali di Antonveneta (30 aprile 2005), con la nomina di tutti i rappresentanti della lista di BPF”.*

In Roma da novembre 2004 al 22 luglio 2005



P. Accid  


## FIORANI

(in concorso con Benevento, Zoncada, Olmo, Savoldi, Ferrari, Lanzoni, Zucchetti, Goisis, Bonazzi, Araldi, Quartieri, Boni, Lucchini, Rovelli, Savarè, Vismara, D'Amico, Gnutti, giudicati separatamente)

### **E) Artt. 81, 110, 112 comma 1 n. 1, 61 n. 2 c.p., 2638 commi 1 e 2 c.c.**

Consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in quanto:

- occultavano il superamento delle soglie partecipative rilevanti nel capitale BAV, derivante dall'acquisto simulato da parte di soggetti finanziati da BPI ed attraverso l'interposizione dei fondi Generation Fund, Active Fund e Momentum Fund, in violazione degli artt. 19 e 53 TUB
- occultavano la natura e l'entità dei finanziamenti concessi ai soggetti interposti, ai pattisti occulti e al gruppo Zunino, anche in violazione delle istruzioni di vigilanza in materia di credito, facendo risultare che tali finanziamenti erano stati concessi per finalità diverse (esigenze personali ed altro) dall'acquisto di azioni BAV;
- fornivano, al fine di ottenere le autorizzazioni per salire nel capitale di BAV e per acquisirne il controllo, "*dati ed informazioni falsi in ordine alla reale consistenza del patrimonio di vigilanza, così da far risultare rispettato il coefficiente prudenziale previsto dall'art. 53 comma 1, lett. a) TUB e Tit. IV, capitoli 2 e 4 delle Istruzioni di vigilanza*";
- occultavano che le cessioni di partecipazione di minoranza erano correlate a contratti derivati che mantenevano in capo a BPI il rischio legato alle partecipazioni cedute;
- occultavano che la cessione delle partecipazioni di minoranza non sempre aveva avuto regolamento monetario, essendo stata effettuata in taluni casi con finanziamenti erogati dalla stessa BPI;
- occultavano l'esistenza di un'opzione put concessa da BPI a Deutsche Bank su azioni della controllata Bipielle Investimenti;
- per superare i rilievi espressi dalle strutture interne del Servizio di Vigilanza di Banca d'Italia, relativamente agli effetti sul patrimonio di vigilanza (alla data del 30 giugno 2005) dell'opzione put concessa a Deutsche Bank, retrodatavano l'ulteriore cessione di una partecipazione di minoranza a GP Finanziaria (riconducibile a Gnutti), producendo alla Vigilanza un contratto apparentemente datato 28 giugno 2005, ma in realtà sottoscritto solo in data 6 luglio 2005 da Fiorani e Gnutti

In Roma da novembre 2004 al 22 luglio 2005



## GHIOLDI

(in concorso con Fiorani, Zoncada, Marmont, Conti, Corbini, Quartieri, giudicati separatamente)


### I) Artt. 110, 646, 61 n. 7 e 11 c.p.

Si appropriavano di una parte del corrispettivo pagato da Castrucci Riccardo per acquisire, tramite CRE.SEN s.r.l., le quote, possedute dai soci Yol Trading Ltd (di cui Conti e Marmont figuravano quali soci e Fiorani era socio occulto), Conti e Marmont, di MIZAR s.r.l., società veicolo costituita da Basileus s.p.a., a sua volta controllata al 100% da BPL Real Estate, e nella quale erano stati conferiti gli asset immobiliari già appartenenti alle Casse del Tirreno, ed era stato iscritto il debito verso Efibanca, dell'importo di circa 50.000.000 di euro, utilizzati dal gruppo BPL per rilevarli.

In particolare:

- subordinavano un significativo sconto sul prezzo delle quote di Mizar al pagamento di una quota parte in nero ed all'estero;
- Quartieri, su delega di Yol Trading Ltd e di Conti e Marmont, perfezionava il contratto e riceveva da Castrucci un milione di euro quale corrispettivo (puramente formale) da iscrivere nel rogito per la cessione delle quote di Mizar a Cresen;
- Bipielle Suisse concedeva, con la garanzia fideiussoria della Cassa di Risparmio di Livorno, finanziamenti alle società Coconuts e Ben.Ben (riferibili a Castrucci, anche per il tramite di Floriani Eliano), rispettivamente per euro 11.000.000 e per euro 3.640.000;
- Ghioldi riceveva due assegni circolari, tratti sul conto Coconuts (uno di 3.000.000 e l'altro di 8.000.000 di euro), entrambi a lui intestati, per essere poi spartiti all'estero con Fiorani, Conti, Marmont, Quartieri e Zoncada;
- Corbini (per il tramite di Floriani) riceveva 500.000 euro in contanti e disponeva il trasferimento di 2.750.000 euro dal conto Ben.Ben al conto n. 72789, intestato Apparecida, presso BDL di Lugano.

In Lugano e in Italia nel novembre 2003



P. Ghioldi  
P. Fiorani

## **GHIOLDI**

(in concorso con Marmont giudicato separatamente)

### **J) Artt. 110, 81, 648 bis commi 1 e 2 c.p.**

Gestivano i mandati fiduciari aperti presso la Compagnia Nazionale Fiduciaria di Milano e l'Unione Fiduciaria di Milano (riferibili alle società off shore Zachs Engeneering corp., Marina Invest S.A., Celleck Financial Services Inc., Hinton Research S.A., Canterbury Global S.A., Borgo Nobile S.A., Victoria & Eagle, da loro amministrate) in modo da far confluire, sotto forma di finanziamento soci e di sottoscrizione/aumento di capitale, il denaro proveniente dalle appropriazioni indebite di cui al successivo capo K), alle società "Patrimoniale degli orsi", "Borgo Nobile", "Borgo Centrale", "Marinai d'Italia", riconducibili all'associazione e in primis a Fiorani, e nelle quali le off shore sopra indicate figuravano come soci, così ostacolando l'identificazione della provenienza da delitto del denaro.

In Milano dal 2001 al 13 dicembre 2005

  P. Ghioldi

## **MARINI, GALLOTTA, TAMAGNI, FERRARI AGGRADI, BERTAGNOLI, GRILLO**

(in concorso con Fiorani, Benevento, Ferrari Francesco, Zoncada, Savoldi, Boni, Araldi, Quartieri, Spinelli, Savarè, Lucchini, Vismara, Besozzi, Beccaria, Sechi, Orsini, Galetti, Ferrari Marino, Conca, Consorte, Sacchetti, Roveda, Gnutti, giudicati separatamente)

### **K) Artt. 110, 81, 646, 61 n. 7 e 11 c.p.**

Con un accordo di spartizione dei profitti e operando in violazione delle procedure contabili e di antiriciclaggio, nonché dei vincoli contrattuali, si appropriavano di oltre 100.000.000 di euro.

In particolare, quali clienti della banca, Marini, Gallotta, Tamagni, Ferrari Aggradi, Bertagnoli, Grillo, si appropriavano delle seguenti somme:

- ▶ Marini, 629.000 euro il 17 dicembre 2004
- ▶ Gallotta, 3.000.000 di euro dal 2001 al 24 dicembre 2002
- ▶ Tamagni, 3.650.000 euro nel marzo 2003
- ▶ Ferrari Aggradi, 2.300.000 euro dal 16 al 17 dicembre 2003
- ▶ Bertagnoli, 3.000.000 di euro dal 2001 al 13 dicembre 2005
- ▶ Grillo, 44.000 euro nel 2005

con le seguenti modalità:

- accreditato anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti della banca) anziché su conto proprio della banca, di premi (quali up front) e/o utili conseguenti ad operazioni su derivati, effettuate, gestite e realizzate dalla banca con risorse proprie e pertanto di competenza della banca stessa;
- accreditati anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti della banca) conseguenti ad operazioni anomale su titoli, operazioni non di mercato, bensì compiute a tavolino, a nome dei clienti, in contropartita diretta con la banca;
- accreditati anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti della banca) conseguenti ad operazioni anomale su titoli, operazioni non di mercato, bensì compiute a tavolino, a nome dei clienti, in contropartita con altri soggetti diversi dalla banca;
- accreditati anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti della banca), senza alcuna apparente giustificazione (ad esempio, trasferimento di somme da conto a conto).

In Lodi e altrove (sia in Italia che all'estero) dal 2001 al 13 dicembre 2005



P. Galetti

UNIPOL s.p.a.

**t) Artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 sexies commi 1 e 2 D. Lg. 231/2001**

**[art. 25 ter comma 1 lett. r) e comma 2 D. Lg. 231/2001, per i fatti anteriori alla legge 62/2005]**

per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti agli amministratori delegati Consorte e Sacchetti al **capo B** – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'apicale (il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) un profitto di rilevante entità.

In Milano dal novembre 2004 al 22 luglio 2005

**u) Artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 ter comma 1 lett. s) e comma 2 D. Lg. 231/2001**

per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti agli amministratori delegati Consorte e Sacchetti al **capo C** – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'apicale (il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) un profitto di rilevante entità.

In Roma dal novembre 2004 al 22 luglio 2005

**v) Artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 ter comma 1 lett. s) e comma 2 D. Lg. 231/2001**

per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti agli amministratori delegati Consorte e Sacchetti al **capo D** – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'apicale (il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) un profitto di rilevante entità.

In Roma dal novembre 2004 al 22 luglio 2005



**NUOVA PARVA s.p.a.**

**w) Artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 ter comma 1 lett. s) e comma 2 D. Lg. 231/2001**

per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti all'amministratore Zunino al **capo C** – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'apicale (il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) un profitto di rilevante entità.  
In Roma dal novembre 2004 al 22 luglio 2005

**x) Artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 ter comma 1 lett. s) e comma 2 D. Lg. 231/2001**

per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti all'amministratore Zunino al **capo D** – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'apicale (il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) un profitto di rilevante entità.  
In Roma dal novembre 2004 al 22 luglio 2005

**y) Artt. 5 comma 1 lett. a), 6, 25 sexies commi 1 e 2 D. Lg. 231/2001**

**[art. 25 ter comma 1 lett. r) e comma 2 D. Lg. 231/2001, per i fatti anteriori alla legge 62/2005]**

per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti all'amministratore Zunino al **capo B** – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'apicale (il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) un profitto di rilevante entità.  
In Milano dal novembre 2004 al 22 luglio 2005

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and initials 'P. Zunino' on the right.

## Il reato di aggio

Per meglio comprendere la tipologia delle operazioni riferite ai fatti di cui è causa, occorre premettere alcune considerazioni in ordine alla natura del reato di aggio, alle sue caratteristiche normative, al funzionamento del mercato telematico azionario ed alle più diffuse condotte manipolative.

### *Disciplina normativa*

Il bene protetto dall'incriminazione della condotta di aggio è la rilevanza pubblicistica del mercato finanziario, inteso, come rilevato nella sentenza di primo grado, come *“spazio ideale nel quale gli scambi e i flussi di danaro devono [svolgersi] in una situazione di parità di condizioni per tutti i soggetti che vi devono operare, garantite da un sistema di regole che tuteli in massimo grado non solo l'uniformità delle procedure imposte dalle Authority, ma soprattutto la trasparenza delle informazioni disponibili, perchè le scelte degli investitori siano correttamente indirizzate”*.

Previsto dall'art. 501 c.p., il reato era stato successivamente diversificato nelle forme dell'aggio societario (art. 2628 c.c.), dell'aggio bancario (art. 138 TUB <sup>1</sup>) e dell'aggio su strumenti finanziari (originario testo dell'art. 181 TUF <sup>2</sup>).

Sia l'art. 138 TUB che l'art. 181 TUF erano stati abrogati dal D. Lg. 11 aprile 2002, n. 61, che aveva riunificato le varie ipotesi di aggio in una sola norma, l'art. 2637 c.c., secondo il quale *“chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

Con legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicata in G.U. 27 aprile 2005, n. 96 S.O.:

► l'art. 2637 c.c. è stato così sostituito: *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo*

---

<sup>1</sup> Il testo originario dell'art. 138 TUB così stabiliva:  
138. Aggio bancario.

1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<sup>2</sup> Il testo originario dell'art. 181 TUF così stabiliva:  
181. Aggio su strumenti finanziari.

1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

2. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un mercato attivo, le pene sono aumentate.

3. Le pene sono raddoppiate:

a) nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale;

b) se il fatto è commesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell'articolo 93, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB;

c) se il fatto è commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa.

P. Genin

significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”;

► è stato introdotto l'art. 185 TUF, intitolato “Manipolazione del mercato”, secondo cui:

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”<sup>3</sup>.

Dal tenore delle disposizioni succedutesi nel tempo si ricava che la normativa più recente non ha introdotto nuove fattispecie di reato, ma ha operato una distinzione sanzionatoria tra strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.) e strumenti finanziari quotati (art. 185 TUF). Ne consegue che qualora la condotta concerna strumenti finanziari quotati, ma sia anteriore al 12 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge 18 aprile 2005, n. 62), si applica la sanzione prevista dall'art. 2637 c.c., quale norma più favorevole<sup>4</sup>.

#### Condotte sanzionate

Reato di pericolo concreto, la cui sussistenza poggia su un giudizio serio ed esauriente di prognosi postuma, l'aggiotaggio si realizza attraverso due diversi comportamenti, “concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”:


► il c.d. **aggiotaggio informativo**, ossia la diffusione di notizie false, destinate ad un gruppo indifferenziato di soggetti e tali da alterare in modo fraudolento la realtà rappresentata, sia enunciando fatti in assoluto non rispondenti al vero, sia fornendo di fatti anche veri una rappresentazione parziale e incompleta che ne alteri la sostanza perchè carente di alcuni aspetti determinanti, così da assumere il valore di un'informazione non veritiera e quindi decettiva;

► il c.d. **aggiotaggio manipolativo**, che si perfeziona:

- attraverso “operazioni simulate”, poste in essere con la deliberata volontà di rappresentare all'esterno una situazione difforme, vuoi sotto il profilo soggettivo, vuoi sotto quello oggettivo, dall'effettiva realtà dei fatti, che viene in tal modo celata ai terzi proprio perchè si persegue un intento ingannatorio
- attraverso “altri artifici”, ossia ogni altro comportamento che nella specificità della situazione considerata abbia in concreto l'idoneità di provocare comunque una

<sup>3</sup> Il comma 2-bis è stato introdotto con D. Lg. 17 luglio 2009, n. 101.

<sup>4</sup> Al termine della sentenza, nel disporre il trattamento sanzionatorio, il Tribunale osserva: “Le due fattispecie (art. 2637 c.c. ed art. 185 T.U.F. D. Lgs. 58/98), al di là della precisazione relativa al campo di applicazione (strumenti finanziari quotati e non), si presentano perfettamente identiche l'una all'altra: identico è il soggetto attivo (<chiunque>), così come identica è la condotta tipica, descritta in termini di diffusione di notizie false oppure di realizzazione di operazioni simulate o di <altri artifici>; identica anche la necessaria connotazione di siffatta condotta in termini di idoneità rispetto alla produzione di un evento (trattandosi di reati di pericolo concreto) anch'esso identico in entrambe le fattispecie (sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari). E' possibile quindi affermare che tra le due fattispecie vi sia continuità normativa nel tipo di illecito... e che si sia quindi verificata una successione nel tempo tra norme incriminatrici di identico contenuto, unicamente con un aggravio del trattamento sanzionatorio apportato dalla legge comunitaria che, come già precisato, determinerà per la vicenda in esame, ai sensi della disciplina di cui all'art. 2 comma 3° c.p., l'applicazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 2637 c.c. per le condotte esauritesi all' 11.05.05 (vigente per l'appunto la previsione codicistica) e per le condotte consumate e perfezionate successivamente a tale data, l'applicazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 185 TUF”.



manipolazione del mercato, alterando le condizioni di funzionamento normale in cui gli operatori devono potersi determinare nelle loro scelte di investimenti o disinvestimenti.

Tra le condotte artificiose che integrano il reato, dottrina e giurisprudenza individuano, in particolare, l'omessa comunicazione di patti parasociali e gli "pseudo cross orders" (detti anche "improper matched orders").

L'omessa comunicazione alla Consob dei patti parasociali costituisce una condotta artificiosa per il suo carattere fraudolento, teso ad alterare la regolarità di funzionamento del mercato.

Come è noto, l'obbligo di comunicazione alla Consob dei patti parasociali, previsto a pena di nullità dall'art. 122 TUF, discende dalla constatazione avvenuta nel corso degli anni, secondo cui, nell'ambito delle informazioni concernenti le società quotate, *"determinante per orientare le scelte degli investitori non sia solo l'aspetto degli assetti economico patrimoniali desumibili dai dati di bilancio e delle situazioni periodiche che ne descrivono l'andamento gestionale, ma anche tutto ciò che concerne l'assetto proprietario, e quindi la struttura del potere economico e amministrativo all'interno dell'impresa i cui titoli siano quotati"*. L'esigenza di assicurare un corretto e adeguato sistema di informazione societaria e, di riflesso, del mercato, comporta anche la massima trasparenza di quei patti, *"che nelle loro variegate formulazioni, in quanto possono determinare vincoli sia al diritto di voto, sia al trasferimento delle azioni, possono altresì costituire una profonda alterazione delle normali dinamiche di aggregazione delle forze all'interno degli organi societari"*.

L'obbligo di comunicazione dei patti parasociali è sottolineato dalla disposizione dell'art. 106 TUF, che impone a chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Con tale sistema, che prevede criteri predeterminati per la quantificazione del prezzo di acquisto delle azioni, *"si tutela il principio di parità di trattamento tra gli investitori, che dovrebbe assicurare a tutti gli azionisti il premio pagato da chi acquista il controllo, e si consente a tutti i soci preesistenti di uscire dalla compagine sociale, in caso di mutamento del controllo gestionale, al prezzo di mercato che si era formato prima del trasferimento del controllo stesso"*.

Gli "pseudo cross orders" costituiscono una tipica condotta artificiosa per il loro valore particolarmente manipolativo del mercato telematico azionario.

Va a tale proposito ricordato il funzionamento degli scambi in tale mercato:

- la prima modalità, nella quale di norma il venditore e il compratore restano reciprocamente anonimi, prevede l'immissione "in continuo" degli ordini di acquisti e di vendita sul book, ossia sul registro elettronico che automaticamente fa incontrare le proposte destinate ad incrociarsi; in questi casi lo scambio avviene alle migliori condizioni possibili e il prezzo viene registrato e comunicato pubblicamente per consentire anche agli ulteriori investitori di controllarne l'evoluzione;
- qualora un unico investitore voglia spostare titoli tra due portafogli di sua proprietà, per essere certo che il suo ordine di vendita si incontri ("match") con il suo ordine di acquisto, è consentito procedere con i "cross orders", inserendo gli ordini in un corridoio tra la migliore offerta di acquisto e la migliore offerta di vendita presente in quel momento sul mercato. In tal caso, però, occorre segnalare esplicitamente al sistema che le due proposte provengono dal medesimo operatore, così che, non rappresentando un vero e proprio scambio tra parti tra loro indipendenti, lo scambio venga escluso dal calcolo dei prezzi ufficiali e di riferimento, perchè si tratta di una transazione meramente figurativa;
- un'ulteriore modalità, costituita dal "mercato dei blocchi", concerne scambi di quantitativi ingenti di azioni (comunque determinati dal regolamento Consob), che vengono così movimentate tra due controparti determinate, che di regola si accordano sugli elementi della transazione prima della formale conclusione, al di fuori del mercato regolamentato. In tal caso gli intermediari hanno l'obbligo di comunicare entro 15 minuti tutte le caratteristiche

dell'operazione, che immediatamente, entro 45 minuti, la società di gestione deve rendere note al pubblico, ivi compreso il prezzo a cui è avvenuto lo scambio.

Gli “*pseudo cross orders*” hanno carattere manipolativo perchè sono operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto, contemporaneamente o in un brevissimo lasso di tempo, in modo da raggiungere il risultato dello scambio. Come tali, dette operazioni sono assimilabili a quelle figurative, e dovrebbero essere escluse dal book; poichè invece vengono ivi registrate e comunicate agli operatori per evitare che si mostri il concerto, esse contribuiscono a determinare le variazioni delle statistiche dei prezzi e dei volumi del mercato e risultano idonee ad influenzare i comportamenti e le scelte degli investitori in modo fittizio.

Come si è detto, per la sussistenza del reato occorre che i diversi comportamenti siano “*concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*”.

L'interpretazione di tale espressione prende spunto dal testo vigente dell'art. 181 TUF, a mente del quale “*per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento*”.

E' dunque condivisibile la considerazione del giudice di primo grado, secondo cui “*si dovrebbero ritenere <price sensitive> tutte quelle condotte connotate da mendacio, da simulazione o comunque fuorvianti per la loro oggettiva valenza decettiva, che abbiano altresì la caratteristica di poter influenzare in modo apprezzabile le scelte di un operatore medio che disponga delle normali informazioni riguardanti gli strumenti finanziari in cui intenda investire o disinvestire, fermo restando che... in un sistema di relazioni comportamentali e corrette, spetta pur sempre al singolo assumere le proprie decisioni, che nell'ambito di investimenti finanziari possono avere anche un intrinseco carattere aleatorio*”.



P. L. Accardi  


## La scalata a BAV: profili storici ufficiali

Va necessariamente premesso che l'acquisizione di un istituto di credito, essendo un'operazione che coinvolge per sè profili economici di rango costituzionale, attinenti ai flussi di risparmio dei singoli ed alla domanda di finanziamento delle imprese, è strettamente sottoposta ai poteri regolamentari e di controllo della Consob e della Banca d'Italia e, in particolare, alle disposizioni stabilite dal D. Lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (*"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*, c.d. *"TUF"*) e dal D. Lg. 1 settembre 1993, n. 385 (*"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*, c.d. *"TUB"*) e successive modifiche.

Segnatamente:

- ▶ l'art. 120 TUF impone a coloro che partecipano in un emittente azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob
- ▶ l'art. 122 TUF impone la comunicazione alla Consob dei patti parasociali aventi ad oggetto partecipazioni superiori al 2%<sup>1</sup>
- ▶ l'art. 19 TUB impone l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano *"il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute"*;
- ▶ l'art. 20 TUB impone la comunicazione alla Banca d'Italia di *"ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla"*.

\*\*\*\*\*


Come si legge nella sentenza di primo grado, protagonisti della scalata ad Antonveneta sono *"due istituti bancari dalle caratteristiche assai diverse"*:

- ABN Amro, *"banca di nazionalità olandese costituita nella forma di una s.p.a., di dimensioni rilevanti e con una rete di rapporti ed esperienze internazionali collaudata, che aveva già all'epoca assunto una posizione di un certo rilievo nel sistema creditizio italiano, avendo una partecipazione pari all' 8% in Capitalia e pari al 12,761% nella medesima Antonveneta, che era retta da un patto di sindacato cui partecipava"*;
- Banca Popolare di Lodi, *"istituto che oltre ad avere all'epoca la forma caratteristica enunciata nella sua denominazione (che di regola corrisponde ad una specifica tipologia legata ad un determinato contesto territoriale) e pur essendo da alcuni anni in una fase di vivace e proficua espansione nell'ambito nazionale, dove era passata dalla 42^ alla 7^ posizione, aveva non solo dimensioni patrimoniali, caratteristiche manageriali e impatto sul mercato sicuramente assai più modesto della sua concorrente, ma all'inizio delle vicende qui all'esame possedeva una partecipazione in Antonveneta pari allo 0,012%, che non le aveva consentito sino ad allora di svolgere alcun ruolo significativo nella gestione"*.

Secondo la prospettazione accusatoria, riassunta a pagina 5 della sentenza di primo grado, *"pur avendo entrambi gli aspiranti alla scalata di Antonveneta formalmente chiesto ed ottenuto le*

<sup>1</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art. 122 TUF, sono parasociali i patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
- d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.



*prescritte autorizzazioni propedeutiche per raggiungere l'obiettivo prefissato... si sarebbero verificate gravi deviazioni nell'iter di acquisizione, che ne avrebbero inficiato la legittimità”.*

Banca Antonveneta, originariamente costituita nella forma di banca popolare, si era successivamente trasformata in società per azioni i cui titoli erano stati ammessi al mercato regolamentato il 15 aprile 2002.

Lo stesso 15 aprile 2002 aveva acquistato efficacia un patto parasociale stipulato il 25 marzo 2002, di durata triennale, tra i seguenti azionisti: ABN Amro Bank NV, Delta Erre s.p.a. società fiduciaria (espressione di industriali veneti e lombardi), Edizioni Holding s.p.a. (Gruppo Benetton), Lloyd Arte s.p.a. e Lloyd Adriatico s.p.a. (Gruppo Allianz), con un capitale complessivo pari al 26.994%.

Nel mese di gennaio 2004 il capitale degli aderenti al patto era salito al 30,7848%, così suddiviso:

- ABN Amro Bank NV, titolare del 12,6760%
- Delta Erre s.p.a. società fiduciaria, titolare del 10,3444%
- Edizioni Holding s.p.a., titolare del 5,0137%
- Lloyd Arte s.p.a. e Lloyd Adriatico s.p.a., titolare del 2,7507%.


A seguito della volontà dei principali soci di Delta erre s.p.a. e di Edizioni Holding s.p.a. di non rinnovare il patto <sup>2</sup>, il presidente di esso, in un comunicato stampa del 23 dicembre 2004, aveva diffuso la notizia del suo prossimo scioglimento, a far data dal 15 aprile 2005.

Da ciò scaturivano i seguenti avvenimenti:

- ▶ 14 gennaio 2005: BPL comunicava di aver raggiunto la quota del 2% del capitale di BAV
- ▶ 18 gennaio 2005: a fronte di una “*straordinaria vivacità operativa*” di BPL rispetto al titolo BAV, Consob iniziava a chiedere informazioni, “*sollecitando per iscritto gli organi responsabili a fornire chiarimenti in ordine alle operazioni compiute sui titoli in oggetto e a specificare per conto di chi avessero effettuato operazioni di acquisto e a che titolo e per conto di chi li detenessero*”
- ▶ 3 febbraio 2005: il Presidente di BPL comunicava al comitato esecutivo che “*a seguito dei contatti sviluppati e degli incontri effettuati dall'Amministratore Delegato si affaccia l'opportunità di acquisire una quota di minoranza sia pure significativa nella Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a.*”
- ▶ 8 febbraio 2005: BPL presentava a Banca d'Italia richiesta formale di autorizzazione a raggiungere la partecipazione sino al 14,9%, con l'intenzione espressa di assumere una posizione di stabile rilievo in BAV
- ▶ 14 febbraio 2005: BPL otteneva da Banca d'Italia l'autorizzazione e dava corso ad un rilevante movimento di acquisti
- ▶ marzo 2005: “*mentre le quotazioni del titolo continuavano a registrare aumenti, si sono susseguite notizie di incontri avvenuti tra i soggetti interessati e anche tra gli esponenti delle due banche che si profilavano come protagoniste, uno dei quali tenutosi l' 8 marzo 2005; nella stessa data Consob ha pure chiesto notizie a Edizioni Holding in ordine ad eventuali accordi intervenuti con BPL circa la cessione della partecipazione pari al 4,99% delle azioni di Antonveneta collegata*


---

<sup>2</sup> Come risulta dall'attività di indagine svolta dalla Consob, la rottura del patto “*era il frutto di dissensi manifestatisi da tempo all'interno del gruppo di governo di BAV. In esso vi erano divergenze di strategie in particolare tra gli azionisti espressione dell'imprenditorialità locale, e quindi in primis Gnutti e gli imprenditori bresciani e veneti, e l'azionista straniera, che perseguiva invece una diversa politica di investimenti inserita in una visione sicuramente non così strettamente legata alla territorialità e al particolarismo locale che ispirava molti dei soci di Delta Erre*”.



*ad un prestito che la società del Gruppo Benetton aveva ricevuto da BPL proprio nel mese di dicembre 2004, e ha proseguito per tutto il mese ad effettuare i suoi accertamenti tenendo monitorate le attività anche per conto terzi nelle quali BPL risultava fortemente coinvolta, che avevano formato oggetto di denuncia anche da parte di ABN sin dal febbraio”*

- ▶ 9 marzo 2005: BPL comunicava di avere raggiunto una partecipazione pari al 4,983% e si dichiarava intenzionata a collocarsi tra gli azionisti stabili di BAV, anche in vista di “*aggregazioni che valorizzassero l’identità e l’autonomia di quella banca sul territorio di riferimento*”
- ▶ 18 marzo 2005: ABN Amro comunicava al mercato l’intenzione di promuovere un’OPA totalitaria delle azioni BAV, ad un prezzo di 25 euro per azione; il comunicato veniva emesso il 30 marzo e seguivano le autorizzazioni di Consob (il 14 aprile 2005) e di Banca d’Italia (il 6 maggio 2005)
- ▶ 7 aprile 2005: BPL veniva autorizzata da Banca d’Italia ad incrementare la propria partecipazione fino al 29,9% (autorizzazione comunicata al mercato il 12 aprile 2005)
- ▶ 18 aprile 2005: Consob avviava un’ispezione su BPL per riscontrare, in vista dell’assemblea di BAV convocata per il 30 aprile, l’eventuale esistenza di un accordo parasociale non denunciato con JP Morgan Chase Bank N.A.
- ▶ 22 aprile 2005: BPL forniva a Banca d’Italia la prescritta informativa preventiva, in vista di una successiva offerta pubblica di scambio (OPS) per l’acquisizione del controllo di BAV
- ▶ 26 aprile 2005: BPL comunicava di avere raggiunto la partecipazione nel capitale BAV pari al 29,112%
- ▶ 27 aprile 2005: ABN Amro otteneva da Banca d’Italia l’autorizzazione a salire sino al 29,9% del capitale di BAV
- ▶ **30 aprile 2005: assemblea ordinaria di BAV**, che in prima convocazione, con il voto determinante di BPL, designava un nuovo Consiglio di amministrazione, composto integralmente dai nominativi indicati nella lista presentata da BPL, in contrapposizione alle liste presentate da ABN Amro e da Ricucci
- ▶ 30 aprile 2005 e giorni successivi: Consob chiedeva informazioni a Banca d’Italia per verificare le date in cui le diverse autorizzazioni per l’incremento fossero state presentate e concesse a BPL e proseguiva le audizioni di soggetti ritenuti collegati in un possibile accordo occulto
- ▶ 3 maggio 2005: la Procura della Repubblica di Milano informava Consob di avere iscritto un procedimento penale nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. in relazione alla vicenda della scalata di BAV
- ▶ 5 maggio 2005: BPL chiedeva l’autorizzazione all’acquisizione del controllo totalitario di BAV e delle sue partecipate e controllate, mediante OPS sulle azioni e obbligazioni convertibili di BAV, da attuarsi per corrispettivo con azioni ordinarie di BPL, azioni di Reti Bancarie Holding, obbligazioni di BPL e un eventuale pagamento in contanti
- ▶ 10 maggio 2005: Consob, con delibera n. 15029 trasmessa anche a Banca d’Italia e alla Procura di Milano, accertava “*l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Veneta s.p.a. per l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di*



*cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 1998" (patto parasociale tra BPL, Emilio Gnutti, Fingruppo Holding s.p.a., G. P. Finanziaria, i fratelli Tiberio, Fausto ed Ettore Lonati e Danilo Coppola, per il tramite di Finpaco Project s.p.a. e Tikal Plaza s.a.). Rilevava Consob che "il patto è stato stipulato a far tempo almeno dal 18 aprile 2005, con superamento della soglia rilevante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 1998 in data 19 aprile 2005"*

- ▶ 16 maggio 2005: ABN Amro, alla stregua di quanto accertato da Consob, domandava a Banca d'Italia la revoca delle autorizzazioni rilasciate a BPL il 14 febbraio 2005 e il 7 aprile 2005 e di negare l'autorizzazione al controllo totalitario, chiesta da BPL il 5 maggio 2005
- ▶ 17 maggio 2005: BPL, dopo avere informato le Autorità di vigilanza ed il mercato di avere effettivamente stipulato un patto parasociale con i soggetti indicati nella delibera Consob del 10 maggio 2005, integrava la richiesta di autorizzazione del 5 maggio 2005, domandando di essere autorizzata ad acquisire il controllo di BAV anche con un'OPA totalitaria obbligatoria ai sensi degli artt. 106 e 109 D. Lg. 58/1998 e di trasformare l'OPS in una OPAS (offerta pubblica di acquisto e scambio) con la previsione del pagamento di una frazione in contanti (pari all' 11,5% del corrispettivo) in sostituzione della componente obbligazionaria della precedente OPS
- ▶ 18 maggio 2005: Consob iniziava la propria ispezione
- ▶ 30 maggio 2005: Consob notificava a BAV atto di citazione per l'annullamento della delibera di nomina degli organi sociali di cui all'assemblea del 30 aprile 2005, perché assunta con il voto determinante di azioni frutto di patti parasociali vietati
- ▶ 8 giugno 2005: Banca d'Italia sospendeva i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'OPAS, richiesta da BPL il 17 maggio 2005, domandando alla stessa BPL documentazione sugli interventi diretti ad assicurare il mantenimento dei requisiti minimi patrimoniali pari all' 8% a livello di consolidato e di copertura patrimoniale necessaria per sostenere l'acquisizione del controllo di BAV
- ▶ 10 giugno 2005: ABN Amro annunciava di aumentare il prezzo dell'OPA su BAV da euro 25 a euro 26,5 per ogni azione e prorogava il periodo di offerta sino al 6 luglio
- ▶ 13 giugno 2005: il Presidente del C.d.A. di BAV (già scaduto, ma in regime di prorogatio) riconvocava l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi organi societari, in prima convocazione per il 25 luglio ed in seconda convocazione per il 27 luglio 2005
- ▶ 15 giugno 2005: BPL aumentava da 26 a 27,5 euro il prezzo dell'OPAS sulle azioni BAV
- ▶ 20 giugno 2005: Banca d'Italia iniziava accertamenti ispettivi di vigilanza presso BPL
- ▶ 23 giugno 2005: Banca d'Italia sospendeva ancora i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'OPAS, richiesta da BPL il 17 maggio 2005
- ▶ 24 giugno 2005: BPL modificava la propria denominazione in BPI (Banca Popolare Italiana)
- ▶ 28 giugno 2005: Consob rilasciava nulla osta alla pubblicazione del documento di OPAS di BPI
- ▶ tra il 16 e il 30 giugno 2005, nonché tra l' 1 e l' 8 luglio 2005 i servizi di consulenza legale e di vigilanza creditizia e finanziaria di Banca d'Italia redigevano pareri che venivano comunicati al Governatore



P. Granda  


- ▶ 11 luglio 2005: il Governatore di Banca d'Italia concedeva a BPI, ai sensi degli artt. 19 e 53 TUB, l'autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione superiore al 50% in BAV e nelle sue partecipate
- ▶ 22 luglio 2005: Consob, con delibera n. 15115, accertava *“la conclusione quanto meno a far tempo dal 10 marzo 2005 di un patto parasociale tra Magiste s.p.a. e BPI, in violazione dell'art. 122 TUF*
- ▶ 22 luglio 2005: Consob, con delibera n. 15116, accertava *“che i fondi Generation Fund e Active Fund, di cui risulta gestore la Money Bonds Investments s.a. diretta dal sig. Luigi Enrico Colnago, avevano agito come interposte persone di BPL nell'acquisto di un ingente quantitativo di azioni ordinarie di BAV, rispettivamente per n. 3.770.000 azioni e per n. 450.000 azioni, acquistate a più riprese in date precedenti al 30 aprile 2005”* e ne dava comunicazione alla Procura della Repubblica di Milano
- ▶ 25 luglio 2005: la Procura della Repubblica di Milano disponeva il sequestro preventivo delle azioni BAV in proprietà o disponibilità di tutti i soggetti coinvolti negli atti di accertamento di Consob
- ▶ 27 luglio 2005: Consob sospendeva l'OPA obbligatoria e l'OPAS volontaria promosse da BPI
- ▶ 30 luglio 2005: Banca d'Italia sospendeva per novanta giorni l'autorizzazione concessa l' 11 luglio 2005 a BPI
- ▶ 12 ottobre 2005: Consob dichiarava definitivamente decadute le offerte di acquisto già concesse a BPI
- ▶ 15 ottobre 2005: Banca d'Italia revocava definitivamente l'autorizzazione prima rilasciata a BPI di acquisto del controllo BAV, e poi sospesa.



P. Granda  


## La scalata a BAV: operazioni sottostanti

Già dall'estate 2004 si erano diffusi rumors circa il possibile scioglimento del patto di governance di BAV, la cui scadenza non era lontana.

Contemporaneamente si erano sviluppati:

- l'intento di ABN Amro di accrescere la già considerevole partecipazione in BAV con il supporto di Capitalia;
- il contrastante progetto di un rilevante e significativo accrescimento della partecipazione in BAV da parte di BPL, tramite una spasmodica attività volta a verificare l'esistenza del supporto imprenditoriale, politico e istituzionale necessario alla sua realizzazione.

In particolare, *“sia gli esponenti di ABN, sia Fiorani quale esponente della Banca Popolare di Lodi, avevano cominciato a manifestare allo stesso Governatore della Banca d'Italia la loro intenzione di sostituire quello schieramento di maggioranza con altri aggregati”*.

Per ABN la maggiore difficoltà, rispetto all'ipotesi di aumentare la propria partecipazione, era data dal fatto che *“avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione da Banca d'Italia, che si profilava assai problematica, oppure costruire nuove alleanze che le consentissero di esercitare un ruolo ancora più decisivo nel governo della banca”*; per BPL invece la maggiore difficoltà consisteva nello *“acquistare innanzitutto un maggior peso nell'azionariato di BAV, operazione che avrebbe richiesto un grosso sforzo finanziario che sembrava superiore alle dimensioni attuali dell'aspirante”*.

Il Tribunale considera che già dall'autunno 2004 il mercato registrava un crescente interesse rispetto al titolo BAV, caratterizzato *“da un incremento dei volumi giornalieri del 300% nei mesi di novembre e di dicembre e del 500% in gennaio 2005 rispetto all'analogo dato di ottobre 2004, e un incremento delle quotazioni del 25% circa”*.

L'incremento della partecipazione di BPL in BAV, avvenuto quasi per intero in maniera occulta, si è verificato attraverso un capillare rastrellamento di azioni BAV, accompagnato dalla diffusione di notizie false in ordine alla reale entità di tale partecipazione. Basti pensare:

- che il 14 gennaio 2005 BPL indicava ufficialmente una partecipazione pari al 2%, a fronte di un rastrellamento azionario, operato attraverso clienti finanziati, pari a circa il 13% del capitale;
- che nel mese di febbraio 2005 BPL diffondeva una partecipazione pari al 2.8%, a fronte di un dato sommerso del 19% circa;
- che a fine marzo 2005 BPL diffondeva un dato ufficiale pari al 7,974% circa, a fronte di un dato sommerso del 19% circa;
- che a tali dati deve aggiungersi la partecipazione (quantificabile nell'ordine del 3,4% del capitale sociale) realizzata da BPL attraverso tre contratti derivati, stipulati con Dresdner Kleinwort, J.P. Morgan Securities Ltd. e Société Générale.

**Gli acquisti di azioni BAV tra il novembre 2004 e l'aprile 2005  
e le loro vendite in previsione dell'assemblea del 30 aprile 2005**

Gli acquisti di azioni BAV tra il novembre 2004 e l'aprile 2005

Acquisti effettuati da BPL in conto proprio

Si tratta di acquisti effettuati da BPL a partire dal 2 novembre 2004 e resi ufficialmente noti al mercato secondo la seguente progressione:

- fine novembre 2004: partecipazione del 1,403% del capitale BAV
- fine dicembre 2004: partecipazione del 1,850%
- fine gennaio 2005: partecipazione del 2,516%
- febbraio 2005: partecipazione del 2,520%
- fine marzo 2005: partecipazione del 7,643%.

Acquisti effettuati da BPL in via mediata

Si tratta di acquisti effettuati da BPL in maniera occulta, per conto di committenti finali con rapporti di deposito presso la stessa BPL, ma con la reiterata negazione di accordi con loro in ordine a tali acquisti.

Riportandosi alle risultanze della consulenza del P.M., la sentenza considera che il dato complessivo di tali operazioni, confluite nella contestazione sub B) *“riguarda 64.272.332 azioni BAV, pari al 22,296% del capitale sociale, acquistate da ben 38 soggetti (che hanno agito per la gran parte tra il novembre 2004 e il febbraio 2005, due soltanto ad aprile 2005), tutti finanziati da BPL”*.

Tali soggetti possono dividersi nelle seguenti categorie:

- ▶ imprenditori agricoli o industriali (30 persone), in parte vicini a Gnutti (18 soggetti <sup>1</sup>), in parte clienti di BPL (12 soggetti <sup>2</sup>);
- ▶ immobiljaristi (5 soggetti <sup>3</sup>);

<sup>1</sup> Si tratta di Tiberio Lonati, Ettore Lonati, Fausto Lonati, Luciano Marinelli, Bruno Marinelli, Valerio Marinelli, Romano Marniga, Leonardo Bossini, Enrico Consoli, Claudio Moreschi, Sergio Moreschi, Marco Palazzani, Marino Pasotti, Sandro Bertoli, Antonio Bertoli, Evaristo Bertoli, Fabio Bertoli, Fiorenzo Bertoli.

Tutti costoro, tra il 13 dicembre 2004 e il 18 gennaio 2005, hanno ricevuto finanziamenti per 552 milioni di euro, con i quali tra il 14 dicembre 2004 e il 25 febbraio 2005 hanno acquistato 27.316.207 azioni BAV (pari al 9,48% del capitale) per un controvalore di 545.787.560 euro.

Tutti costoro (ad eccezione dei fratelli Lonati) hanno azzerato la propria posizione su BAV tra l'1 e il 21 aprile 2005, realizzando una plusvalenza media del 25%.

<sup>2</sup> Si tratta di **Carlo Baietta**, Antonio Cesare Bersani, Giuseppe Besozzi, Massimo Conca, Roberto Corrada, Mario Dora, **Marcello Angelo Dordoni**, Giuseppe Ferrari Aggradi, Luigi Gallotta, Giampiero Marini, Luigi Pacchiarini, **Paolo Secondo Raimondi**.

<sup>3</sup> Si tratta di:

1. Magiste International (Gruppo Ricucci), che dal 10 al 14 gennaio 2005 ha acquistato 4.000.000 di azioni BAV tramite BPL e il 19 aprile 2005 ha acquistato 4.284.000 azioni BAV tramite Banca Intermobiliare e tra novembre 2004 e aprile 2005 ha beneficiato di un considerevole incremento di finanziamenti da BPL, lievitati da 160 a 450 milioni di euro;
2. Gefip (Monsignore), che il 12 gennaio 2005 ha ricevuto da BPL un finanziamento di 60.000.000 di euro e tra il 20 e il 27 gennaio 2005 ha acquistato 2.750.000 azioni BAV, pari a 54.400.000 euro, completamente rivendute il 20 aprile 2005;
3. Pacop/Finpaco Holding (Gruppo Coppola), che il 26 gennaio 2005 ha ricevuto da BPL un finanziamento di 100.000.000 di euro e dall'1 febbraio 2005 ha acquistato 4.750.000 azioni BAV, pari a 98.000.000 di euro,

► traders individuali (3 soggetti <sup>4</sup>);

Limitando l'esame alle negoziazioni poste in essere dagli imputati del presente procedimento (BAIETTA Carlo, DORDONI Marcello Angelo, FERRARI AGGRADI Giuseppe, GALLOTTA Luigi, MARINI Gianpiero, PACCHIARINI Luigi, RAIMONDI Paolo Secondo e TAMAGNI Sergio, c.d. "interposti lodigiani", imprenditori del settore agricolo già clienti di BPL), si tratta, per ciascun imputato, delle seguenti operazioni:

**BAIETTA Carlo:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 22 novembre 2004 (per euro 25.000.000), il 13 dicembre 2004 (per euro 5.000.000) e il 4 aprile 2005 (per euro 25.000.000)
- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su dossier dedicati) l'1 dicembre 2004 (per euro 29.138.586) e il 7 aprile 2005 (per euro 24.768.380)
- ha rivenduto le azioni in data 19 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 12.756.320,76

**DORDONI Marcello Angelo:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 17 febbraio 2005 (per euro 20.000.000)
- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su un dossier dedicato) il 28 febbraio 2005, per euro 19.880.139
- ha rivenduto le azioni in data 20 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 3.617.296,70

**FERRARI AGGRADI Giuseppe:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 17 febbraio 2005 (per euro 15.000.000)
- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su un dossier dedicato) il 18 febbraio 2005, per euro 14.650.275
- ha rivenduto le azioni in data 8 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 3.392.463,48

**GALLOTTA Luigi:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 22 novembre 2004 (per euro 25.000.000)
- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su un dossier dedicato) il 3 dicembre 2004, per euro 24.634.800
- ha rivenduto le azioni in data 21 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 10.788.788,97

**MARINI Gianpiero:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 2 dicembre 2004 (per euro 20.000.000)

---

completamente rivendute il 20 aprile 2005 (3.921.568 azioni, con una rilevante plusvalenza) e il 21 aprile 2005 (con una plusvalenza ancora superiore);

4. Tikal Plaza (Gruppo Coppola), che il 15 aprile 2005 ha ottenuto da BPL un finanziamento di 45.000.000 di euro e il 21 aprile 2005 ha acquistato 1.400.000 azioni BAV;
5. GP Finanziaria (Bonifaci), non finanziata da BPL, che tra il 20 e il 25 gennaio 2005 ha acquistato 2.750.000 azioni BAV, rivendute il 20 aprile 2005.

<sup>4</sup> Si tratta di Orsini, Roveda e **Tamagni Sergio**.

Costoro, tra il dicembre 2004 e il febbraio 2005, hanno ricevuto da BPL finanziamenti per 115.000.000 di euro e hanno acquistato 5.786.000 azioni BAV, pari a 122.727.303 euro. Le azioni sono state rivendute tra febbraio e aprile 2005, con la realizzazione di plusvalenze mediamente minori rispetto a quelle di altri acquirenti (6% per Orsini e Tamagni; 18% per Roveda).

- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su un dossier dedicato) il 5 gennaio 2005, per euro 19.966.301
- ha rivenduto le azioni tra il 23 marzo 2005 e il 20 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 6.432.393,28

**PACCHIARINI Luigi:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 17 febbraio 2005 (per euro 21.000.000)
- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su un dossier dedicato) il 28 febbraio 2005, per euro 20.361.183
- ha rivenduto le azioni in data 22 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 4.938.690,04

**RAIMONDI Paolo Secondo:**

- ha ricevuto finanziamenti da BPL il 17 febbraio 2005 (per euro 20.000.000)
- ha acquistato azioni BAV (tutte confluite su un dossier dedicato) il 28 febbraio 2005, per euro 19.482.468
- ha rivenduto le azioni in data 21 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 3.745.021,64

**TAMAGNI Sergio:**

- ha acquistato azioni BAV l' 11 novembre 2004 (per euro 4.246.225) e il 5 aprile 2005 (per euro 20.490.627, tramite un finanziamento di euro 20.000.000 effettuato da BPL)
- ha rivenduto in data 22 aprile 2005 le azioni (785.000) acquistate il 5 aprile 2005, realizzando un capital gain pari a euro 1.471.052,50
- ha acquistato altre azioni BAV il 27 aprile 2005, rivendute il 30 settembre 2005.

La sentenza, alle pagine 34-35, individua plurimi profili anomali negli acquisti in questione:

- mastodontica rilevanza del credito erogato (ancor più stridente in considerazione della qualità di persone fisiche di gran parte dei beneficiari)<sup>5</sup>
- inferiorità del tasso medio di interesse praticato dalla banca rispetto a quello di mercato<sup>6</sup>
- pressochè esatta coincidenza tra importi finanziati e importi utilizzati nell'acquisto di azioni BAV
- immediato utilizzo della provvista erogata da BPL nelle operazioni di acquisto di azioni BAV
- strettissimo lasso temporale intercorso tra la data della richiesta di finanziamento e quella di erogazione del credito (in numerosi casi addirittura coincidente)
- generica indicazione delle motivazioni sottese alle richieste di finanziamento, non supportate da adeguata e congrua documentazione di appoggio

<sup>5</sup> Anche il teste Boni ha riconosciuto l'anomalia di importi di finanziamento così elevati (normalmente praticati nella prassi bancaria a persone giuridiche, con un'articolata composizione patrimoniale e con una rilevantissima capacità reddituale, e destinati ad investimenti industriali o comunque di natura imprenditoriale) e la qualità di persone fisiche dei soggetti beneficiari degli affidamenti.

<sup>6</sup> Il teste Del Miglio Giuseppe, all'epoca responsabile delle segnalazioni istituzionali presso BPL, ha ricordato che a seguito della comunicazione effettuata a Banca d'Italia il 12 marzo 2005 (rientrante nelle periodiche segnalazioni all'Autorità di vigilanza), "l'istituto di credito lodigiano è stato richiesto telefonicamente e ufficialmente dall'Autorità di vigilanza di fornire chiarimenti circa il tasso di interesse attivo medio del 3%, praticato dalla banca su n. 18 conti correnti... in quanto risultato inferiore al tasso mediamente praticato e attestato nell'ordine dell' 8,3-8,5%".

Il teste ha spiegato di avere provveduto al monitoraggio di tali conti e di non avere rilevato alcuna effettiva variazione dei tassi praticati (rimasti dunque nella media del 3%). Nonostante tale dato reale, all'Autorità di vigilanza era stata fornita un'informazione distorta, essendo stata inviata una rettifica segnaletica che artatamente riconduceva il dato ufficiale degli interessi attivi praticati ai clienti lodigiani ai livelli standard del comparto famiglie, attestati appunto nell'ordine del 8,3-8,5%.

*Petri*

*Pr. Anichini*  
*Eco*

- assenza di istruttoria nell'erogare i finanziamenti
- assenza di garanzie a favore di BPL (mancanza di pegno sulle azioni BAV acquistate dai clienti finanziati)
- omogenea collocazione temporale degli acquisti
- elevatissimo profilo di rischio delle operazioni di acquisto, tutte concentrate soltanto sul titolo BAV a fronte dei considerevoli importi ottenuti attraverso l'indebitamento con la banca
- creazione (in trentuno casi su trentotto) di appositi dossier dedicati esclusivamente alle operazioni di acquisto di azioni BAV, pur in presenza di preesistenti dossier titoli, al fine di creare un regime di separazione delle operazioni di compravendita di titoli BAV rispetto all'ordinaria gestione dei rapporti già intrattenuti dai clienti con BPL
- mantenimento delle plusvalenze realizzate sui conti all'uopo accesi presso BPL.

Le rivendite di azioni BAV effettuate in previsione dell'assemblea del 30 aprile 2005

Nel mese di aprile 2005, soprattutto tra il 15 e il 22 aprile 2005 si verifica una massiccia movimentazione di azioni BAV, fino a quel momento acquistate da soggetti finanziati da BPL o detenute da ex partecipi al patto di governance scaduto il 15 aprile.

Come si rileva dagli allegati alla delibera Consob n. 15029 del 10 maggio 2005, si tratta della *"pressochè totale dismissione delle azioni BAV acquistate con i finanziamenti di BPL"*. Con queste operazioni BPL, che tra il mese di novembre 2004 e il mese di aprile 2005 aveva acquistato per conto terzi 64 milioni di titoli BAV (pari al 22% del capitale), rivende in pochissimo tempo 48 milioni di titoli BAV (pari al 17% del capitale). Il rimanente 5% del capitale acquistato rimane, invece, nelle mani degli acquirenti, riconducibili alle società di Ricucci, ai fratelli Lonati e alle società del gruppo Coppola.

A seguito di tali operazioni, le azioni vengono ad essere detenute da vari soggetti (Unipol, Banca Carige, Nuova Parva, Argo Fin, società appartenenti ai gruppi Ricucci e Coppola), che nell'assemblea del 30 aprile 2005 agiranno in adesione al progetto di BPL, o sostenendone la lista, o astenendosi, o presentando una lista autonoma.

Con riferimento alle vendite effettuate sul mercato dei blocchi, la sentenza menziona:

- l'operazione del 19 aprile 2005, concernente 3.921.000 azioni BAV, vendute da Centrosim (per conto di Finpaco-Gruppo Coppola) a Banca Immobiliare (acquirente per conto di Nuova Parva)
- l'operazione del 19 aprile 2005, concernente 14.452.650 azioni BAV, vendute da Euromobiliare (per conto di Edizioni Holding, già aderente al patto di governance) a Centrosim (acquirente per conto di BPL)
- l'operazione del 20 aprile 2005, concernente 5.841.541 azioni BAV, vendute da Gruppo Folco (già aderente al patto di governance) a Centrosim (acquirente per conto di BPL).

Con riferimento alle vendite effettuate sul mercato telematico azionario con l'artificioso meccanismo costituito dal sistematico inserimento, in maniera contestuale, di proposte di negoziazione di segno opposto per importi rilevanti (così da consentire di fatto la predeterminazione degli abbinamenti operati sul book e da aggirare il regime di automaticità proprio di tale mercato), la sentenza menziona:

- l'operazione del 7 aprile 2005, concernente cinque tranches di azioni BAV (350.000 per volta) vendute da Orsini (tramite Euromobiliare) a BPL (tramite Centrosim), con assoluta coincidenza temporale e identità quantitativa delle rispettive immissioni sul book;
- l'operazione del 19 aprile 2005, concernente due tranches di azioni BAV (1.000.000 + 1.500.000), vendute da Enrico Consoli (cliente finanziato da BPL) tramite Centrosim e

acquistate da Banca Carige a seguito dell'inserimento telematico delle controproposte a distanza di un secondo l'una dall'altra, con identità quantitativa delle rispettive immissioni sul book;

- l'operazione del 20 aprile 2005, concernente due tranches di azioni BAV (2.000.000 + 1.000.000), vendute dai clienti BPL Marinelli Bruno e Marinelli Luciano al Gruppo Gavio (acquirente tramite Argo Finanziaria), con inserimento telematico delle controproposte rispettivamente a distanza di 15 secondi ed a distanza di 5 secondi e con piena identità numerica dei titoli proposti in vendita e in acquisto;
- l'operazione del 20 aprile 2005, concernente grossi quantitativi di azioni BAV, venduti su ordine di Emilio Gnutti (previo accordo con gli operatori di BPL ove i titoli erano depositati, o con Gianluigi Lampugnani, operatore di Centrosim subentrata al desk di BPL per sopravvenuti problemi di collegamento sistemistico), e acquistati da Banca Lombarda, per quantitativi assolutamente equivalenti nelle offerte<sup>7</sup>;
- l'operazione del 22 aprile 2005, concernente 4.800.000 azioni BAV, vendute per 3.800.000 da Besozzi, Tamagni e Pacchiarini (clienti finanziati da BPL) tramite Centrosim, nonché da BPL Suisse e acquistate da Unipol (tramite Euromobiliare).

Gli aspetti che accomunano tali operazioni, le rendono omogenee e ne svelano anomalie tali da comportare la manipolazione del mercato (sotto il profilo dell'alterazione dell'offerta sul mercato del titolo BAV) sono<sup>8</sup>:

- la contestuale collocazione temporale di tutte le operazioni
- l'inserimento sul mercato telematico di pacchetti azionari in maniera speculare e contraria per quantitativi equivalenti, in modo da consentirne l'abbinamento automatico sul desk, proprio al fine di individuare gli acquirenti in soggetti predeterminati in accordo con i venditori
- il frazionamento delle negoziazioni dei pacchetti azionari in tranches minori di titoli, immessi in successione con estrema rapidità, al fine di sottrarre gli scambi così posti in essere alla visibilità sul book telematico e, in via mediata, ai controlli di Borsa Italiana s.p.a. e di Consob
- il prezzo pagato dagli acquirenti per ogni azione, superiore a quello (25 euro) indicato da ABN Amro nell'OPA del 18 marzo 2005
- il comportamento comune tenuto dagli acquirenti durante l'assemblea del 30 aprile 2005, tale da mostrare un'attività diretta riconducibile a BPL.

#### Ulteriori elementi di giudizio

La sentenza considera, ancora, il ruolo tenuto da Silvano Spinelli, coordinatore delle operazioni di reclutamento di soggetti disponibili ad acquistare azioni BAV sul versante lodigiano (sostanziale

<sup>7</sup> L'operazione è stata così descritta dai testi Nicola Nolli, dipendente di Banca Lombarda, e Gianluigi Lampugnani, operatore di Centrosim. In particolare Lampugnani, premesso di avere ricevuto indicazioni di operare in tal senso da Giuseppe Miretta (operatore sul mercato azionario interno a BPL), ha precisato "di avere effettuato le vendite previo contatto telefonico con la controparte acquirente Banca Lombarda (che operava a mezzo di Nicola Nolli), con cui per ciascuna tranche di titoli immessi sul mercato (con controproposte equivalenti per quantitativi, simultanee e inserite nella medesima finestra corrispondente al c.d. <prezzo lettera>, ovvero al medesimo spazio intercorrente tra un prezzo e l'altro) è stato realizzato un vero e proprio incrocio finalizzato all'abbinamento automatico sul book telematico".

<sup>8</sup> Si tratta di aspetti nettamente evidenziati dal teste Giovanni Portioli, responsabile dell'ufficio insider trading della Consob di Milano, la cui deposizione è per brani riportata alle pagine 42-43 della sentenza di primo grado. Nello stesso senso si veda la deposizione del consulente del P.M., che ha sottolineato come soltanto formale sia l'opacità dell'identità della parte acquirente e della parte venditrice dei titoli, mentre nella realtà le due parti sapevano benissimo quando e per quante azioni ciascuna avrebbe svolto la propria offerta sul book.

omologo di Emilio Gnutti, coordinatore sul versante bresciano), indicato da Gianpiero Fiorani come incaricato di *“reperire nominativi che fossero disponibili ad acquistare azioni Antonveneta e poi metterle a disposizione del nostro gruppo... Le azioni erano parcheggiate, erano acquistate da queste mani compiacenti con noi, vicine a noi, che poi le avrebbero conferite in base agli accordi verbali assunti con il dottor Gnutti e con Spinelli... L'accordo madre era quello che una parte degli utili che questi signori facevano con le operazioni di trading mobiliare, quindi su titoli, una parte li trattenevano loro e una parte venivano divisi tra me, Boni e Spinelli”*. Si trattava, cioè, di un *“gentlemen's agreement di tenuta forte”*.

Assumeva Fiorani di avere appreso da Spinelli che con taluno di questi soggetti disponibili, in particolare Baietta, erano intercorsi accordi anche sulla linea da tenere in caso di audizione presso la Consob e sull'individuazione di un legale per l'eventuale assistenza tecnica.

In effetti, il 12 dicembre 2005, nel corso di una perquisizione effettuata presso l'abitazione di Spinelli, venivano rinvenuti tre appunti manoscritti, recanti l'indicazione di taluni nominativi dei clienti lodigiani finanziati da BPL in occasione della scalata, di importi di denaro e di quantitativi di azioni BAV acquistate.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale considera, infine, le argomentazioni difensive, fondate soprattutto sulle relazioni dei consulenti di parte, volte a sottolineare l'assenza di vincolatività del patto ritenuto esistente tra BPL e i clienti finanziati ed a spiegare i finanziamenti di BPL con la rilevante consistenza patrimoniale dei clienti e con i consolidati rapporti con ciascuno intrattenuti<sup>9</sup>, ma non le ritiene idonee a contrastare la *“oggettiva discontinuità del singolare regime degli affidamenti erogati nel caso all'esame da BPL rispetto ai progressi rapporti contrattuali intrattenuti dalla banca con gli stessi clienti”* e la complessità di una *“operazione di scalata all'evidenza eterodiretta da BPL”*.

Anche alle deduzioni di parte circa l'ineidoneità della collocazione temporale delle operazioni ad incidere sul prezzo del titolo e circa l'inesistente effettività dell'impatto delle singole negoziazioni sul generale andamento del titolo BAV, il Tribunale replica che si tratta di considerazioni che per un verso *“muovono da una lettura disaggregata delle emergenze processuali, incompatibile e*

<sup>9</sup> Per ciascun imputato si rilevano le seguenti argomentazioni difensive:

► a favore di Dordoni:

- risalenza al 1971 del rapporto intrattenuto con BPL
- rilevantissima consistenza patrimoniale e reddituale dell'imputato, tale da avere già portato BNL ad accordare un pregresso affidamento di euro 3.000.000
- tasso di interesse del 9,75% applicato all'affidamento in questione
- fideiussione personale di 20.000.000 di euro prestata dal figlio di Dordoni a fronte dell'erogazione del credito del 21 febbraio 2005

► a favore di Raimondi:

- capienza patrimoniale della ditta individuale riferibile all'imputato, a nome della quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento (quantificabile in euro 27.500.000 solo in riferimento ai beni immobili)

► a favore di Baietta:

- risalenza temporale dei rapporti intrattenuti con BPL
- solidità patrimoniale e reddituale del cliente, all'epoca già affidato per euro 5.500.000
- tasso di interesse applicato ai tre affidamenti, attestato tra il 6 e il 6,5%
- effettuazione degli acquisti e delle vendite senza ricorrere al sistema degli pseudo cross orders

► a favore di Tamagni e Pacchiarini:

- tasso di interesse attestato tra il 5,50 e il 6% per Pacchiarini e applicato nella misura del 9,875% per Pacchiarini

► a favore di Marini:

- risalenza nel tempo dei rapporti intrattenuti con BPL
- tasso di interesse praticato nella misura del 5%
- consolidato modus operandi di Marini di ricorrere all'indebitamento bancario per effettuare operazioni di trading (frequenti erano stati, in precedenza, i finanziamenti da BPL a Marini, nell'ordine di 2.000.000 di euro per ciascuno).

*fuorviante rispetto alla doverosa valutazione ex ante della pericolosità in concreto tipica della fattispecie in contestazione sub B)” e per altro verso non scalfiscono il dato della “massiccia movimentazione del titolo all’esame, percentualmente assai rilevante rispetto alla totalità degli scambi intervenuti sul mercato”.*

### Gli acquisti di azioni BAV attraverso hedge funds svizzeri

Un’ulteriore modalità di acquisizione a cui ha fatto ricorso BPL per raggiungere la disponibilità di consistenti pacchetti azionari di BAV in vista dell’assemblea del 30 aprile 2005 è costituita dagli acquisti di azioni effettuati tramite hedge funds svizzeri (la cui qualifica di interposti è stata accertata da Consob con delibera n. 15116 del 22 luglio 2005).

Si tratta di Active Fund e Generation Fund, fondi di diritto delle Grand Cayman Islands, gestiti da Money Bonds Investments S.A., finanziaria con sede in Lugano, amministrata da Luigi Colnago e da lui detenuta al 40%.

► In Active Fund, BPL ha investito 50.000.000 di euro tra il 3 febbraio 2005 e il 29 maggio 2005. Il patrimonio di Active Fund alla data dell’ 1 luglio 2005 era di circa 80.000.000 di euro, di cui 10-12.000.000 investiti in azioni BAV.

► In Generation Fund, BPL e BPL Suisse hanno investito 115.000.000 di euro tra il 15 aprile 2005 e il 18 maggio 2005. Il patrimonio di Generation Fund alla data del 21 giugno 2005 era di 128-130.000.000 di euro, investiti per l’ 80% in azioni BAV acquistate (in numero di 3.770.000, pari al 1,307% del capitale BAV) dal 14 al 22 aprile 2005.

Il Tribunale considera:

- la singolare contemporaneità tra la messa a disposizione delle somme erogate da BPL ai fondi e l’immediato impiego di queste sostanzialmente in azioni BAV
- l’elevato prezzo pagato per ogni azione (da un minimo di euro 25,719 ad un massimo di euro 27,743), così sopportando costi superiori al prezzo indicato nell’OPA da ABN Amro e da rendere le operazioni effettuate inconciliabili con un’ipotesi di investimento prudentiale e redditizio
- la rilevanza degli acquisti, perchè sommati ai rastrellamenti effettuati da BPL attraverso gli altri interposti portavano BPL a superare la partecipazione in BAV del 29,9%, alla quale era stata autorizzata da Banca d’Italia il 7 aprile 2005
- il comportamento, del tutto conforme alla strategia di BPL, tenuto dai rappresentanti dei fondi all’assemblea del 30 aprile 2005: Colnago (per Generation Fund) aveva contribuito alla formazione in prima convocazione del quorum costitutivo e si era astenuto sul voto delle liste; Fasoletti (per Active Fund) aveva contribuito allo stesso quorum costitutivo e aveva espresso voto favorevole alla lista di BPL.



## Le acquisizioni di Unipol

La società Unipol aveva così incrementato nel tempo la partecipazione a BAV:

- 31 dicembre 2004: partecipazione pari al 1,99% delle azioni
- 13 gennaio 2005: partecipazione pari al 2,10% delle azioni
- 22 aprile 2005: partecipazione pari al 3,77% delle azioni.

In data 22 aprile 2005 Unipol comunicava a Consob, ai sensi dell'art. 115 TUF, che la ragione di tali incrementi era dovuta a *"finalità di carattere industriale legate al progetto di banca-assicurazione e, solo in caso di ritenuta impossibilità di perseguire tale obiettivo, come mero investimento finanziario"*.

Tale spiegazione, rispondente a scelte imprenditoriali autonome, veniva ritenuta inizialmente congrua da Consob, che in effetti non comprendeva Unipol negli atti di accertamento del 10 maggio 2005 e 22 luglio 2005.

In effetti, già i Consigli di Amministrazione Unipol del 28 gennaio 2005 e del 24 marzo 2005 avevano approvato la proposta del presidente di incrementare la partecipazione in BAV dapprima al 4,99% (con un investimento non superiore ad euro 190.000.000) e poi al 9,99% (con un investimento non superiore ad euro 500.000.000), per *"ragioni di carattere strategico"* dovute per un verso al fatto che *"dalle informazioni di mercato emerge la possibilità della realizzazione di un progetto societario e industriale tra Reti Bancarie Holding S.p.A. e Banca Antonveneta"* e per altro verso alle *"buone posizioni societarie che il gruppo Unipol ha in Reti Bancarie Holding Spa e in Banca Antonveneta Spa"*.

Anche nel Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2005 Consorte giustificava l'acquisto del 22 aprile 2005 con la finalità di *"superare di un punto la quota detenuta da Lloyd Adriatico, diretto concorrente di Unipol nel progetto di banca/assicurazione"* e con l'urgenza data dal fatto che *"solo in data 21 aprile 2005 (dalla lettura di un articolo apparso sul <Sole 24 ore>) era emerso che ABN Amro fosse ormai orientata ad instaurare una <partnership> con Lloyd Adriatico, dato che aveva inserito nella lista dei consiglieri presentata in vista dell'assemblea Antonveneta del 30 aprile il nome del dott. Cucchiani, esponente del Lloyd"*.


Tuttavia, ulteriori elementi portavano Consob a ritenere, nel 2007, l'esistenza di un patto parasociale tra Unipol e BPL ed il Tribunale a ritenere l'illiceità dell'operazione. Si tratta:

- di un incontro tenutosi all'aeroporto di Bologna il 20 aprile 2005;
- delle modalità dell'acquisto di azioni BAV del 22 aprile 2005;
- del comportamento tenuto da Unipol nell'assemblea di BAV del 30 aprile 2005;
- degli ampi e risalenti rapporti esistenti tra Fiorani e Consorte.

► Due giorni prima dell'acquisto, il 20 aprile, si era verificato all'aeroporto di Bologna un incontro tra Consorte, Sacchetti, Fiorani e Boni.

Fiorani ha sostenuto che Unipol, pur non avendo partecipato ad operazioni di rastrellamento, appoggiava da tempo il progetto di BPL, tanto che già il 30 dicembre 2004 lo stesso Fiorani aveva telefonato al dott. Frasca, funzionario di Banca d'Italia, per confrontarsi con lui sulla quota di partecipazione di Unipol in BAV. Frasca aveva risposto di avere già comunicato a Consorte di vedere favorevolmente il progetto di BPL e il fatto che Unipol lo affiancasse; Consorte gli aveva detto che Unipol era disposta a salire al 3% e che se l'operazione fosse stata realizzata, BPL le avrebbe venduto cento sportelli; Fiorani aveva replicato che per quanto a sua conoscenza Consorte era disponibile a salire al 4% e che il discorso degli sportelli era assolutamente prematuro.

In ordine all'incontro all'aeroporto Fiorani ha spiegato di avere subito detto a Consorte che caldeggiava il fatto che Unipol rinforzasse la propria partecipazione in BAV, passando dal 2 al 3,5%; aveva aggiunto che nel sollecitare ciò per un verso parlava anche a nome del Governatore di Banca d'Italia e per altro verso anche BPL era interessata a causa del fatto che il proprio partner



assicurativo, Ennio Doris, aveva abbandonato il progetto <sup>1</sup>. Consorte aveva freddamente risposto che il proprio interesse rimaneva quello di avere gli sportelli, ma Fiorani aveva replicato che non era ancora il momento di parlarne (*“gli sportelli poi vedremo, l'importante è portare a casa l'operazione”*). Consorte allora era sbottato: *“Ma a noi cosa rimane?”*, e Fiorani, non stupito da tale domanda, aveva risposto: *“Mah, guardi, hanno fatto i conti, 5 milioni di euro”*, da giustificarsi come commissioni.

Consorte, premesso che era stato Fiorani a chiedere l'incontro, ha spiegato che era dall'inizio di gennaio che non vedeva più Fiorani e ha sostenuto di avere in un primo tempo pensato che la ragione della sua richiesta fosse dovuta al fatto che il 19 aprile, nel C.d.a. di Hopa, Unipol e Monte dei Paschi avevano esercitato il diritto di veto per impedire a Hopa di partecipare alla scalata Antonveneta. Ed invece Fiorani gli aveva chiesto se fossero *“disponibili a crescere in Antonveneta per aiutarlo nella scalata”*; Consorte aveva ribadito seccamente che il proprio interesse era soltanto quello di un *“accordo di banca-assicurazione”* e Fiorani, per ammorbidirlo, aveva replicato che *“se voi aderite, poi ci sono soldi per tutti”*, ma Consorte era rimasto fermo sulla propria posizione.

Boni ha confermato che la ragione dell'incontro stava nella richiesta di Fiorani, rivolta ad Unipol, di salire nella partecipazione in Antonveneta, e che Fiorani (come faceva con tutti) aveva detto a Consorte che il Governatore di Banca d'Italia vedeva di buon occhio il progetto di BPL e avrebbe visto di buon occhio anche la maggior partecipazione di Unipol. Ha confermato anche che Consorte aveva risposto ancora che il proprio interesse era solo quello di una banca/assurance. Ha escluso che, da parte di Consorte e Sacchetti, vi fossero state richieste di denaro in contropartita alla proposta di Fiorani, precisando che era stato Fiorani a offrire la somma di 5.000.000 di euro (derivante dalle plusvalenze conseguibili dalla vendita concordata delle azioni BAV da parte dei pattisti bresciani), tanto che Sacchetti si era mostrato sorpreso di fronte a tale offerta.

Sacchetti ha confermato che era stato Fiorani a volere l'incontro e ad offrire a lui e a Consorte una somma *“precisata nell'ammontare e rilevante, nell'ordine di milioni di euro”*, affinché Unipol appoggiasse la scalata di BPI a BAV.

\*\*\*\*\*


► Gli acquisti del 22 aprile 2005, pari a 4.800.000 azioni del valore di euro 27,26 cadauna (prezzo superiore a quello fissato sia dall'OPA di ABN Amro che dall'OPA di BPL, per un esborso complessivo di circa 131.000.000 di euro), effettuati da Unipol attraverso l'intermediario Euromobiliare SIM, concernevano per la metà titoli provenienti da tre soggetti (Besozzi, Tamagni e Pacchiarini) rientranti tra i clienti finanziati da BPL per gli acquisti finalizzati al *“rastrellamento delle azioni”* ed erano stati effettuati con il meccanismo manipolativo degli pseudo cross orders, attraverso operazioni frazionate e dunque, come ha spiegato il teste Portioli, in grado di eludere i controlli Consob <sup>2</sup>.

A tale assunto Consorte ha replicato che lo stesso 22 aprile 2005, prima di effettuare l'acquisto, preoccupato per il fatto che già dal 18 aprile 2005 Consob aveva avviato una *“indagine per*

---

<sup>1</sup> Ennio Doris, amministratore delegato di Mediolanum ed esponente del patto Delta Erre, che aveva partecipazioni in BAV, si era dichiarato inizialmente favorevole al progetto di BPL, ma in un secondo tempo aveva venduto le proprie azioni alla stessa BPL, a prezzo di mercato.

<sup>2</sup> Si è trattato di 181 proposte di negoziazione che hanno dato luogo a 1.103 contratti (con un massimo di 40.000 titoli per contratto), distribuiti su un arco temporale di quasi quattro ore (tra le ore 11,32 e le ore 15,15), e dunque con una frammentazione di acquisto funzionale ad un più efficace effetto dissimulativo.



*concerto*” all’interno di BPL, aveva telefonato al dirigente Consob Salini, che gli aveva detto di *“comprare in borsa”*<sup>3</sup>.

Quanto al prezzo pagato per ogni azione, effettivamente superiore a quello stabilito da ABN Amro e da BPL con le rispettive OPA, Consorte ribadiva che si era trattato di scelte imprenditoriali autonome: la strategia di Unipol era finalizzata a ricercare accordi di banca/assicurazione e sin dal C.d.A. del gennaio 2005 aveva cercato di trovare un accordo tra ABN Amro e BPL, nella quale Unipol (che già deteneva il 6% di Reti Bancarie, controllata da BPL, e aveva con la medesima società un rapporto di banca-assicurazione che faceva capo alla controllata Aurora) potesse figurare come principale operatore assicurativo. Solo nel caso in cui tale alleanza industriale non si fosse realizzata, le azioni sarebbero state vendute e si sarebbe cercato di realizzare una plusvalenza.

Sta di fatto, però, che non solo Unipol non ha ottenuto una plusvalenza, ma al contrario ha conseguito una forte minusvalenza, vendendo il 16 marzo 2006 ad ABN Amro l’intera partecipazione in Antonveneta, al prezzo unitario di cessione pari ad euro 26,50 per azione.

\*\*\*\*\*

► All’assemblea del 30 aprile 2005, in prima convocazione, Consorte e Sacchetti votano a favore della lista di BPI.

\*\*\*\*\*

► Fiorani e Consorte si conoscevano da molto tempo e sin dal 2000 avevano intrattenuto rapporti affaristici di natura economico-speculativa, non sempre improntati a legalità e oggetto anche di provvedimenti giudiziari.

E’ stata acquisita una sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 23 maggio 2008, emessa nei confronti di Consorte e Sacchetti ex art. 444 c.p.p., nella quale si contestavano a entrambi plurimi episodi di appropriazione indebita ai danni di Hopa e di altre società riferibili a Gnutti, nonché di truffa ai danni dello Stato relativamente alla falsa dichiarazione circa l’esistenza all’estero, prima dell’ 1 agosto 2001, di provviste destinate ad una operazione di *“scudo fiscale”*.

In sintesi:

- sin dal 2000 Consorte e Sacchetti avevano acceso presso BPL due conti correnti, n. 046/10009/08 e n. 046/1039/38, da loro utilizzati per effettuare operazioni borsistiche di *“trading swap”* che avevano fruttato enormi plusvalenze. Si era trattato di acquisti sul mercato di azioni poi rivendute ad una società riconducibile a Gnutti, Hopa, risultata poi danneggiata dalle operazioni concordate<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Il teste Salini ha ricordato la telefonata, nella quale Consorte l’aveva informato dell’intenzione di Unipol di aumentare la propria partecipazione in BAV, per il proprio interesse di banca/assurance e per la rivalità con Lloyd Adriatico. La telefonata gli era parsa strana, anche perchè in precedenza Consorte non l’aveva mai chiamato; Salini aveva tranquillizzato Consorte, spiegandogli che ove gli acquisti fossero avvenuti nel rispetto delle regole di mercato non ci sarebbero stati problemi: *“Se lei non è un insider, se lei non opera sul titolo al fine di manipolare le quotazioni del titolo, lei può comperare, lei può operare sul mercato”*.

<sup>4</sup> Anche Fiorani, nell’esame dibattimentale del 10 febbraio 2010, premesso che era stato Gnutti a presentargli Consorte e Sacchetti nel 2001, ha spiegato che nell’ottobre 2001 costoro avevano acceso i conti in questione presso BPL (agenzia 45 di via San Bassiano a Lodi) e su suggerimento dello stesso Gnutti, avevano dato ordine a Boni di acquistare sul mercato azioni che poi, con l’intermediazione di Banca Lombarda di Brescia, erano state vendute attraverso il mercato dei blocchi ad una società del medesimo Gnutti, Hopa. Siffatte operazioni, effettuate sul mercato dei blocchi per poter vendere le azioni ad un prezzo superiore, erano una *“matchatura”* e finivano con il danneggiare Hopa: *“Se io ho questa vendita che viene fatta con un margine di prezzo superiore, crea un danno alla società che compra queste azioni”*. In questo modo Consorte e Sacchetti avevano conseguito plusvalenze pari a 15 milioni di euro a testa. L’operazione si era ripetuta nel 2002 e aveva permesso a Consorte e Sacchetti di conseguire 10 milioni di euro a testa. Successivamente Boni aveva riferito a Fiorani che Consorte e Sacchetti gli avevano chiesto di cercare una banca a Montecarlo perchè, con le enormi somme che avevano conseguito, non volevano più apparire. Fiorani aveva chiesto a Consorte come

- su due conti (conto UBS e CFN) riferibili a Consorte e Sacchetti risultavano pervenute ingenti provviste di denaro, confluite dopo il trading su azioni Unipol e BPL (si veda, in proposito, l'operazione "Montecarlo", effettuata con l'imputato Bertagnoli, di cui si dirà)<sup>5</sup>
- Consorte aveva retrodatato la sottoscrizione di titoli obbligazionari di Mentor Holding s.p.a. ad epoca antecedente al 31 agosto 2001, data entro la quale dovevano essere posseduti i valori in territorio estero per realizzare il c.d. "scudo fiscale"
- su richiesta di Fiorani, Consorte aveva sollecitato l'agenzia Unipol di Milano Quarto Oggiaro all'erogazione di un finanziamento a favore di tale Eraldo Galetti (cliente privilegiato di BPL), finanziamento che poi si era scoperto essere destinato all'acquisto di una casa di Fiorani a Cap Martin.

Tale era l'intensità di questi rapporti, che ancora nel 2005, in alcuni dialoghi intercettati, Fiorani mostrava tutta la propria vicinanza a Consorte e Sacchetti. Il 15 luglio 2005, nella telefonata n. 1023 intercorsa con Gnutti, Fiorani parlava dei due come "*degli amici di Unipol*"; il 19 luglio 2005, nella telefonata n. 57 intercorsa con Consorte, Fiorani si rivolgeva a lui così: "*Ciao Gianni, io mi sento sangue del tuo sangue...*".

\*\*\*\*\*

Il Tribunale considera, ancora:

- che la motivazione ufficiale del sostegno di Unipol a BNL (l'aver appreso solo in data 21 aprile 2005 della presentazione nella lista ABN Amro, predisposta per l'imminente assemblea BAV, del rappresentante di Lloyd Adriatico) "*pare poco credibile in quanto innanzitutto erano noti da tempo gli accordi tra ABN Amro e Lloyd Adriatico e, inoltre, l'inserimento del dott. Cucchiani nella lista di ABN non era certo circostanza nuova, imprevedibile e idonea a modificare le strategie industriali, dato che egli era già presente, quale rappresentante di Lloyd Adriatico, nel patto di sindacato preesistente*"
- che l'osservazione difensiva secondo cui Unipol non era compresa in un prospetto, rinvenuto presso Boni, concernente il quadro del possesso dei titoli BAV e degli acquisti effettuati tra il 10 marzo e il 28 aprile 2005 è stata contrastata dalle parole dello stesso Boni, che nel dibattimento ha spiegato che il prospetto era stato compilato dopo il 10 maggio 2005, data del primo atto di accertamento Consob sul concerto che non comprendeva Unipol
- che l'osservazione difensiva concernente la mancata partecipazione di Consorte e Sacchetti ad una cena tenutasi a casa di Fiorani il 29 aprile 2005 (quando venivano discusse le strategie di voto per l'assemblea BAV del giorno seguente) è irrilevante, tenuto conto della storica vicinanza di Unipol a BNL<sup>6</sup>
- che l'osservazione difensiva secondo cui il veto che, il 19 aprile 2005, Unipol aveva posto a che Hopa acquistasse azioni BAV, era contrario ad un previo accordo, era contrastata dai ricordi di Fiorani, che nel dibattimento ha affermato per un verso che Consorte era preoccupato che tale acquisto potesse essere interpretato nel senso di un concerto, e quindi

---

avesse fatto ad ottenere tali somme e all'epoca questi le aveva giustificate come consulenze; solo nel 2006 Fiorani aveva scoperto come stessero davvero le cose.

<sup>5</sup> Anche in questo caso Fiorani ha ricordato che si era trattato di un'operazione di finanziamento relativa a reciproci trasferimenti di titoli da parte di Unipol e BPL, collocata alla fine del 2002 e destinata a liberare dal rispettivo patrimonio quote di azioni proprie. Per questa operazione Consorte e Sacchetti avevano preteso ed ottenuto il pagamento di provvigioni (una sorta di rimborso spese) pari a 1.500.000 euro, accreditate su conti da Boni e da Bertagnoli.

<sup>6</sup> A pagina 88 della sentenza il Tribunale sottolinea che "*lo stesso Fiorani ha ammesso che a sua volta l'interesse da parte sua ad avere come alleato Unipol dipendeva dal fatto che questo <consentisse sostanzialmente un imprimatur politico che l'ingegner Consorte mi confermò di avere, nel senso di vicinanza con i massimi vertici della sinistra>, fornendo così un altro elemento di riflessione sul clima di reciproci favori in cui si è alimentata l'intera vicenda*".

di un aggio, e per altro verso che lo stesso Consorte, in un'assemblea di Hopa tenutasi alla fine di giugno 2005, aveva rimosso tale veto, aderendo al fatto che Hopa acquistasse il 5% di Antonveneta

- che Fiorani ha riferito, da ultimo, che dopo il 22 luglio 2005 (data nella quale Consob aveva accertato l'esistenza di un patto parasociale tra Magiste e BPI, nonché l'interposizione dei fondi Generation Fund e Active Fund) aveva chiesto a Consorte e Sacchetti di dichiarare il patto, e di estenderlo anche a Unipol in modo da avere i requisiti per lanciare una nuova OPA <sup>7</sup>; tuttavia tale soluzione era stata bloccata dall'intervento della Procura della Repubblica, che il 25 luglio 2005 aveva sequestrato le azioni BAV.

In definitiva, il Tribunale afferma che le negoziazioni effettuate da Unipol, pur essendo avvenute con denaro proprio dell'ente, *"vanno inquadrare in un più ampio contesto di scambio di <favori> reciproci, nascente da una fitta rete di rapporti personali noti quanto meno a partire dall'anno 2000, intercorsi tra Fiorani e i due imputati, rapporti che hanno avuto carattere soprattutto economico e sono stati spesso connotati da profili di illiceità"*. *"All'esito dell'operazione"* gli imputati *"per un verso avrebbero potuto essere beneficiari di un notevole tornaconto di natura economica, secondo un modello operativo già ampiamente utilizzato in passato, per altro verso l'operazione avrebbe potuto avere ricadute positive sulla coeva scalata che Unipol stava conducendo su BNL"*. *"La linea seguita da Unipol costituisce solo un tassello di un ben più articolato e complesso disegno unitario condiviso da tutti i concorrenti, nel quale deve essere perciò inquadrata la valutazione della idoneità della condotta a configurare un'operazione price sensitive"*.

Tutto ciò integra, secondo il Tribunale, la responsabilità di Consorte e Sacchetti:

- per aggio manipolativo, in quanto *"l'aver tenuto celata la loro partecipazione al c.d. <patto occulto> ha comportato la violazione della disposizione di cui all'art. 122 TUF (norma mirante a tutelare il corretto funzionamento e la trasparenza del mercato) e, conseguentemente, l'interesse del mercato ad un'informazione adeguata sui fatti di rilievo nella vita di un istituto bancario e sugli assetti proprietari dello stesso"*;
- per aggio informativo, *"concretizzatosi nel diffondere notizie false in ordine al possesso diretto o indiretto delle partecipazioni in BAV, alla posizione di BPL rispetto a Banca Antonveneta e alla inesistenza di patti occulti"*. Si tratta dei comunicati del 9 marzo 2005, 16 marzo 2005 e 6 aprile 2005, *"relativi alle quote di partecipazione dichiarate da BPL in Antonveneta, quote che non corrispondevano alla realtà, tenuto conto dell'attività di rastrellamento iniziata nel novembre 2004 da parte dei clienti (c.d. lodigiani) finanziati da BPL e dei contratti su strumenti derivati della BPL"*.

\*\*\*\*\*

Dall'affermazione di responsabilità dei due imputati il Tribunale desume anche la responsabilità di Unipol in relazione ai reati di cui ai capi t), u), v), considerando:

- che gli imputati hanno compiuto i fatti nelle rispettive vesti di amministratore delegato e presidente e di vice presidente di Unipol, ricevendo dalla società *"mandato di procedere <anche disgiuntamente> agli acquisti delle azioni"* di BAV;
- che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 5 II comma D. Lg. 231/01, non avendo essi agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ma in quello della società, rappresentato *"dalla partecipazione al c.d. <progetto industriale> banca/assicurazioni analiticamente descritto da Consorte e Sacchetti nei diversi C.d.A., che all'evidenza avrebbe certamente costituito anche in termini economici e reddituali un apprezzabile vantaggio per la compagnia di assicurazioni"*;
- che Unipol era priva di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire tali reati.

<sup>7</sup> Anche nella telefonata n. 623 del 23 luglio 2005, con Stefano Ricucci, Fiorani parla della proposta di estendere il patto agli *"amici di Unipol"*.

## Le acquisizioni di Nuova Parva s.p.a.

A Luigi Zunino, amministratore di Nuova Parva s.p.a., si contesta di avere effettuato acquisti concertati di azioni BAV, in violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 122 TUF.

Il 19 aprile 2005 Nuova Parva s.p.a. acquistava da Finpaco Project s.p.a. (società riconducibile al gruppo Coppola) 3.921.568 azioni BAV.

L'operazione non veniva ritenuta sospetta da Consob negli atti di accertamento del 10 maggio 2005 e del 22 luglio 2005, ma solo nella successiva delibera n. 16353 del 13 febbraio 2008, a seguito di una rivalutazione degli atti determinata dall'esame della documentazione nel frattempo acquisita e dalle dichiarazioni rese da Fiorani.

In effetti, dai documenti prodotti dalla difesa risulta che già nel novembre 2004, due società rappresentate da Zunino (Risanamento s.p.a. e Domus Fin s.n.c.) avevano intrapreso accordi con una società del gruppo Coppola (Finpaco Project) per la vendita di due immobili siti nel centro di Milano (via Manzoni n. 44 e via Montenapoleone n. 15) di proprietà di Chiaravalle s.r.l. (società controllata al 100% da Nuova Parva, a sua volta controllata dal socio unico Domus Fin).

Gli accordi si evolvevano nel tempo, sino alla scrittura privata del 19 aprile 2005, con la quale:

- a titolo di caparra confirmatoria dell'operazione, Finpaco Project cedeva a Nuova Parva, ai blocchi, 1.960.784 azioni BAV, al prezzo di euro 25,50 ciascuna (superiore a quello indicato nell'OPA da ABN Amro), pari ad euro 49.999.992;
- tramite l'intermediario finanziario Banca Intermobiliare (istituto gradito al gruppo Coppola) pervenivano a Nuova Parva altre 1.960.784 azioni BAV, allo stesso prezzo. Contemporaneamente Banca Intermobiliare concedeva a Nuova Parva una linea di credito pari ad euro 50 milioni, garantita da pegno sulle azioni BAV per un valore di 100 milioni.

A sua volta Fiorani, nell'incidente probatorio del 29 maggio 2006, ha spiegato:

- che mentre Zunino stava definendo gli accordi con Coppola, egli stesso gli aveva prospettato *“una interessante operatività tra la nostra banca e il gruppo Zunino... con la concessione di affidamenti di conto corrente di assoluta garanzia per noi e di assoluto sostegno patrimoniale”*<sup>1</sup>
- che dopo aver acquistato da Coppola le azioni BAV, Zunino aveva subito manifestato adesione al progetto di BPL, con un patto di voto: *“erano azioni acquistate coi suoi mezzi propri e quindi disponibili in quanto tali e ci fu un suo coinvolgimento forte nei confronti dell'iniziativa nostra, convinti che potesse dare dei buoni frutti anche in termini di maggiorazione del prezzo del titolo”*
- che venuto meno l'iniziale appoggio al progetto di scalata da parte di Ennio Doris, egli stesso aveva fatto al governatore Fazio i nomi di Zunino, Ricucci e Coppola come soggetti che avrebbero potuto aderire all'iniziativa
- che all'assemblea di BAV del 30 aprile 2005 Nuova Parva aveva votato a favore del progetto di BPL<sup>2</sup>.

Gli accordi tra Fiorani e Zunino, definiti dal Tribunale come *“una sorta di reciprocità negli scambi: in sostanza, aiuti consistenti di carattere finanziario concessi dalla banca all'imprenditore, che si sono accompagnati al suo intervento favorevole nel progetto di scalata del banchiere”*, trovano pieno riscontro:

<sup>1</sup> Anche il teste Oliviero Bonato (consigliere di Nuova Parva) ha ricordato che nei mesi di marzo e aprile 2005 aveva partecipato ad incontri tra Fiorani e Zunino, finalizzati all'apertura di nuove linee di credito per le società del gruppo.

<sup>2</sup> Il teste Bonato ha spiegato che dopo avere acquisito le azioni BAV, lo stesso Zunino aveva dato indicazioni di voto al rappresentante di Nuova Parva all'assemblea BAV, Di Gioacchino.

► nelle delibere, coeve all'operazione di cui si è detto, con le quali BPL aveva concesso fidi al gruppo Zunino e nelle modalità di utilizzo di tali fidi da parte delle imprese di Zunino. In effetti:

- con delibera del 15 aprile 2005 BPL concedeva a Domus Fin un fido di 150.000.000 di euro;
- con delibera del 19 aprile 2005 BPL stabiliva d'urgenza una riarticolazione del fido, suddividendolo in due linee di credito: 50.000.000 di euro, senza garanzie, quale linea di cassa; 100.000.000 di euro assistiti da pegno su azioni della società Risanamento;
- in data 20 aprile 2005 Domus Fin utilizzava il fido per acquistare da Fingruppo Holding (società riferibile a Gnutti) n. 23.333.333 azioni Hopa (anch'essa società riferibile a Gnutti) per un controvalore di 54.600.000 euro, costituite in pegno a favore di BPL;
- lo stesso 20 aprile 2005 Fingruppo Holding acquistava ingenti quantitativi di azioni BAV.

Con la piena collaborazione di Zunino, dunque, BPL riusciva a far acquistare a Fingruppo ulteriori azioni BAV, in tempo utile per l'assemblea del 30 aprile 2005

► nell'ingente intervento di sostegno alle iniziative immobiliari che Zunino stava al momento sviluppando nel progetto di riqualificazione urbana dell'area "Santa Giulia", sita a sud di Milano, sia attraverso risorse finanziarie fornite da BPL, sia attraverso investimenti immobiliari ivi operati da BPL Real Estate, nell'ordine di 102.000.000 di euro<sup>3</sup>.

Anche in questo caso, dunque, la concomitanza tra gli enormi finanziamenti che Zunino ha ricevuto da BPL e le fasi cruciali della scalata a BAV dimostra il coinvolgimento di Zunino nel progetto di Fiorani.

\*\*\*\*\*

Dall'affermazione di responsabilità dell'imputato il Tribunale desume anche la responsabilità di Nuova Parva (in liquidazione dal 2 settembre 2009) in relazione ai reati di cui ai capi w), x), y), considerando:

- che Zunino ha compiuto i fatti nella veste di amministratore e azionista di riferimento della società;
- che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 5 II comma D. Lg. 231/01, non avendo egli agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ma in quello della società, volto "ad ottenere in contropartita una serie di <agevolazioni> per le società del gruppo, in particolare per Domus Fin di Luigi Zunino s.n.c., società controllante di Nuova Parva"<sup>4</sup>;
- che la società era all'epoca priva di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire tali reati, avendolo adottato solo nell'imminenza del dibattimento.

<sup>3</sup> Anche in questo caso il teste Bonato ha riferito:

*"In quel momento Santa Giulia, in particolare, rivestiva per il gruppo Risanamento una sfida importante, che non era nascosta al mondo anche imprenditoriale e finanziario, e che in qualche modo aveva come obiettivo quello di dare a quella zona un rilievo dal punto di vista urbanistico-commerciale molto importante. La BPL Real Estate, quindi, per mezzo della Banca Popolare stipula con la Risanamento un contratto preliminare per acquistare preliminarmente costruendo edifici a Santa Giulia, versò una caparra. E non solo, la Risanamento anche con Banca Popolare, cioè BPL Real Estate, immobiliare del gruppo, acquista degli immobili, acquista in particolare delle agenzie bancarie a reddito, quindi c'è un investimento che da un lato è per Risanamento un investimento diversificato (perchè le agenzie bancarie a reddito sono per Risanamento una forma di investimento più agevole che non l'area da costruire, perchè è molto più veloce) e per BPL Real Estate evidentemente è un modo per aggiornare o modificare i propri beni immobiliari, quindi fare un po' di trading".*

<sup>4</sup> Sul punto il Tribunale rileva che "l'interesse o il vantaggio cui fa riferimento la normativa in esame devono essere valutati alla stregua della complessa organizzazione che, secondo dati di comune esperienza, hanno oramai assunto i gruppi economico-finanziari. Da ciò discende che la loro incidenza non può essere rapportata esclusivamente con riferimento ad una singola società appartenente ad un gruppo, ma deve essere considerata anche con riguardo alle ricadute di utilità che in una struttura articolata si verificano anche nei confronti delle altre società collegate. Nel caso di specie è bensì vero che apparentemente beneficiaria diretta è stata la Domus Fin s.n.c., ma in quanto socia unica di Nuova Parva s.p.a., quest'ultima è da considerarsi effettiva destinataria dei benefici economico-finanziari derivati dalle erogazioni di crediti ricevuti da BPL".

## **L'acquisto, da parte di BPL, delle azioni BAV in origine detenute da Edizioni Holding**

Tra le operazioni svolte da BPL al fine di aumentare la frazione di capitale di BAV da essa controllato viene presa in esame dal Tribunale, per la sua rilevanza, quella avvenuta il 19 aprile 2005, concernente l'acquisto delle azioni già detenute da Edizioni Holding (gruppo Benetton), originaria aderente al patto di governance di BAV.

Il 19 aprile 2005 Edizioni Holding, espressione del gruppo Benetton, ha venduto a BNL sul mercato dei blocchi tutto il suo pacchetto azionario, costituito da 14.413.000 azioni, corrispondenti alla frazione di capitale del 5,0137% di BAV.

I consulenti del P.M. hanno sottolineato la peculiarità di tale operazione, avvenuta a ridosso dell'assemblea di BAV e preceduta quattro mesi prima (il 22 dicembre 2004, ossia il giorno prima dello scioglimento del patto di governance) dall'ingente finanziamento di 325.000.000 di euro, concesso da BNL a Edizioni Holding a condizioni del tutto particolari, sia per il favorevole interesse praticato, sia per la singolare previsione della facoltà, per Edizioni Holding, di rimborsare il finanziamento "*<a sua esclusiva scelta e a totale discrezione>, proprio mediante la consegna alla creditrice [BNL] del pacchetto azionario in questione*". "In altre parole", scrive il Tribunale, "*con questa sorta di opzione put accordata a Edizioni Holding, BPL si era garantita con alcuni mesi di anticipo la sicurezza che al momento opportuno avrebbe potuto disporre di quell'importante partecipazione nella società [BAV] di cui intendeva conquistare il controllo*".



P. Genito  


## L'assemblea di Antonveneta del 30 aprile 2005

Il 30 aprile 2005 era fissata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci BAV, chiamata a rinnovare gli organi di amministrazione e di controllo.

In previsione di essa, BAV comunicava al mercato:

- che sia per la nomina degli amministratori che per quella dei sindaci erano state presentate tre liste di candidati, riconducibili a BPL, Magiste International e ABN Amro
- che erano pervenute comunicazioni al rilascio delle certificazioni per l'intervento all'assemblea, rappresentative di una percentuale superiore al 50% del capitale sociale, di modo che l'assemblea dei soci avrebbe potuto validamente costituirsi già in prima convocazione.

**Il 30 aprile 2005, dunque, erano presenti 299 azionisti, portatori – in proprio e per delega – di 240.245.805 azioni, corrispondenti all' 83,34% del capitale di BAV.**

L'assemblea dava i seguenti risultati:

► il nuovo Consiglio di amministrazione veniva composto da soggetti proposti da BPL, la cui lista veniva sostenuta da:

- BPL
- Fingruppo Holding (riferibile a Emilio Gnutti)
- G.P. Finanziaria (riferibile a Emilio Gnutti)
- Unipol
- Banca Carige
- BIM Fiduciaria s.p.a. (Nuova Parva – Zunino)
- Argo Finanziaria s.p.a. (gruppo Gavio)
- Active Fund
- Banca popolare di Vicenza

► la lista presentata da ABN Amro (sostenuta dalla stessa ABN e dal partner assicurativo Lloyd Adriatico) otteneva un numero di voti variabile tra il 33,88% e il 33,45% delle azioni presenti

► la lista presentata da Magiste International (gruppo Ricucci) otteneva una percentuale di voti validi pari al 5,97% delle azioni presenti in assemblea

► si astenevano:

- Generation Fund
- Finpaco Project e Tikal Plaza (gruppo Coppola)
- i fratelli Lonati.

## I rapporti con Banca d'Italia

Come sin qui si è visto, la rottura del patto che, sino al 23 dicembre 2004, aveva governato Antonveneta è coincisa con la rapidissima ascesa di BPL all'interno della stessa banca. La necessità di trovare diversi equilibri all'interno dell'azionariato aveva profilato, come si legge nella sentenza di primo grado, *“l'ipotesi di raggiungere un altro patto, frutto di diverse alleanze nelle quali potessero confluire almeno una parte dei vecchi soci e quella Banca Popolare di Lodi che si stava proponendo come nuova stabile presenza nella gestione”*.

Nel dibattito di primo grado, l'evoluzione di tali prospettive e il ruolo in esse assunto da Banca d'Italia sono stati ricostruiti:

► attraverso le deposizioni di **Francesco Spinelli** (vice Presidente e poi Presidente del C.d.a. di BAV per ABN Amro dall'estate 2004) e di **Gianpiero Fiorani**, in ordine alle vicende che vanno dall'estate 2004 all'assemblea di BAV del 30 aprile 2005

► attraverso l'esame dell'operato degli organi direttivi e dei responsabili degli uffici di Banca d'Italia nel periodo successivo all'assemblea di BAV del 30 aprile 2005 e in particolare nella concitata fase che precede l'autorizzazione rilasciata a BPL la sera dell' 11 luglio 2005 <sup>1</sup>.

### La versione di Francesco Spinelli

Francesco Spinelli ha ricordato i seguenti episodi:

► 27 luglio 2004: Rijkman Groenink, presidente del C.d.a. di ABN Amro, incontra il governatore Fazio, manifestandogli la volontà non solo di mantenere la posizione in Antonveneta e in Capitalia, ma di volerla rafforzare, fino ad arrivare almeno al 20% del capitale o ad una fusione con Capitalia. Fazio, tuttavia, esprime un sostanziale veto, chiedendo di studiare un diverso percorso

► settembre 2004: incontro a Roma con Fazio e Frasca (neo capo della vigilanza di Banca d'Italia), nel quale si comincia a parlare della necessità di ripensare al patto di sindacato che governa BAV, i cui membri manifestano inquietudini <sup>2</sup>

► settembre 2004: Fiorani contatta Spinelli, manifestando chiaramente il proprio interesse a BAV e prospettandogli, in maniera fumosa, la possibilità di ipotizzare una fusione di BPL e le sue

<sup>1</sup> L'istruttoria dibattimentale si è dipanata attraverso l'audizione di svariati testimoni:

- **Nicola Stabile** (capo ispettore di Banca d'Italia)
- **Giovanni Castaldi** (capo del servizio CNA, che si occupava tra l'altro di autorizzare l'assunzione di partecipazioni in altri istituti bancari, ai sensi dell'art. 19 TUB, e conseguentemente di valutare il rischio che la banca acquirente si assumeva, e le ripercussioni che si sarebbero potute verificare sulla sua stabilità, ai sensi dell'art. 53 TUB)
- **Claudio Clemente** (responsabile del servizio VEC, al quale era attribuito il controllo sull'affidabilità patrimoniale)
- **Stefano De Polis** (membro dell'ufficio legale interno di Banca d'Italia)
- **prof. Fabio Merusi** (abituale consulente di Banca d'Italia)
- **prof. Paolo Ferro Luzzi** (abituale consulente di Banca d'Italia).

<sup>2</sup> Spiega Spinelli che le principali ragioni di dissenso, tra gli aderenti al patto, erano date dal fatto che *“il gruppo dei bresciani e dei veneti era costituito anche da imprenditori che avevano attinto sistematicamente alle risorse finanziarie favorite dall'essere soci di una banca, in alcuni casi esponendo la stessa a rischi di indebitamento non garantiti in modo idoneo; tali comportamenti, che erano espressione di un sostanziale conflitto di interesse, erano contrastati da ABN Amro e questa divergenza di condotte aveva reso di fatto difficili non solo i rapporti tra soci patiscanti, ma – condizionando la possibilità di esprimere un indirizzo unitario in seno al Consiglio di amministrazione – non consentiva di assumere decisioni importanti”*.



controllate con BAV, allo scopo di costituire una società nella quale ABN mantenga il ruolo di socio di riferimento. Nell'occasione Fiorani afferma che, al contrario, non ritiene vi siano prospettive per una fusione tra BAV e Capitalia

► 18 ottobre 2004: i rappresentanti di ABN Amro vengono informati che il progetto relativo a Capitalia deve ritenersi definitivamente accantonato

► 15 novembre 2004: Frasca sollecita una rinnovazione del patto

► 7 dicembre 2004: nuovo incontro tra Groenink e Fazio, a seguito della decisione (assunta il 3 dicembre 2004 dal Comitato esecutivo del patto di BAV) di sondare gli orientamenti di Banca d'Italia in ordine ai nuovi assetti di governance<sup>3</sup>

► 19 gennaio 2005: Fiorani incontra nuovamente Spinelli, parlandogli ancora in termini generici della possibile creazione di una forte banca, che assuma un ruolo decisivo nel Nord Italia; Spinelli lo invita a parlarne con i propri advisors

► gennaio 2005: anche Gnutti sollecita Spinelli ad approfondire il discorso con Fiorani

► 27 gennaio 2005: anche Consorte, pur non facendo parte del patto, essendo titolare di azioni BAV esprime a Spinelli un orientamento favorevole all'ipotesi di una nuova maggioranza, nella quale BPL assuma un ruolo stabile, in vista di uno sviluppo del settore assicurativo cui è interessato

► inizio di febbraio 2005: ABN Amro, rilevando *“gli inquietanti movimenti sui titoli di BAV registrati dal mercato borsistico, che sembravano avere l'inequivoco segno di ricollegarsi a operazioni sotterranee destinate ad alterare gli equilibri esistenti”*, presenta un esposto a Consob, sollecitando controlli

► 8 marzo 2005: Groenink si reca di nuovo da Fazio e, con atteggiamento dallo stesso Spinelli definito *“duro”*, afferma che *“avrebbe fatto di tutto per garantire sia l'investimento di ABN Amro, sia quello dei piccoli azionisti che avevano investito in Antonveneta”*, mostrando di poter ricorrere anche al lancio di un'OPA (scelta che appare una vera e propria sfida agli orientamenti conservativi di Banca d'Italia). Fazio replica che Groenink *“<prima di prendere qualsiasi decisione avrebbe dovuto incontrare Fiorani, che aveva sicuramente una proposta interessante>, in considerazione del controllo paritetico pari al 15% circa del capitale di BAV, di cui entrambe le banche sarebbero state titolari in quel momento”*<sup>4</sup>

► 8 marzo 2005: Groenink, che solo in questo momento apprende da Fazio il rilascio dell'autorizzazione a BPL a raggiungere la percentuale del 14,9%, vola immediatamente a Lodi e incontra Fiorani, che conferma di essere in possesso dell'autorizzazione e illustra il proprio progetto, *“che avrebbe comportato una fusione tra BAV e Reti Bancarie s.p.a. – società detenuta da BPL – con il risultato che alla fine BPL avrebbe detenuto il 40% della nuova holding e ABN Amro sarebbe rimasta al 15%”*

---

<sup>3</sup> Riferisce Spinelli di avere appreso, in epoca successiva, che lo stesso 7 dicembre 2004 erano stati sentiti a Roma, autonomamente, Benetton e Doris.

<sup>4</sup> Come si è visto, in data 14 febbraio 2005 BPL aveva ottenuto da Banca d'Italia l'autorizzazione a raggiungere una partecipazione sino al 14,9% in BAV; peraltro, il 9 marzo 2005 BPL comunicava ancora ufficialmente una partecipazione in BAV pari al 4,983%.



- ▶ 15 marzo 2005: ABN Amro decide di rispondere a BPL lanciando un'OPA su BAV al prezzo di 24,5 euro per azione
- ▶ 6 maggio 2005: ABN Amro ottiene le autorizzazioni in vista dell'aumento delle proprie partecipazioni in BAV
- ▶ 20 maggio 2005: Consorte promuove un nuovo incontro, nel quale sottolinea la possibile espansione del ruolo di banca-assicurazione di BAV ed esclude di essere interessato per Unipol a vendere il proprio pacchetto azionario, che ormai rappresenta oltre il 3% del capitale, per conferirlo in OPA

La versione di Gianpiero Fiorani

In un racconto che il Tribunale, a pagina 87 della sentenza, definisce “*rimasto sostanzialmente invariato sui passaggi fondamentali tra l'incidente probatorio e l'esame in dibattimento*”, Fiorani sottolinea “*l'assenso prestato alla sua ipotesi sia da parte dei politici avvicinati, sia dal mondo imprenditoriale legato alle sorti della banca padovana, sia infine dal governatore, che personalmente era stato sempre paladino della difesa della <italianità> del sistema bancario e quindi naturalmente propenso a sostenere una soluzione che fosse coerente con tale visione*”.

Già a pagina 29 della sentenza il Tribunale scriveva che “*secondo la prospettazione dei fatti offerta dall'imputato Fiorani i soggetti imprenditoriali, istituzionali e politici coinvolti con esito favorevole nell'ambizioso progetto sono stati Emilio Gnutti (imprenditore bresciano già sodale in affari della banca lodigiana in considerazione dei fitti rapporti di partecipazione incrociata tra BPL s.p.a. e Hopa risalenti nel tempo), il senatore Luigi Grillo (con il quale Fiorani aveva in precedenza avviato un'operazione immobiliare non andata in porto e con l'ausilio del quale BPL aveva realizzato l'acquisto del Banco di Chiavari) e Antonio Fazio, all'epoca governatore della Banca d'Italia.*

*Se per un verso il senatore **Grillo** ha rappresentato per Fiorani il canale personale attraverso il quale avviare favorevolmente un'intensa attività di <lobbistica> in sede parlamentare e nel mondo politico in generale, per altro verso **Emilio Gnutti** ha fornito il supporto imprenditoriale di seguito concretizzatosi nel coinvolgimento dei c.d. <oggetti interposti bresciani> interessati nella massiccia attività di rastrellamento del titolo BAV.*

*A suggello del progetto si è collocato il ruolo del governatore **Fazio** che, alla costante presenza dello stesso senatore Grillo – a lui legato da intensi e stretti rapporti personali e familiari comprovati dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche trascritte e versate in atti – ha sin dall'autunno del 2004 ostentato la sua adesione a grandi linee riconducibile nel diniego ad ABN Amro a superare il 12,5% del capitale nella banca padovana e ad ottenere l'autorizzazione per un'eventuale OPA”.*

Sul punto Fiorani indica i seguenti aspetti:

- ▶ un incontro decisivo con Fazio, collocato alla data del 5 novembre 2004 e descritto come “*un esplicito incoraggiamento... a farsi promotore di una soluzione alternativa a quella esistente, che aveva creato non solo dissapori in seno al patto, ma inciso sul funzionamento stesso di quell'istituto, che appariva ormai privo di una salda guida condivisa*”

- ▶ un contatto in Brescia con Gnutti, immediatamente notiziato della disponibilità manifestata da Fazio, collocato da Fiorani alla data del 6 novembre 2004

Pr. Grillo  


- ▶ i contatti telefonici e di persona, nel dicembre 2004, con Fazio e con Frasca, che informava Fiorani *“dell'intervento con Benetton dei primi di dicembre per garantirsi una sostanziale adesione all'ipotesi di costituire una nuova alleanza, e di quelli con gli esponenti di ABN Amro”*
- ▶ la decisione di acquisire il pacchetto azionario di Edizioni Holding (gruppo Benetton), maturata come si è visto il 22 dicembre 2004
- ▶ l'ulteriore incoraggiamento di Fazio, che nel gennaio 2005, dopo la disdetta del patto, esortava Fiorani a cercare nuove alleanze per costituire un nuovo patto
- ▶ le notizie che egli stesso riferiva a Fazio, in più occasioni e riservatamente, in ordine ai finanziamenti accordati ai clienti per l'acquisto di azioni, attraverso foglietti gialli che riportavano l'elenco via via aggiornato. Afferma Fiorani di non avere ricevuto obiezioni da Fazio, rispetto a tale modo di fare: *“Mi ricordo che il governatore, quando gli parlai di questo argomento specifico, con la mano fece come dire: <Va beh, va beh>, come dire: non è un problema”*
- ▶ l'episodio del “patto dello sciacchetrà” (di cui si parlerà meglio in seguito), collocato verso la metà del mese di gennaio 2005 ed avente l'effetto di rafforzare la disponibilità di Fazio
- ▶ gli incontri con Groenink, con la prospettata ipotesi di convergenza tra ABN Amro e BPL in un nuovo patto, ma anche con i fortissimi ostacoli che vi si contrapponevano: per un verso, la conclamata indisponibilità, da parte di Fazio, a consentire il superamento della quota del 15% nella partecipazione di ABN Amro; per altro verso la pretesa di ABN Amro che BPL si trasformasse da banca popolare in società per azioni, giustificata dalle evidenti implicazioni negative che la conservazione della sua attuale forma avrebbe generato rispetto ad un mercato che riguardava titoli quotati
- ▶ la rottura di questo clima ambiguo, avvenuta l' 8 marzo 2005, quando lo stesso Fazio riferiva a Groenink che avrebbe dovuto rivolgersi a BPL, *“per di più anticipando che Fiorani aveva già raggiunto la loro stessa percentuale di azioni e quindi di voto in assemblea ed esprimendo una valutazione positiva sul suo progetto che era stato definito <interessante>, giudizio che nel linguaggio criptico normalmente usato dal governatore doveva intendersi chiaramente positivo”*
- ▶ la decisione di ABN Amro di ricorrere all'OPA e la conseguente necessità, per BPL, di contrastarla attraverso ulteriori risorse finanziarie, *“in una fase in cui aveva già pesantemente attinto alle proprie disponibilità e dei ratio patrimoniali”*
- ▶ un confronto con gli esponenti operativi di Banca d'Italia l' 1 aprile 2005, culminato con la decisione di BPL di chiedere l'autorizzazione a salire dal 14,9% al 29,9% nel capitale di BAV, ottenendo azioni da altri soci in cambio di altre partecipazioni detenute da BPL, nella consapevolezza che BPL non avesse i mezzi per lanciare un'OPA in contanti
- ▶ gli incontri con Fazio del 2 e 23 aprile 2005, durante i quali il governatore *“oltre a manifestare apertamente la propria contrarietà alla forzatura messa in atto da ABN Amro e a riconoscere la sua sostanziale impossibilità a non concedere un'autorizzazione che infatti, anche grazie ai debiti interventi coordinati dell'autorità monetaria olandese – che erano stati preannunciati – sarebbe stato in concreto costretto a dare, aveva però iniziato a insistere perchè superassero <il giro di boa>, espressione che significava ottenere il controllo di azioni in misura corrispondente al 51% del capitale di BAV”*
- ▶ l'incontro con Consorte e Sacchetti, il 22 aprile 2005, all'aeroporto di Bologna

► Le ulteriori operazioni di rafforzamento del numero delle partecipazioni (e in particolare la soluzione di far incrociare le azioni dismesse dai pattisti bresciani con acquisti fatti in capo alle società Fingruppo e GP Finanziaria, riconducibili a Gnutti), al fine di superare “il giro di boa” in vista dell'imminente assemblea del 30 aprile 2005

► la concitata riunione tenuta nella propria abitazione il 29 aprile 2005, alla quale avevano partecipato Emilio Gnutti, il suo commercialista Claudio Zulli, il proprio consulente avv. Franco Gianni, l'avv. Emanuele Gamna e i dirigenti di BPL Gianfranco Boni e Attilio Savarè. Afferma Fiorani che “*dopo complesse valutazioni si era deciso che Gnutti partecipasse [all'assemblea] e votasse la lista di BPL e che Zunino facesse altrettanto, avendo aderito sin dall'inizio al suo progetto. Coppola avrebbe invece partecipato, pur non votando la lista... Era stata presa in considerazione la posizione di Ricucci, o meglio della società dietro la quale l'immobiliarista agiva e si era stabilito per non creare sospetti... che partecipasse, presentando però una sua lista autonoma rappresentato dall'avv. Franzoni, il cui intervento era stato predisposto proprio a Lodi*”

► l'informazione data immediatamente a Fazio in ordine alle decisioni assunte in vista dell'assemblea. “*Dopo una prima telefonata con la moglie del governatore, che gli aveva detto si trovava a Francoforte, Fazio aveva telefonato direttamente, aveva chiesto di parlare anche con Gnutti e alla fine aveva dato il suo benestare alla strategia ideata, dicendo conclusivamente <Va bene così>*”.

\*\*\*\*\*

Alle dichiarazioni di Spinelli e di Fiorani si devono aggiungere:

- la deposizione del direttore finanziario di BPL Gianfranco Boni, che sentito più volte sia nell'incidente probatorio che in dibattimento “*ha ricordato precisamente alcuni passaggi fondamentali di questa fase, come ad esempio l'esortazione di Fazio a superare <il giro di boa> indispensabile per contrastare l'attacco di ABN, gli incontri con i pattisti e il fatto che Fiorani gli aveva comunicato di aver parlato riservatamente con Fazio dei finanziamenti concessi ai clienti nella fase del rastrellamento e di aver registrato una reazione assolutamente non preoccupata del governatore al riguardo*”
- la deposizione dell'avv. Franco Gianni, che ha confermato la riunione del 29 aprile 2005 a casa di Fiorani, pur escludendo che in sua presenza si fosse fatto esplicito riferimento a condotte illecitamente concordate per assicurarsi l'esito dell'assemblea
- l'ammissione dello stesso governatore Antonio Fazio di avere avuto le notizie telefoniche, pur sostenendo che si sarebbe trattato di una normale informazione rispetto ad un evento così importante.

Il ruolo di Banca d'Italia  
a seguito delle richieste di BPL  
di autorizzazione all'acquisizione del controllo totalitario di BAV

Come si è detto, il 5 maggio 2005 BPL chiedeva a Banca d'Italia l'autorizzazione all'acquisizione del controllo totalitario di BAV, mediante OPS sulle azioni e obbligazioni convertibili di essa.

A seguito della delibera Consob n. 15029 del 10 maggio 2005, il 17 maggio 2005 BPL sostituiva la propria richiesta, chiedendo l'autorizzazione ad acquisire il controllo di BAV anche con un'OPA obbligatoria e trasformando l'OPS in OPAS, con la previsione del pagamento di una frazione in contanti.

La nuova richiesta presupponeva “*indispensabili interventi di rafforzamento patrimoniale*”, atteso che – come si legge a pagina 96 della sentenza – “*a questo punto diventava effettivamente rilevante per la Vigilanza [di Banca d’Italia] verificare se l’aspirante socia di controllo, dopo aver superato apparentemente l’ostacolo della violazione dell’art. 122 TUF e 20 TUB<sup>5</sup>, presentasse comunque tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per ottenere la posizione di supremazia ambita e sollecitata con l’offerta di OPA che aveva definitivamente lanciato su BAV e, in particolare, se avesse attuato o avviato quelle operazioni di rafforzamento patrimoniale che erano indispensabili per garantirne la copertura finanziaria, dato che una parte della copertura degli acquisti di azioni era prevista in contanti*”.

\*\*\*\*\*

Va necessariamente premesso che l’indispensabilità di tali interventi di rafforzamento patrimoniale discende dalla inderogabile normativa che regola l’esercizio del credito, contenuta nel D. Lg. 1 settembre 1993, n. 385 ed in fondamentali direttive europee.

In particolare:

► l’art. 5 TUB stabilisce che le Autorità creditizie (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, Ministro dell’economia e delle finanze, Banca d’Italia) “*esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti... avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia*”;

► l’art. 19 TUB stabilisce che la Banca d’Italia “*autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute*”. Al quinto comma si stabilisce che “*la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri*:


- *la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 25;*
- *il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 26 da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;*
- *la solidità finanziaria del potenziale acquirente;*
- *la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività;*
- *l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza”;*

► l’art. 53 TUB, intitolato “*Vigilanza regolamentare*”, stabilisce che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana “*disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto*:

- a) *l’adeguatezza patrimoniale;*
- b) *il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;*
- c) *le partecipazioni detenibili;*
- d) *l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni”.*

A sua volta la direttiva europea 18 dicembre 1989 n. 647, recepita con D. Lg. 10 settembre 1991, n. 301, nel definire norme prudenziali riguardanti la principale fonte di rischiosità bancaria – ossia il rischio di credito – stabiliva uno schema normativo uniforme in tema di adeguatezza patrimoniale,

<sup>5</sup> ossia la comunicazione del patto parasociale accertato da Consob con la delibera n. 15029 del 10 maggio 2005.



basato sull'imposizione di coefficienti minimi di capitalizzazione (c.d. "capital ratios") e determinava il coefficiente patrimoniale minimo obbligatorio di solvibilità degli enti creditizi nella misura dell' 8%.

Tale percentuale veniva calcolata dividendo il patrimonio di vigilanza (fondi propri) per il totale delle attività ponderate della banca, riferite queste ultime sia alle poste in bilancio (debiti esistenti) che a quelle fuori bilancio (garanzie rilasciate, impegni e contratti derivati, misure assimilabili a debiti in quanto contenenti elementi di incertezza intrinseci, come ad esempio prestiti subordinati o preference shares).

Come è noto, la direttiva 647/1989 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000 n. 2000/12/CE, che all'art. 47 ribadiva che il valore del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi dovesse essere costantemente mantenuto ad un minimo dell' 8%.

Anche la direttiva 2000/12/CE, vigente all'epoca dei fatti, è stata abrogata dalla direttiva 14 giugno 2006, n. 2006/48/CE (recepita con D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15)<sup>6</sup>.

L'art. 75 della direttiva 2006/48/CE, intitolato "*Livello minimo dei fondi propri*" stabilisce ancora che "*gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali: a) per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi a tutte le attività, ad eccezione delle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione e delle attività non liquide se dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/49/CE, l'8 per cento del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla sezione 3*".

\*\*\*\*\*

Se dunque il coefficiente patrimoniale minimo obbligatorio di solvibilità degli enti creditizi e il livello minimo dei fondi propri erano condizioni imprescindibili perché BPL potesse essere autorizzata a quell'acquisizione al controllo di BAV cui sin dal 5 maggio 2005 mirava, la sentenza, alle pagine 97 ss., considera quali operazioni abbia BPL svolto in proposito e quale attività di vigilanza abbia esercitato Banca d'Italia nella valutazione finalizzata a stabilire la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per tale autorizzazione.

Per garantire il coefficiente patrimoniale e operare il rafforzamento necessario per conseguire il controllo su BAV, BPL aveva operato attraverso tre modalità:

- l'emissione di prestiti, preference shares e titoli che permettessero di raccogliere mezzi nuovi;
- la cessione di quote di minoranza in società partecipate (in particolare attraverso accordi con controparti di rilievo internazionale come Deutsche Bank, Dresdner Bank e Paribas);

<sup>6</sup> Nella sua premessa la direttiva n. 2006/48/CE stabilisce:

- che "i requisiti patrimoniali minimi hanno un'importanza centrale ai fini della vigilanza degli enti creditizi e del riconoscimento reciproco delle tecniche di vigilanza prudenziale" (punto 34)
- che "al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e per rafforzare il sistema bancario nel mercato interno, occorre fissare requisiti patrimoniali minimi comuni" (punto 35)
- che "per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti patrimoniali minimi in base ai quali le attività e le voci fuori bilancio siano ponderate in funzione del grado di rischio" (punto 36)
- che "il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri" (punto 45)
- che "per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi appartenenti ad un gruppo, è essenziale calcolare i requisiti patrimoniali minimi sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo" (punto 46).

- la trasformazione di BPL in società per azioni, con contestuale modifica della denominazione in BPI.

La sentenza sottolinea la particolare delicatezza dello strumento costituito dalla cessione di minorities: *“Uno dei modi per garantire i coefficienti patrimoniali riducendo gli attivi ponderati per i rischi è quello di cedere titoli o crediti che si abbiano in portafoglio, però naturalmente in tal caso occorre che l’operazione si traduca per il cedente nella liberazione definitiva dal rischio preesistente; in particolare, in caso di cessione di partecipazioni, che queste avvengano a titolo definitivo. Infatti tali cessioni hanno proprio lo scopo di accrescere il patrimonio di vigilanza, dato che la normativa di vigilanza prevede che le partecipazioni in banche e società finanziarie vengano detratte dal patrimonio di vigilanza e perciò, sostituendo attraverso la cessione tali partecipazioni con cassa, il patrimonio di vigilanza è destinato ad aumentare dell’importo equivalente al valore delle cessioni stesse, situazione che al contrario non si potrebbe verificare qualora, non essendo la cessione a titolo definitivo, rimanesse in capo al cedente il rischio connesso ad eventuale riduzione di valore dei titoli ceduti”*.

La verifica dell’effettività del rafforzamento patrimoniale di BPL era oggetto sia di *“estrema attenzione da parte del mercato e dei suoi operatori, di cui si trovano segnali costanti e inequivoci nella stampa dell’epoca”*, sia, soprattutto, dell’attività di vigilanza di Banca d’Italia, che il 20 giugno 2005 disponeva un’ispezione formale su BPL.

Di tale intendimento, sabato 18 giugno 2005, era lo stesso Fazio ad avvisare Fiorani, telefonandogli mentre questi si trovava in Liguria insieme al senatore Grillo e utilizzando il telefono cellulare di quest’ultimo. Ha riferito Fiorani che Fazio l’aveva invitato a recarsi insieme a Grillo, il giorno dopo, a casa sua a Roma, per comunicazioni urgenti. Così era avvenuto, e a Roma Fazio gli aveva parlato dell’ispezione, rassicurandolo sulla natura *“morbida”* dell’attività, ispirata *“da un intento di supporto, piuttosto che di rigorosa vigilanza sulla regolarità della scalata in atto”* e rispetto alla quale *“si trattava solo di sottoporre al controllo degli ispettori le loro carte”*.

In realtà, fondandosi sul risultato dell’istruttoria dibattimentale, la sentenza considera che la decisione di effettuare l’ispezione discendeva *“dalle serie perplessità che erano sorte negli uffici della Banca d’Italia, che in quel momento erano concentrati sulla verifica delle operazioni di rafforzamento patrimoniale. Tra di esse avevano un’incidenza fondamentale le cessioni delle <minorities> di cui sopra, nonché tutte le operazioni che risultavano poste in essere per superare le obiezioni che comunque erano state mosse dagli uffici dell’istituto di vigilanza e che avevano determinato Banca d’Italia a sospendere ben due volte, in data 8 e 23 giugno, i termini per il rilascio dell’autorizzazione all’OPA, imponendo a Fiorani e i suoi collaboratori di aggiungere progressivamente nuova documentazione a quella già trasmessa, poiché i dati dovevano riguardare tutte le operazioni eseguite entro il 30 giugno 2005”*.

In effetti, prima che si giungesse alla decisione di effettuare l’ispezione, all’interno di Banca d’Italia si era manifestata una *“frattura”*, del tutto *“inusitata nella tradizione dell’istituto”*, tra gli uffici del VEC (Vigilanza Creditizia e Finanziaria) e del CNA (Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali) da un lato e gli esponenti apicali direttivi dall’altro.

Su tale frattura, come si è accennato, vengono riferite in sentenza le deposizioni di **Nicola Stabile** (capo ispettore di Banca d’Italia), **Giovanni Castaldi** (capo del servizio CNA, che si occupava tra l’altro di autorizzare l’assunzione di partecipazioni in altri istituti bancari, ai sensi dell’art. 19 TUB, e conseguentemente di valutare il rischio che la banca acquirente si assumeva, e le ripercussioni che si sarebbero potute verificare sulla sua stabilità, ai sensi dell’art. 53 TUB), **Claudio Clemente** (responsabile del servizio VEC, al quale era attribuito il controllo sull’affidabilità patrimoniale) e **Stefano De Polis** (membro dell’ufficio legale interno di Banca d’Italia).

P. Grillo


\*\*\*\*\*

**Nicola Stabile** ha ricordato che *“era stato Clemente, responsabile del servizio VEC, che aveva insistito perché l’ispezione non si limitasse a controllare il settore crediti, che sembrava presentare criticità per quanto era già emerso esaminando le carte della banca di Lodi, che evidenziavano una situazione di rilevanti esposizioni verso determinati soggetti, ma dovesse riguardare l’intera situazione economico-patrimoniale, e ha ricordato che nel corso di una riunione avvenuta il 14 giugno 2005, mentre Clemente sembrava perplesso sulla effettività delle cessioni delle minorities, Castaldi, in relazione agli accertamenti fatti dalla Consob, aveva dubbi anche sulla correttezza delle informazioni che BPI-BPL trasmetteva all’autorità di vigilanza, e quindi sulla affidabilità in generale dell’aspirante alla scalata”*.

\*\*\*\*\*

**Giovanni Castaldi** ha riferito:


- ▶ che in un appunto del 16 giugno 2005, sottoscritto insieme a Clemente, aveva segnalato al direttore centrale della vigilanza, Francesco Frasca, che l’accertamento di Consob del 10 maggio 2005, relativo alla violazione, da parte di BPL, dell’art. 122 TUF, poteva riflettersi sulla valutazione della sussistenza o meno delle condizioni (stabilite dall’art. 19 TUB) atte a garantire una gestione sana e prudente di BAV in capo a BPL;
- ▶ che Frasca, ricevuto l’appunto, aveva svolto ulteriori annotazioni, segnalando:
  - che occorre darne comunicazione al direttorio, e quindi al governatore, cui competeva la decisione finale;
  - che la pendenza di un ricorso promosso da BPL contro l’accertamento di Consob davanti al TAR del Lazio avrebbe potuto ripercuotersi anche contro le censure prospettate, qualora fosse stato accolto;
  - che non era necessario che le misure di rafforzamento patrimoniale di BPL preesistessero all’autorizzazione da essa richiesta, ma potessero *“realizzarsi in corso d’opera, dato che sia la realizzazione dell’OPA come il rafforzamento del patrimonio avrebbero necessariamente avuto un andamento graduale”*;
- ▶ che il 17 giugno 2005 vi era stata una riunione alla quale aveva partecipato anche Fazio, che si era *“limitato ad ascoltare i pareri degli uffici”*; era giunto anche Frasca, riferendo che l’ispezione programmata *“era stata sospesa per un intervento di un altro dirigente della banca, il dott. De Mattia, e contro l’opinione di Frasca”* stesso;
- ▶ che Clemente era tornato con Frasca da Fazio e che alla fine il governatore aveva deciso di iniziare effettivamente l’ispezione;
- ▶ che era stato interpellato anche l’ufficio legale di Banca d’Italia, che in una missiva del 30 giugno 2005 aveva risposto:
  - che in ordine alla rilevanza dei requisiti soggettivi condivideva l’opinione degli uffici, richiamando sia i criteri stabiliti dall’art. 19 TUB, che una delibera CICR del 19 aprile 1993 in tema di partecipazioni al capitale degli enti creditizi, nella quale si stabiliva che i soggetti richiedenti l’autorizzazione erano *“tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilità, l’affidabilità della loro situazione finanziaria, nonché la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d’affari”* (art. 5) e che Banca d’Italia aveva *“facoltà di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell’autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio”* (art. 6);
  - che in ordine alla necessità o meno della preesistenza dei requisiti patrimoniali rispetto alla concessione dell’autorizzazione, la posizione dell’ufficio legale era molto più possibilista e articolata;
  - che in ordine a possibili pretese risarcitorie di BPL, derivanti da un’autorizzazione indebitamente negata, si suggeriva di attendere la decisione del TAR del Lazio;



- ▶ che lo stesso 30 giugno 2005 si era svolta una nuova riunione, alla quale avevano partecipato Fazio, Clemente, Frasca, Perassi (vice caposervizio della consulenza legale) e lo stesso Castaldi; ivi erano emerse *“ulteriori possibili violazioni sotto il profilo del disallineamento riscontrato nella situazione di BPL-BPI tra mezzi disponibili ed esigenze di copertura”* e si era discusso degli aspetti relativi ai requisiti patrimoniali. Di fronte alle divergenze di opinioni con gli uffici, Fazio aveva proposto di sentire un consulente esterno della banca, il prof. Merusi;
- ▶ che nella nuova riunione, tenutasi il 2 luglio in presenza dell'avv. Catapano (decano della consulenza legale in Banca d'Italia), dell'avv. Perassi e di Clemente, il prof. Merusi aveva prospettato il rischio che da un eventuale diniego dell'autorizzazione potessero derivare pretese risarcitorie da parte di BPL; *“era stato obiettato che comunque occorreva considerare anche la posizione contrapposta di ABN Amro, già autorizzata all'OPA, sicchè Clemente avrebbe suggerito di cercare una soluzione che mettesse d'accordo le esigenze di entrambe le contendenti e tutelasse contemporaneamente i soci di minoranza”*;
- ▶ che la riunione era stata aggiornata al 6 luglio; ivi, in assenza di Clemente, l'avv. De Mattia (che come l'avv. Catapano era stato un alto funzionario di Banca d'Italia, rimasto dopo il suo pensionamento come consulente ad affiancare il vertice dell'istituto, in qualità di capo della segreteria particolare del governatore) aveva sollecitato il prof. Merusi a trascrivere le opinioni espresse, per avere un parere su cui fondare la decisione finale;
- ▶ che il parere del prof. Merusi era pervenuto il 7 luglio 2005, ma non era stato ritenuto tale da modificare il testo che gli uffici stavano preparando, con il quale, in accordo con il servizio legale esprimevano un'opinione contraria alla concessione dell'autorizzazione;
- ▶ che durante la redazione del testo erano pervenute diverse telefonate:
  - tre dal governatore, che si informava costantemente sull'andamento dei lavori e aveva persino invitato Castaldi ad andare da lui per terminare il testo;
  - una da due membri del direttorio che cercavano Frasca (il quale però si trovava sottoposto ad interrogatorio presso la Procura della Repubblica di Roma, dove era stato iscritto nel registro degli indagati);
  - una da De Mattia, al quale lo stesso Castaldi aveva anticipato che l'istruttoria *“era negativa ovviamente”*, *“e lui fece mostra di non averlo previsto”*;
  - una ancora dal governatore, che domandava se si fosse tenuto presente il parere del prof. Merusi; Castaldi aveva risposto di averlo preso in considerazione, ma di non ritenerlo attendibile;
- ▶ che il giorno dopo il testo in questione era stato protocollato e lasciato da Castaldi a Clemente, perché l'indomani, sabato 9 luglio 2005, lo presentasse a Frasca insieme alla bozza di una lettera da inviare a BPL per illustrare i motivi ostativi all'accoglimento della sua richiesta;
- ▶ che lunedì 11 luglio 2005, tornato in Banca d'Italia, aveva visto gli appunti redatti di propria mano da Frasca e da Fazio, *“i quali, presa visione delle conclusioni negative espresse dagli uffici, che si fondavano sostanzialmente su un giudizio di inaffidabilità della banca lodigiana, perché rappresentata da un management che aveva dato prova di così scarsa trasparenza e quindi era reputata priva dei requisiti richiesti dall'art. 19 TUB, sottolineavano che occorre invece rivalutare non solo il parere di Merusi sul punto, ma sentire anche altri esperti della materia”*, individuati negli abituali consulenti esterni di Banca d'Italia, prof. Gambino e prof. Ferro Luzzi;
- ▶ che in poche ore il prof. Gambino e il prof. Ferro Luzzi avevano risposto, giungendo ad una conclusione coincidente con quella del prof. Merusi;
- ▶ che a quel punto aveva redatto una nuova missiva, datata 11 luglio 2005, ribadendo le obiezioni condivise con gli altri uffici in ordine alla concedibilità dell'autorizzazione a BNL e aveva rimesso la decisione al governatore.

\*\*\*\*\*

**Claudio Clemente ha riferito:**



- ▶ che i controlli effettuati nei confronti di BPL rispetto alle richieste di autorizzazione a raggiungere il 14,9% e il 29,9% di BAV (autorizzazioni rispettivamente rilasciate il 14 febbraio 2005 e il 27 aprile 2005) si erano estrinsecati nella semplice vigilanza cartolare, ossia sull'esame dei soli documenti che la stessa BPL trasmetteva, in tempi di valutazione più brevi di quelli riguardanti analoghe richieste di ABN Amro;
- ▶ che i controlli necessari per valutare il lancio dell'OPAS e dell'OPA da parte di BPL richiedevano invece *“ben più pregnanti indagini, che consentissero di verificare l'effettiva consistenza soprattutto delle coperture patrimoniali richieste da un'operazione così imponente per una banca come la Popolare di Lodi, che per patrimonio, raccolta e impieghi era comunque di dimensioni sicuramente inferiori (circa due terzi) rispetto a quella di cui avrebbe voluto acquisire il controllo”*;
- ▶ che dopo il provvedimento di Consob del 10 maggio 2005, *“i riflessi di carattere patrimoniale che proprio i prestiti ai concertisti avrebbero implicato”* avevano fatto sì che l'attenzione di Banca d'Italia si spostasse *“sulle cessioni delle minorities, che venivano indicate come uno dei fondamentali strumenti di rafforzamento patrimoniale”*;
- ▶ che il 25 maggio 2005, su sollecitazione di Banca d'Italia, BPL aveva inviato una lettera nella quale precisava che le cessioni delle minorities rappresentavano *“operazioni per oltre un miliardo di euro da considerare vere e proprie cessioni, perché non sarebbero state associate ad operazioni di put, la cui presenza infatti avrebbe potuto configurare ancora dei rischi imponendo persino, a certe condizioni, il riacquisto delle partecipazioni così cedute”*;
- ▶ che tale missiva non scioglieva affatto i dubbi sull'effettività del rafforzamento patrimoniale necessario: per un verso BPL non aveva allegato *“i contratti che avrebbero dovuto illustrare l'effettiva inesistenza di tali rischi”*; per altro verso erano in corso le verifiche *“se BPL fosse realmente in grado di soddisfare le esigenze dell'OPA, che erano stimate globalmente in un costo di circa 8,7 miliardi di euro... commisurato al 55% del capitale”* di BAV, secondo il calcolo illustrato dallo stesso Clemente e comunicato a BPL;
- ▶ che per tale motivo, per due volte (l'8 e il 23 giugno 2005), Banca d'Italia aveva sospeso il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'OPAS;
- ▶ che per lo stesso motivo, il 16 giugno 2005, Clemente e Castaldi avevano redatto l'appunto diretto ai vertici di Banca d'Italia, nel quale *“erano state responsabilmente segnalate tutte le criticità riscontrate, adottando il criterio di doverosa <prudenza minimalista> che li ispirava”* ed avevano richiesto *“una vera e propria ispezione, che consentisse di fugare ogni dubbio sia in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi, sia in relazione alla tenuta prospettica del piano economico-finanziario presentato da BPL a supporto della sua richiesta, nel rispetto dei coefficienti patrimoniali imposti dalla Banca d'Italia”*;
- ▶ che lo stesso Clemente, venerdì 17 giugno 2005, aveva sollecitato personalmente il governatore a disporre l'ispezione;
- ▶ che sin dall'inizio la verifica aveva mostrato un ulteriore, grave profilo di *“disallineamento”*, prontamente comunicato a Frasca: *“era risultato”,* infatti, *“che parte delle azioni che BPL aveva trasferito a Deutsche Bank nel 2003 – il cui controvalore patrimoniale compariva nel bilancio al 31 dicembre 2004 della banca lodigiana – avrebbe dovuto essere invece ricomprata per la riscontrata presenza di una put che era stata taciuta da Fiorani e dai suoi collaboratori”*;
- ▶ che solo tra il 5 e il 6 luglio 2005 BPL aveva trasmesso un copioso incarto;
- ▶ che l'esame degli atti aveva portato gli uffici diretti da Clemente e Castaldi ad esprimere un parere negativo, il cui contenuto era stato *“per cortesia”* comunicato a Frasca;
- ▶ che mentre gli uffici diretti da Clemente e Castaldi stavano redigendo il parere erano giunte diverse telefonate da parte dei vertici dell'istituto; Clemente ha ricordato *“quella fatta dal capo della segreteria particolare del governatore dott. De Mattia, che già aveva partecipato direttamente all'incontro con il prof. Merusi, nonché quella pervenuta personalmente da parte dello stesso governatore, che in sua presenza era stato informato da Castaldi anche del contenuto sostanzialmente negativo cui sarebbero pervenuti e aveva chiesto anche a lui a che punto fossero con l'istruttoria”*;

- ▶ che l' 8 luglio il parere era stato protocollato, per essere formalmente comunicato a Frasca e al vertice di Banca d'Italia;
- ▶ che tra venerdì 8 e sabato 9 luglio 2005 era stato contattato dal consulente esterno di Banca d'Italia, prof. Ferro Luzzi, che l'aveva informato *“di aver ricevuto un incarico di approfondimento sulla questione dei requisiti soggettivi”*; Clemente aveva avuto l'impressione *“che il suo interlocutore volesse capire come fossero gli orientamenti”*, ma per ragioni di riservatezza e per non influenzare la libertà di determinazione del consulente, non aveva riferito nulla;
- ▶ che il 9 luglio Frasca, in presenza di Clemente, aveva letto il parere e ne aveva corretto alcuni punti a matita<sup>7</sup>; lo stesso giorno, in una riunione con Parascandolo e De Polis (membro dell'ufficio legale), Frasca aveva informato Clemente che Fazio, letto l'esito del lavoro degli uffici, aveva ritenuto di acquisire altri pareri legali sulle questioni controverse;
- ▶ che lunedì 11 luglio, nel tardo pomeriggio, Frasca aveva chiamato Clemente, e nonostante che questi *“avesse ulteriormente ribadito le sue forti perplessità sulla tenuta patrimoniale del progetto presentato dalla banca di Lodi”*, *“gli aveva chiesto espressamente di redigere la lettera <autorizzativa> sulla base dei pareri legali e degli approfondimenti patrimoniali”*;
- ▶ che Clemente *“aveva risposto che avendo espresso un parere negativo non si sentiva <la persona più idonea> a <redigere una lettera contraria alle mie conclusioni”* e aveva suggerito per tale incarico De Polis;
- ▶ che superati alcuni problemi informatici (*“per ragioni di certificazione il documento avrebbe dovuto provenire da uno dei computer del servizio diretto da Clemente e quindi si era dovuto trasferirlo da un computer all'altro”*), *“il testo così confezionato e la lettera di accompagnamento diretta alla BPI-BPL erano stati siglati personalmente dal governatore Fazio e controfirmati da De Mattia”*.

\*\*\*\*\*

**Stefano De Polis ha riferito:**

- ▶ che era stato convocato nel gruppo di lavoro il 5 luglio 2005, con l'incarico di *“contribuire a dare all'emanando provvedimento una veste conforme ai principi imposti dalla legge n. 241/90 e in sostanza... una motivazione adeguata sui punti che avevano formato oggetto di valutazione, per poter resistere ad eventuali opposizioni o impugnative”*;
- ▶ che aveva colto *“un dibattito profondo”*: per un verso *“Clemente gli aveva detto di essere oggetto di pressioni”*; per altro verso *“appariva chiaro che il fatto di ricorrere a pareri esterni alla struttura dipendeva dalla situazione creatasi, per cui occorreva trovare necessariamente la soluzione tra due linee interpretative che divergevano tra loro, evento che in realtà non era mai successo prima con simile evidenza”*;
- ▶ che *“la mattina del 9 luglio nella sala di Clemente era arrivato Frasca con Parascandolo e aveva riferito che il governatore aveva preso atto delle conclusioni cui erano pervenuti la sera prima gli uffici ed era sorpreso che non si fosse tenuto in considerazione il parere di Merusi e che si sarebbero richiesti altri pareri; nel frattempo anche Clemente e la sua struttura avrebbero ulteriormente approfondito la capacità della Banca di Lodi di rispettare i coefficienti patrimoniali alla data dell'OPA e di far fronte prospetticamente al fabbisogno futuro”*;
- ▶ che lunedì 11 luglio, al mattino, *“acquisiti i pareri necessari aveva cominciato a stendere il testo per quanto riguardava la parte dei requisiti soggettivi, in una interlocuzione continua con i colleghi dell'ufficio legale e uno scambio reciproco di mail e telefonate”*. Quanto ai profili patrimoniali, *“si*

<sup>7</sup> Ha ricordato Clemente che anche in tale occasione era emerso che molti aspetti andavano ancora approfonditi: *“uno di questi riguardava gli acquisti fatti da tre banche straniere per circa il 30% delle azioni in OPA di Antonveneta, dei quali la Lodi si assumeva il rischio di eventuali diminuzioni di prezzo in caso di collocamento successivo. Questa constatazione aveva fatto sì che occorresse tenere conto anche di queste ulteriori operazioni al fine di valutare le coperture prospettiche, per l'incidenza negativa che in concreto avrebbe potuto ripercuotersi sulle precedenti valutazioni. In conclusione, secondo Clemente <il parere era sempre negativo e in più veniva in qualche modo peggiorato> dalle criticità dei rischi patrimoniali che si erano concretizzati”*.

*era limitato a ricevere senza rielaborare particolarmente i dati che gli erano trasmessi, sui quali non riteneva di poter apportare modifiche". Quanto ai profili soggettivi, "aveva di sua iniziativa escluso che si potesse comunque fare una distinzione tra persone fisiche e enti collettivi, atteso che non appariva condivisibile che le norme regolatrici legittimassero tale distinzione avanzata invece nei pareri legali acquisiti";*

► che verso sera aveva avuto contatti:

- con Frasca, che gli aveva chiesto di visionare una copia dell'elaborato e glielo aveva restituito con alcune correzioni, sollecitandolo a sentire il prof. Gambino;
- con lo stesso prof. Gambino, che gli aveva trasmesso via fax alcune note trasfuse nel testo;
- con l'ufficio consulenza legale, che gli aveva riferito *"che il governatore chiedeva che venisse tolta una parola che avrebbe potuto prestarsi ad interpretazioni inopportune (forse <anomala>";*

► che il testo *"era stato concluso alle ore 23.20 ed era stato portato in una cartelletta nello studio di Fazio, dove si trovavano l'avv. Catapano, l'avv. Perassi e il dott. De Mattia; il governatore aveva chiesto se corrispondeva a quello da lui già visto e lo ha siglato unitamente a De Mattia; quindi il testo e la lettera accompagnatoria sono stati trasmessi alla divisione competente, perché ne curasse l'inoltro alla destinataria a Lodi";*

► che del file non vi era traccia nel suo computer, ma nella mail con cui l'aveva trasmesso al collega Trevisan, presso il quale è stato reperito e sequestrato.

\*\*\*\*\*

Il prof. **Fabio Merusi**, consulente di Banca d'Italia sin dagli anni '70, ha spiegato:

► che già dopo il provvedimento di Consob del 10 maggio 2005 era stato interpellato in ordine ad un possibile commissariamento di Antonveneta, senza che la cosa avesse avuto seguito;

► che all'inizio di luglio 2005 era stato nuovamente richiesto di un parere, se cioè *"per rilasciare o non rilasciare una autorizzazione è significativa la qualità soggettiva del richiedente, e come va misurata in relazione alla sana e prudente gestione della società che si vuole partecipare";*

► che una consultazione così urgente non era eccezionale, data la delicatezza delle materie attribuite all'Autorità di vigilanza, che spesso richiedono l'adozione di decisioni immediate;

► che aveva risposto che le qualità soggettive erano del tutto ininfluenti, ma che *"il giudizio doveva essere di carattere oggettivo circa le capacità imprenditoriali della banca di esercitare questo tipo di operazioni", "cioè di carattere imprenditoriale bancario, doveva essere misurata la banca e non il presidente, nè l'amministratore delegato, nè i consiglieri di amministrazione. Cioè, la banca poteva essere presieduta da Barbablù e la cosa era irrilevante sotto questo profilo, se la banca era in grado di garantire la sana e prudente gestione della futura società partecipata"*<sup>8</sup>;

► che aveva appreso, nel corso delle riunioni tenute presso Banca d'Italia, che in relazione alle esigenze poste dall'OPA prospettata da BNL erano emersi dubbi e criticità; aveva appreso, in particolare, che Clemente aveva segnalato *"l'incidenza negativa sulla copertura patrimoniale che avrebbe potuto avere un contratto di riporto che avevano scoperto era stato stipulato con una banca tedesca (Deutsche Bank)";* aveva quindi esortato a svolgere con grande attenzione le verifiche nell'ispezione disposta, ma aveva anche preso atto che al momento non erano emerse altre ragioni di disallineamento e che in ordine ai requisiti soggettivi venivano da taluno espressi solo *"mugugni"* di dissenso;

► che su suggerimento dell'avv. De Mattia aveva redatto il proprio parere; indi aveva collaborato alla redazione del testo definitivo dell'autorizzazione, la cui bozza gli era stata inviata da Frasca.

\*\*\*\*\*

<sup>8</sup> Rileva il Tribunale che lo stesso prof. Merusi, in tal modo, *"attribuiva rilevanza decisiva agli aspetti organizzativi e soprattutto patrimoniali che avrebbero dovuto quindi essere accertati in modo esaustivo prima di concedere l'autorizzazione"*.



Il prof. **Paolo Ferro Luzzi**, a sua volta consulente di vecchia data di Banca d'Italia, ha spiegato:

► che l' 8 luglio 2005 Frasca gli aveva rappresentato la divergenza insorta all'interno dell'istituto in relazione alla richiesta di autorizzazione concernente l'OPA e l'OPAS presentata da BPL-BPI; quanto ai motivi reputati ostativi, Frasca gli aveva detto che *“l'uno riguardava il profilo patrimoniale e... si doveva ritenere superato”*; *“l'altro invece riguardava le violazioni degli artt. 19, 20 e 53 del TUB, che erano state accertate da Consob e anche sanzionate in via amministrativa e consistevano in omesse segnalazioni di operazioni che avrebbero dovuto essere comunicate da BPL e che per il loro intrinseco contenuto avrebbero manifestato <leggerezza o disorganizzazione dell'apparato operativo> della banca, che aveva concesso crediti <in maniera superficiale o sconsiderata>”*;

► che aveva subito risposto *“che se non fosse stato in discussione il tema della capienza patrimoniale, che lui in ogni caso non avrebbe potuto accertare, gli altri addebiti non gli sembrava potessero costituire ostacoli all'autorizzazione”*;

► che aveva pensato che si trattasse di una divergenza di opinioni interna a Banca d'Italia; poichè però era la prima volta che un contrasto del genere venisse portato a conoscenza all'esterno della Banca e, a sua conoscenza, non era mai capitato che una richiesta di autorizzazione venisse negata, aveva telefonato a Clemente, che però non gli aveva dato indicazioni, preferendo che si esprimesse *“in assoluta sincerità”*;

► che aveva ricevuto il parere del prof. Merusi e aveva steso autonomamente un proprio testo, nel quale concordava con lui in ordine al problema dei requisiti soggettivi, sottolineando comunque che, secondo l'art. 6 della delibera CICR del 19 aprile 1993, la mancanza dei requisiti avrebbe potuto rilevare non già ai fini di negare l'autorizzazione, ma al fine di disporre la revoca;

► che riflettendo a posteriori sul proprio operato (solo in un secondo tempo aveva appreso che sulla questione era stato sentito anche il prof. Gambino) aveva svolto amare considerazioni. Di quel parere, ha dichiarato, *“ora” “mi vergogno un po”*, in quanto in quel momento aveva avuto la sensazione che *“mi si chiedesse solo di aggiungere quattro parole, per fare tre anzichè due”*, aggiungendo che se avesse saputo allora *“il complesso di circostanze che avevano portato ai due pareri negativi”* degli uffici, *“avrebbe potuto arrivare anche ad una conclusione diversa”*.

#### Le dichiarazioni di Antonio Fazio

Sia in sede di dichiarazioni spontanee, che nell'interrogatorio reso, Antonio Fazio non ha disconosciuto gli intensi rapporti intrattenuti con Fiorani, nè la propria conoscenza e partecipazione alle fasi sin qui esposte; ha però sostenuto che *“lui stesso sarebbe stato vittima delle menzogne, delle operazioni celate e delle false rappresentazioni architettate da Fiorani e dai suoi alleati”*, mentre *“il suo ruolo sarebbe stato quello di arbitro imparziale tra due contendenti tra loro agguerriti, sempre attento a rispettare rigorosamente l'alta funzione che ricopriva all'epoca e costantemente ispirato dall'esigenza di tutelare il sistema bancario e creditizio italiano”*.

Segnatamente Fazio, premesso che la sua ferma contrarietà a consentire ad un istituto straniero di assumere partecipazioni superiori al 15% in banche italiane nasceva dalla forte convinzione *“che in tal modo, spostandosi il centro decisionale all'estero, si sarebbe favorita la creazione di un'area del settore creditizio indebitamente sottratta alla vigilanza di Banca d'Italia”*, ha dichiarato:

► che nell'estate 2004, quando si erano manifestate concrete difficoltà nella gestione del patto di sindacato che governava BAV, aveva incontrato Groenink, che con durezza gli aveva detto: *“Noi vogliamo almeno il 20-25%, perchè dove siamo... vogliamo comandare”*;

► che in settembre Fiorani gli aveva parlato del suo progetto di assumere il controllo di BAV, progetto che gli era parso *“assai interessante, perchè sembrava una utile integrazione tra due realtà entrambe situate nel nord Italia, ma senza sostanziali sovrapposizioni, dato che Antonveneta aveva il suo ambito operativo prevalentemente in Veneto, mentre la BPL operava in Lombardia e quel*



*progetto gli risultava che avesse ampio consenso, tanto a livello politico che industriale, rispondendo ad esigenze avvertite da numerosi operatori economici”;*

► *che senza venir meno al suo ruolo di assoluta imparzialità aveva comunque raccolto con fiducia le prospettive che Fiorani gli comunicava: conosceva l'uomo, per ragioni professionali, sin dal Forex del 2002<sup>9</sup>, l'aveva col tempo stimato a causa delle “ripetute prove di capacità fornite dal banchiere, che a suo dire godeva di una considerazione condivisa nel mondo finanziario” e aveva avviato con lui anche un rapporto di amicizia affettuosa, che coinvolgeva le rispettive famiglie;*

► *che non aveva avuto alcun sentore delle manovre fraudolente che Fiorani intendeva svolgere per acquisire il controllo delle partecipazioni: per un verso Fiorani si era limitato a mostrargli “dei foglietti gialli sui quali comparivano nomi di altri soci alleati nella scalata”; per altro verso egli non l'aveva in alcun modo rassicurato a priori sull'esito; per altro verso ancora aveva interpretato il concerto emerso dagli accertamenti di Consob “come segno delle proficue alleanze che Fiorani era in grado di procurarsi, ma non avrebbe mai pensato che fossero invece il frutto di illeciti finanziamenti concessi da BPL”;*

► *che per tale motivo, il 14 febbraio 2005, aveva autorizzato BPL a salire nel capitale di BAV sino al 14,9%;*

► *che quando, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2005, ABN Amro aveva chiesto l'autorizzazione ad un'OPA totalitaria delle azioni BAV e BPL aveva risposto con la richiesta di autorizzazione a salire nel capitale di BAV sino al 29,9%, aveva ben percepito “che la possibilità di un accordo tra le due parti, caldeggiata a suo dire da Banca d'Italia, si trasformava in una posizione di competizione”;*

► *che il reiterato interessamento personale alla vicenda, prima dell'assemblea di BAV del 30 aprile 2005 dipendeva proprio da tale conclamata situazione di contesa e lungi dal poter essere interpretato come segnale di appoggio al progetto di Fiorani, era “del tutto usuale, rientrando nella doverosa attenzione che la vigilanza deve dedicare ad avvenimenti che possano determinare svolte decisive nella governance di un istituto di credito dell'importanza che aveva in quel momento Antonveneta”;*

► *che il lungo tempo trascorso tra la richiesta di ABN Amro di promuovere l'OPA totalitaria sulle azioni di BAV e la relativa autorizzazione era dipeso non già da un atteggiamento ostativo nei confronti della banca, ma “da intrinseche difficoltà tecniche connesse alla necessità di ricevere dall'organo di vigilanza olandese il suo parere sull'operazione”;*

► *che quanto alla mancata reazione al concerto denunciato da Consob il 10 maggio 2005 (non tempestivamente comunicato a Banca d'Italia e per di più oggetto di un procedimento amministrativo subito avviato da BPL davanti al TAR del Lazio) e alla mancata adozione di provvedimenti (o quanto meno ad una modifica di atteggiamento) nei confronti di BPL, si era trattato “solo di violazioni che avrebbero potuto comportare sanzioni amministrative e quindi non di tale rilevanza da poter incidere nè sulla revoca delle precedenti autorizzazioni, nè tanto meno sulla possibilità [di] BPL, una volta che si era avvalsa legittimamente della facoltà contemplata dall'art. 106 TUF di dichiarare il patto parasociale in data 17 maggio 2005, [di] aspirare a tale posizione rilevante”;*

► *che Banca d'Italia aveva comunque deciso di svolgere “una indagine rigorosa sui parametri patrimoniali che la banca lodigiana doveva dimostrare di possedere per far fronte all'OPA che si accompagnava all'OPAS”;*

► *che proprio in costanza di questa indagine, e prima ancora di decidere se autorizzare l'OPA di BNL, aveva ben considerato i pareri degli uffici, che il 16 giugno avevano espresso per iscritto i loro dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa contenuta nel TUB e nelle disposizioni regolamentari;*

► *che aveva perciò disposto l'ispezione nei confronti di BPL, senza che la preventiva comunicazione a Fiorani potesse essere interpretata come segno di un atteggiamento benevolo e protettivo: “le modalità con le quali l'aveva raggiunto e convocato urgentemente nella propria*

<sup>9</sup> E' sufficiente una ricerca informatica per constatare che il Forex era un convegno di associazioni finanziarie della cui ottava edizione, tenutasi a Lodi il 2 e 3 febbraio 2002, si era fatta partner e sponsor la Banca Popolare di Lodi; ad essa aveva appunto partecipato anche Fazio.



abitazione, e non nella sede istituzionale, la domenica sera, anche alla presenza del sen. Grillo, non avrebbero avuto nulla di insolito rispetto alla prassi del tutto consolidata ed ordinaria seguita da Banca d'Italia in ogni altro caso in cui si era proceduto ad ispezioni sugli istituti vigilati”;

► che successivamente, pur considerando che il 30 giugno 2005 l'ufficio legale aveva espresso per iscritto la propria adesione all'opinione negativa già manifestata da Castaldi, risultando che il disallineamento temporaneamente rilevato sarebbe stato superato aveva deciso di autorizzare la richiesta di BPL, sia perchè riteneva le obiezioni opinabili, considerando:

- “il dovere di tutelare l'interesse degli azionisti di minoranza di BAV e del mercato in generale, rispetto all'opportunità di avere la scelta tra le due offerte concorrenti di OPA (quella di ABN Amro e quella annunciata da BPI-BPL)”;
- “la mancanza, sino a quel momento, di serie ragioni per dubitare delle capacità prospettive della banca lodigiana di rispettare le coperture patrimoniali del fabbisogno che si sarebbe progressivamente reso necessario, reputando che per quanto si fossero calcolate le esigenze di copertura con criteri di massima prudenza, tutte le condizioni non dovessero preesistere all'autorizzazione, ma potessero realizzarsi successivamente”;

► che nell'assumere la decisione, “in un momento in cui Frasca si trovava in una situazione di sostanziale paralisi, derivante dal suo coinvolgimento avanti la Procura di Roma”, aveva personalmente seguito il lavoro degli uffici e si era avvalso del parere di illustri giuristi esterni, giungendo così ad un provvedimento che appariva non solo legittimo, ma anche il più opportuno in quel contesto;

► che aveva bensì avvisato personalmente Fiorani (con una telefonata notturna immediatamente conseguente al rilascio dell'autorizzazione) della propria decisione, ma che “anche questa sarebbe rientrata nelle normali comunicazioni che seguono ad una decisione di tanta importanza”;

► che anche il successivo scambio di comunicazioni con il senatore Grillo e la mancata adozione di misure nonostante che, quanto meno dal 18 luglio 2005, dagli approfondimenti dell'attività ispettiva fosse emerso che la situazione di BPL non era così tranquillizzante, non potevano riverberarsi negativamente sulla correttezza del suo operato;

► che in ogni caso dopo il 22 luglio 2005 (in concomitanza, cioè, con i provvedimenti di Consob che accertavano i patti con Ricucci ed altri soggetti), “al massimo non si sarebbe dovuto sospendere l'operazione, ma si sarebbe potuto solo sospendere il diritto di voto di BPL per l'assemblea di Antonveneta fissata per il 25 luglio successivo”;

► che il provvedimento di sequestro delle azioni BAV, disposto dalla Procura della Repubblica, intervenuto il 25 luglio 2005, escludeva che l'aver revocato l'autorizzazione solo il 15 ottobre 2005 potesse essere interpretato come un atteggiamento protratto di particolare favore, trattandosi soltanto della “normale evoluzione degli eventi”.

### Considerazioni conclusive


#### 1) Quanto alla posizione di Antonio Fazio

Da quanto sin qui si è detto il Tribunale ha desunto la responsabilità di Antonio Fazio, ritenendo che le sue condotte “appaiono indirizzate a secondare, anche per motivazioni del tutto personali, un'operazione ritenuta da privilegiare rispetto ad un'altra osteggiata sin dall'inizio”.

Osserva il Tribunale:

► che la scelta di Fazio di orientarsi “in concreto” e “subito” sulla soluzione prospettatagli da Fiorani va letta secondo tre elementi di giudizio:

- la “perfetta condivisione di vedute strategiche, perchè rientrava nella linea perseguita dal governatore di difesa strenua della <italianità> del sistema bancario”;



- la consolidata fiducia che Fazio nutriva nell'abilità e capacità manageriale di Fiorani, che già altre volte aveva secondato le sue scelte <sup>10</sup>;
- il rapporto "*sinceramente amicale*" che intercorreva con Fiorani, che poneva "*in un clima del tutto informale gli scambi di informazione tra i due*", e che aveva "*sicuramente contribuito ad offuscare la percezione da parte di Fazio che la partita che si stava giocando non poteva essere condotta alla stregua di un accordo stipulato tra amici o alleati privati sul quale lui avrebbe poi apposto il suo sigillo, ma doveva rispettare rigorosamente tutte le formalità richieste dalla legge*";

► che in questo contesto vanno sottolineati:

- la "*attenzione preventiva*" di Fazio a quello che avrebbe potuto accadere nell'assemblea del 30 aprile 2005 e la sua telefonata a Fiorani, da Francoforte, la sera del 29 aprile, nonché il sostanziale benessere alle scelte che gli venivano anticipate da coloro che alla stessa assemblea avrebbero preso parte. "*Non solo non rientra in alcuna previsione normativa, ma neppure appare conforme alla ripartizione delle funzioni su cui si fondano lo Stato di diritto e un mercato regolamentato, pensare che chi regge le sorti di una banca centrale intervenga a priori sulle modalità di svolgimento di un'assemblea che avrebbe potuto essere piuttosto oggetto, a posteriori, di interventi e controlli, che avrebbero potuto coinvolgere anche l'autorità di vigilanza*";
- la "*debole reazione*" al concerto accertato da Consob il 10 maggio 2005, "*che in realtà svelava una ben più complessa architettura su cui si fondava l'intero disegno del banchiere lodigiano, proprio per le inevitabili implicazioni sul piano economico patrimoniale... che non avrebbero potuto essere trascurate da una vigilanza degna di tal nome*";
- la "*accettazione senza ulteriori conseguenze della richiesta di BPL di salire ulteriormente dopo aver denunciato in modo esplicito il patto*" (richiesta datata 17 maggio 2005);
- la "*corsia preferenziale*" riservata a Fiorani anche in seguito, testimoniata non solo dal fatto che questi avesse continuato a frequentare lo studio privato di Fazio in Banca d'Italia, ma soprattutto dalla decisione dello stesso Fazio di preavvertire Fiorani dell'avvio dell'ispezione, il 19 giugno 2005 <sup>11</sup>;
- la strategia volta a sovvertire gli esiti cui, nell'istruttoria conseguente alla richiesta di autorizzazione da parte di BPL, erano giunti gli uffici di Banca d'Italia: a quegli stessi uffici da lui descritti come "*rigorosi e fedeli interpreti delle regole di prudente controllo cui lui stesso si sarebbe sempre ispirato*", Fazio ha contrapposto una condotta non già finalizzata ad "*adottare una linea più severa di quella suggerita dalla struttura*", ma volta a "*imporre una soluzione che ne superasse le obiezioni tecnico formali, al solo fine di eliminare così ogni ostacolo che si frapponeva all'accoglimento della richiesta di BPL-BPL*" <sup>12</sup>;
- la decisione di interpellare i più illustri giuristi, animata dall'intenzione di trarne "*argomenti atti a superare le obiezioni degli uffici*". Osserva il Tribunale che "*dalla lettura comparata dei testi qui acquisiti emerge con assoluta evidenza che per giungere all'autorizzazione, tutti gli aspetti che ai primi aveva esposto in forma dubitativa e problematica sono stati o sostituiti con altri percorsi argomentativi o superati, trasformando i dubbi in previsioni*

<sup>10</sup> Il Tribunale ricorda, in proposito, il caso, allora recente, della banca Credit Euronord, "*che era stata salvata poco tempo prima dal default e assorbita da BPL con la contropartita di acquisire uno sportello sulla piazza di Milano*".

<sup>11</sup> Il Tribunale considera che lo stesso Fazio, pur sostenendo che tale comportamento rientrasse "*nella normale prassi della banca centrale*", aveva citato come precedente solo il caso di Cesare Geronzi, "*persona a lui notoriamente legata da antichi vincoli di amicizia e colleganza*".

<sup>12</sup> Esempio tipico di questa strategia è dato, secondo il Tribunale, da "*quel contratto che risultava stipulato falsamente il 28 giugno 2005 tra BPL e GP Finanziaria, ma in concreto era stato predisposto dopo una consultazione telefonica tra Fiorani e Gnutti (cfr. int. tel. 5.7.2005 sull'utenza in uso a Fiorani), per conseguire il risultato apparente di disporre di una ulteriore liquidità di 100 milioni di euro a fronte di carenze patrimoniali che erano emerse nella situazione al 30 giugno 2005, ed è stato fatto pervenire alla segreteria personale di Fazio con un percorso del tutto anomalo rispetto a quello dovuto*".

*P. Geronzi*  
  


*esposte come realizzabili e prevedendo comunque, forse per non far apparire troppo forti quelle forzature, che all'autorizzazione seguisse un costante controllo sulle fasi successive per verificare che quelle previsioni divenissero certezze". Tutto ciò, si badi, in un momento in cui "era ancora in corso l'ispezione sulla effettiva sussistenza non solo della copertura prospettica, ma di quelli che in quel momento dovevano essere i parametri patrimoniali necessari a soddisfare le esigenze immediate";*

- *il "valore sintomatico" della comunicazione data a Fiorani in ordine all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione: non già una nota ufficiale di Banca d'Italia, ma una immediata telefonata di Fazio a Fiorani, alle ore 00,26 del 12 luglio 2005 (si ricorda che, come ha riferito il teste De Polis, il provvedimento era stato sottoscritto dal governatore meno di un'ora prima). Scrive il Tribunale: "Al di là delle espressioni di entusiasmo incontenibile del suo interlocutore, che qui non meritano ulteriori commenti, quello che va sottolineato rispetto alla posizione dell'allora governatore è che egli ancora una volta ha dimostrato di essere andato ben al di là del riserbo che avrebbe dovuto accompagnare la sua funzione istituzionale, per trasformarsi in un amico che condividendo in qualche misura l'ansia del destinatario di una decisione per lui così importante, lo rassicura subito del successo ottenuto... Fiorani pochi giorni prima aveva già manifestato alla moglie di Fazio la sua preoccupazione in attesa di sapere cosa Fazio avrebbe deciso e poi, una volta avvertito dal marito, ha commentato quel risultato così ambito anche con lei, che si era sempre mostrata particolarmente coinvolta e informata di tutti gli sviluppi in corso, a ulteriore riprova dell'intreccio singolare di rapporti personali e amicali che hanno caratterizzato questa vicenda"<sup>13</sup>;*
- *l'esito dell'ispezione, che ha mostrato quanto poco quell'autorizzazione rispondesse ai principi di sana e prudente gestione posti a base del sistema bancario, avendo evidenziato "tutte le criticità rilevate nella gestione dell'istituto, tra le quali il mancato rispetto di numerose regole di contabilizzazione imposte dalla normativa vigente (in parte oggetto di altro giudizio per falso in bilancio) e altre condotte ritenute in contrasto con la dovuta correttezza, che si sarebbe tradotta in una sostanziale inaffidabilità di BPI-BPL; per l'aspetto che qui più rileva, proprio le carenze patrimoniali che sussistevano all'epoca dei fatti e che incidendo sensibilmente sul patrimonio di vigilanza si sarebbero tradotte in concreto nell'insussistenza dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni in materia per poter affrontare adeguatamente l'operazione di scalata intrapresa".*

*In definitiva, considera il Tribunale, il ruolo di Fazio "non solo è stato recepito da Fiorani e dai suoi sodali come un decisivo incoraggiamento ad affrontare e a conseguire con ogni mezzo il loro programma, ma in concreto è risultato idoneo a contribuire ad agevolarne i passaggi cruciali, accompagnandosi alla costante consapevolezza dell'importanza decisiva che tale contributo causale avrebbe potuto avere come sostegno autorevole in un'impresa così impegnativa".*

## **2) Quanto alla posizione di Francesco Frasca**

*La condotta ascritta a Francesco Frasca, capo della Vigilanza della Banca d'Italia, in relazione al capo B), era quella di avere partecipato "agli incontri riservati nei quali il governatore veniva informato da Fiorani e Boni delle acquisizioni di partecipazioni indirette e dei patti, manifestando con la stessa presenza e l'esplicito assenso alla linea di Fazio il suo atteggiamento di favore a BPF", nonchè di essersi messo a disposizione "per fronteggiare l'eventuale insorgenza di problematiche tra BPI ed il servizio di Vigilanza, nel corso dell'operazione Antonveneta".*

---

<sup>13</sup> La sentenza ricorda che Fazio non ha solo avvisato immediatamente Fiorani, ma anche il senatore Grillo, che a sua volta ha subito comunicato il successo ottenuto da Fiorani anche a Gnutti, il quale "trovandosi nell'occasione ad una riunione del partito cui apparteneva, non solo ha espresso la sua soddisfazione, ma gli ha pure passato al telefono l'on. Berlusconi, che ha manifestato anche lui personalmente i suoi complimenti al banchiere lodigiano".

Rilevando, così, che a Frasca viene attribuito un concorso morale nel reato, il Tribunale si chiede se il suo sia stato un *“comportamento meramente inerziale”* o piuttosto *“una manifestazione attiva, che abbia suscitato o comunque rafforzato quel proposito criminoso di Fiorani e dei suoi collaboratori ed amici di impadronirsi, mediante la scalata condotta con le modalità descritte, della gestione di Antonveneta”*.

A tal fine il Tribunale trae elementi principalmente dall'esame di Frasca, che nel dibattimento aveva riferito:

- che alla fine del 2004, quando erano emersi gli attriti tra i pattisti che al momento guidavano BAV, la preoccupazione di Banca d'Italia *“era proprio che si trovasse finalmente un assetto che garantisse la travagliata governance di Antonveneta, non chi guidasse la nuova cordata”*. Trapelano dalle sue parole tutte le incertezze del momento: il fatto che nell'incontro del 7 dicembre 2004, nell'incontrare Francesco Spinelli (rappresentante di ABN Amro all'interno del patto), per ragioni di riservatezza egli non gli aveva detto di avere già incontrato quello stesso giorno, insieme a Fazio, Doris (che per conto del gruppo Mediolanum aveva mostrato un iniziale appoggio al progetto di scalata) e Benetton (pattista attraverso Edizioni Holding); il fatto invece che ne aveva parlato con Fiorani, che *“aveva mostrato di essere già stato informato da altri di quelle riunioni”*; il fatto che lo stesso Fazio, nell'incontro con Groenink del 10 dicembre 2004, *“aveva detto agli olandesi che se fossero riusciti a rinnovare il patto avrebbero avuto <la benedizione> di Banca d'Italia”*;
- che *“al di là di quello che si poteva percepire da notizie di stampa o da cenni che gliene aveva fatto Francesco Spinelli sin dal novembre 2004”*, non aveva avuto effettiva conoscenza delle *“manovre sotterranee”* di Fiorani: per un verso costui *“alludeva in termini generali ai suoi progetti e alle sue possibili alleanze”*; per altro verso Frasca non aveva mai partecipato *“a incontri riservati nei quali le strategie in atto sarebbero state illustrate al governatore da Fiorani e dai suoi collaboratori”* e neppure veniva informato sul punto. Era stato presente soltanto a incontri e cene a casa di Fazio, nei quali con Fiorani si manifestava un clima di grande convivialità e soltanto in un caso, il 19 marzo 2005, la conversazione si era concentrata su una diversa operazione, l'òa *“scalata a BNL, banca la cui governance pure presentava seri problemi”*;
- che effettivamente, durante le verifiche intraprese per verificare il possesso, da parte di BPL, dei requisiti patrimoniali necessari all'operazione, Clemente gli aveva segnalato *“che erano state comunicate in maniera scorretta le modalità di acquisizione dei titoli, sicchè si era profilato un disallineamento rispetto al patrimonio di vigilanza ed era stata ritenuta inaccettabile la previsione di BPL di coprire con l'emissione di un bond, tanto che la banca di Lodi aveva dovuto modificare poi i suoi programmi ben due volte, sostituendo emissioni obbligazionarie con un vero e proprio aumento di capitale e in quella fase si era cominciato a parlare delle cessioni delle minorities”*;
- che effettivamente non era stata comunicata a Consob l'autorizzazione rilasciata a BPL il 14 febbraio 2005, a *“salire sino al 14,5% nel capitale di BAV, “perchè sino a quel momento non erano stati segnalati problemi relativamente a irregolarità nell'erogazione dei crediti concessi da BPL ai propri correntisti, ricollegabili ad azioni BAV”*;
- che dopo l'accertamento di Consob del 10 maggio 2005, la verifica dei requisiti patrimoniali di BPL in ordine al lancio dell'OPA e dell'OPAS da essa effettuato era stata contraddistinta da un atteggiamento ben più rigido di quello tenuto verso ABN Amro, essendosi persino deciso *“di applicare, rispetto alle poste patrimoniali di BPL, persino anticipatamente, i criteri di valutazione dello IAS”* (*“International Accounting Standards”*, ossia i principi contabili internazionali), *“che erano più severi di quelli precedenti e che sarebbero entrati in vigore a far tempo dalla fine dell'anno”*;
- che sin dall'inizio dell'ispezione, tra il 19 e il 21 giugno, era emersa *“una incapienza derivante dall'esistenza di una put in un contratto con Deutsche Bank”*. Fazio, informato, aveva suggerito *“di stare a vedere”*, ma per evitare fraintendimenti si era deciso insieme a

Clemente, in data 23 giugno 2005, di inviare una lettera a BPL, perchè essa “dimostrasse, redigendo una situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2005, di aver superato non solo i disallineamenti precedentemente rilevati, ma che fosse in grado di farlo anche in funzione prospettica, potendosi valutare gli annunciati aumenti di capitale e le cessioni delle minorities indispensabili per adempiere all’OPA, solo se fossero state soddisfatte tali inderogabili condizioni, stante che BPI-BPL non aveva ancora trasmesso la documentazione da loro tanto sollecitata a proposito dei contratti di cessione stessi”;


- che in quel mentre, il 4 luglio 2005, aveva ricevuto l’avviso di convocazione alla Procura di Roma. Da quel momento, pur non ricevendo alcuna sospensione formale dalle funzioni, da responsabile e capo del servizio di vigilanza era divenuto un “funzionario dimezzato”, non avendo più partecipato nè alla riunione degli uffici con Fazio, relativa alla “put Deutsche”, nè alle discussioni con il prof. Merusi, riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi. Aveva affidato soltanto ad un appunto, l’ 8 luglio 2005, l’osservazione secondo cui gli uffici di Banca d’Italia non facevano neppure menzione del parere del giurista: “non gli era parso corretto che fossero giunti alla loro soluzione contraria, senza neppure dare conto della più ampia dialettica che vi era stata” e “anche per questo aveva condiviso l’idea di sentire altri consulenti esterni”, ritenendo “che ci si dovesse confrontare su tutto”, dolendosi “del fatto che a lui non era stato possibile interloquire come avrebbe voluto per la sua situazione contingente” e comunque fermandosi “di fronte alla fermezza dimostrata da Clemente e Castaldi”<sup>14</sup>.

Il tormento di Frasca di fronte all’esito della vicenda è tutto espresso nell’ambivalenza delle sue considerazioni finali:

- “l’attesa di chiudere le fila di quella lunga vicenda era ormai ampiamente diffusa anche all’esterno di Banca d’Italia, sulla quale convergevano plurime pressioni, non ultima quella di Consob, il cui Presidente aveva segnalato che ormai il mercato non avrebbe più potuto attendere, rispetto alla possibilità annunciata da tempo che gli investitori potessero avere l’opportunità di scegliere tra due diverse ipotesi di controllo nella Banca Antonveneta, una decisione che avrebbe definitivamente soddisfatto il loro diritto ad avere un chiaro quadro di riferimento, che spettava a quel punto all’organo di vigilanza tutelare”;
- “certamente il fatto che vi fosse un’ispezione in corso contribuiva a suggerire elementi di dubbio, ma l’alternativa di sospendere un’altra volta in attesa di quello che sarebbe effettivamente emerso sembrava impraticabile per ragioni tecniche, connesse alla legge n. 241/90, oltre che per i lunghi tempi ipotizzabili per raggiungere risultati apprezzabili dalle indagini in corso”;
- “le censure che sono state poi mosse dagli ispettori erano assolutamente condivisibili e fondate nel merito”;
- “solo dal 29 luglio 2005 avrebbero cominciato ad emergere fatti seriamente allarmanti a carico della gestione della banca lodigiana”;
- “se avessero saputo prima a quali artifici e mascheramenti” gli esponenti di BPL “avevano fatto ricorso per dare di sè una positiva rappresentazione, <nessun analista, nemmeno di prima nomina, avrebbe detto che vi erano i requisiti patrimoniali>”.

Anche Fiorani, nel dibattito, ha affermato che “il ruolo del dott. Frasca è sempre stato un ruolo subalterno a quello del governatore”: non era mai capitato che le sue parole non fossero “rutto di un incontro tra lui e il governatore”; “il dottor Frasca... ogni volta mi riferiva, per voce riferita, quello che il governatore decideva”.

<sup>14</sup> Frasca ha riconosciuto che in una conversazione del 10 luglio con un altro funzionario di Banca d’Italia, parlando dell’atteggiamento di chiusura degli uffici lo aveva considerato un “colpo basso”. Ha spiegato “di aver voluto esprimere non una valutazione sul merito delle scelte divergenti rispetto a quelle poi adottate da Banca d’Italia in persona del suo vertice supremo, ma un giudizio negativo per il modo del tutto inusitato, a suo dire, di aver voluto mettere per iscritto l’esito delle loro conclusioni, per di più inappellabilmente”.



In questa situazione, con decisione divenuta irrevocabile il 25 novembre 2011, il Tribunale ha ritenuto di non ravvisare "gli estremi di un contributo causale che abbia avuto la valenza di un'istigazione o di un rafforzamento del proposito criminoso degli autori della scalata e in primis di Fiorani".

In concreto Frasca esercitava "una funzione gerarchicamente subordinata a quella di chi aveva istituzionalmente il ruolo di operare le scelte fondamentali e assumere le decisioni definitive in Banca d'Italia, che era il governatore". "Frasca non solo non aveva autonomia decisionale, ma non ha neppure partecipato ad alcuni passaggi che sono stati reputati inequivocabilmente significativi in tal senso nei riguardi di Fazio, come gli incontri riservati o l'anticipata comunicazione dell'ispezione, con le singolari modalità in cui è avvenuta; nè tantomeno si può fondatamente ritenere che abbia contribuito a favorire la scelta di dare quella autorizzazione, sul cui testo non ha neppure apposto la propria firma, quasi dimostrando di non condividerne il contenuto". E' rimasto sino alla fine "il fedele servitore dell'istituzione alla quale sentiva di appartenere, dove però il potere decisionale era attribuito alle valutazioni anche discrezionali del suo esponente apicale, che lui certamente non ha contrastato, senza peraltro oltrepassare i limiti di regole di correttezza".


### 3) Quanto alla posizione di Luigi Grillo

Senatore della Repubblica, appartenente "a quelle figure del mondo politico cui Fiorani ha fatto riferimento per dimostrare come il suo progetto avesse trovato ampi consensi", Grillo è stato indicato dallo stesso Fiorani come "sempre presente sin dal concepimento del suo progetto di costruire un grande gruppo bancario del nord Italia".

Le fonti di prova che lo riguardano sono costituite dalle dichiarazioni di Fiorani, di Fazio e di Lamberto Cardia (presidente della Consob all'epoca dei fatti), oltre che dal contenuto delle intercettazioni disposte.

Ha affermato Fiorani:

- ▶ che nell'estate 2004 Grillo aveva organizzato un incontro nella villa del Presidente Berlusconi in Sardegna, in presenza dei senatori Dell'Utri e Previsti; Fiorani aveva così illustrato il suo progetto, riscuotendo consensi;
- ▶ che Grillo, da lui costantemente informato dell'evoluzione progressiva delle operazioni di rastrellamento e delle alleanze costruite, si faceva tramite di esse presso il governatore della Banca d'Italia, "per fargli presente alcuni riferimenti che io non potevo comunque dargli";
- ▶ che proprio Grillo aveva convinto il governo dell'opportunità di tutelare il principio di "italianità" del sistema bancario, inizialmente propugnato da Fazio ma non altrettanto appoggiato dal governo. Ciò era avvenuto, in particolare, in una cena tenutasi il 14 gennaio 2005, della quale Grillo si era fatto promotore ed alla quale avevano partecipato Berlusconi, Fazio, Siniscalco (all'epoca ministro dell'economia) e un altro senatore, Tarolli. La cena, culminata in un accordo definito "patto dello sciacchetra" dal nome del vino ligure che lo stesso Grillo aveva offerto, aveva sortito il risultato di raggiungere il consenso sulle linee da seguire per sostenere il sistema italiano: erano infatti in discussione in quel periodo, in vista degli impegni assunti con le Autorità comunitarie, "importanti cambiamenti da apportare alla normativa sul risparmio", ivi comprese alcune disposizioni che a Fazio stavano particolarmente a cuore, quali la durata del mandato del governatore e il mantenimento del controllo antitrust sul settore delle imprese bancarie;
- ▶ che a tutto questo si accompagnava l'opera che egli stesso aveva svolto, attivamente e di persona, nell'avvicinare molti parlamentari al fine di giungere all'approvazione del decreto attuativo della legge sul risparmio, al quale alcuni politici mostravano contrarietà nella commissione parlamentare deputata all'esame del testo. Si legge nella sentenza che Fiorani "si è vantato in proposito del suo efficace lavoro di lobby, sostenendo di aver rassicurato anche Fazio del suo costante interessamento, fornendo un'eloquente descrizione del clima di reciproci favori e



*vantaggi non solo economici, che sembra essere stata la modalità abituale con cui era solito condurre i suoi affari”.*

Il racconto di Fiorani è confermato da quello di Boni, che *“in diverse occasioni era rimasto stupito della disinvoltura con cui Fiorani mostrava di muoversi in quel mondo, dove all’evidenza aveva facili entrate”.*

Fazio, pur escludendo che l’opera di Fiorani potesse avere avuto un ruolo così decisivo come quello da lui ostentato, ha confermato diversi fatti:

- la cena tenutasi il 14 gennaio 2005
- il provvedimento negativo della commissione parlamentare
- l’approvazione in aula del testo mutato, contenente le disposizioni che gli avrebbero permesso di continuare a mantenere la carica (fatto del quale aveva personalmente ringraziato il Presidente Berlusconi)
- le amichevoli relazioni intrattenute con il senatore Grillo
- l’effettiva telefonata a Fiorani, il 18 giugno 2005, per informarlo dell’imminente ispezione, utilizzando il telefono cellulare del senatore per invitare entrambi a cena la sera dopo (cosa, peraltro, a suo dire *“del tutto normale, rientrante in prassi comportamentali che non avrebbero potuto minimamente incidere sulla correttezza del suo ruolo istituzionale, neppure in quel delicato frangente”.*)

A sua volta il Presidente della Consob, Lamberto Cardia, ha dichiarato *“di aver ricevuto in quel periodo più volte telefonate dal senatore, il quale si informava insistentemente sullo stato delle pratiche in corso presso l’autorità di controllo del mercato e non faceva certo mistero del suo orientamento favorevole all’ipotesi di un successo italiano nella scalata, provocando, a detta di Cardia, la sua perplessità rispetto a una così reiterata attenzione da parte di chi in concreto non avrebbe dovuto avere un coinvolgimento tanto diretto e parziale in una vicenda di quella natura”.*


L’intensità e l’assiduità della vicinanza di Grillo a Fiorani trovano conferma nelle conversazioni intercettate nella notte tra l’ 11 e il 12 luglio 2005, subito dopo la firma, da parte di Fazio, dell’autorizzazione da Fiorani tanto attesa:

- alle ore 00,26 Fazio, nell’informare direttamente Fiorani, riferisce che ne darà notizia immediata anche a *“Gigi”* (amichevole diminutivo con cui veniva chiamato Grillo), anche per suggerirgli di mantenere per alcuni giorni un atteggiamento riservato su tale evento;
- alle ore 00,27 Fiorani, nel parlare con gioia del successo ottenuto anche alla moglie di Fazio, riceve da lei conferma delle intenzioni del governatore di avvisare *“Gigi”*;
- nelle successive intercettazioni del 13 e 14 luglio tra Fazio e la moglie, nonché tra Fiorani e la donna, si evidenzia il costante apporto di Gigi, *“fedele compagno di quell’avventura anche sul versante del Tar del Lazio di cui avrebbe fornito informazioni”*, tanto che Fiorani *“si preoccupa persino di suggerire alla signora di dire al marito che Gigi dovrà stare tranquillo, data la delicatezza del momento”.*

Tale era la vicinanza con Grillo, che Fiorani ha ricordato che anche in seguito, quando i rapporti con Fazio si erano raffreddati, egli aveva continuato ad avere contatti con il senatore.

La sentenza, da ultimo, considera le argomentazioni difensive, secondo le quali:

- *“l’attività del sen. Grillo sarebbe rientrata nella più normale e fisiologica attenzione che un esperto e avveduto uomo politico che deve comprendere e secondare le esigenze dei propri elettori deve riservare a progetti che possano realizzare in concreto tali esigenze e scelte”;*
- *“il progetto industriale concepito da Fiorani e dai suoi alleati corrispondeva perfettamente a questa logica, perchè rispondeva alle effettive esigenze di un’importante categoria di operatori economici che nell’area geografica in cui sarebbe andato ad incidere avrebbero*



*tratto nuove e proficue occasioni per attingere a fonti finanziarie e sviluppare le loro iniziative industriali”;*

- *le affermazioni accusatorie di Fiorani non sarebbero credibili, “per l’evidente interesse mostrato nel cercare con ogni mezzo di acquisire meriti postumi agli occhi dell’accusa, coinvolgendo altri nel suo fallimento”;*
- *in nessun modo si potrebbe attribuire agli sporadici interventi di Grillo una valenza concorsuale morale rispetto all’accusa contestata.*

A ciò il Tribunale replica:

- *che la continuità dei rapporti di Fiorani con Grillo, “anche dopo che tutti gli altri lo avevano abbandonato e messo al bando” è segno netto della genuinità delle sue affermazioni;*
- *che il contenuto delle intercettazioni e l’immediatezza con cui lo stesso senatore viene informato degli episodi salienti mostrano il ruolo costante dell’imputato, “esemplarmente coerente rispetto ad una linea tenacemente perseguita, ovviamente facendo ricorso a strumenti che solo un esperto politico avrebbe potuto azionare”;*
- *che tutto ciò evidenzia la “opacità del quadro istituzionale che ha sicuramente favorito per tutta la sua durata il percorso della scalata” e il “contributo efficace al programma ideato da Fiorani e dai suoi sodali, nel quale si sostanzia il suo concorso morale”. Vale, in tal senso, anche la considerazione che il Tribunale svolge a proposito della figura di Fiorani, che nella sua frenetica attività aveva dimostrato “la sua indubbia capacità nel cogliere tutte le opportunità che gli si presentavano, tanto più che egli aveva scelto di muoversi in un contesto di persone che condividevano evidentemente con lui la medesima visione del mondo, caratterizzata secondo la sintetica visione del P.M. da un <capitalismo relazionale>. In quel mondo, infatti, ciò che contava erano proprio gli interessi di ciascuno e i legami interpersonali che sostituivano il rispetto delle regole formali, in un opaco intreccio in cui lo scambio dei favori e delle utilità reciproche ha rischiato in concreto di rendere opaca ogni cosa, anche il ruolo delle istituzioni coinvolte”. In un sistema di questo genere, anche Fiorani “aveva ritenuto di muoversi su un terreno di perfetta legalità, proprio perchè godeva dell’appoggio e della stima di chi, ricoprendo cariche istituzionali eminenti, lo aveva costantemente incoraggiato, quasi che in questo caso il fine potesse giustificare anche i mezzi così poco ortodossi utilizzati per raggiungerlo”.*

*P. Grillo*  
 

## I reati di cui ai capi C), D), E)

L'ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob, di cui al capo C)


A Fiorani, Consorte, Sacchetti e Zunino si contesta di avere, con le condotte sin qui esaminate, ostacolato consapevolmente le funzioni di vigilanza di Consob, con peculiare riferimento a quella "vigilanza sui mercati regolamentati" che l'art. 74 TUF stabilisce "al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori".

Si tratta, principalmente, della vigilanza imposta nei confronti degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano, i quali ai sensi dell'art. 114 TUF hanno l'obbligo di comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate che riguardano gli stessi emittenti e le società controllate, intendendosi per informazione privilegiata, ex art. 181 TUF, "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". Tra queste informazioni sono comprese quelle concernenti i patti parasociali, definiti come si è visto dall'art. 122 comma 5 TUF e la cui comunicazione a Consob deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione.

Nel richiamare gli accertamenti effettuati da Consob con le fondamentali delibere n. 15029 del 10 maggio 2005, n. 15115 e 15116 del 22 luglio 2005 (delle quali si è già detto esaminando i profili storici ufficiali della scalata a BAV), la sentenza ricorda:

- che sin dal 18 gennaio 2005 Consob, considerando l'andamento anomalo del titolo BAV a partire dal mese di novembre 2004, aveva chiesto agli azionisti rilevanti della banca, ex art. 115 TUF, "un aggiornamento delle loro partecipazioni e se esistessero accordi preliminari, pegni o opzioni che fossero idonei a influenzare ulteriori acquisti", ricevendo risposta negativa;
- che anche a seguito delle segnalazioni di ABN Amro, in data 8 febbraio 2005 Consob aveva chiesto a BPL "di comunicare tutti gli acquisti fatti, sia in nome proprio che per conto terzi";
- che con missiva dell' 11 febbraio 2005 BPL aveva indicato "18 clienti committenti finali, tutti clienti e depositari di conti presso BPL", senza indicare se gli stessi fossero stati anche finanziati per acquistare quel rilevante quantitativo di azioni BAV;
- che l'allarme di Consob discendeva, in particolare, dal tenore dei comunicati ufficiali di BPL, che in contrasto con le notizie di stampa, e nonostante avesse già ottenuto da Banca d'Italia l'autorizzazione a salire al 14,9% del capitale di BAV, "continuava a sostenere che intendeva solo collocarsi come azionista stabile al di sotto della soglia rilevante per l'OPA";
- che gli atteggiamenti decettivi erano proseguiti non solo dopo l'ispezione disposta il 18 aprile 2005 (attraverso il "vorticoso movimento di cessioni e scambi di azioni... in cui sono stati coinvolti tra gli altri Zunino con Nuova Parva e Unipol guidata da Consorte e Sacchetti"), ma persino dopo l'accertamento del 10 maggio 2005 (avendo BPL denunciato, il 17 maggio 2005, "un patto parasociale comunque ampiamente incompleto, rispetto alla reale portata degli effettivi collegamenti che erano stati invece stabiliti tra Fiorani e i suoi sodali"), tanto da doversi richiedere ancora le successive delibere Consob del 22 luglio 2005.

Considera il Tribunale che siffatte condotte, ricostruite anche nelle relazioni dei consulenti tecnici del P.M. e volte ad acquisire in modo occulto una posizione stabilmente dominante in BAV, eludendo la normativa sull'OPA e violando sia l'art. 122 che l'art. 106 TUF, "dimostrano che il tentativo di scalata condotto da BPL e dai suoi concorrenti e alleati è stato frutto di un susseguirsi



*di violazioni compiute deliberatamente, allo scopo di superare gli ostacoli rappresentati dai controlli doverosi che l'autorità che vigila sul mercato stava compiendo, e hanno costituito perciò in concreto ostacolo alla sua funzione istituzionale di controllo sul corretto comportamento degli operatori finanziari.*

*Dal punto di vista soggettivo questi comportamenti sono sicuramente attribuibili innanzi tutto a Fiorani nel suo ruolo apicale sia di BPL, sia rispetto al progetto intrapreso, ma sono altresì addebitabili a tutti coloro che consapevolmente hanno offerto alla banca lodigiana un contributo causale efficiente per raggiungere un obiettivo condiviso, e tra questi, in particolare, sia gli amministratori di Unipol s.p.a. Consorte e Sacchetti, sia Zunino, amministratore di Nuova Parva s.p.a., i quali hanno strumentalmente effettuato gli acquisti delle azioni BAV, confluite poi nella maggioranza che ha consentito a Fiorani di riuscire vincitore nell'assemblea del 30 aprile 2005 e gli ha aperto così le porte verso l'ulteriore scalata e il lancio dell'OPA, contribuendo peraltro anche in questa successiva fase all'occultamento delle reali forze che affiancavano l'azione della banca lodigiana”.*

L'ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia, di cui ai capi D) e E)

Al capo D) si contesta a Fiorani, Consorte, Sacchetti e Zunino di avere consapevolmente ostacolato le funzioni di vigilanza omettendo di comunicare l'esistenza di un patto parasociale per l'esercizio concertato del voto nell'assemblea di BAV del 30 aprile 2005, in violazione dell'art. 20 comma 2 TUB, secondo il quale *“ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla, deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce”.*

Sulla base di tutti gli elementi in precedenza evidenziati il Tribunale considera *“accertata l'esistenza di un patto parasociale occulto destinato all'esercizio concertato del voto nell'assemblea del 30 aprile 2005 di Antonveneta e la partecipazione a tale patto anche degli odierni imputati, in particolare di Consorte, Sacchetti e Zunino, nei cui confronti è stato riscontrato che hanno concordato, nei rispettivi ruoli, con BPL quelle operazioni finanziarie di scambievole utilità che avrebbero avuto poi l'esito programmato e condiviso da tutti loro di poter decidere le sorti dell'assemblea della banca di cui si stava compiendo la scalata”.* Dalla deposizione della teste Maria Mazzarella, funzionaria di Consob, il Tribunale ha tratto spunto per rilevare che *“nessuno di coloro che avevano stipulato questi accordi ha adempiuto all'obbligo di comunicazione imposto a carico di tutti i patiscenti, i quali al contrario, pur essendo stati espressamente sollecitati sul punto da Consob, hanno negato la sussistenza di qualsivoglia accordo destinato ad esercitare il diritto di voto, che consentisse di avere influenza dominante nell'assemblea di Antonveneta del 30 aprile 2005”.*

\*\*\*\*\*

Al capo E) si contesta a Fiorani, in violazione degli artt. 19 e 53 TUB (già esaminati nel capitolo che precede):

- di avere occultato le operazioni consistenti nelle interposizioni fittizie tramite i fondi esteri e nei molteplici finanziamenti accordati ai pattisti occulti, descritte al capo B), in occasione delle richieste di autorizzazioni a salire progressivamente nel capitale di BAV sino a poterne acquisire il controllo;
- di avere occultato la reale consistenza di tutte le altre operazioni finanziarie, apparentemente destinate a rafforzare patrimonialmente BPL in vista dell'OPA, ma nella sostanza (come nel

caso delle dismissioni delle minorities) caratterizzate dal permanere di così rilevanti elementi di rischio a carico della cedente, da incidere negativamente sulla sussistenza stessa dei parametri patrimoniali necessari per ottenere le prescritte autorizzazioni.

Rileva il Tribunale che *“solo il compimento dell'ispezione iniziata nel giugno del 2005 e terminata con il rapporto ispettivo finale ha potuto far emergere con esaustiva chiarezza da quante falsità fosse stata corredata dalla banca lodigiana la rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale e su quali previsioni inveritiere si fondasse la copertura prospettica, che aveva preteso di esporre nell'imminenza della concessione dell'autorizzazione all'OPA, accordata in un primo momento l' 11 luglio 2005, poi sospesa alla fine di luglio e infine revocata da Banca d'Italia il 15 ottobre 2005”*.


Dal confronto tra la documentazione fornita da BPL e gli accertamenti degli ispettori di Banca d'Italia e di Consob (oggetto anche di diverse consulenze tecniche acquisite agli atti) il Tribunale evidenzia:

- *“la grande difficoltà a ricevere documentazione e informazioni adeguate dalla struttura di BPI-BPL, che o ha negato spudoratamente la realtà dei fatti sui quali erano emersi inquietanti segnali o che, a sostegno delle sue prospettazioni meramente numeriche, in concreto ha tenuto un comportamento del tutto reticente, dato che non ha fornito neppure i contratti nei quali sarebbero stati siglati gli accordi delle cessioni destinate al rafforzamento patrimoniale, che infatti solo la successiva approfondita analisi delle carte reperite ha consentito di individuare”*;
- *“la rilevanza in termini di consistenza di tali operazioni”*, consistite nella cessione di partecipazioni di minoranza che BPL aveva in società finanziarie o banche, *“il cui importo complessivo era di poco superiore a un miliardo di euro, e quindi era destinato ad incidere in modo decisivo sul raggiungimento delle coperture patrimoniali che BPL avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado di garantire prima di poter ottenere l'agognata autorizzazione”*<sup>1</sup>;
- la peculiarità delle operazioni, concluse affannosamente a ridosso dei termini di scadenza per ottenere l'autorizzazione all'OPA e avvenute *“senza essere precedute, come si sarebbe dovuto fare, da alcuna due diligence per verificare l'effettivo prezzo di mercato delle partecipazioni da liquidare, ma semplicemente attribuendo loro il valore di libro, malgrado esse risultassero tutte presenti nel portafoglio di BPL da molto tempo e quindi potessero aver subito variazioni di valore anche consistenti”*;
- l'enorme discrasia tra la rappresentazione di tali operazioni offerta da BPL (secondo cui si trattava di *“cessioni definitive, nelle quali sarebbe dovuto quindi venir meno ogni rischio per la cedente”*<sup>2</sup>) e gli accertamenti compiuti, dai quali emergeva invece che le stesse operazioni prevedevano *“coperture di rischio a favore delle cessionarie, attraverso dei CDS (credit default swap) e altre patruzioni speciali”*. In sostanza, tali cessioni avrebbero continuato a costituire *“dei rischi, e quindi degli oneri per BPI-BPL, la quale in realtà in tutti questi casi si era di fatto assunta un'obbligazione di riacquisto (put) mascherata... Tutto ciò avrebbe comportato che il loro controvalore non avrebbe potuto considerarsi componente liquida interamente disponibile per l'incremento del patrimonio di vigilanza, come aveva invece preteso la banca lodigiana”*.

<sup>1</sup> Secondo la ricostruzione dei consulenti del P.M. si era trattato delle seguenti cessioni:

- cinque cessioni di titoli, fatte da BPL-BPI a Deutsche Bank tra il 18 maggio e il 27 giugno 2005
- una cessione di titoli, fatta a Dresdner Bank il 27 giugno 2005
- una cessione di titoli, fatta a G.P. Finanziaria il 28 giugno 2005;
- una cessione di titoli, fatta da Bipielle (controllata svizzera di BPL) alla società Earchimede.


<sup>2</sup> Nel C.d.A. di BPL Fiorani aveva sostenuto ostentatamente che tali operazioni si inserivano *“in un disegno strategico di partner istituzionali, che possono apportare risorse di capitale, commerciali e di know-how”*



Esaminando in maniera più particolareggiata tali operazioni, il Tribunale osserva:

- che contestualmente alle cessioni erano state stipulate bensì delle operazioni call a favore di BPL (che avrebbe potuto riacquistare le partecipazioni dopo un anno), ma tutte congegnate *“in modo tale che a priori sembrava evidente, a differenza di quanto asseriva Fiorani, che le banche acquirenti avessero voluto attuare una partnership strategica, soprattutto prevedendo che fosse sempre la venditrice dell'opzione a poter scegliere quando e come esercitarla”*, con la conseguenza che *“in caso di ribasso del valore delle partecipazioni, il rischio di una possibile minusvalenza delle partecipazioni stesse sarebbe rimasto solo in capo a BPL”*;
- che *“le banche acquirenti si erano protette dal rischio di svalutazione delle minorities acquistate, attraverso dei contratti di credit default swap (CDS) e per garantirsi di fronte all'eventuale inadempienza di BPL rispetto ad essi, avevano altresì preteso come ulteriore garanzia (collateral) di ricevere dalla banca di Lodi un vero e proprio deposito di danaro vincolato presso di sè, dell'importo di circa 700 milioni di euro, quindi per un ammontare che copriva in gran parte il valore delle cessioni, il che significava che se BPL fosse risultata inadempiente all'obbligo che si era assunta con la vendita di protezione, Deutsche Bank sarebbe stata comunque coperta dal rischio, incamerandosi direttamente quelle somme”*;
- che il contratto di cessione di minorities a GP Finanziaria, stipulato il 28 giugno 2005 per il controvalore di euro 98.000.000, non era mai stato onorato dall'acquirente; anch'esso, poi, era associato ad un'opzione call stipulata il 22 luglio 2005 ed era stato risolto il 22 settembre 2005, a dimostrazione del carattere simulato dell'intera operazione;
- che il contratto stipulato con Earchimede (società anch'essa collegata a Gnutti) il 29 giugno 2005, avrebbe bensì dovuto far entrare formalmente in Bipielle (società elvetica controllata da BPL) la somma di euro 139.028.783, così rafforzando il patrimonio di vigilanza della holding; esso, però, era stato preceduto da un finanziamento di 100.000.000 di euro, concesso dalla stessa BPL a Earchimede s.p.a. proprio in funzione dell'acquisto di quelle minorities ed era stato a sua volta risolto consensualmente in seguito.

*“In sintesi”*, conclude il Tribunale, *“da questa analisi delle caratteristiche così illustrate di tutte le operazioni di cessione delle minorities emerge che esse, benchè fossero state presentate con enfasi dalla banca lodigiana come importanti strumenti di rafforzamento patrimoniale, non solo non sarebbero state idonee per le loro caratteristiche intrinseche qui sintetizzate a raggiungere l'obiettivo prefisso, ma, ai fini che qui più interessano, sono state altrettanti modi attraverso i quali BPL non ha adempiuto ai suoi doveri di corretta informazione verso le autorità che vigilavano sul mercato, sia perchè la loro apparenza non corrispondeva alla realtà sottostante, sia perchè [BPL] non ha mai fornito all'epoca la documentazione contrattuale a supporto dei dati numerici che esponeva, dimostrando così di avere la perfetta consapevolezza che solo ricorrendo ancora una volta ad un'informazione inveritiera e fuorviante avrebbe potuto ottenere il risultato cui aspirava... In tutti questi casi, in presenza del rischio perdurante per la cedente, i valori realizzati nelle cessioni delle minorities non solo non avrebbero potuto entrare a far parte del patrimonio di vigilanza, ma anche nella loro rappresentazione contabile avrebbero dovuto essere comunque epurati del debito implicito conseguente a quel rischio e quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa e dai suoi consulenti, le scritture contabili della banca di Lodi avrebbero dovuto riportare un debito corrispondente ad esso”*.



## L'appropriazione indebita di cui al capo I (operazione Mizar)

L'operazione Mizar, nel presente procedimento contestata al capo I al solo imputato Ghioldi (in concorso con Fiorani, Zoncada, Marmont, Conti, Corbini e Quartieri, giudicati separatamente), costituisce *“una delle molteplici operazioni finanziarie fraudolentemente strutturate a tavolino”*, attraverso le quali Fiorani e i soggetti a lui collegati, avvalendosi di una fitta rete di società per la gran parte estere, con sede in Paesi off-shore, *“hanno nel tempo creato una rilevantissima provvista in nero, abilmente ripartita”*.


L'operazione consegue:

- all'acquisizione da parte di BPL, nell'anno 2000, delle tre Casse di Risparmio del Tirreno (di Livorno, di Pisa e di Lucca) e del relativo, ingente patrimonio immobiliare;
- alla necessità per BPL di alienare tali immobili, sia per eliminare i fortissimi costi di manutenzione, sia per l'esigenza di ottenere in tempi rapidi somme liquide.

La sentenza così ricostruisce cronologicamente l'accaduto:

- 54 immobili, del valore di 50 milioni di euro, erano stati ceduti da BPL a BPL Real Estate (società integralmente controllata da BPL), che li aveva acquistati attraverso un finanziamento erogato da Efibanca – partecipata di BPL – alla quale BPL Real Estate non aveva rilasciato alcuna garanzia, considerando l'operazione come un finanziamento infragruppo <sup>1</sup>;
- BPL Real Estate aveva deliberato l'alienazione degli immobili attraverso due società all'uopo costituite, Basileus e Mizar (società, quest'ultima, il cui capitale era pari a 10.000 euro);
- acquistando gli immobili, Mizar si era contemporaneamente accollata il debito chirografario che BPL Real Estate aveva in corso verso Efibanca (accollo non liberatorio nei confronti di BPL Real Estate);
- Mizar aveva deliberato un aumento di capitale a 11.500,00 euro, sottoscritto da BPL Real Estate il 23 giugno 2003;
- il 25 giugno 2003 BPL Real Estate aveva ceduto tutte le quote di Mizar a tre soggetti: Yol Trading Ltd. (con sede off-shore e domiciliata in Italia presso Quartieri Aldino, per 10.500,00 euro), Fabio Conti e Paolo Marmont (entrambi consiglieri di BPL Suisse, per 500,00 euro ciascuno);
- il 22 ottobre 2003 BPL aveva deliberato un nuovo finanziamento di 50 milioni di euro in favore di Mizar; detto finanziamento, sostitutivo di quello originariamente concesso da Efibanca, veniva garantito con ipoteca di 45 milioni di euro (corrispondenti al valore in quel momento attribuito ai 54 immobili) e prevedeva, quale modalità di estinzione, la cessione degli immobili da parte di Mizar;
- il 5 novembre 2003 l'immobiliarista toscano Riccardo Castrucci, mediante la società Cresen, rilevava le quote sociali di Mizar e concordava con Quartieri Aldino il pagamento degli immobili della stessa Mizar;
- a tal fine Quartieri prospettava a Castrucci due alternative: o il pagamento dell'importo di 70 milioni di euro (da versarsi interamente sul territorio nazionale), o l'importo di 64,5 milioni di euro (da versarsi in parte in nero, con rimesse estere);
- Castrucci optò per la seconda, più favorevole, soluzione e versò 64,5 milioni di euro, così suddivisi: 50 milioni come accollo del debito assunto da Mizar verso BPL; 1 milione corrisposto alla stipula del preliminare; 13,5 milioni da pagarsi in nero, estero su estero;

<sup>1</sup> Si legge nella sentenza che BPL Real Estate veniva di fatto preferita ad un altro potenziale acquirente, la famiglia Bassani (socio di BPL), che come risulta da un verbale del C.d.A. di BPL del 30 ottobre 2002 aveva offerto la somma di 53 milioni di euro (corretti a mano sul verbale in 50 milioni).



- al fine di consentire a Castrucci il pagamento della somma di 13,5 milioni di euro venivano accessi presso BPL Suisse due conti correnti, a nome della società off-shore Coconuts e a nome Ben Ben (conto, questo, di pertinenza di Eraldo Floriani, albergatore toscano presentatosi nell'occasione perché pressato da problemi finanziari);
- lo stesso 5 novembre 2003, dal conto Coconuts (finanziato da BPL Suisse con l'importo di 11 milioni di euro e garantito per 11,5 milioni di euro da Cassa di Risparmio di Livorno, con fideiussioni personali), venivano tratti due assegni circolari del rispettivo importo di 8 milioni e di 3 milioni di euro, intestati a Francesco Ghioldi;
- lo stesso 5 novembre 2003, dal conto Ben Ben (finanziato da BPL Suisse con l'importo di 3,6 milioni di euro e garantito per 3,9 milioni di euro da Cassa di Risparmio di Livorno) proveniva un bonifico di 2,75 milioni di euro, destinato al conto Aparecida n. 72789, acceso presso Banca di Lugano, con la causale "Operazione immobiliare".

Osserva in conclusione il Tribunale:

*"Dalla ricostruzione dell'operazione Mizar nei termini qui enunciati emerge quindi con evidenza logica che si è trattato di una dismissione fortemente sconveniente per BPL che, a fronte della proposta di acquisto della famiglia Bassani per 53 milioni di euro (anche se nel verbale del C.d.A. di BPL del 20.10.2002 risulta una correzione manoscritta dell'importo di 50 milioni di euro), ha soltanto in apparenza ceduto a Mizar gli immobili toscani unitamente al debito derivante dal finanziamento di 50 milioni di euro, ma in realtà, come comprovano i singoli passaggi descritti, ha finanziato il pagamento del <delta> di 13,750 milioni, realizzando il tutto estero su estero, mediante l'erogazione di credito in favore dei conti Coconuts e Ben Ben, che a loro volta hanno trasferito la provvista di spettanza della banca in favore di Francesco Ghioldi e del beneficiario del conto Aparecida per la Banca di Lugano.*

*Può pertanto assumersi che l'intervento di BPL nell'operazione dell'acquisto di Riccardo Castrucci – tra l'altro in un momento in cui la banca stessa era uscita formalmente dalla compagine sociale di Mizar – sia stato finalizzato esclusivamente alla creazione indebita di una provvista all'estero, poi abilmente e fraudolentemente suddivisa tra i sodali di Gianpiero Fiorani, in particolare per la gran parte incassata personalmente dall'imputato Francesco Ghioldi, a favore del quale è avvenuto il pagamento, a nulla rilevando sotto tale profilo le argomentazioni difensive, peraltro rimaste a livello di mere asserzioni, dell'effettiva, finale destinazione di tali somme...*

*L'intera operazione di quei cespiti immobiliari è stata strutturata proprio all'interno della banca lodigiana, che ne aveva originariamente la proprietà, con il fattivo coinvolgimento del suo A.D., avvalendosi sia delle strutture delle controllate estere che di quelle italiane, ma in una logica strettamente unitaria della capogruppo".*

## Le appropriazioni indebite di cui al capo K

L'ispezione condotta da Banca d'Italia tra il 20 giugno 2005 e l' 11 maggio 2006, conclusa con rapporto del 4 luglio 2006, aveva permesso di accertare *“una sistematica attività gestoria di BPL improntata a criteri assolutamente distonici rispetto ai principi e alle norme della disciplina bancaria... una gestione che rispetto a taluni conti <privilegiati> è stata improntata al disconoscimento del lapalissiano principio di autonomia patrimoniale che deve trovare invece applicazione nell'ambito di rapporti contrattuali di conto corrente bancario ovvero di deposito, strutturalmente finalizzati alla salvaguardia e alla conservazione delle provviste che l'istituto bancario ha in custodia per conto terzi”*.

Intestatari di tali conti *“privilegiati”* sono risultati gli stessi soggetti *“che al contempo e per la gran parte hanno fattivamente operato anche nella scalata BAV del 2004-2005, a conferma della circolarità quanto meno soggettiva delle vicende illecite che interessano nel suo complesso questo procedimento”*. Si tratta, infatti, degli *“storici clienti di BPL, che con la banca hanno intrattenuto risalenti rapporti contrattuali e che anche in occasione della scalata della banca padovana hanno acconsentito a prestare la propria disponibilità quale contropartita di benefici finanziari per altro titolo in passato ricevuti... nel novero di un più ampio e collaudato meccanismo di reciproche compensazioni tra la banca lodigiana e i singoli intestatari dei conti correnti bancari”*.

Tutto ciò, *“nel quadro della sistematica gestione illecita di BPL perpetrata negli anni di direzione di Gianpiero Fiorani e facente capo al management bancario che ha espresso la sua linea operativa, tra cui devono segnalarsi Gianfranco Boni, direttore dell'area finanza, Silvano Spinelli, consulente esterno e già dirigente di BPL, Attilio Savarè, direttore dell'area amministrativa, [Giovanni] Vismara, direttore dell'area corporate”*.

Il modus operandi che ha contraddistinto tale attività gestoria è costituito da:

- *“una puntuale confusione nell'operato del personale della banca che, in un vorticoso meccanismo di indebite compensazioni, ha proceduto ad allocare in maniera disinvolta importanti e considerevoli provviste tra i vari conti sui quali aveva libera disponibilità, in spregio delle procedure formali sottese alle singole operazioni bancarie”*;
- *“la prassi consolidata di ricorrere al meccanismo di prelievo di importi anche consistenti su conti correnti di clienti, non già sulla base di loro specifici ordini o ratifiche successive, ma di fatto rimessi alla libera disponibilità del personale della banca, al fine di consentire forme di compensazione rispetto a perdite derivanti da titoli <sup>1</sup>”*;
- *“il sistema delle c.d. <partite viaggianti> (consistite in prelievi operati dai conti dei clienti al di fuori delle procedure e dei protocolli codificati e utilizzati per compensazioni a vario titolo resi necessarie in conseguenza di perdite maturate su operazioni su titoli), dei conti garantiti, degli storni di prelievi destinati al pagamento di imposta sul capital gain dirottati ad altra finalità <sup>2</sup>, che in fatto hanno consentito a taluni soggetti di operare e strutturare a tavolino operazioni finanziarie con profitti suddivisi tra un ristretto gruppo di sodali, allargato anche ad esponenti politici (si considerino in tal senso, tra gli esempi, più significativi, gli importi erogati in favore di Luigi Grillo, di Aldo Brancher e di Ivo Tarolli”*.

Le appropriazioni indebite  
contestate a Gianpiero Marini, Giuseppe Ferrari Aggradi, Sergio Tamagni e Luigi Gallotta

<sup>1</sup> Rientrano in tale modalità operativa *“le accertate forzature delle procedure informatiche per modificare il collegamento tra i dossier titoli e i relativi conti di appoggio in occasione di transazioni mobiliari”*.

<sup>2</sup> Si legge nella sentenza che *“vi è prova in atti di contestazioni per omesso pagamento di imposta elevate dall'autorità finanziaria nei confronti di clienti di BPL cui la banca aveva contabilizzato i prelievi destinati all'imposizione tributaria, di fatto utilizzati con altra finalità”*.

**Gianpiero Marini** era imputato di essersi appropriato della somma di euro 629.444,19.

Risulta dagli atti:

- che Emilio Gnutti, Gianpiero Fiorani e Gianfranco Boni avevano pianificato un'operazione volta all'acquisto di azioni Telecom presso soggetti disponibili a rivenderle ai blocchi e a ripartire la plusvalenza con gli stessi Gnutti, Boni e Fiorani;
- che nei mesi di novembre e dicembre 2004 Gianpiero Marini, Giuseppe Ferrari Aggradi, Marino Ferrari, Massimo Conca, Ferruccio Pesci e Gaudenzio Roveda (tutti clienti di BPL) avevano acquistato sul mercato telematico azioni Telecom;
- che tutti costoro avevano rivenduto le azioni Telecom, ai blocchi, a Banca Lombarda, al prezzo preconcordato con Gnutti, generando una plusvalenza pari a 4.493.189,90 euro;
- che la plusvalenza era stata suddivisa tra Gnutti (nella misura di 1/3, con denaro prelevato dal conto di Conca da parte di Spinelli e dal conto di Sechi da parte di Boni), Boni e Ferrari (nella misura di 1/3) e gli stessi clienti che avevano operato (nella misura di 1/3);
- che Marini aveva tratto in data 17 dicembre 2004 una plusvalenza pari a euro 629.444,19.

Il Tribunale giunge ad una pronuncia assolutoria di Marini, osservando:

- che a differenza degli altri clienti (tutti finanziati da BPL), Marini e Roveda hanno effettuato l'operazione con provviste proprie e senza finanziamenti da parte di BPL;
- che a differenza degli altri clienti, Marini e Roveda non hanno accettato di condividere la plusvalenza con Gnutti, Fiorani e Boni;
- che nessun danno ha tratto BNL dall'operazione svolta da Marini, che ha lecitamente trattenuto la plusvalenza ottenuta attraverso l'operazione.

\*\*\*\*\*

**Giuseppe Ferrari Aggradi** era imputato di essersi appropriato della somma di euro 2.300.000.

Risulta dagli atti:

- che l'imputato aveva intrattenuto con BPL due rapporti di conto corrente, uno intestato a se stesso e uno alla moglie;
- che nel dicembre 2003 si era verificato un accredito rispetto al quale nessuna giustificazione era stata offerta.

Tenuto conto dell'epoca dell'accredito, il Tribunale considera il reato estinto per prescrizione.

\*\*\*\*\*

**Sergio Tamagni** era imputato di essersi appropriato della somma di euro 3.650.000.

Risulta dagli atti:

- che sul suo conto corrente erano stati effettuati due accrediti sprovvisti di giustificazione, nel 2001 (per euro 27.991,96) e nel febbraio 2003 (per euro 1.042.687,67);
- che nessuna argomentazione difensiva è stata addotta per spiegare tali accrediti.


Tenuto conto dell'epoca degli accrediti, il Tribunale considera il reato (limitatamente agli importi indicati) estinto per prescrizione.

\*\*\*\*\*

**Luigi Gallotta** era imputato di essersi appropriato della somma di euro 3.000.000.

Risulta dagli atti:

- che sul suo conto corrente, tra il 2001 e il 2002, si era verificato uno scoperto di euro 2.000.000;



- che tale scoperto era stato integralmente riparato senza causa da BPL.

Tenuto conto dell'epoca dei fatti, il Tribunale considera il reato estinto per prescrizione.

### L'appropriazione indebita contestata a Bruno Bertagnoli

**Bruno Bertagnoli** era imputato di essersi appropriato della somma complessiva di euro 3.000.000, tra il 2001 e il 2005.

Le fonti di prova sono costituite da:

- dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da Gianfranco Boni;
- dichiarazioni rese dallo stesso Bertagnoli sia in sede di presentazione spontanea presso la Procura della Repubblica di Milano (il 23 dicembre 2005, quando la stampa aveva dato notizia del rinvenimento e del sequestro, nel caveau di BPL, di un quadro del Canaletto, asseritamente riconducibile a Fiorani, ma in realtà risultato di proprietà dello stesso Bertagnoli e a lui restituito), sia nel corso del dibattimento;
- documentazione acquisita per rogatoria.

Si legge nella sentenza:


- che Boni aveva conosciuto Bertagnoli nel 2002 attraverso un funzionario della banca svizzera Pictet, il dott. Viani, che glielo aveva presentato "*quale brillante operatore di borsa e soggetto assai riservato nell'esecuzione di operazioni finanziarie di rilievo*";
- che per diversi anni Boni aveva intrattenuto e mantenuto con Bertagnoli "*intensi e frequenti rapporti <anomali> che, ancorchè formalmente slegati da vincoli contrattuali con BPL, hanno in fatto comportato per la banca esborsi di provviste del tutto infondati e con sforzo di fantasia giustificati, nella prospettazione difensiva, quali contropartite per non meglio qualificati favori o consulenze prestate sine titulo dal Bertagnoli medesimo*".

La contestazione mossa a Bertagnoli concerneva diverse operazioni finanziarie: operazione Kamps, prestito ponte Citco, operazione aumento di capitale BPL, acquisto di azioni BAV, operazione Generali, operazione Montecarlo.

\*\*\*\*\*

Quanto all'operazione Kamps, la sentenza rileva:

- che la società Kamps, operante nel settore della panificazione, nell'anno 2001 aveva subito un tracollo finanziario, essendo il valore delle sue azioni sceso da 11-12 euro a 7 euro nel mese di luglio e a 5,50 euro nel mese di settembre;
- che nell'anno 2002 la società era stata acquisita dal Gruppo Barilla, che aveva affidato l'operazione finanziaria a Efibanca (partecipata di BPL);
- che BPL, titolare di un forte quantitativo di azioni Kamps, visti il tracollo dei titoli e le consistenti perdite che ne conseguivano, si era accordata con Barilla per la cessione alla stessa (o a società ad essa collegate) dell'intero pacchetto azionario Kamps, a prezzi ben superiori a quelli di mercato al fine di recuperare le perdite;
- che nell'aprile 2002 il Gruppo Barilla, lanciata l'OPA su Kamps, aveva rappresentato a BPL "*l'inopportunità di cedere essa stessa direttamente all'OPA le azioni già detenute tramite il gruppo*";
- che pertanto BPL, tramite il direttore dell'area finanza Gianfranco Boni, si era adoperata per consentire al Gruppo Barilla di cedere i titoli Kamps a soggetti disponibili ad una loro retrocessione;



- che era così intervenuto Bertagnoli, che aveva acquistato – in proprio o tramite terzi – 4,5 milioni di azioni Kamps depositate presso una Banca di Ginevra al prezzo unitario di 12,40 euro, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro;
- che successivamente Bertagnoli aveva retro ceduto le azioni Kamps al Gruppo Barilla;
- che per il suo intervento Bertagnoli aveva percepito da BPL una commissione di 300.000 euro, suddivisa in parti uguali con Boni.

Tenuto conto dell'epoca dei fatti, il Tribunale considera il reato inerente a tale operazione estinto per prescrizione.

\*\*\*\*\*

Quanto al prestito ponte CITCO, la sentenza rileva:

- che nel 2005 CITCO, società di gestione di hedge funds riferibile al gruppo Sandoz, aveva ottenuto da BPL un prestito ponte di 400 milioni di dollari, completamente garantito;
- che il prestito era stato interamente restituito in pochi giorni, così permettendo a BPL di ottenere, oltre agli interessi, una provvigione di 2 milioni di dollari;
- che l'operazione, strutturata dallo studio legale Freshfield, era stata mediata da Bruno Bertagnoli, tramite il quale era avvenuto l'incontro tra Zeno Maronari (di CITCO) e Gianfranco Boni (di BPL);
- che per la propria mediazione Bertagnoli aveva ricevuto da CITCO un compenso di 400.000 euro.

Il Tribunale giunge ad una pronuncia assolutoria di Bertagnoli, rilevando che, poiché BPL non ha effettuato alcun esborso nei suoi confronti, non può configurarsi alcuna appropriazione indebita in danno di essa, ravvisandosi al più *“profili di danno riguardo alla società CITCO, sui quali l'ufficio requirente non ha inteso ulteriormente approfondire le modalità esecutive dei rapporti intrattenuti con l'imputato, né elevare a riguardo specifica imputazione”*.

\*\*\*\*\*

Quanto all'operazione aumento di capitale BPL, la sentenza rileva:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2004 BPL, all'epoca storicamente sottocapitalizzata, aveva deliberato un aumento di capitale;
- che lo stesso Bertagnoli ha dichiarato di avere sollecitato Zeno Maronari (di CITCO) a sottoscrivere un pacchetto di azioni BAV al prezzo unitario di 12,40 euro;
- che per tale intervento Bertagnoli aveva ottenuto da BPL una commissione di 77.000 euro.

Il Tribunale considera integrato il reato di appropriazione indebita aggravata in danno di BPL, *“ricorrendo il prelievo indebito di provvista della banca, destinata sine titulo a remunerare l'operato di Bertagnoli... In ogni caso l'operazione si inseriva nei provvedimenti programmati da BPL per attuare il proprio rafforzamento patrimoniale in vista dell'avvenuto lancio di OPA su BAV”*.

\*\*\*\*\*

Quanto all'acquisto di azioni BAV, la sentenza rileva:

- che in coincidenza con il rastrellamento di azioni BAV da parte di BPL, anche Bertagnoli, su sollecitazione di Boni, aveva acquistato (in proprio o tramite soggetti a lui collegati) un consistente pacchetto di azioni, maturando con la successiva vendita – nella primavera 2005 – una plusvalenza di 1 milione di euro;

- che per tale intervento Bertagnoli aveva ottenuto da BPL una commissione di 500.000 euro; secondo quanto dichiarato dallo stesso Bertagnoli, gli incontri con Boni, finalizzati proprio al pagamento di tale commissione, erano avvenuti nell'autunno 2005.

Il Tribunale considera che si tratta di *“commissione indebitamente percepita da Bertagnoli in danno della banca lodigiana, che integra per tabulas la contestazione di appropriazione indebita”*.

\*\*\*\*\*

Quanto alla operazione Generali, la sentenza, richiamando le stesse dichiarazioni di Bertagnoli, rileva:

- che nel 2003 BPL aveva necessità di ottenere un prestito titoli su azioni Generali per sedere in assemblea in rappresentanza dello 0,5% del capitale sociale, al fine di impedire una scalata ostile sul gruppo assicurativo;
- che BPL aveva dapprima ottenuto la disponibilità al prestito da parte della società Akros, dietro pagamento di una commissione di 500.000 euro;
- che successivamente tramite Bertagnoli (allertato da Boni), BPL aveva reperito il numero necessario di azioni, ottenendo un prestito titoli, con cedola, presso la società Caboto;
- che in tal modo BPL aveva percepito un utile pari a circa 450.000 euro, di cui 227.000 erano stati retrocessi a Bertagnoli su un conto corrente acceso presso BPL Suisse, con causale *“operazione titoli”*.

Tenuto conto dell'epoca dei fatti, il Tribunale considera il reato inerente a tale operazione estinto per prescrizione.

\*\*\*\*\*

Quanto alla operazione Montecarlo, la sentenza rileva:

- che il 12 febbraio 2002 dal conto n. 7034 (intestato alla società off-shore Cadiz Development Ltd. presso la Banca del Gottardo nel Principato di Monaco) era stata bonificata la somma di circa 250.000 euro sul conto n. 3836, intestato a Enrico Tazzoli presso la banca UBS del Principato di Monaco, con beneficiario economico Bruno Bertagnoli;
- che il 14 febbraio 2002, con tale provvista (esattamente pari a 248.569 euro), Bertagnoli aveva acquistato da BPL un'opzione call su titoli BPL, relativa a 1.829.000 azioni BPL<sup>3</sup>;
- che il 15 febbraio 2002 era stata ordinata l'esecuzione dell'opzione call sul conto n. 3836 ed era stato effettuato il trasferimento delle azioni BPL, per un valore di 15.729.400 euro;
- che in tal modo, il 18 febbraio 2002, sul conto UBS n. 3836, riferibile a Bertagnoli era già maturata una plusvalenza pari a euro 1.011.997;
- che il 18 febbraio 2002 dette azioni erano state acquistate da Unipol in due tranches (829.000 azioni al prezzo di 7.700.730 euro e 1.000.000 di azioni al prezzo di 9.289.236 euro), per complessivi euro 16.989.966;
- che il 22 febbraio 2002 Unipol aveva trasferito sul conto n. 3836, quale corrispettivo dell'acquisto, 4.500.000 azioni Unipol, al prezzo unitario di euro 3,70, per complessivi euro 16.221.960;
- che il 25 febbraio 2002 dal conto UBS n. 3836 vi era stata un'uscita di euro 272.990, relativa ad un'opzione put, ossia al diritto di cedere le azioni Unipol al prezzo unitario di euro 3,90<sup>4</sup>;

<sup>3</sup> Come è noto, per call si intende il contratto con il quale l'acquirente del call, dietro pagamento di un premio, acquista la facoltà di acquistare entro una certa scadenza un determinato quantitativo di titoli prestabilito nel contratto ad un prezzo prefissato, che è il detto prezzo di esercizio.

*[Handwritten signatures]*

- che il 2 marzo 2002 le azioni Unipol erano state cedute a BPL al prezzo complessivo di euro 17.550.000, trasferito sul conto UBS n. 3836;
- che in tal modo, dalla rivendita delle azioni Unipol, sul conto UBS n. 3836, riferibile a Bertagnoli, era maturata l'ulteriore plusvalenza di euro 1.332.060;
- che nell'insieme la plusvalenza ottenuta da Bertagnoli era pari a euro 2.344.057 (euro 1.011.997 + euro 1.332.060);
- che tra l' 11 e il 18 marzo 2002 un importo pari a euro 2.038.000 era stato bonificato dai conti Cadiz Development (accesso presso la Banca del Gottardo nel Principato di Monaco) e Celticon Trading Ltd. (accesso presso la banca Pictet a Ginevra), in parti uguali, a favore dei conti n. 3844 e 3845, accessi presso UBS e riferibili a Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti <sup>5</sup>;
- che un ulteriore importo di circa 300.000 euro era stato suddiviso tra Gianfranco Boni e Bruno Bertagnoli, che aveva trattenuto per sé l'importo di 157.000 euro.

Il Tribunale si sofferma, quindi, a considerare se la somma complessiva di circa 2.338.000 euro suddivisa da ultimo tra Consorte, Sacchetti, Boni e Bertagnoli provenga dalla complessiva plusvalenza di 2.344.057 di cui si è appena detto. In proposito osserva:

► che in data 15 maggio 2002 Bruno Bertagnoli, richiesto dai vertici UBS, attestava *“che lo scambio di azioni BPL-Unipol, avvenuto su un conto a lui riferibile, fosse da intendersi quale negoziazione tra i due istituti, non riconducibile ad operazione di insider trading, e che inoltre non vi fosse nessuna correlazione tra il predetto scambio azionario e i bonifici operati verso i conti n. 3844 e 3845”*;

► che la richiesta svolta da UBS a Bertagnoli, al fine di ottenere chiarimenti e precisazioni in ordine all'esistenza o meno di un collegamento tra lo scambio azionario BPL-Unipol e i bonifici operati sui c/c 3844 e 3845, mostra che la stessa UBS aveva *“manifestato dubbi sulla legittimità di un'operazione che faceva trasparire inquietanti collegamenti”*;

► che il ritenere una derivazione della somma di euro 2.338.000 da quella di euro 2.344.057 trova fondamento:

- nel fatto che l'operazione di acquisto dei titoli BPL e di scambio di essi con titoli Unipol non trova origine in un finanziamento riconducibile a Bertagnoli;
- nel fatto che, ciononostante, Bertagnoli ha *“sostanzialmente consentito l'esecuzione dell'intera operazione, mediante la creazione del conto bancario di appoggio, l'acquisto delle opzioni call e put e la retrocessione della gran parte della plusvalenza a Consorte e Sacchetti, ottenendo in controvalore di tale operato l'indebita corresponsione di 157.000,00 euro a fronte di un pressoché analogo importo prelevato da Boni”*.


Tenuto conto dell'epoca dei fatti, il Tribunale considera il reato inerente a tale operazione estinto per prescrizione.

### L'appropriazione indebita contestata a Luigi Grillo

<sup>4</sup> Come è noto, per **put** si intende un contratto a premio che dà la facoltà al compratore di put di vendere entro la scadenza il quantitativo dei titoli ad un prezzo prestabilito. Il compratore di put di fatto scommette sul ribasso del prezzo, perchè se acquista la facoltà di vendere, se il prezzo del titolo scende, vende ad un prezzo prefissato al momento in cui ha fatto il contratto e riacquista ad un prezzo che in quel momento sul mercato è più basso e quindi di fatto lucra la differenza. Il venditore del put si espone invece al rischio contrario, o meglio scommette sull'andamento contrario.

<sup>5</sup> Segnatamente:

- l' 11 marzo 2002 la somma di 1.019.000 euro era stata bonificata al c/c 3845;
- l' 11 marzo 2002 la somma di 519.000 euro era stata bonificata al c/c 3844;
- il 18 marzo 2002 la somma di 500.000 euro era stata bonificata al c/c 3844.



**Luigi Grillo** era imputato di essersi appropriato della somma complessiva di euro 44.000, nell'anno 2005.

Le fonti di prova sono costituite da:

- dichiarazioni rese da Fiorani durante l'incidente probatorio;
- documentazione bancaria concernente Grillo;
- consulenza tecnica depositata dalla difesa.

In generale, Fiorani *“ha inserito Luigi Grillo nel novero dei soggetti che nel tempo hanno beneficiato di accrediti derivanti da operazioni finanziarie su derivati, strutturate a tavolino e realizzate mediante l'utilizzo di provviste tratte da conti di clienti della banca, talvolta consapevoli di tale meccanismo (e perciò destinatari anch'essi di effetti di ritorno positivo), in altri casi addirittura all'oscuro della destinazione delle risorse contrattualmente affidate alla banca”*.

Segnatamente, secondo Fiorani, Grillo:

- aveva ottenuto da BPL un'apertura di credito;
- aveva acceso presso BPL un conto corrente a mezzo del quale, tramite Gianfranco Boni, erano state eseguite operazioni sui derivati;
- aveva partecipato all'aumento di capitale di BPL del 2005.


La documentazione bancaria ha mostrato:

- che presso la dipendenza BPL n. 456 di Genova era stato acceso il c/c 456-24295754, al quale era collegato il dossier titoli n. 456.01.24295;
- che su tale conto corrente, l' 1 luglio 2005, era stata versata la somma di 50.000 euro in contanti, in totale violazione delle regole bancarie, non essendo indicati l'autore del versamento, la firma di sottoscrizione del cliente e la causale;
- che poco tempo dopo tale versamento, il 18 luglio 2005, BPL aveva deliberato l'aumento di capitale e Grillo aveva acquistato azioni della banca per un importo di 48.000 euro;
- che alla data del 31 dicembre 2005 il c/c 456-24295754 presentava un saldo attivo di soli euro 3.195,51.

Dalla consulenza tecnica della difesa si rileva:

- che presso l'agenzia BPL n. 46 di Lodi era stato acceso a nome di Grillo il conto corrente n. 2023/52;
- che su tale conto, in data 4 novembre 2004, Fiorani aveva concesso un fido di 250.000 euro, finalizzato *“ad eventuali esigenze di liquidità ed in funzione di investimenti immobiliari che”* il cliente *“potrebbe perfezionare”*;
- che su tale conto, dal 25 ottobre 2004 al 31 marzo 2005, erano stati incassati i premi derivanti dalla vendita di opzioni put al Banco Bilbao Bizcaya Argentaria S.A. e al Credit Suisse First Boston, per complessivi euro 152.124,98;
- che sullo stesso conto, il 17 marzo 2005, era stato addebitato il controvalore dell'acquisto di 1.000 azioni BAV, del prezzo complessivo di 21.885,48 euro; detta operazione era stata eseguita *“personalmente da Gianfranco Boni, come si evince dal numero di matricola 0629 a lui riferibile, da cui è stato inviato l'ordine di acquisto”*;
- che il saldo di tale conto, pari a 131.179,97 alla data del 31 marzo 2005, era in seguito bruscamente sceso, a causa dell'emissione di assegni intestati da Grillo a se stesso, divenendo fortemente negativo (meno 53.877,45 alla data del 30 settembre 2005; meno 28.644,79 alla data del 31 dicembre 2005).

Riflettendo sulle operazioni compiute sui due conti di cui si è appena detto e sul rapido decrescere dei rispettivi saldi, il Tribunale considera:



- ▶ l'anomalia della concessione del fido di 250.000 euro sul c/c 2023/52, in quanto:
  - non è stata documentata alcuna istruttoria sottostante alla concessione del fido;
  - il fido non era assistito da alcuna garanzia;
  - la causale era del tutto generica;
  
- ▶ la sussistenza dell'appropriazione indebita contestata, riferita al solo c/c 456-24295754, ritenendo che l'accredito di 50.000 euro in contanti dell' 1 luglio 2005, privo di qualsiasi giustificazione e tale da costituire in maniera emblematica una di quelle operazioni di cui aveva parlato Fiorani, altro non fosse se non *“un beneficio patrimoniale indebitamente goduto da Grillo in danno di BPL che, per mano del suo management, gli ha indebitamente fornito la provvista destinata in concreto a consentirgli di partecipare e condividere l'aumento di capitale deliberato soltanto qualche settimana dopo”*.

## **Il riciclaggio (capo J) e l'associazione per delinquere (capo A) contestati a Francesco Ghioldi**

La contestazione mossa a Ghioldi in concorso con Paolo Marmont (giudicato separatamente) concerne l'aver gestito nella veste di amministratore, fiduciario e consulente, mandati fiduciari aperti presso società fiduciarie (Compagnia Fiduciaria di Milano; Unione Fiduciaria di Milano), al fine di far confluire, sotto forma di finanziamento soci e sottoscrizione di aumento di capitale, il denaro derivante dalle appropriazioni indebite di cui al capo K) alle società immobiliari "Patrimoniale degli Orsi", "Borgo Nobile", "Borgo Centrale" e "Marinai d'Italia".

Le fonti di prova sono costituite da:

- deposizioni degli operanti
- documentazione sequestrata presso lo studio professionale di Quartieri Aldino
- documentazione sequestrata presso Compagnia Fiduciaria Nazionale (amministrata da Aldrighetti Angelo)
- documentazione acquisita presso Unione Fiduciaria.

\*\*\*\*\*

L'accusa prende le mosse dalla perquisizione effettuata il 14 settembre 2005 presso lo studio professionale del commercialista Aldino Quartieri, sindaco e revisore di BPL, dove veniva rinvenuta documentazione concernente numerose società immobiliari: Zachs Engeneering, Yol Trading Ltd., Arcene Immobili s.r.l., Arcene Infra, Borgo Centrale, Borgo Nobile, Edilchiara, Frontemare, Giorni Sereni, Immobiliare Marinai d'Italia, Liberty s.r.l., Patrimoniale degli Orsi, Perca s.r.l., PMG.

Dalle schede acquisite con il consenso delle parti <sup>1</sup> risulta che tali società, con sede in Italia, erano state "sistematicamente beneficiarie di ingenti provviste formalmente provenienti dall'estero da società off shore e trasferite sulle immobiliari italiane attraverso le fiduciarie sopra menzionate" (ossia Compagnia Fiduciaria di Milano e Unione Fiduciaria di Milano), "per un ammontare complessivo calcolato nella rilevante somma di 10.336.000 euro".

In tutte queste operazioni Ghioldi aveva rivestito "sistematicamente e contemporaneamente" diversi ruoli, in una palese situazione di conflitto di interessi: "rappresentante delle ordinanti" (le società off shore), "rappresentante delle beneficiarie" (le società immobiliari), "domiciliatario delle società straniere dalle quali formalmente provenivano le somme trasferite". Tanto risultava:

- dalla documentazione acquisita;
- dalle parole del teste Aldrighetti, che aveva riconosciuto "che dietro i mandati fiduciari in oggetto vi fosse, oltre a Marmont, esponente di BPL Suisse, anche Francesco Ghioldi, che a suo dire gli sarebbe stato presentato da alcuni banchieri svizzeri quale consulente finanziario";
- dalle dichiarazioni di Donato Patrini, regional manager di BPL per la Toscana, di cui si è detto esaminando la "vicenda Mizar".

\*\*\*\*\*

Emblematico di tale modus operandi è il caso riguardante una delle società immobiliari sopra citate, "Borgo Centrale", risultata destinataria finale di un ingente quantitativo di titoli (obbligazioni Kamps) formalmente in precedenza acquistati da un cliente di BPL, Eraldo Galetti, ma in realtà costituenti il corrispettivo di somme destinate ad un'altra delle società immobiliari sopra citate,

---

<sup>1</sup> Si legge nella sentenza che si tratta dei documenti acquisiti all'udienza del 16 settembre 2009, contenuti nei faldoni n. 27 (affiliazione P.M. 27920-27983) e n. 31 (affiliazione P.M. 31126-31147).

Liberty s.r.l., formale intestataria di una villa sita in Francia, a Cap Martin, riconducibile a Gianpiero Fiorani.

La vicenda trae origine da alcune intercettazioni effettuate nel mese di luglio 2005, dalle quali emergeva il particolare interessamento di Fiorani per lavori di ristrutturazione di una villa sita in Francia, a Cap Martin. Si accertava, così, che la villa, denominata "Stella maris", era intestata alla s.r.l. Liberty, costituita il 28 marzo 2003 con un capitale di 20.000 euro, partecipata al 50% ciascuno da Silvano Spinelli (consulente esterno di BPL) ed Eraldo Galetti (correntista di BPL) e domiciliata in Lodi, presso lo studio professionale del commercialista Aldino Quartieri.

La sentenza così ricostruisce le modalità di pagamento della villa:

- nel marzo 2003 Eraldo Galetti aveva acceso il conto corrente n. 1592 presso la dipendenza BPL di Lodi, via San Bassiano, e aveva ottenuto da BPL un finanziamento di 2.400.000 euro;
- il 24 marzo 2003 Galetti aveva bonificato parte di questa somma (pari a 200.000 euro) alla società Motet, a titolo di caparra per l'acquisto dell'immobile;
- l' 1 aprile 2003 Galetti aveva trasferito la residua somma a s.r.l. Liberty, con la causale "finanziamento soci";
- nello stesso periodo Galetti aveva acceso un conto corrente presso Unipol (agenzia di Milano, Quarto Oggiaro) e aveva ottenuto un finanziamento di 2.900.000 euro; la richiesta di finanziamento, datata 26 marzo 2003 e concernente il maggior importo di 3.000.000 di euro, era stata inoltrata da Gianpiero Fiorani direttamente a Giovanni Consorte;
- con il finanziamento ottenuto da Unipol Galetti aveva restituito a BPL la somma di 2.400.000 euro, che la stessa BPL gli aveva erogato;
- la residua somma di 500.000 euro, proveniente dal finanziamento Unipol, era stata destinata da Galetti all'effettuazione di cinque operazioni su un'obbligazione emessa dalla società Kamps del Gruppo Barilla, che avevano fruttato una plusvalenza netta di 2.900.000 euro;
- detta plusvalenza era stata utilizzata per restituire a Unipol il finanziamento da essa corrisposto.

Le cinque operazioni sull'obbligazione Kamps erano state gestite da BPL, come si rileva:


- dal fatto che erano state eseguite direttamente da Gianfranco Boni in assenza di disposizioni da parte di Galetti;
- dal fatto che ciascuna di esse aveva comportato "investimenti attestati nell'ordine di grandezza variabile tra i 5,5 e gli 11-12 milioni di euro, evidentemente più che decuplicati rispetto alla modesta provvista di soli 500 mila euro rimasta invariata sul conto lodigiano di Galetti dopo l'estinzione del debito derivante dal finanziamento di BPL";
- dal fatto che si era trattato di "vere e proprie operazioni strutturate a tavolino, nel corso delle quali Galetti ha acquistato obbligazioni Kamps da BPL, cui le ha successivamente rivendute ad un prezzo appena superiore a quello sostenuto per l'acquisto, realizzando in tal modo una plusvalenza";
- dal fatto che BPL aveva a sua volta venduto i titoli Kamps a Borgo Centrale s.r.l., società amministrata da Ferrari Marino (cliente di BPL, prestanome di Fiorani), maturando a sua volta una plusvalenza.

\*\*\*\*\*

In questa situazione, il Tribunale ritiene sussistente il reato di riciclaggio contestato a Ghioldi.

Sotto il profilo oggettivo:

- l'enorme flusso di denaro utilizzato per finanziare le società immobiliari italiane domiciliate presso lo studio Quartieri appariva riconducibile alle appropriazioni indebite di cui ai capi I)



e K), “*espressione di un sistematico disegno unitario pervicacemente perseguito dai vertici di BPL e dai loro concorrenti per poter costituire all'estero fondi destinati ad operazioni estranee all'oggetto sociale*”<sup>2</sup>;

- “*le modalità opache, artificiose e tese esclusivamente a mascherare la sostanza delle negoziazioni cui quelle somme sono state destinate, contribuiscono a delineare un quadro di fraudolento ostacolo sistematicamente posto alla tracciabilità del denaro così movimentato*”.


Sotto il profilo soggettivo, “*la natura delle operazioni menzionate, improntata a palesi profili di frode, consente al Tribunale di ritenerla espressione del dolo nella sua forma più intensa*”.

L'opera di Ghioldi viene ritenuta dal Tribunale pienamente inserita nella struttura associativa di cui al capo A), in quanto:

- l'intera operazione di scalata a banca Antonveneta si è avvalsa “*di strumenti e persone la cui utilizzazione si era già da tempo sperimentata e consolidata*”; tra queste persone vi è appunto Ghioldi, stante il polivalente ruolo rivestito nelle società off shore e nelle beneficiarie società immobiliari di cui si è detto;
- emerge dall'operazione “*uno scenario criminoso omogeneo, contrassegnato da condotte che appaiono riprodurre per ciascun sodale un vero e proprio modello seriale di comportamento, sintomatico di una organizzazione strategica di persone e mezzi funzionale alla realizzazione di un progetto criminoso da tutti condiviso nell'ottica del pressoché certo conseguimento di benefici patrimoniali*”;
- “*il ruolo di Ghioldi è risultato essenziale nel tempo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, essendosi egli posto sistematicamente come anello di congiunzione tra l'attività criminosa perpetrata sul territorio italiano e la necessità di trasferire all'estero i risultati patrimoniali dell'illecita gestione, mascherandone la effettiva natura con i sofisticati strumenti giuridici e finanziari di cui si è ampiamente riferito*”.

---

<sup>2</sup> Richiamando alcuni principi giurisprudenziali, osserva il Tribunale che tale valutazione “*non è inficiata dalla astratta possibilità che il denaro di provenienza illecita si sia eventualmente confuso con altre provviste, in quanto proprio per effetto del fenomeno giuridico della <confusione> e della natura fungibile del bene in questione, la successiva destinazione fraudolenta si ricollega di necessità all'origine delittuosa anche parziale delle somme di seguito trasferite*”.



## Le sanzioni

Nel decidere il trattamento sanzionatorio corrispondente alle condotte esaminate il Tribunale premette in generale:


- ▶ che nei confronti degli imputati ritenuti responsabili di più reati, è ravvisabile il vincolo della continuazione, sia per *“l’unitario contesto spazio-temporale in cui le condotte sono state poste in essere con sistematica e reiterata violazione di regole poste a tutela della trasparenza del mercato bancario”*, sia per *“l’univoca convergenza dei fatti accertati alla realizzazione della <scalata>”*;
- ▶ che al solo Fiorani sono concedibili le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, *“in funzione premiale rispetto alla collaborativa condotta processuale da subito posta in essere sin dalla fase delle indagini preliminari”*;
- ▶ che le modifiche normative introdotte con legge 18 aprile 2005, n. 62, di cui sopra si è parlato, e in particolare la nuova formulazione dell’art. 185 TUF, norma più grave del vigente art. 2637 c.c., impongono l’applicazione della disposizione più favorevole rispetto alle condotte anteriori alle modifiche stesse.

Quanto alla posizione delle parti civili, il Tribunale, in consapevole e parziale difformità dal più recente orientamento della Suprema Corte <sup>1</sup>:

- ▶ afferma la legittimazione di Consob a costituirsi parte civile anche rispetto a fatti sussumibili sotto la previsione dell’art. 185 TUF, ma temporalmente accertati prima dell’entrata in vigore della legge 62/2005, che all’art. 187 undecies attribuisce a Consob la legittimazione a costituirsi parte civile. Rileva il Tribunale che *“la legittimazione di Consob deve essere rinvenuta nella disciplina codicistica generale relativa alla persona offesa dal reato e all’esercizio dell’azione civile in sede penale, alla stregua della quale Consob, ente pubblico portatore dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato mobiliare, è ovviamente tributaria della facoltà di costituirsi parte civile nei processi relativi a condotte pregiudizievoli di market abuse”*;
- ▶ in contrasto con la pronuncia di legittimità, ritiene risarcibili anche i danni riparatori, cagionati dal reato all’integrità del mercato, anche in relazione ai fatti commessi anteriormente alla legge 62/2005. Ritiene, sul punto, che *“la distinzione – introdotta dalla pronuncia – come beni giuridici non coincidenti, tra l’integrità del mercato e l’integrità dell’ente pubblico di vigilanza appare del tutto sganciata dalle specifiche funzioni di Consob, preposta istituzionalmente ad esercitare funzioni di vigilanza <sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti... avendo riguardo alla tutela degli investitori ed alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario>”*;
- ▶ circoscrive la condanna risarcitoria *“ai soli danni non patrimoniali patiti dagli organi di vigilanza e inerenti alla lesione dell’immagine e del prestigio dell’istituzione, compromessi dal vulnus arrecato alla funzionalità del sistema bancario e finanziario dagli illeciti qui accertati e al ruolo pubblicistico di conservazione e di tutela degli equilibri di mercato per Consob e dell’assetto bancario nazionale per Banca d’Italia”*.

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> Si tratta della sentenza della V sezione penale, n. 8588 del 20 gennaio 2010, mass. 246245, secondo cui *“in tema di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, la Consob, a norma dell’art. 187-undecies, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, può richiedere una somma a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, solo con riferimento ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 9, L. 18 aprile 2005 n. 62, che ha introdotto la citata disposizione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, per quanto riguarda la legittimazione della Consob a costituirsi parte civile, la previsione di cui al cit. art. 187-undecies non ha carattere innovativo)”*.



Queste, dunque, le sanzioni disposte nei confronti di ciascuno:

### **BAIETTA Carlo**

**Capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa)<sup>2</sup>
- ▶ Confisca euro 12.756.320,76 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)

### **BERTAGNOLI Bruno**

**Capo K) (limitatamente al rastrellamento delle azioni BAV 2005 e all'operazione di aumento di capitale BPL 2004)**

- ▶ Anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena sospesa)<sup>3</sup>
- Assoluzione per capo K) (limitatamente a operazione CITCO) perché il fatto non sussiste
- NDP per residui episodi di cui al capo K) per prescrizione

### **CONSORTE Giovanni**

**Capi B), C), D)**

- ▶ Anni tre di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa<sup>4</sup>
- ▶ Interdizione dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni
- ▶ Risarcimento danni a Banca d'Italia (capo D: euro 250.000,00 in solido)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido; capo C: euro 250.000,00 in solido)

### **DORDONI Marcello Angelo**

**Capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa)<sup>5</sup>
- ▶ Confisca euro 3.617.296,70 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)

---

<sup>2</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.

<sup>3</sup> Pena base, anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per la più grave operazione di rastrellamento delle azioni BAV 2005, aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascuna delle due aggravanti contestate e di ulteriori mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per la continuazione con l'episodio relativo all'aumento di capitale BPL 2004.

<sup>4</sup> Pena base, anni due e mesi sei di reclusione ed euro 700.000,00 di multa per il più grave reato di cui al capo B), aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 100.000,00 di multa per l'aggravante del numero delle persone e di ulteriori mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 100.000,00 di multa per la continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi C) e D).

<sup>5</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.

## FAZIO Antonio

### **Capo B)**

- ▶ Anni quattro di reclusione ed euro 1.500.000,00 di multa <sup>6</sup>
- ▶ Interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
- ▶ Interdizione dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)

## FERRARI AGGRADI Giuseppe

### **Capo B), riquilificato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa) <sup>7</sup>
- ▶ Confisca euro 3.392.463,48 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)
- NDP per capo K) per prescrizione

## FIORANI Gianpiero

### **Capi B), C), D), E)**

- ▶ Attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
- ▶ Continuazione anche con i reati giudicati con sentenza del GUP di Milano del 23 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2008
- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione, in aumento sulla pena applicata con tale sentenza <sup>8</sup>
- ▶ Risarcimento danni a Banca d'Italia (capo D: euro 250.000,00 in solido; capo E: euro 50.000,00)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido; capo C: euro 250.000,00 in solido)

## GALLOTTA Luigi

### **Capo B), riquilificato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa) <sup>9</sup>
- ▶ Confisca euro 10.788.788,97 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)


<sup>6</sup> Pena base, anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000.000 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 250.000,00 di multa per ciascuna delle due aggravanti contestate.

<sup>7</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.

<sup>8</sup> Ritenuti più gravi i fatti irrevocabilmente giudicati (in ragione della gravità della pena edittale del reato base, individuato nell'associazione per delinquere contestata a Fiorani nella qualità di promotore-organizzatore), il Tribunale così determina gli aumenti di pena:

- anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione per il reato di cui al capo B);
- mesi uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi C), D), E).

<sup>9</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.



NDP per capo K) per prescrizione

### **GHIOLDI Francesco**

#### **Capi A), I), J)**

- ▶ Anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa <sup>10</sup>
- ▶ Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; interdizione legale per la durata della pena; interdizione dall'esercizio della professione per la durata di anni cinque
- ▶ Risarcimento danni a Banca d'Italia (capo A: euro 50.000,00)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo A: euro 50.000,00)

### **GRILLO Luigi**

#### **Capi B), K)**

- ▶ Anni due e mesi otto di reclusione ed euro 850.000,00 di multa <sup>11</sup>
- ▶ Interdizione dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)

### **MARINI Gianpiero**

#### **Capo B), riquilificato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa) <sup>12</sup>
- ▶ Confisca euro 6.432.393,28 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)
- Assoluzione per capo K) per non aver commesso il fatto

### **PACCHIARINI Luigi**

#### **Capo B), riquilificato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**


- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa) <sup>13</sup>
- ▶ Confisca euro 4.938.690,14 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)

<sup>10</sup> Pena base, anni quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa per il più grave reato di cui al capo J), aumentata di anni uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per l'aggravante del numero delle persone e di ulteriori mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi A) e I).

<sup>11</sup> Pena base, anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800.000,00 di multa per il più grave reato di cui al capo B), aumentata di mesi due di reclusione ed euro 49.500,00 di multa per l'aggravante del numero delle persone e di ulteriori mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo K).

<sup>12</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.

<sup>13</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.



## RAIMONDI Paolo Secondo

### **Capo B), riqualficato ai sensi dell'art. 2637 c.c.**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa)<sup>14</sup>
- ▶ Confisca euro 3.745.021,64 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)

## SACCHETTI Ivano

### **Capi B), C), D)**

- ▶ Anni tre di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa<sup>15</sup>
- ▶ Interdizione dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni
- ▶ Risarcimento danni a Banca d'Italia (capo D: euro 250.000,00 in solido)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido; capo C: euro 250.000,00 in solido)

## TAMAGNI Sergio

### **Capo B)**

- ▶ Anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 120.000,00 di multa (pena detentiva sospesa)<sup>16</sup>
- ▶ Interdizione dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni
- ▶ Confisca euro 1.638.339,12 (quale plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli BAV)
- ▶ Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido)
- NDP per capo K) per prescrizione

## ZUNINO Luigi

### **Capi B), C), D)**

- ▶ Anni due e mesi otto di reclusione ed euro 850.000,00 di multa<sup>17</sup>
- ▶ Interdizione dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di due anni
- ▶ Risarcimento danni a Banca d'Italia (capo D: euro 250.000,00 in solido)


---

<sup>14</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.

<sup>15</sup> Pena base, anni due e mesi sei di reclusione ed euro 700.000,00 di multa per il più grave reato di cui al capo B), aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 100.000,00 di multa per l'aggravante del numero delle persone e di ulteriori mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 100.000,00 di multa per la continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi C) e D).

<sup>16</sup> Pena base, anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 100.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante del numero delle persone.

<sup>17</sup> Pena base, anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 500.000,00 di multa per il più grave reato di cui al capo B), aumentata di mesi due di reclusione ed euro 150.000,00 di multa per l'aggravante del numero delle persone e di ulteriori mesi uno di reclusione ed euro 100.000,00 di multa per la continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi C) e D).



- Risarcimento danni a Consob (capo B: euro 100.000,00 in solido; capo C: euro 250.000,00 in solido)

\*\*\*\*\*

Rispetto a Unipol e a Nuova Parva il Tribunale dispone le seguenti sanzioni:

### UNIPOL

**Capi t), u), v)**

- Sanzione pecuniaria di euro 900.000,00 <sup>18</sup>  
► Confisca euro 39.600.000,00 <sup>19</sup>

### NUOVA PARVA

**Capi w), x), y)**

- Sanzione pecuniaria di euro 360.000,00 <sup>20</sup>

<sup>18</sup> La sanzione viene così determinata:

- sanzione base per il più grave capo t), euro 600.000,00 (importo ottenuto valutando 500 quote al valore unitario di euro 1.200,00), previo giudizio di equivalenza tra la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 25 sexies II comma D. Lg. 231/01 e la circostanza attenuante di cui all'art. 12 II comma lett. b) D. Lg. 231/01 (concedibile per l'avvenuta adozione del modello organizzativo prima dell'apertura del dibattimento);
- aumento di euro 150.000,00 per la continuazione con ciascuna delle residue contestazioni di cui ai capi u), v).

<sup>19</sup> Il Tribunale fonda la decisione di confisca:

- sul disposto dell'art. 19 D. Lg. 231/01, che prevede la confisca del profitto del reato
- sulla considerazione secondo cui il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato presupposto è rappresentato "dalla plusvalenza maturata da Unipol al momento della vendita delle azioni, posto che l'intero pacchetto azionario detenuto dalla società era funzionale allo scopo illecito perseguito dai concorrenti"
- sull'affermazione dello stesso Consorte, che ha quantificato il profitto del reato in 65 milioni di euro
- sulla consulenza difensiva redatta da Deloitte, secondo cui "la plusvalenza maturata da Unipol con il <trading> sulle azioni Antonveneta è stata quantificata in euro 39,6 milioni al netto delle ritenute fiscali"
- sull'impossibilità di frammentare la formazione della plusvalenza in funzione del momento degli acquisti e del relativo valore di carico in bilancio dei titoli, attesa l'unitarietà della condotta illecita, consistita "in un appoggio offerto a BPL durante tutta la fase esecutiva della <scalata>... Il pacchetto azionario di Unipol è stato messo a disposizione di BPL per raggiungere la maggioranza necessaria alla conquista della banca e funzionalmente orientato al conseguimento del quorum costitutivo e deliberativo nell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2005. Gli incrementi nella partecipazione Unipol, realizzati nel corso del 2005, sono stati sempre orientati a tale obiettivo; la vendita integrale della partecipazione in Antonveneta da parte di Unipol inoltre è avvenuta nel settembre del 2005, quando era definitivamente tramontata l'iniziativa di BPL ed era venuta meno la ragione principalmente fondante la permanenza della compagnia di assicurazione bolognese nella compagine sociale della banca padovana".

<sup>20</sup> La sanzione viene così determinata:

- sanzione base per il più grave capo y), euro 280.000,00 (importo ottenuto valutando 400 quote al valore unitario di euro 700,00), previo giudizio di equivalenza tra la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 25 sexies II comma D. Lg. 231/01 e la circostanza attenuante di cui all'art. 12 II comma lett. b) D. Lg. 231/01 (concedibile per l'avvenuta adozione del modello organizzativo prima dell'apertura del dibattimento);
- aumento di euro 40.000,00 per la continuazione con ciascuna delle residue contestazioni di cui ai capi w), x).

**I motivi  
di appello**

P. G. Gaudenzi  
At. G. G.

## L'appello di Gianpiero Fiorani

Con un primo motivo di appello la difesa chiede una declaratoria di **incompetenza del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Lodi**.

La difesa così ricorda gli argomenti sostenuti dal Tribunale per affermare la propria competenza:

- il delitto di manipolazione del mercato è un reato di pericolo, poiché la soglia di tutela del bene giuridico (interesse pubblicistico ad una corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari) è anticipata al momento della realizzazione della condotta pericolosa;
- la mera manifestazione di volontà di voler acquistare attraverso un ordine non può ancora considerarsi un acquisto, ma al più un atto preliminare, atteso che l'art. 114 TUF e l'art. 66 Reg. Consob (ossia la deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche) prevedono la possibilità, tra la trasmissione dell'ordine e l'inserimento sul book, di un intervento dell'Autorità di Vigilanza che potrebbe paralizzarne gli effetti;
- la registrazione della transazione finanziaria sul book telematico, pur determinando l'effettivo perfezionamento della compravendita e il momento da cui decorre la legittimazione ad esercitare i diritti connessi allo stato di socio, è un atto negoziale estraneo e successivo alla fattispecie incriminata;
- il turbamento del mercato è l'evento del reato.


Pertanto, secondo il Tribunale:

- *“la condotta di manipolazione del mercato deve ritenersi realizzata nel momento in cui i comportamenti decettivi descritti dalla fattispecie siano stati recepiti dal mercato e, quindi, quando siano stati resi disponibili e pubblici attraverso gli strumenti che la legislazione speciale prevede per la negoziazione degli strumenti finanziari”*
- *“la linea temporale oltre la quale la notizia diviene <price sensitive> coincide con la comunicazione attraverso il sistema telematico, dove l'ordine si incrocia con un'offerta di segno contrario, realizzandosi la transazione che fissa il prezzo dello strumento finanziario”*
- *“non vi può essere pericolo di manipolazione se non vi è comunicazione ai destinatari potenziali della manipolazione stessa”*
- la competenza del Tribunale di Milano discende dalla presenza di Borsa Italiana, *“rispetto alla quale e allo spazio informatico da essa gestito ai sensi dell'art. 62 TUF avrebbero potuto diventare concretamente rilevanti le artificiose comunicazioni trasmesse da movimenti finanziari su titoli e da comportamenti idonei ad essere recepiti attraverso tali canali”*.

La difesa, premesso che l'art. 185 TUF *“tipizza un illecito di pericolo concreto, che si realizza con la diffusione di notizie false o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”*, rileva:

- che la soluzione del Tribunale crea un giudice ad hoc per tutte le condotte di alterazione dei mercati degli strumenti finanziari quotati;
- che il mercato viene così inteso come un luogo fisico e la potenziale alterazione dei prezzi come un fenomeno spazialmente definito;
- che poiché il reato è di pericolo, esso si esaurisce nella condotta vietata, laddove la rilevante possibilità di verifica della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario è la sua conseguenza, spettando al giudice accertare se nel caso concreto l'interesse penalmente tutelato ha corso un pericolo effettivo (ossia se, data quella azione, era probabile e non semplicemente possibile, il verificarsi di una obiettiva situazione di pericolo).

Quanto alla **manipolazione del mercato operativa**, la difesa ritiene che, trattandosi di operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari quotati e dematerializzati, ossia di *“una successione di più atti raccolti in un complessivo disegno di alterazione del mercato”*, il tempo del commesso



reato coincida “con l'atto che chiude la successione di operazioni manipolative, poiché con esso il reato giunge a consumazione e la norma penale cessa le proprie funzioni imperative”. Più precisamente, poiché l'acquisto eseguito dall'intermediario sul mercato di borsa e su mandato del cliente costituisce “acquisto alla rinfusa di strumenti finanziari di un certo genere, che confluiscono nel suo patrimonio”, “l'incrocio delle proposte di segno opposto immesse nel sistema informatico del gestore del segmento di mercato da parte degli intermediari che vi partecipano comporta soltanto la conclusione di un contratto di vendita con efficacia obbligatoria, mentre, al fine del trasferimento della titolarità in capo all'acquirente, è necessario l'ulteriore passaggio della specificazione ai sensi dell'art. 1378 c.c., la quale si attua mediante la registrazione dell'accredito dei titoli sul conto dell'acquirente e quindi **nella sede dell'intermediario presso cui è fatta tale registrazione**”. Di conseguenza, “non deve aversi riguardo al momento e al luogo in cui l'accettazione delle proposte di acquisto o vendita effettuate dall'aspirante manipolatore pervengono al proponente, bensì al tempo in cui avviene l'individuazione dei titoli scambiati, poiché solo in quel momento e luogo il contratto di scambio trova la propria integrazione”.

Quanto alla **manipolazione del mercato informativa**, secondo la difesa si tratta di “una condotta strutturalmente non finanziaria che può essere integrata in ogni parte del territorio nazionale, non richiedendo di essere veicolata dai meccanismi di formazione dei prezzi, né dai sistemi contabili di registrazione delle operazioni mobiliari, potendo essere compiuta mediante il rilascio di dichiarazioni ingannevoli ai mass-media o predisposizione di comunicati stampa emessi dalla sede della società quotata”.

Peraltro, le informazioni privilegiate che riguardano un'emittente “devono necessariamente passare attraverso un soggetto collettore e solo quest'ultimo ha il compito di diffondere al pubblico l'informazione sensibile per il mercato. La normativa che disciplina la diffusione dei comunicati stampa da parte degli emittenti quotati, ossia gli artt. 114 TUF e 66 del Regolamento Consob, prevede che la società quotata debba inviare il comunicato alla società di gestione del mercato (ossia a Borsa Italiana s.p.a.) che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, ad almeno due agenzie di stampa, e alla Consob. La diffusione del comunicato prevista dall'art. 66 del Regolamento Consob avviene mediante un unico canale, il Network Information System della Borsa, ossia un sistema informatico predisposto dalla Borsa il cui utilizzo è obbligatorio per i soggetti emittenti titoli sul mercato e che consente i passaggi richiesti dal detto art. 66 in modo automatico”.

Da tali disposizioni si desume che (come ha osservato lo stesso Procuratore Generale della Corte di Cassazione in una vicenda analoga), “nel momento in cui le informazioni vengono messe a disposizione del pubblico, il legislatore le considera già rese pubbliche; la messa disposizione, quindi, non coincide necessariamente con la diffusione, che si realizza nel momento e nel luogo in cui il comunicato esce definitivamente dalla sfera di controllo e dalla disponibilità del suo autore”. In altri termini, “nel momento stesso in cui si <rendono pubbliche> le informazioni, non soltanto il soggetto emittente *functus est munere suo*, ma attraverso l'obbligato automatismo della messa a disposizione del pubblico ha realizzato tutte le condizioni, nessuna esclusa, perché le informazioni richieste possano essere note a tutte le persone interessate... Con l'esaurirsi della condotta dell'emittente al momento dell'invio del comunicato, il reato è già perfettamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo e, pertanto, il momento consumativo del reato in esame coincide con l'invio del comunicato”, non spettando a Borsa Italiana alcuna elaborazione, gestione o valutazione dei dati così ricevuti.

Del resto, anche in un reato la cui consumazione è simile (la distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600-ter comma 3 c.p., il luogo di consumazione coincide con quello nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto per via internet, “atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti”.



Ancora, la difesa considera anche che *“i titoli, a seguito dell’abrogazione della direttiva 2006/73/CE dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e della eliminazione della presunzione del raggiungimento della <best execution> sui mercati regolamentati, sono compravenduti su mercati diversi al fine del raggiungimento dell’obiettivo della <best execution> (mercato regolamentato, M.T.F., internalizzatore sistematico, market maker, liquidity provider) e quindi non è possibile individuare soltanto una piazza sulla quale la presupposta manipolazione informativa – oppure quella operativa – potrebbe incidere, dovendosi avere riguardo a tutti gli operatori e a tutti i mercati che funzionano anche simultaneamente”*.

In definitiva, la difesa sottolinea: *“Lodi è il luogo dove si asserisce essere stata realizzata la condotta manipolativa che configurerebbe il reato di agiotaggio (immissione degli ordini dei concertisti); le emergenze dibattimentali hanno consentito di accertare che BPL si serviva di un intermediario che possedeva due server collocati nella sede della banca e, pertanto, i contratti in discorso devono ritenersi conclusi a Lodi; Lodi è il luogo ove venivano predisposti e trasmessi i comunicati stampa che si assumono manipolativi”*.

\*\*\*\*\*

Con un secondo motivo, suddiviso in ampie argomentazioni, **la difesa contesta in radice l’ipotesi accusatoria**, lamentando che la sentenza, basata soltanto sulla consulenza del P.M. e su atti amministrativi ritenuti non utilizzabili <sup>1</sup>, giunga erroneamente a considerare le operazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell’azione BAV.

Domandando anche una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante la disposizione di una perizia d’ufficio tesa ad accertare *“se nel caso in esame possa ritenersi la concreta idoneità delle condotte accertate ad alterare i prezzi delle azioni Antonveneta”*, la difesa considera:

- ▶ che la corsa agli acquisti di azioni BAV da parte degli speculatori era stata determinata dai rumors sull’imminente scadenza del patto di governance della banca e sul suo probabile mancato rinnovo;
- ▶ che la consulenza della difesa aveva mostrato come gli acquisti di BPL rappresentassero una frazione inferiore al 18% del complessivo compravenduto in borsa;
- ▶ che in particolare *“BPL non ha agito a mezzo di interposti, ma ha attivamente polarizzato l’interesse di molti imprenditori che, condividendo un progetto ispirato dai vecchi pattisti ed appoggiato dalla banca, hanno acquistato azioni in vista di un possibile nuovo patto di sindacato con a capo BPL, alternativo a quello di ABN Amro e partners”*
- ▶ che *“il mercato non poteva oggettivamente subire alcuna manipolazione perché gli acquisti sono stati effettivi e quindi il prezzo pagato si è determinato, di volta in volta, in base alla legge di mercato, vale a dire è stato sempre ed esclusivamente fissato al punto di incontro della domanda e della offerta”*;
- ▶ che la stessa Consob, in una delibera del 6 maggio 2005, considerava la difficoltà di sostenere l’ipotesi di un *“fumus manipolativo”*, e cioè che gli acquisti in questione avessero artificiosamente causato i rialzi delle quotazioni con l’intento di depotenziare il valore dell’OPA di ABN. Scriveva la Consob: *“Con gli elementi attualmente a disposizione, lo stesso fumus sembra piuttosto debole, ovvero difficile da dimostrare, anche alla luce dei seguenti elementi: urgente necessità di BPL di incrementare la propria quota di azioni Antonveneta in vista dell’imminente assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il 30.04.05; conseguente necessità di BPL di offrire sul mercato prezzi <vantaggiosi> (acquistare ad ogni prezzo), pur di assicurarsi azioni Antonveneta;*

---

<sup>1</sup> La difesa reputa gli accertamenti di Consob e i rapporti ispettivi di Banca d’Italia attività di investigazione inquisitoria, che in quanto svolti senza il rispetto delle garanzie difensive possono al più costituire notizia di reato, ma non fonte di prova, a maggior ragione in una vicenda come quella in esame, nella quale lo stesso Governatore di Banca d’Italia era soggetto indagato.

aspettative del mercato di un incremento del prezzo dell'OPA da parte di ABN; effetti propulsivi sulle quotazioni di Antonveneta causate dal conflitto in corso tra le due contendenti ABN e BPL”;

► che “l’attività di rastrellamento, essendo consistita in acquisti allo scopo di incrementare il numero delle azioni possedute, è da considerare attività lecita, senza alcun contenuto ingannatorio e per nulla artificiosa”;

► che anche “l’omessa comunicazione di notizie di cui è obbligatoria la comunicazione e la diffusione di informazioni non corrispondenti al vero non sono, di per sé solo, causa efficiente di una alterazione sensibile del prezzo di mercato”;

► che in ogni caso, nella valutazione sull’idoneità delle condotte ad alterare sensibilmente il prezzo dell’azione Antonveneta, andava considerata l’influenza di altri fattori del tutto estranei a BPL, quali:

- “l’effetto della manipolazione informativa attuata da ABN Amro quando ha rastrellato, attraverso terzi, le sue azioni, per percentuale pari al 7% e nulla ha comunicato”(rastrellamento rilevato da Consob nella relazione del 6 maggio 2005);
- “l’effetto della moltitudine di notizie vere, meno vere o infondate, giorno per giorno divulgate dalla stampa”, “a partire dal mese di novembre 2004”, quando, come segnalato da Consob, “è stata verificata la diffusione di indiscrezioni da parte degli organi di stampa” circa ipotesi di aggregazione tra Antonveneta e BPL;
- il fatto che “mentre BPL e gli imputati ritenuti concertisti compravano azioni, terzi ne acquistavano in quantità molto, molto più rilevanti e pertanto il prezzo corrente di mercato doveva necessariamente aumentare, per il ben noto andamento della domanda e dell’offerta”;


► che gli asseriti profili anomali dei rastrellamenti, elencati in sentenza, non erano tali, in quanto nessuna simulazione vi era stata negli acquisti <sup>2</sup>.

\*\*\*\*\*

Con un ulteriore motivo la difesa lamenta che la sentenza abbia ommesso ogni valutazione in ordine alla possibile alternativa di una sussistenza non già del reato di cui all’art. 185 TUF, ma dell’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter TUF (“Manipolazione del mercato”), che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni, tra l’altro, la condotta di chi pone in essere “operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale”.

<sup>2</sup> Rileva in proposito la difesa:

- che l’assunto che i finanziamenti fossero a tasso zero non rispondeva a verità,essendosi nel corso del processo accertato “che gli stessi erano tutti onerosi, con un tasso medio del 4 o 5%” conforme a quello praticato alle imprese primarie essendo stati i prestiti accordati a persone facoltose;
- che la coincidenza degli acquisti (il fatto cioè, che l’oggetto comune fosse costituito da titoli BAV) era data dall’appetibilità del titolo e dagli utili che si prospettavano secondo notizie di pubblico dominio;
- che una volta divenuti proprietari dei titoli, gli acquirenti erano liberi di cederli, in tutto o in parte, a chiunque, dato che nessun accordo li vincolava a BPL;
- che le cessioni effettuate a BPL alla fine di aprile del 2005 erano avvenute a prezzi molto più elevati di quelli pagati per acquistarle: “se le azioni fossero state di proprietà della banca, questa non avrebbe dovuto certo riacquistarle con un onere elevatissimo, ma avrebbe potuto limitarsi a dare disposizioni su come votare agli interposti”;
- che mentre le operazioni simulate consistono in falsi acquisti o false vendite, nel caso in esame “i soggetti ritenuti interposti hanno effettivamente comprato sul libero mercato al prezzo corrente, senza possibilità, quindi, di influire sul prezzo se non in modo lecito, secondo la legge della domanda e dell’offerta”, senza neppure superare il 2%;
- che lungi dal costituire la mera apparenza di un mercato attivo sul titolo (attraverso la prassi manipolativa degli improper matched orders), le operazioni avevano non già lo scopo di far apparire l’esistenza di un mercato diverso da quello reale, ma quello di trasferire effettivamente titoli tra parti correlate. ossia di “trasferire a BPL la proprietà delle azioni che i correntisti di BPL volevano vendere per realizzare la plusvalenza”.



Ritenendo tale illecito, a differenza del reato, di pericolo astratto, la difesa considera che solo nel caso dell'illecito penale "l'idoneità a provocare un'alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari impone un giudizio prognostico, inevitabilmente soggettivo: si formula ex post, mai ex ante, quando ormai gli eventi appartengono al passato".

Esaminando secondo tale criterio i rialzi di borsa che sono stati accertati nel caso di specie, la difesa considera che si è trattato di "normali lievitazioni di prezzo secondo l'id quod plerumque accidit, indotti dal fatto che Antonveneta fosse divenuta scalabile e si fosse diffusa nel mercato l'ipotesi di una possibile Opa... La documentazione allegata alla relazione di consulenza del professor D'Amora (cfr. serie storica delle quotazioni della banca Antonveneta e dei quantitativi giornalmente scambiati, fonte Bloomberg, in un arco temporale che va dal gennaio 2003 al mese di agosto 2005), dimostra, incontrovertibilmente, che l'andamento del titolo ha avuto nel tempo un incremento graduale, tipico, secondo la comune esperienza, dell'andamento del prezzo delle azioni di società contendibili o contese: si tratta di andamento del prezzo di mercato privo di forti oscillazioni, motivate dalla condizione oggettiva della banca". In altri termini, si è trattato di "un aumento lento, graduale e fisiologico in relazione alle maggiori quantità scambiate ed alla progressiva riduzione del flottante presente sul mercato a causa della tesaurizzazione delle azioni Antonveneta da parte di ABN e BPL... L'aumento lento e graduale è una conseguenza naturale che discende dal gioco della domanda e dell'offerta senza l'intervento di alcun artificio".

In concreto, la difesa riprende la consulenza di parte per spiegare come l'andamento del prezzo giornaliero sia stato segnato in modo progressivo da alcuni eventi:

- l'annuncio dato in data 18 marzo 2005 della notizia dell'OPA di ABN, notizia confermata in data 30 marzo 2005 da ABN Amro che ha lanciato l'OPA a 25 euro per azione;
- il lancio di un'OPA obbligatoria da parte di BPL in data 17 maggio 2005 al prezzo di 24,47 euro per azione (lancio peraltro inutile, essendo già in corso l'OPA di ABN Amro a 25 euro);
- il lancio da parte di BPL di una OPAS a 26,00 euro in data 29 maggio 2005 (comunicata a Consob in data 17 maggio 2005);
- il rilancio di ABN a 26,5 in contanti effettuato in data 9 giugno 2005;
- il rilancio in data 15 giugno 2005 di BPL a 27,5.

In definitiva, rileva la difesa, "il prezzo è sempre rimasto al di sotto del valore effettivo che è emerso dopo poco tempo dalla conclusione della contesa tra BPL e ABN Amro, allorché MPS ha acquistato Antonveneta con un sovrapprezzo di oltre il 60% rispetto al prezzo pagato da ABN Amro, lucrato, esentasse, dalla banca olandese".

\*\*\*\*\*

In subordine la difesa lamenta l'eccessività dell'aumento di pena in continuazione, avuto riguardo all'ampia collaborazione offerta da Fiorani ed anche in confronto alle sanzioni inflitte agli altri imputati già giudicati. Chiede, quindi, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella loro massima estensione e con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante, oltre alla riduzione della pena.

## L'appello di Carlo Baietta

**Motivo primo: Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., in relazione alla data di consumazione del reato, dapprima indicato nel momento dell'acquisto delle azioni Antonveneta e poi individuato in quello in cui Baietta si determinava a rimettere i titoli sul mercato (fatto diverso da quello in origine ipotizzato)**

La difesa rileva che:

- il momento consumativo del reato, da sempre contestato quale "interposizione fittizia nell'acquisto di azioni ordinarie Antonveneta" veniva, invece, individuato nella requisitoria e poi in sentenza nel giorno in cui il sig. Baietta si determinava a rimettere sul mercato i titoli azionari e, dunque, con la vendita degli stessi.
- mai, nel corso del dibattimento, questi l'Organo inquirente provvedeva alla modifica dell'imputazione, come ritualmente previsto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 516 c.p.p. e seguenti

Tale ultima lettura allargata, della vicenda concretizzava la sostanziale contestazione di un fatto diverso da quello originariamente ipotizzato e cristallizzato nel decreto che disponeva il giudizio, con palese violazione del diritto di difesa che durante tutta l'istruttoria dibattimentale aveva teso a dimostrare l'insussistenza di profili anomali, posti a fondamento dall'accusa quale prova dell'irritualità delle operazioni di finanziamento presupposte agli acquisti delle azioni BAV.

Lo spostamento in avanti del momento consumativo del reato oggetto della contestazione comportava altresì a sorpresa la modifica conseguente del *dies a quo* per il calcolo del termine di prescrizione.

**Motivo secondo: Nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 20 novembre 2008 a seguito dell'eccezione concernente la non esercitabilità dell'azione civile da parte della persona offesa Consob, in assenza di specifica previsione normativa prima della riforma intervenuta con l'art. 187 undecies TUF in data 12 maggio 2005.**

A tal proposito la difesa sottolinea:

- la già indicata carenza di titolarità all'azione civile, proposta dalla Consob per il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che a Consob è stata riconosciuta la facoltà di costituirsi parte civile in un procedimento penale, per contestazioni afferenti a reati che implicano violazioni delle regole del mercato finanziario, solo a seguito di espressa previsione normativa, ovvero con l'entrata in vigore in data 12 maggio 2005 dell'art. 187 undecies TUF come modificato dalla legge n. 62 del 2005 e, dunque, a partire da un momento certamente successivo rispetto a quello in cui si ritenevano poste in essere le condotte contestate all'odierno imputato.
- la portata letterale delle norme originarie della legge 7 giugno 1974 n. 216 idonea al più, ad assimilare CONSOB alla persona offesa dal reato, non concedendole certamente quelle facoltà che per espressa previsione normativa sono riconosciute unicamente in capo al danneggiato dal reato.

**Motivo terzo: Nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale l' 11 marzo 2009 in tema di competenza per territorio.**

In sede di questioni preliminari al dibattimento, la difesa di Carlo Baietta si associava, in relazione al capo b) dell'imputazione, all'eccezione preliminare formulata da altre difese in ordine alla ritenuta incompetenza per territorio del Giudice adito, ritenendo, invero, il corretto radicamento della competenza avanti alla Autorità Giudiziaria di Lodi.

Sotto tale profilo rilevava che quale che fosse la condotta in concreto contestata, tra le molteplici rappresentate dall'Organo Inquirente, nel capo b) dell'imputazione, così come formulato (apertura ed intestazione, presso BPL di conti correnti con abbinati dossier titoli o l'aver posto in essere

operazioni simulate o altri artifici o l'aver diffuso notizie false) tale condotta, ferma restando la ritenuta liceità della stessa, sarebbe stata posta in essere dal sig. Baietta in Lodi, anche qualora volesse ritenersi che il nucleo essenziale della contestazione fosse la determinazione ed il successivo ordine d'acquisto di azioni ordinarie di Banca Antonveneta.,

**Motivo quarto: Nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale l' 11 marzo 2009 in ordine alla ritenuta nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza delle imputazioni.**

Quanto all'evidenza dell'estrema genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione la difesa ricorda:

- l'omissione di ogni indicazione circa le concrete modalità di realizzazione del fatto, ricomprendendosi nella descrizione dello stesso tutte le modalità mediante le quali il reato in rubrica potrebbe astrattamente integrarsi,
- l'assenza di ogni accenno, in una formale contestazione concorsuale come quella in esame, a quello che doveva essere il necessario contributo causale dal punto di vista fattuale, nella consapevolezza dell'appartenenza ad un sistema;
- il *locus commissi delicti* genericamente individuato, in relazione alla ricostruzione complessivamente intesa, in Milano;
- il *tempus commissi delicti* genericamente individuato per un insieme di soggetti aventi peraltro caratteristiche assolutamente eterogenee.

**Motivo quinto: Insussistenza del capo B sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.**

La disamina di tali profili è ampiamente argomentata dal difensore secondo i passaggi qui di seguito richiamati in estrema sintesi

1) evoluzione normativa ed elementi costitutivi dei reati di aggio e manipolazione dei mercati

Le indicazioni fornite nel corso dell'istruttoria dibattimentale dalla difesa e dal suo Consulente Tecnico, Prof. Perini evidenziano che nessun addebito può essere neppure astrattamente ipotizzato nei confronti del sig. Carlo Baietta, tenuto conto, da un lato, dell'incidenza degli acquisti concretamente operati e, dall'altro, delle modificazioni conseguenti sul titolo attenzionato, che confermano l'assenza di un pericolo effettivo della lesione dell'alterazione del titolo

A) Idoneità della condotta tenuta da Baietta *uti singulus* rispetto all'offensività dell'aggio. La difesa riafferma l'assenza di tipicità della condotta tenuta da Carlo Baietta perlomeno laddove tale condotta venga considerata *uti singuli*, senza attuare quella erronea valutazione cumulativa operata dal Tribunale che, in luogo di pronunciarsi sull'offensività della singola condotta, si limita a constatare la complessiva offensività di tutte le compravendite effettuate dai cosiddetti "lodigiani" e "bresciani", considerati come se si trattasse di un'unica, enorme compravendita di azioni Antonveneta solo apparentemente polverizzata tra molti investitori per poi proseguire ad analizzare i singoli acquisti del suo assistito e la successiva cessione.

A1) Acquisto dell' 1 dicembre 2004.

Con riferimento al primo acquisto, avvenuto l'1 dicembre 2004, la consulenza tecnica del Prof. Perini, evidenzia che:

- l'andamento del valore del titolo non subiva particolari oscillazioni: all'interno della giornata, infatti, il "prezzo Baietta" risultava più elevato rispetto ad acquisti avvenuti sia antecedentemente che successivamente alla compravendita effettuata dallo stesso;
- nel giorno di effettuazione "dell'operazione Baietta", il titolo subiva una oscillazione dello 0,4284% a fronte di una oscillazione media giornaliera che, considerando un arco di nove giorni, era pari allo 0,785%.



La difesa di conseguenza osserva l'assenza di qualsiasi significativo e/o duraturo influsso "dell'operazione Baietta" sull'andamento del titolo Antonveneta. Rammenta altresì che la stampa dell'epoca poneva fortemente in risalto la fragilità del patto di sindacato che, in allora, governava Antonveneta e l'interessamento della Popolare di Lodi e della Banca olandese, con previsione facile di forti oscillazioni del titolo, che spiega l'interesse del sig. Baietta ad acquistare, con intento speculativo, le azioni Antonveneta.

#### A2) Acquisti del 5 aprile 2005

Con riferimento al secondo acquisto, avvenuto il 5 aprile 2005 la difesa primieramente ricorda come lo stesso si era realizzato in due distinte operazioni (circostanza sfuggita ai Giudici del Tribunale): la prima riguardava un pacchetto di n. 100.000 azioni al prezzo di € 25,45410 ad azione, mentre la seconda riguardava un pacchetto di n. 442.727 azioni, scambiato ad un prezzo di € 25,42690 ad azione.

Peraltro, il giorno 5 aprile 2005 l'apprezzamento giornaliero del titolo Antonveneta (stando ai valori di riferimento pubblicati da Il Sole 24 Ore) non subiva alcuna variazione rispetto al giorno precedente, mentre anche il giorno successivo subiva una variazione pari ad appena lo 0,04%. Ciò in un periodo nel quale il titolo in questione era soggetto ad oscillazioni ben maggiori, assodato che la media delle oscillazioni giornaliere nei nove giorni limitrofi a quello in esame è dell'ordine dell'1%, sebbene il prezzo dell'11 aprile 2005, in definitiva, risultasse più elevato del prezzo del giorno 30 marzo 2005 di soli 57 centesimi (+ 2,2%).

#### A3) Acquisto del 7 aprile 2005

Il terzo acquisto di azioni Antonveneta avviene in data 7 aprile 2005: l'ammontare di azioni oggetto di scambio è di n. 427.273 azioni.

Anche in questo caso, confortato dai puntigliosi dati della Consulenza Perini, la difesa pone in luce come l'acquisto effettuato dal Baietta assumeva un peso del tutto marginale e non innescava alcuna anomala oscillazione del titolo.

#### A4) Cessione del 19 aprile 2005

La cessione dell'intero pacchetto azionario in possesso del sig. Baietta avveniva in data 19 aprile 2005, riguardava un volume di azioni complessivo di n. 2.580.000 e veniva effettuata ad un prezzo di € 25,87. Come dimostrato dalla C.T., il volume scambiato, in relazione all'incidenza sul complesso delle operazioni avvenute nella giornata di vendita e nel giorno precedente e successivo, nonché l'andamento del titolo nei medesimi giorni, dimostrano che tale operazione si collocava certamente al di fuori dei valori di picco riscontrati e pertanto non era foriera di alcuna oscillazione anomala del titolo Antonveneta. Non solo. Anche per questa operazione, l'oscillazione del prezzo del titolo, nei nove giorni di osservazione, rivelava che, a fronte di una variazione media giornaliera dello 0,9% circa, il 19 aprile presentava una variazione di appena lo 0,192%, ossia la minore tra le variazioni positive subite dal titolo in quell'intorno temporale.

Dunque, rileva la difesa, il Baietta cedeva le proprie azioni in un momento di sostanziale stabilità del titolo, sia rispetto ai giorni antecedenti e successivi, e sia rispetto all'andamento della quotazione all'interno della stessa giornata, vista la sostanziale omogeneità dei prezzi di vendita praticati il 19 aprile 2005.

#### B) Prime conclusioni: inoffensività della condotta in una prospettiva *uti singuli*

La difesa ribadisce come la condotta tenuta da Carlo Baietta, considerata in una prospettiva disaggregata rispetto all'operato degli altri "lodigiani"/"bresciani", sia stata inidonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Antonveneta e quindi priva di offensività tipica, rispetto all'art. 2637 c.c. Considera altresì che i fatti dotati di carica lesiva appena inferiore a quella contemplata dall'art. 2637 c.c. siano stati oggetto di specifica tipizzazione da parte di un'altra norma sanzionatoria di tipo amministrativo, l'art. 187 ter del TUF, che, entrato in vigore solo in epoca successiva rispetto ai fatti posti a carico di Carlo Baietta, rimarca a contrario come solo i fatti manipolativi dotati di una qualificata incisività sul corso di uno strumento finanziario possono essere oggetto di rimprovero penale.



B1) Indicazioni scaturenti dalla lettera della norma anche alla luce del prezzo di cessione del “pacchetto Baietta”

Sotto tale profilo il difensore osserva come in materia di OPA, l’offensività della condotta manipolativa si misura attraverso la valutazione del grado di vantaggiosità dell’offerta rivolta al socio di minoranza, *id est* la “congruità” del prezzo di esercizio di codesta “opzione put” riconosciuta; ricorda poi come il Baietta abbia venduto ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto spuntare un qualsiasi altro investitore, possessore di azioni Antonveneta, che avesse deciso di aderire all’OPS della Popolare di Lodi per inferirne l’assenza di qualsiasi accordo tra il sig. Baietta ed i vertici della Popolare di Lodi, poiché se il sig. Baietta fosse stato al corrente delle mosse della Banca, gli sarebbe stato sufficiente attendere qualche giorno per poter lucrare un’ulteriore plusvalenza di oltre trecento mila euro.

B2) Indicazioni scaturenti dal principio di necessaria offensività di cui all’art. 49 c.p.

La parità di trattamento degli azionisti e la parità non era in alcun modo vulnerata dalle compravendite del sig. Baietta, atteso che queste non incidevano sul prezzo del titolo. Non solo: il prezzo di collocamento delle azioni, allorché il sig. Baietta decideva di disfarsene, risultava inferiore ed in modo significativo rispetto sia al prezzo fissato per l’OPS della Popolare di Lodi che al prezzo contemplato dall’OPA Abn Amro.

B3) Indicazioni scaturenti dall’art. 187 ter TUF

Ribadisce il difensore che un’interpretazione in chiave di necessaria offensività dell’aggiotaggio è resa necessaria non “solo” per adempiere al canone ermeneutico espresso dalla Costituzione e dall’art. 49 c.p., ma anche per tracciare una linea di demarcazione netta tra illecito penale (artt. 185 TUF e 2637 c.c.) ed illecito amministrativo (art. 187 ter TUF)

B4) Valutazioni *ex ante* e valutazioni *ex post* sull’offensività dell’aggiotaggio

Sotto tale profilo la difesa sottolinea come la constatata assenza di perturbazioni anomale nella quotazione del titolo Antonveneta rivela proprio l’inidoneità assoluta della condotta del Baietta ad innescare tali perturbazioni, tenuto anche conto dell’assenza di qualsivoglia fattore di anomalia che avrebbe potuto, in via eccezionale, sterilizzare una eventuale pericolosità delle compravendite in esame. Il constatare *ex post* che non vi era stato alcun evento (inteso come anomala fluttuazione delle quotazioni) e che neppure vi era stata alcuna interferenza causale anomala significa affermare che la condotta risultava già *ex ante* inidonea a produrre l’evento stesso. Manca, dunque, qualsiasi concreta esposizione a pericolo del bene giuridico

B5) Conclusioni sull’offensività della condotta tenuta da Baietta; confronto con i “rumors” concernenti l’OPA di ABN AMRO


Il prezzo del titolo nel corso della giornata del 18 marzo 2005 subiva un incremento del 4,21% rispetto al giorno precedente, anche le quantità scambiate, il giorno 18 marzo 2005, erano soggette ad un aumento del 333%: tale incremento induceva la CONSOB a investigare

Come si visto in occasione delle operazioni di compravendita effettuate dal sig. Baietta, le variazioni di prezzo e quantità registrate il giorno dell’operazione rispetto al giorno precedente erano sempre state di gran lunga inferiori rispetto a quelle che inducevano la Consob ad intervenire all’indomani dei rumors riguardanti il lancio dell’OPA di Abn Amro su Antonveneta

2) esame del concorso di persone nello specifico reato e necessità di un’analisi delle condotte a tre livelli

L’errore prospettico della Sentenza, a dire del difensore, è stato quello di analizzare le condotte degli imputati partendo dalla prospettiva di chi aveva organizzato la scalata dell’Antonveneta e non invece da chi, come il sig. Baietta, aveva avuto da parte della BPL una linea di credito che aveva utilizzato solo per fare un investimento, ed un investimento a rischio. La difesa ritiene quindi necessaria un’analisi delle condotte a tre livelli

A) primo livello: analisi del finanziamento ricevuto da BPL. suo investimento, eventuale acquisizione delle plusvalenze

Handwritten signature and initials, possibly "P. G. G. G." and a circular stamp or mark.

Tale primo livello riguarda l'analisi del finanziamento ricevuto dalla Banca, il suo investimento, l'eventuale acquisizione delle plusvalenze; nonché l'eventuale accollo delle perdite, che fossero derivate da questa operazione commerciale complessa. Occorreva, dunque, domandarsi come avesse vissuto il sig. Baietta la questione del finanziamento, dell'investimento del finanziamento, del rapporto che per questo finanziamento aveva avuto con la Banca, quantomeno in tema di interessi, di garanzie, di pagamento delle imposte sul capital gain e dell'eventuale accollo delle perdite. E' proprio questo il punto che i Pubblici Ministeri davano per scontato: se l'operazione fosse andata male sarebbe stata la Banca a pagare. C'è la prova documentale che non sarebbe stato così.

B) secondo livello: analisi della misura nella quale chi aveva fatto l'investimento si fosse preconstituito l'evento

Il secondo livello di lettura era costituito dall'alterazione del titolo acquistato nel suo valore; in che misura, cioè, chi aveva fatto quell'investimento, si era preconstituito l'evento in senso giuridico, ovvero l'oggetto della contestazione.

C) terzo livello: analisi della scalata a BAV

La terza lettura è quella relativa alla vera e propria scalata della Banca Antonveneta. Se il Tribunale si fosse determinato a correggere quell'errore prospettico sarebbe emerso, con tutta evidenza, come non fosse neppure astrattamente possibile ravvisare in capo all'odierno imputato la sussistenza dell'elemento soggettivo necessariamente richiesto per la ravvisabilità di una responsabilità a titolo concorsuale ovvero la coscienza e volontà di partecipare ad un'operazione complessa quale la scalata della Banca Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi, da un lato e, dall'altro, ferme restando le considerazioni sviluppate dal Prof. Perini circa l'inoffensività della condotta.

3) i passaggi ufficiali della scalata di BPL considerati dal Tribunale

4) le operazioni di compravendita di azioni BAV tra novembre 2004 e aprile 2005, con particolare riferimento agli acquisti dei "lodigiani"

5) gli acquisti di azioni BAV effettuati da BPL in via mediata

Nei tre capitoletti su indicati il difensore di Baietta riporta in sintesi i passaggi sul punto della sentenza su cui si è dato conto, per poi incentrarsi sulle anomalie ritenute dal Tribunale quanto agli acquisti dei c.d. "lodigiani" tra cui Baietta.

6) le anomalie ritenute dal Tribunale


La sentenza, alle pagine 34-35, individua plurimi profili anomali negli acquisti in questione e il difensore li richiama, per passare poi ad analizzarli in via critica ai successivi punti A e B

A) gli affidamenti, l'istruttoria e le garanzie

Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale risultava dai prodotti contratti come, prima di affidare una linea di credito di 30 milioni di euro al sig. Baietta, (circostanza confermata anche dal dott. Fiorani) si fosse accertata la consistenza patrimoniale, la consistenza reddituale e la solvibilità del cliente. Per di più il fatto che i titoli fossero stati messi a custodia del deposito titoli avrebbe consentito alla Banca di utilizzarli direttamente in caso di inadempimento.

Invero il sig. Baietta era già proprietario di n. 3 fondi agricoli, di valore ben superiore alla somma ricevuta in finanziamento, originariamente, finalizzato ad effettuare l'acquisto di un altro fondo agricolo. A seguito di rallentamenti intervenuti nell'operazione immobiliare, il sig. Baietta decideva di investire la liquidità derivante dal finanziamento in titoli Antonveneta, proprio in conseguenza dei *rumors* circa il potenziale vantaggio che sarebbe potuto derivare dalla predetta operazione. Appariva, quindi, evidente come fosse stata una semplice operazione commerciale.

In sede di escussione dell'odierno avanti alla CONSOB l'imputato mediante l'intervento del Prof. Perini, veniva dimostrato come, sia pure in misura non così rilevante, il signor Baietta avesse già fatto altri investimenti e non tutti investimenti sicuri, con ciò dimostrando che già esisteva una certa disponibilità ad utilizzare i risultati di un'attività imprenditoriale per delle attività finanziarie. Nella

   
Prof. Perini  
Prof. Baietta

medesima sede, l'odierno imputato smentiva di aver ricevuto qualsivoglia indicazione in merito all'investimento effettuato.

B) la collocazione del finanziamento e il tasso d'interesse praticato

Nonostante la diversa affermazione del Tribunale era già stato ampiamente dimostrato, nel corso del dibattimento, attraverso il puntuale e documentato intervento del Prof. Perini come gli interessi cui era soggetto il finanziamento erogato al sig. Baietta fossero da ritenersi "medio-alti", arrivando al 6 - 7% della somma capitale. Quanto alla collocazione del finanziamento "*nel comparto delle "famiglie"*", e il "*curioso e anomalo abbinamento tra importi di finanziamento assai considerevoli (...) e la natura di persone fisiche propria dei beneficiari degli affidamenti*", sottolineato dal Tribunale, la difesa ribadisce come questo fosse originariamente finalizzato all'acquisto di un fondo per finalità imprenditoriali e di come l'essere persona fisica o giuridica non rilevi circa l'affidabilità o la consistenza patrimoniale, ben potendo essere maggiormente garantito un finanziamento operato ad un soggetto privato piuttosto che ad una società.

7) la seconda fase di negoziazione del titolo: la vendita

Quanto evidenziato dal Tribunale su punto non può certo dirsi idoneo a fornire nessuna indicazione circa il contributo causale che la condotta del sig. Baietta avrebbe fornito al progetto occulto di soggetti diversi.

Richiamato quanto già ritenuto dal Prof. Perini ovvero che l'intera operazione effettuata dal sig. Baietta, esaminata da qualsivoglia prospettiva, non può dirsi in nessun modo idonea a modificare il valore del titolo e, dunque, inoffensivo in concreto nella sua interezza (due finanziamenti, tre acquisti e la successiva vendita) sul valore del titolo, la difesa sottolinea che, peraltro, sin dal momento in cui veniva escusso dai funzionari CONSOB, il sig. Baietta dichiarava l'intento meramente speculativo dell'intera operazione finanziaria dallo stesso posta in essere. Nella medesima sede, peraltro, il dott. Ferrari procedeva con l'accertare il grado di consapevolezza dell'odierno imputato, in ordine al reale acquirente delle azioni poste sul mercato. Lo stesso confermava di non sapere chi fosse l'acquirente delle azioni in relazione alle quali aveva dato l'ordine di vendita, e, soprattutto, di non aver mai avuto un interesse in questo senso, in considerazione del fatto che l'unica ragione che lo aveva spinto ad immettere le azioni sul mercato era l'opportunità di realizzare plusvalenze particolarmente significative e, risultando, dunque, irrilevante chi fosse il destinatario dell'operazione.

8) modalità di scambio del titolo

Il Tribunale focalizzava l'attenzione su quanto dichiarato da Giovanni Portioli, responsabile dell'ufficio *insider trading* della Consob di Milano in relazione alle c.d. operazioni di pseudo *cross order*, forma manipolativa che il Tribunale riteneva utilizzata genericamente "dai lodigiani" per cedere i pacchetti azionari, idonea ad assurgere a prova della condotta asseritamente criminosa e, dunque, porsi a fondamento del giudizio di responsabilità

In verità nessun riferimento concreto veniva operato per quanto riguarda la posizione del Baietta e sulla concreta e effettiva modalità di cessione dei titoli Antonveneta da parte dell'odierno imputato, non inquadrabile nelle operazioni di *pseudo cross order* come inquadrata nella relazione dei CT del P.M. proff. Resti Sironi e Zorzoli.

In particolare i Consulenti evidenziavano come, nel mercato borsistico, fosse del tutto lecito il cosiddetto *cross order*, ossia quella modalità di compravendita definita dal regolamento di Borsa Italiana S.p.a. come operazione nella quale "gli operatori possono segnalare al mercato, mediante apposita funzione ("*cross order*")", contratti conclusi con una controparte predeterminata a condizione che il prezzo di esecuzione dei contratti sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi". Maggiori criticità, a dire dei Consulenti dell'Accusa, presentava, invece, il cosiddetto "*pseudo cross order*". Tale operazione, sostanzialmente molto simile ad un *cross order* in quanto prevede che uno stesso intermediario ricopra il duplice ruolo di compratore e



venditore e che le operazioni di acquisto e vendita vengano inserite nel book nello stesso momento, a differenza di quest'ultimo, non prevede una comunicazione al mercato, rimanendo, quindi, ricompreso all'interno delle altre operazioni di borsa. Le caratteristiche fondamentali di un'operazione di "pseudo cross order" erano ulteriormente specificate nella medesima Consulenza Tecnica, a firma dei Proff. Resti, Sironi e Zorzoli, dove a pagina 18, testualmente si legge: "(...) il risultato di questo artificio (noto come pseudo cross order) è che: -come in una transazione sui blocchi, le controparti sono reciprocamente note e praticamente certe di operare in contropartita tra loro;-le due controparti restano sostanzialmente ignote al mercato, "mimetizzandosi" tra i numerosissimi scambi transitati sul book (...)". Tale ordine di idee trovava eco nella Sentenza, la quale giungeva a considerare codesta condotta addirittura manipolativa e, quindi, suscettibile di assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2637 c.c. In realtà occorre osservare che una manipolazione del mercato potrebbe realizzarsi solo attraverso le c.d. operazioni di *improper matched orders* ove avvenga un reciproco scambio sempre del medesimo pacchetto azionario, che dall'operatore A viene trasferito all'operatore B e da questi nuovamente retrocesso ad A, e così via per un numero indefinito e potenzialmente assai rilevante di volte. Una tale pratica potrebbe dare al mercato la fallace illusione che il titolo in questione sia oggetto di rilevanti movimentazioni quando, in realtà, tali movimentazioni sono solo apparenti siccome a passare di mano è sempre lo stesso pacchetto azionario, trasferito molteplici volte in un senso ed altrettante volte in direzione opposta. Evidentemente, un tale utilizzo della pratica degli *improper matched orders* sarebbe suscettibile di creare una parvenza di vivacità di un titolo del tutto priva riscontro. Nel caso di specie, però, non vi è dubbio sul fatto che il trasferimento del "pacchetto Baietta" del 19 aprile 2005 abbia realizzato una cessione effettiva di tali azioni, un reale passaggio di proprietà delle stesse. In questo caso, anche l'eventuale ricorso a *improper matched orders* non sarebbe stato finalizzato, quindi, a celare operazioni di artificioso ingigantimento dei quantitativi di titoli apparentemente contrattati e, dunque, non avrebbe avuto nessuna connotazione manipolativa. Peraltro, poi, la stessa Consob osservava che, a tutto concedere, una tale pratica avrebbe potuto esclusivamente assumere rilevanza ai sensi dell'art. 187 ter TUF, norma che, come si è detto, è connotata da un grado di offensività enormemente inferiore a quello tipizzato dall'art. 185 TUF e, quindi, dall'art. 2637 c.c. Si noti, peraltro, che l'art. 187 ter TUF entrava in vigore solo successivamente alla commissione dei fatti di cui si discute. Anche la comunicazione Consob che attribuiva potenziale rilevanza ex art. 187 ter TUF alla pratica degli *improper matched orders*, peraltro, era del 29 novembre 2005, ossia di oltre sette mesi successiva alla cessione del "pacchetto Baietta" (cfr. slide n. 98, nonché pag. 46 della trascrizione dell'udienza del 27 ottobre 2010).

- l'operazione concernente il "pacchetto Consoli"

I Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero (pag. 19) venivano citati alcuni esempi di operazioni ritenute di "pseudo cross order", tra le quali vi era quella del sig. Enrico Consoli. Attraverso l'osservazione diretta di una operazione identificata dai Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero come di "pseudo cross order", si può rilevare (v. consulenza Perini) che: vengono negoziati in ogni singola operazione ingenti quantitativi di azioni; le vendite si susseguono a breve intervallo temporale, nel caso in oggetto 30 secondi; l'intermediario che effettua la vendita e l'acquisto è sempre lo stesso soggetto (Centrosim S.p.a.); il "travaso" dei titoli tra due portafogli avviene nell'arco di pochi secondi (nel nostro caso un secondo).

- confronto con l'operazione concernente il "pacchetto Baietta"

Sintetizzando, l'operazione di vendita effettuata dal Sig. Baietta presentava le seguenti caratteristiche: la vendita del pacchetto azionario avviene in modo molto frazionato, circa 287 operazioni di contrattazione sul mercato; l'intervallo temporale che intercorre tra la prima immissione nel book e l'ultima è di circa 3 minuti e 20 secondi; l'intervallo, tra la realizzazione dell'operazione di vendita da parte del Baietta, che avviene alle h.16.08.4194, ed il successivo riacquisto da parte di Fingruppo Holding S.p.a., alle h. 16.11.00, è di circa 2 minuti e 18 secondi; gli intermediari che intervengono nell'operazione sono diversi, Centrosim S.p.a. in vendita e Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. in acquisto.

Mr. Gaido  


Di particolare rilievo il fatto che tale ricostruzione fattuale non venisse contestata in nessun modo né dall'Accusa né dal Tribunale. Tutto ciò premesso appariva logico concludere che la vendita realizzata dal sig. Baietta e quella effettuata dal sig. Consoli presentassero numerosi e significativi elementi di eterogeneità.

Il principale di tali elementi, come detto, atteneva all'intervallo temporale che interveniva tra l'immissione dell'ordine di vendita ed il successivo riacquisto. Il secondo aspetto da considerarsi rilevante era la presenza di due distinti intermediari che intervenivano nell'operazione.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, pareva corretto concludere escludendo che l'operazione di cessione del "pacchetto Baietta" fosse stata effettuata, ricorrendo alla pratica che i Consulenti dell'Accusa hanno denominato di "pseudo cross order".

#### 9) Considerazioni conclusive sui c.d. "Interposti lodigiani"

Il Tribunale sulla base degli elementi indiziari indicati e delle dichiarazioni di cui si dirà ha ritenuto che il ruolo dei c.d. interposti lodigiani sia *"qualificabile alla stregua di un vero e proprio portage dei titoli compravenduti. Essi invero, al pari degli altri acquirenti finanziati da BPL, hanno consentito alla banca lodigiana di operare il necessario reclutamento dei titoli e di transitarne la titolarità in capo ai soggetti che al 30 aprile 2005 hanno esercitato il diritto di voto in seno all'assemblea ordinaria di BAV, concorrendo per un verso alla massiccia movimentazione del titolo e per altro verso alla produzione delle macroscopiche plusvalenze maturate con le negoziazioni dello stesso.."*

##### A) le dichiarazioni di Boni e Fiorani

Secondo il difensore, se il Tribunale non si fosse limitato ad una lettura parziale e, dunque, distorta delle dichiarazioni rese da Boni e Fiorani, peraltro inutilizzabili, non sarebbe incorso in quell'errore che inevitabilmente inficia la ricostruzione dei fatti così come operata e, dunque, il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti dell'odierno imputato. Nei capitoletti che seguono la difesa riporta ampi stralci delle loro dichiarazioni, che qui non vengono ritrascritti se non in minima parte, per sostenere le proprie doglianze

A1) le dichiarazioni assunte in dibattimento circa la posizione di Baietta – rilevanza delle figure di Boni e Fiorani – l'assenza di Spinelli

Il P.M. ha rinunciato all'esame dibattimentale di Spinelli

A2) le dichiarazioni di Boni durante l'istruttoria dibattimentale

Il dott. Boni, in concreto, facendo riferimento a quanto dettogli da Spinelli, si è limitato a rappresentare la sussistenza di un'ipotesi, vale a dire un accordo di spartizione sulle eventuali plusvalenze, conseguenza di una prassi, già sperimentata in altre vicende, quale quella relativa alla Banca di Crema. Le dichiarazioni rilasciate dal teste rappresentavano un'ipotesi scolastica di testimonianza indiretta e non specificata, e come tale, quindi, inutilizzabile, secondo le regole della nostra testimonianza indiretta. Boni esclude comunque un'organicità coi lodigiani nel piano di scalata: *"Se per organicità intendiamo una condivisione di un progetto - i tre livelli il finanziamento, l'alterazione del titolo, la scalata dell'Antonveneta - una visione o una conoscenza diretta, escludo, per quanto sia a mia conoscenza, che i Lodigiani fossero organici all'operazione Antonveneta"*

A3) le dichiarazioni di Fiorani durante l'istruttoria dibattimentale

Anche Fiorani ha dichiarato di non avere mai avuto alcun contatto diretto coi Lodigiani.

A3.1) l'affidabilità patrimoniale e l'istruttoria operata

L'Amministratore Delegato della Banca Popolare di Lodi ha confermato in dibattimento come, prima di affidare una linea di credito di 30 milioni di euro al sig. Baietta, si fosse accertata la consistenza patrimoniale, la consistenza reddituale e la solvibilità del cliente.

A3.2) l'accollo delle eventuali perdite – custodia e garanzia

Sempre Fiorani, sentito in dibattimento, ha escluso categoricamente che le eventuali perdite sarebbero state ristorate dalla Banca in caso che l'operazione di compravendita delle azioni fosse

finita in passivo. Per di più ha ricordato che, essendo i titoli messi a custodia del deposito titoli, BPL li avrebbe utilizzati direttamente in caso di inadempimento, per poi aggredire, in caso di incapienza i beni personale del Baietta.

A3.3) la spartizione delle plusvalenze.

Il dott. Fiorani di fronte alla considerazione che il sig. Baietta avrebbe escluso personalmente di essere stato coinvolto in un'ipotesi di spartizione di questo genere ha confermato che il suo unico referente per questa eventualità era stato Spinelli, ma di non sapere *"..... Cosa lui avesse detto, Spinelli, ai clienti, che cosa i clienti avessero risposto a lui, quali fossero i clienti che avesse contattato, rispetto a quello sinceramente io non l'ho mai saputo. A me non lo ha mai detto, non ha mai fatto un elenco specifico ...."*

B) la rilevanza degli atti assunti nelle indagini preliminari: le dichiarazioni assunte in incidente probatorio da Boni e Fiorani; la portata degli accertamenti Consob

B1) l'incidente probatorio

Già in incidente probatorio le dichiarazioni di Boni e Fiorani evidenziano la mancata conoscenza circa gli accordi presi da Spinelli con i lodigiani, la mancanza di un'organicità dei lodigiani al progetto di scalata e solo in via di ipotesi indicano possibili accordi sulle plus valenze per alcuni clienti storici.

Il dott. Fiorani anticipava quello che poi riaffermava, su sollecitazione della difesa, in sede di escussione dibattimentale. In data 29 maggio 2006, sempre il dott. Fiorani, in sede di incidente probatorio, a specifica domanda rispondeva: *"(...) Confermo il fatto che non sono sicuro, cioè non mi ricordo poi per Marniga. Comunque l'argomento è rinviato a sine die. Non è parallelo e non è analogo il discorso invece fatto con i Lodigiani, cosiddetti coordinati da Spinelli, perché gli argomenti che Spinelli aveva toccato con loro non li conosco, non li sappiamo (...)".* Il dott. Fiorani anticipava, quindi, quello che poi confermava in sede dibattimentale e lo faceva in sede di incidente probatorio, momento in cui certamente era inevitabilmente vittima di un'ansia di collaborare, in modo leale, con i Pubblici Ministeri. Ribadiva, ancora una volta, *"(...) Non so che tipo di accordi avesse preso, e comunque nessuna indicazione precisa è mai stata assunta e comunicata da Spinelli a me. Salvo la deduzione che questi nominativi, già utilizzati per l'operazione di trading immobiliare, si dava per scontato, si poteva dire per scontato che ci fosse una estensione delle modalità che erano state usate prima (...)".* E, allora interveniva la domanda successiva: *"(...) Esisteva un quadro, un accordo quadro per dividere? (...)".* La risposta, ancora una volta, non lasciava dubbi: *"(...) Per alcuni, le plusvalenze da loro utilizzate, tuttavia non se ne parlò mai espressamente (...)".*

B2) gli accertamenti Consob e i nuclei pattizi

La sostanza di quanto da sempre sostenuto dal sig. Baietta, poi confermato dai dott. Boni e Fiorani emerge, peraltro, già dai primi accertamenti effettuati dalla CONSOB che nel dichiarare il concerto occulto, non opera nessun riferimento alla posizione del sig. Baietta.

Viene ribadito dal difensore come sia il dott. Boni che il dott. Fiorani abbiano affermato più volte di non sapere se il dott. Spinelli avesse mai avuto contatti diretti con i lodigiani o, comunque, quale ne fosse la reale portata, operando una netta distinzione tra la posizione assunta, nella vicenda de qua, dai cosiddetti bresciani rispetto ai cosiddetti lodigiani e confutando, quindi, quell'ipotesi accusatoria fondata su indizi (quali le modalità di concessione delle linee di credito erogate, ampiamente intese) risultati privi di qualsivoglia fondamento nella realtà fattuale.

C) utilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* rese da Boni e Fiorani

Appare altresì evidente come ogni riferimento operato alle dichiarazioni asseritamente rese o a quanto riferito da Silvano Spinelli, nel corso della vicenda de qua, al dott. Boni, al dott. Fiorani o a qualsiasi altro soggetto chiamato a testimoniare non possa assurgere a prova nel presente procedimento penale, rappresentando certamente un'ipotesi di testimonianza indiretta ed in quanto tale non utilizzabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 comma 3 c.p.p.



D) i singoli "lodigiani"

Il Tribunale, in motivazione, fugava ogni dubbio sulla ravvisabilità in capo al sig. Baietta di una responsabilità, al di fuori dell'ipotesi concorsuale, ben ritenendo che l'inciso "anche singolarmente" contenuto nel capo d'imputazione formulato dall'On.le Procura della Repubblica, originariamente inserito, al solo fine di identificare tutte le possibili vie di fuga, non potesse trovare fondamento

E) la ravvisabilità di un concorso di persone nel reato

Premesso che, quanto all'opera di aggregazione svolta dal Tribunale rispetto alle condotte di compravendita dei cosiddetti "lodigiani", tale operatività viene ricondotta ad unità ed espressamente assimilata ad una ipotesi di "esecuzione frazionata" del reato di aggio, il difensore, dopo un'articolata premessa in diritto, osserva come la condotta del Baietta, il suo apporto in termini di azioni Antonveneta e, quindi, di offensività rispetto alla scalata occulta portata alla Banca, costituisca un contributo che il Baietta rende inconsapevolmente, perlomeno rispetto alla dimensione offensiva richiesta dall'art. 2637. La limitata prospettiva nella quale deve essere collocato il contributo del sig. Baietta si risolve nell'atipicità del suo apporto concorsuale, anche laddove un tale apporto venga collocato nell'alveo dell'art. 110 c.p. La carica di offensività di tale contributo, infatti, si può riverberare unicamente in capo a chi ebbe consapevolezza del convergere di un tale apporto atipico con i contributi offerti dagli altri investitori. Solo la considerazione unitaria di tali contributi colora di idoneità lesiva apporti frazionati destinati, *uti singuli*, a rimanere atipici. Ma una tale considerazione unitaria richiede, evidentemente, una adeguata "copertura soggettiva" rimasta del tutto estranea a Carlo Baietta. Da ultimo, in via tuzioristica, il difensore ritiene, ancora una volta, di dover richiamare le dichiarazioni dei dott.ri Fiorani e Boni che, più volte, affermavano di non conoscere neppure il sig. Carlo Baietta. Ciò premesso, appare evidente come, in capo al sig. Baietta, non vi sia mai stata né la percezione di commettere un fatto illecito, limitandosi a voler "investire in borsa" con finalità meramente speculative, né quella di inserirsi in un disegno criminoso, ideato da altri, che non gli è mai appartenuto e del quale mai veniva posto a conoscenza. Nessun addebito, dunque, può essere mosso nei confronti dell'odierno imputato, neppure a titolo di concorso, per il reato contestato al capo b) dell'imputazione.

F) rilievi in merito all'individuazione del *tempus commissi delicti*. La rilevanza dell'acquisto e non della cessione dei "pacchetti Antonveneta"

L'aggio commesso dall'odierno imputato, a dire del Tribunale, avrebbe trovato consumazione con la cessione del pacchetto azionario in questione, conclusione dalla quale conseguiva il corollario che ad essere commesso sarebbe stato un unico fatto di aggio, indistintamente foriero di un'unica plusvalenza che, infatti, veniva sottoposta in toto a confisca. Così ritenendo, peraltro, il Giudicante dimenticava che, come si rilevava in precedenza, la condotta di aggio è costituita da comportamenti manipolativi causali rispetto ad un evento di pericolo concreto; evento che, se mai si verificava, avveniva, allorché la figura dello stesso veniva utilizzata per "schermare" la Banca Popolare di Lodi; circostanza, peraltro, già, ampiamente contestata, perlomeno con riferimento al sig. Baietta.

Per sostenere che la condotta del sig. Baietta trovi consumazione con la cessione del pacchetto Antonveneta occorrerebbe costruire la fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. come un reato permanente, dal momento dell'acquisto del titolo fino alla sua cessione. Evidentemente, una tale costruzione colliderebbe con la lettera dell'art. 2637 c.c. che non punisce, com'è chiaro, la detenzione fittizia di titoli ma l'effettuazione di una manovra suscettibile di influire sul corso dei titoli, né la querelle sulla liceità delle operazioni di *pseudo cross orders* potrebbe far calzare i panni della manipolazione del mercato a condotte che, come si è visto, nulla hanno di manipolativo e, soprattutto, sono prive di qualsiasi idoneità ad influire sul corso dei titoli.

10) conclusioni

Il Difensore per chiarezza espositiva procede a ripercorrere in sintesi i motivi di impugnazione,

**Motivo sesto: Osservazioni sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante e sulla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali**



Nessuna motivazione viene addotta dal Giudicante circa la determinazione assunta nell'irrogazione della pena. Tale *modus operandi* non appare corretto e viene, dunque, a costituire oggetto di espressa censura da parte della difesa. Il Giudice di *prime cure*, infatti, avrebbe dovuto, dopo aver individuato, alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 133 e 133 bis c.p., la pena base, sempre tenendo conto dei predetti principi, operare l'aumento relativo alla contestata aggravante, compiutamente motivando ciascuna determinazione in concreto assunta. Ciò non può dirsi certamente avvenuto, nel caso di specie.

**Motivo settimo: Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche**

La collaborazione con l'autorità giudiziaria, la condotta successiva al reato ed in particolare la mancata utilizzazione delle plusvalenze, "ordinata" al Baietta dallo stesso difensore, la contenuta gravità del fatto seuggeriscono la concessioni delle attenuanti de quibus.

**Motivo ottavo: Sulla condanna al risarcimento dei danni a favore della Consob**

Il difensore si riporta al motivo secondo e sviluppa le argomentazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 8588 del 20 gennaio-3marzo2010.

**Motivo nono: Sulla condanna alla rifusione delle spese legali alla Consob**

Motivo decimo: Sulla confisca del profitto del reato di cui al capo B), quantificato in euro 12.756.320,76


A) Osservazioni di carattere generale sulla contrapposizione tra profitto lordo, profitto netto, profitto nei reati contratto e profitto nei reati in contratto

Il difensore svolge ampie considerazioni in diritto, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza su quale possa essere ritenuto, nel caso di specie, il "profitto" che il Baietta avrebbe tratto dalle compravendite di titoli Antonveneta, asseritamente rilevanti ex art. 2637 c.c., con particolare riferimento alle categorie dei "reati contratto" e dei "reati in contratto", alla nota pronuncia del marzo 2008 delle Sezioni unite della Cassazione e all'applicazione in concreto dell'istituto della confisca per altre ipotesi delittuose quali l'usura e i reati fiscali.

B) Ricadute sull'applicazione dell'art. 2641 c.c.

Sulla base delle osservazioni sviluppate, ritiene indubbio che, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 2641 c.c., oggetto di confisca debba essere il profitto che deriva da tali negozi, inteso come l'accrescimento patrimoniale e, quindi, la plusvalenza che deriva da tali operazioni borsistiche e, siccome i finanziamenti accesi dal sig. Baietta per acquistare le azioni Antonveneta rappresentano altrettanti negozi giuridici del tutto scevri da qualsiasi ombra di illiceità, appare evidente la necessità di dare rilevanza in deduzione degli oneri a questi connessi, ovverosia le imposte pagate sulla plusvalenza e gli oneri finanziari sostenuti per ottenere i fondi, nell'ambito della determinazione dell'eventuale "profitto" suscettibile di confisca.

Ciò chiarito sotto il profilo dello statuto che governa l'istituto della confisca, nel ribadire la necessità di operare un'attenta quantificazione di tutte le componenti positive e negative confluite in una gestione che si ipotizza illecita, la difesa rimarca che quanto meno l'investimento del 1° dicembre 2004 si colloca per certo al di fuori di qualsiasi profilo di illiceità, essendo avvenuto in epoca risalente e senza nessuna incidenza sugli obblighi di comunicazione al mercato.



## L'appello di Marcello Angelo Dordoni

### 1) Illogicità della sentenza, dovuta al recepimento dell'impostazione cumulativa dell'accusa

Il Difensore dell'imputato sottolinea come la sentenza in via di inammissibile generalizzazione abbia ritenuto la responsabilità di Dordoni in relazione al reato di cui al capo B) solo perchè "Iodigiano" e non per una sua specifica condotta: "*Se infatti l'ipotesi d'interposizione, quale mera struttura fattuale della condotta, appare nelle sue finalità verosimile con riferimento all'operato della banca e di Spinelli – sola ed unica persona con la quale Dordoni abbia trattato ai fini dell'operazione di investimento –, questo non potrà affermarsi per quanto riguarda Dordoni stesso attraverso un'inammissibile estensione dell'imputazione a titolo di responsabilità oggettiva. Valga a tal fine rimarcare che il Dordoni, come confermato anche dal Fiorani, ha intrattenuto rapporti esclusivamente con lo Spinelli, il quale, peraltro, in qualità di testimone dell'accusa non è mai stato sentito poiché il P.M. stesso ha rinunciato alla sua escussione. La posizione di Dordoni è stata invero assimilata, sia da parte dell'accusa sia da parte del Collegio giudicante, a quella di ogni altro investitore Iodigiano, sebbene gli elementi contrattuali assunti dal P.M. a riscontro dell'illecito attestino la piena ed assoluta regolarità dell'operazione condotta dall'odierno appellante ...*". Tutti gli elementi del contratto stipulato da Marcello Angelo Dordoni costituiscono, in oggettiva valenza, dimostrazione contraria alle affermazioni presuntive, cumulativamente prospettate dall'accusa e recepite in modo acritico dal Collegio giudicante

### 2) Mancata considerazione delle caratteristiche dell'operazione di investimento effettuata da Dordoni

A tal proposito il difensore evidenzia che:

- a) Dordoni compie una sola operazione il 3 marzo 2005, quando il titolo BAV è in piena contesa.

Dordoni, sottolinea il difensore, è una cosiddetta "new entry" e non un "cliente storico" cosicché è da escludere che rientri tra i soggetti con i quali BPL aveva già effettuato in passato operazioni concertate di investimento, e con i quali pertanto potesse supporre l'esistenza di pratiche volte alla retrocessione di plusvalenze attuate tramite espliciti accordi ovvero in via di prassi consolidate.

La contestata continuazione del reato, indiscriminatamente estesa al Dordoni non ha alcun fondamento.

- b) Dordoni opera con un proprio dossier titoli, acceso da anni.

Non è pertanto vera l'affermazione motivazionale secondo la quale il Dordoni avrebbe acceso un dossier titoli ad hoc, cioè con la specifica finalità di farvi confluire i titoli acquistati mediante l'operazione d'investimento. Invero, contrariamente a quanto avvenuto per altri investitori, al Dordoni non è stato aperto alcun dossier titoli ad hoc, gestito direttamente dalla Banca, al fine di farvi confluire le azioni Antonveneta acquistate.

- c) Il tasso di interesse praticato dalla banca a Dordoni è superiore a quello dei correntisti.

La banca ha applicato all'operazione di finanziamento del Dordoni il tasso d'interesse del 9,875% oltre ad una commissione di massimo scoperto dello 0,125% (doc. 6 -produzione difesa in data 11.03.2009). Il tasso d'interesse passivo applicato al Dordoni risulta pertanto di gran lunga superiore rispetto a quello applicato ai cosiddetti "concertisti", ed appare perfettamente congruo, anzi sensibilmente superiore, rispetto al tasso medio generalmente applicato nello stesso periodo (8,3-8,5%).

- d) La banca ha preteso una garanzia fideiussoria.

Ai fini dell'operazione di finanziamento la banca ha richiesto ed ottenuto la garanzia fideiussoria prestata da Francesco Dordoni, figlio di Marcello Angelo Dordoni, in quanto intestatario di una parte cospicua del patrimonio familiare e d'impresa (doc. 5 -produzione difesa in data 11.03.2009).



Anche con riguardo a tale elemento il P.M., in sede di requisitoria, ed il Collegio giudicante, nelle motivazioni della sentenza quivi impugnata, volgono ad assimilare, ad onta di ogni evidenza documentale, la posizione del Dordoni a quella degli asseriti "concertisti lodigiani

- e) Dordoni non ha retrocesso alla banca le azioni acquistate, ma le ha reimmesse sul mercato.

Dordoni non retrocede direttamente alla banca le azioni Antonveneta acquistate il 03/03/2005 ma le rivende sul mercato in data 26.04.2005 mediante preventivo ordine di vendita in data 19.04.2005. La procedura di vendita adottata attesta l'insussistenza di quell'automatismo, anch'esso ritenuto dal P.M. foriero di responsabilità

- f) Dordoni ha reinvestito la plusvalenza acquistando titoli di vario genere

In tal modo il Dordoni opera non già quale interposto bensì, ad ogni effetto, quale proprietario delle somme ricavate in plusvalenza dall'operazione compiuta, disponendone in quanto giacenti sul proprio conto corrente acceso da anni

### **3) Mancanza sia del dolo individuale che del dolo concorsuale**

Nella totale ed assoluta carenza di elementi presuntivi, che riconducano a Dordoni l'ipotesi di responsabilità personale per interposizione fittizia, nessuna prova è stata altresì offerta in ordine alla sussistenza del dolo concorsuale.

### **4) Dichiarazioni testimoniali sull'insussistenza del dolo concorsuale**

- a) Mancata escussione del teste Spinelli.

Il P.M. ha rinunciato al solo ed unico teste, vincolato agli obblighi di dichiarare la sola e completa verità, che avrebbe potuto riferire al collegio di cosa fosse, o non fosse, al corrente Marcello Angelo Dordoni.

- b) Dichiarazioni di Fiorani

Sia nell'incidente probatorio, che in dibattimento Fiorani afferma di non sapere che tipo di argomenti Spinelli aveva speso con i "lodigiani", limitandosi alla deduzione "... *che essendo questi alcuni nominativi già utilizzati per le operazioni di trading immobiliare di cui poi diremo, si dava per scontato...si poteva dare per scontato che anche questo per estensione fosse riferito alle plusvalenze di Antonveneta, che tuttavia non furono mai toccate...*".

- c) Dichiarazioni di Boni

Anche Boni esclude che per quanto a sua conoscenza il Lodigiani fossero organici all'operazione Antonveneta o ne avessero conoscenza.

- d) Dichiarazioni della teste Mazzarella sugli accertamenti che Consob stava svolgendo sui soggetti che stavano acquistando azioni BAV con finanziamenti BPL

Parlando delle audizioni presso la CONSOB in merito agli acquisti di azioni Antonveneta la Dott.ssa Mazzarella riferisce che i "lodigiani" non vennero coinvolti nell'atto di accertamento in quanto fu escluso che avessero conoscenza del progetto di Fiorani. Anche l' Atto di Accertamento CONSOB 10.05.2005 d'altronde afferma: "*le differenze tra imprenditori agricoli e industriali, immobiljaristi e trader individuali possono spiegare il loro diverso destino come investitori in Antonveneta: la prima categoria (cui appartiene Dordoni), ad eccezione dei Lonati, intende realizzare esclusivamente una plusvalenza....*".

- e) Considerazioni sugli esiti istruttori

Non solo quindi la svolta istruttoria ha confermato l'estraneità sul piano soggettivo degli investitori lodigiani al progetto di scalata, ma anche sul piano strettamente logico e presuntivo, le anomalie contrattuali assunte dal Giudice di I grado a supporto della colpevolezza dei contraenti dovranno invece costituire, nella loro insussistenza in capo al contratto stipulato dal Dordoni, prova certa d'innocenza. Il difetto logico che si riscontra nella motivazione della sentenza di *prime cure* risiede nel fatto, arbitrariamente supposto e indimostrato, che vi fosse un'intesa non solo tra il singolo

investitore e la banca ma neanche un accordo tra tutti i lodigiani, circostanza che non è in alcun modo emersa né è stata dimostrata nel processo.

#### **5) Rilevanza dell'elemento oggettivo del reato in ordine all'operazione compiuta da Dordoni**

Dordoni compie una sola operazione disgiunta sul piano temporale da tutte le altre operazioni e tra gli investitori lodigiani egli è l'ultimo ad acquistare titoli Antonveneta; l'operazione è isolata e viene compiuta il 03.03.2005 quando il titolo era in piena e plateale contesa. Non risulta pertanto riconducibile all'investimento del Dordoni il concetto di sensibile alterazione del corso del titolo come delineato dal Collegio, secondo il quale la contrattazione occulta, avendo impedito la naturale levitazione dell'azione, avrebbe determinato artificialmente la stabilità del titolo stesso.

Tale concetto non ha evidentemente valenza generale posto che il P.M. indica il parametro di riferimento in cui esso può operare ai fini della determinazione del requisito costitutivo del reato consistente nella sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Ove per contro la contrattazione abbia luogo in forma palese, secondo le normali regole di mercato, il concetto di sensibile alterazione dovrà ricondursi alle ipotesi di anomalo rialzo del titolo. Sul punto la stessa CONSOB, mediante relazione in data 06 maggio 2006, definisce la sensibile alterazione del corso del titolo ANTONVENETA in ordine al rialzo e non alla sua stabilità: *“per confermare il fumus manipolativo si dovrebbe dimostrare che i suddetti acquisti abbiano artificialmente causato i rialzi delle quotazioni con l'intento di depotenziare il valore dell'OPA di ABN. Tuttavia, con gli elementi attualmente a disposizione, lo stesso fumus sembra piuttosto debole ovvero difficile da dimostrare, anche alla luce dei seguenti elementi: -urgente necessità di BPL di incrementare la propria quota di azioni Antonveneta in vista dell'imminente assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il 30.04.05; -conseguente necessità di BPL di offrire sul mercato prezzi “vantaggiosi” (acquistare ad ogni prezzo) pur di assicurarsi azioni Antonveneta; -aspettative del mercato di un incremento del prezzo dell'OPA da parte di ABN; -effetti propulsivi sulle quotazioni di Antonveneta causate dal conflitto in corso tra le due contendenti ABN e BPL”*. Valga altresì rilevare come CONSOB stessa, nella persona della Dott.ssa Mazzarella, osservi come tra gli investitori i più sfortunati, così si esprime la teste in ordine all'esito dell'operazione, siano stati coloro che hanno acquistato a febbraio *“perché a febbraio già il titolo stava salendo e quindi il guadagno era minore”* (esame P.M. Teste Mazzarella ud. 29.04.2009 pag. 39). Considerato pertanto che Dordoni ha proceduto all'acquisto addirittura nel mese di marzo ad un prezzo di € 22,68 e che il titolo, sino al giorno precedente l'annuncio dell'OPA, ha avuto il modestissimo quanto fisiologico incremento di 71 centesimi di euro (il giorno precedente il lancio dell'OPA il prezzo del titolo era di € 23,39), il tutto in un contesto ove il titolo risultava, mediante tutti i mezzi di informazione, platealmente conteso, non potrà ritenersi sussistente quanto riconducibile a responsabilità dell'imputato quella sensibile alterazione del corso dell'azione quale ineludibile elemento costitutivo del reato.

#### **6) Riduzione della somma confiscata**

Nel chiedere la riduzione della confisca il difensore, dopo avere ripercorso in chiave critica gli esiti (parzialmente favorevoli con detrazione dalla somma sequestrata dell'importo di € 452.162,25 costituente l'imposta sostitutiva ex legge n. 461/199) del riesame e (infruttuosi) dell'istanza proposta ex art. 321 comma 3 c.p.p., lamenta come l'importo confiscato risulta tuttavia ancor'oggi illegittimamente comprensivo degli emolumenti, vale a dire commissioni ed interessi bancari, corrisposti dal Dordoni alla BPL in ragione del contratto di finanziamento e investimento sottoscritto e già confiscati alla banca stessa e ciò nonostante l'intervenuta sentenza di patteggiamento da parte di BPL con conseguente confisca in capo all'ente medesimo del profitto del reato.

*P. G. G. G.*  
*Di* *CO*

## 7) Carenza di legittimazione della Consob

Sotto tale profilo in accordo con le altre difese, viene evidenziato come la CONSOB sia stata dotata del diritto soggettivo al risarcimento solo successivamente ai fatti di cui è stato imputato il Dordoni e, specificamente, con l'entrata in vigore della Legge n. 62/2005, come già indicato dalla Corte di Cassazione (“...è da escludere la legittimazione processuale della Consob a richiedere tale riparazione per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 62 del 2005 e, cioè, in epoca antecedente all'esistenza del diritto ...” - Cass. Sez. V, 20 gennaio – 3 marzo 2010, n. 8588).

 P. G. G. G.  
2010

## L'appello di Giuseppe Ferrari Aggradi

### 1) Insussistenza dell'elemento soggettivo e mancanza dell'elemento oggettivo del reato

#### - Premessa

Con il gravame la difesa censura innanzitutto la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del dolo del reato contestato al capo B) dell'imputazione. Con particolare riferimento alla posizione di Ferrari Aggradi evidenzia che non è stato provato alcun accordo con la dirigenza BPL, nè altri accordi, tali da inquadrare la condotta dello stesso nel reato di aggrottaggio.

#### - La delibera Consob n. 15029 del 10 maggio 2005

Sottolinea il difensore che l'ipotesi della concertazione non trova conferma nella delibera Consob n. 15029 del 10 maggio 2005, nel cui atto di accertamento ricostruita la vicenda della successione nella *governance* di Banca Antonveneta, a partire dal patto parasociale stipulato tra ABN Amro, Lloyd Assicurazioni, Benetton Group e Delta Erre, sino all'assemblea dei soci del 30 aprile 2005. Il patto parasociale di cui si parla, viene riconosciuto tra soggetti diversi dai cd. Lodigiani, mentre tra di questi non è accertato.

Richiamando alcuni passi del ridetto atto, evidenzia che i cd. "lodigiani" non sono infatti considerati *partners*, non andranno in assemblea a votare per la lista di amministratori e sindaci sostenuta da BPL, a differenza di altri azionisti. L'unico loro scopo è il lucro, non condividono alcun progetto industriale, né hanno accesso ad informazioni privilegiate. Gli imprenditori appartenenti a questa categoria non sanno che le compravendite verranno effettuate secondo le modalità definite dai consulenti tecnici dell'accusa quali "*improper matched order*".

Ribadisce che il singolo investitore non era a conoscenza del fatto che la BPL avesse erogato simili finanziamenti ad altri soggetti, sottolineando che dal punto di vista prospettico del singolo soggetto finanziato, sfuggiva l'eventuale artificiosità del progetto in capo alla dirigenza di BPL e per valutare l'elemento soggettivo del reato si deve aver riguardo al particolare punto di prospettiva sulla vicenda che aveva il singolo investitore; i patti, anche solo di voto, hanno per oggetto od effetto, l'esercizio di influenza dominante, mentre nell'ottica dei singoli investitori si tratta di una mera operazione di borsa andata a buon fine.

#### - Le dichiarazioni di Boni e Fiorani

La difesa rimarca che anche nell'audizione avuta il 09.03.2005 avanti la COSOB, il dott. Fiorani ebbe a dire che gli amici di BPL sarebbero 400 soci veneti, non i 18 clienti che hanno comprato titoli Antonveneta; con specifico riferimento alla posizione dell'appellante Ferrari Aggradi, rileva, poi, come il nome di Ferrari Aggradi non figuri.

Fiorani e Boni affermano di non aver avuto alcun contatto diretto con i Lodigiani, ma solo il ragioniere Spinelli, il quale non è stato citato come testimone dalla Procura.


#### - Insussistenza dei profili anomali

La difesa su punto in critica alla sentenza ricorda che:

- esisteva una specifica garanzia sul finanziamento effettuato da BPL ex art. 5 del Contratto Bancario;

- con riferimento al momento dell'acquisto, Ferrari Aggradi è uno degli ultimi investitori, quando il mercato dava già ampia risonanza alle vicende sopra richiamate; inoltre non ha ricevuto l'affidamento nell'autunno 2004, come la maggior parte degli investitori in titoli BAV finanziati da BPL, ma nella seconda metà di febbraio 2005; il patto di sindacato è stato disdettato in data 25.12.2004, e l'investimento di Ferrari Aggradi si colloca alcuni mesi dopo questa notizia, e ad in un periodo di tempo in cui il prezzo del titolo azionario già era in vertiginosa salita.

- egli è stato uno degli investitori minori in termini di azioni acquistate e di capitale investito;



- anche il momento vendita è rilevante per escludere l'omogeneità delle condotte dei soggetti e la loro consapevole etero determinazione; la vendita dei titoli di pertinenza del suo assistito avvenne l'8 aprile 2005, quindi non a ridosso dell'assemblea dei soci del 30.04.2011
- la sede dell'agenzia ove Ferrari Aggradi aveva acceso il finanziamento ed era stato aperto il dossier titoli è diversa: si tratta della filiale n. 101;
- dagli atti risulta che lo stesso aveva un rapporto di conto corrente con BPL risalente al 29.10.1979
- quasi tutti i contratti di conto corrente sui quali sono stati erogati i finanziamenti erano aperti ad hoc, in prossimità dell'investimento, ma così non è per la posizione di Ferrari Aggradi;
- lo stesso aveva ottenuto da BPL una pluralità fidi, in particolare, il primo affidamento, del 24.09.04 per € 2.500.000, portato il 19.11.2004 ad € 5.000.000, ed infine il 17.02.2005, elevato ad € 15.000.000; aveva già dunque un cospicuo affidamento bancario, non utilizzati subito per l'acquisto di azioni; il primo finanziamento per l'importo di 5 milioni di euro, è stato effettuato "in epoca non sospetta", e prevedeva un tasso d'interesse del 5,8 %.
- Le garanzie, oltre a rilevare che il Ferrari Aggradi è cliente storico di BPL, l'art. 5 del contratto di conto corrente prevede che: *"la Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sui titoli e valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente a garanzia di qualunque suo credito già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, ecc.... Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, ha il diritto di compensazione."* Non è corrispondente al vero dunque che il finanziamento fosse sprovvisto di garanzie.

- Inidoneità della condotta a provocare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari

La difesa premette che per la specificazione delle condotte costituenti manipolazione del mercato, va considerato l'art. 1 n. 2 della direttiva 2003/6/CE (la fonte comunitaria ha lasciato ai legislatori nazionali la discrezione in merito alla sanzione penale od amministrativa) e dopo aver richiamato la definizione normativa comunitaria di *"manipolazione del mercato"*, conclude ritenendo che gli acquisti di azioni BAV da parte dei cd. "lodigiani" sono stati effettuati regolarmente, ed il rialzo subito dal titolo è avvenuto anche in occasione di tali acquisti, cosicché l'eventuale alterazione illecita, in quanto conseguenza di condotte manipolative, del prezzo degli strumenti finanziari, può semmai essere avvenuta per una carenza informativa, ma non gravava un onere informativo in capo ai soggetti finanziati da BPL.

## 2) **Trattamento sanzionatorio**

In subordine il difensore chiede la concessione della pena in prossimità del minimo edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

## 3) **Incompetenza territoriale**

Chiede altresì la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito, impugnando l'ordinanza del Tribunale che ha statuito sulla competenza territoriale.

## L'appello di Luigi Gallotta

### Motivo primo: Nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale l' 11 marzo 2009 in tema di competenza per territorio e richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi

L'eccezione è ampiamente argomentata secondo i passaggi qui di seguito richiamati in estrema sintesi.

#### 1.1) Premessa

In cui viene sottolineata la ritualità della proposta eccezione nelle varie fasi processuali.

#### 1.2) La contestazione

L'accusa addebita al sig. Luigi Gallotta: il capo B): concorso dell'imputato nel delitto continuato di cui all'art. 185 t.u.f., aggravato ai sensi dell'art. 112, primo e secondo comma, c.p.; il capo K): concorso del sig. Gallotta nel reato continuato di cui all'art. 646 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7 e n. 11, c.p.

#### 1.3) La competenza per territorio determinata da ragioni di connessione e la contestazione di cui al capo B)

Al primo raffronto delle imputazioni in astratto, la competenza per territorio sarà, anzitutto, di pertinenza del giudice competente a pronunciarsi in ordine al delitto di aggioaggiamento, essendo quest'ultimo, all'evidenza, più grave rispetto all'incriminazione prevista dall'art. 646 c.p. (cinque anni versus tre anni di pena massima). All'interno di tale imputazione 'astratta', poi, la competenza del giudice andrà ulteriormente individuata in relazione al primo dei fatti di reato sussumibili sotto l'art. 185 t.u.f., così come descritti e formalizzati nel capo B) d'imputazione del provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.p. Nella specie, dunque, in relazione alla condotta manipolativa consistente nella "interposizione" ("accettando di interpersi") attuata mediante la "apertura e intestazione di conti correnti con abbinati dossier titoli".

#### 1.4) Il giudice territorialmente competente


Il difensore riporta l'imputazione ascritta al Gallotta per precisare che trattasi di aggioaggiamento manipolativo.

#### 1.5) Il delitto di aggioaggiamento manipolativo e il *locus commissi delicti* del reato, di pericolo concreto

Secondo i Giudici di *prime cure* l'aggioaggiamento manipolativo si consumerebbe nel momento in cui eventuali ordini di acquisto di strumenti finanziari 'si incrociano' nel mercato con gli ordini di vendita. Siffatta impostazione muove dal presupposti di ricostruire la figura in esame come reato d'evento, sia pure di evento di pericolo; con la necessaria presupposizione, pertanto di poter ravvisare un accadimento 'naturalistico' distinto spazio-temporalmente dalla condotta, e collegato ad esso da un 'comune' nesso di causalità. La figura delittuosa di cui all'art. 185 t.u.f. sarebbe, pertanto, ipotizzata come una fattispecie 'materiale' (contrapposta a quelle di tipo formale) di pericolo concreto (*rectius*, "di evento di pericolo"), con riferimento alla quale la verifica dell'evento (di pericolo) stesso si integrerebbe nel luogo ove ha sede il mercato finanziario e nel momento in cui si verifica il c.d. "incrocio" fra domanda e offerta del titolo.

L'impostazione appare dogmaticamente sbagliata atteso che le condotte di aggioaggiamento manipolativo, realizzato attraverso operazioni simulate o altri raggiri, segnatamente quelli consistenti nella c.d. 'interposizione fittizia' (in questo processo specificamente contestata, fra gli altri, a Gallotta) rientrano nello schema delle fattispecie di pericolo concreto (quello dei reati 'a condotta pericolosa'). In questi casi, infatti, è già con l'esecuzione della condotta simulata o artificiosa da parte del soggetto attivo che si realizza il pericolo concreto rispetto all' 'evento di sfondo', o "finale-esterno" (al tipo) della "sensibile alterazione del prezzo".

E' infatti con la condotta simulata o artificiosa che già si raggiunge, e - al contempo - si esaurisce la soglia/tasso di disvalore oggettivo, *id est* il grado di offensività tipica della condotta tipica di aggioaggiamento. In breve il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo pone in essere l'ordine di acquisto simulato o artificioso (e proprio in quanto "simulato" e artificioso) di



strumenti finanziari, indipendentemente dalla successiva 'progressione' (cioè dalla successiva esecuzione dell'ordine nel mercato dei titoli) dell'operazione. La condotta di fraudolenta interposizione esprime, infatti, interamente, 'esaurendola', la carica di offensività e quindi di tipicità penale richiesta dalla fattispecie, in quanto è l'ordine in sé ad essere mistificato in quanto a provenienza effettiva e perciò solo pertanto decettivo.

A riprova in concreto basti tenere presente che, dal punto di vista operativo, una volta impartito l'ordine di acquisto (sia esso fittizio che reale) che sarà poi introitato dal terminale di Borsa Italiana s.p.a. in Milano, ciò che compare sul detto terminale (ovverosia il c.d. book della borsa) inerisce solo a ciò che viene acquistato/venduto e al quantitativo e al prezzo di esse, non certo al soggetto che ha effettuato il detto acquisto/vendita.

1.6) L'individuazione concreta del *locus commissi delicti*: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano


Mutuando le considerazioni svolte in astratto per calarle nel concreto, il dato di ordine fattuale è incontestabile: la intestazione dei conti *nomine alieno* (atto preparatorio) e l'operatività effettiva di questi attraverso l'invio di ordini di acquisto degli strumenti finanziari citati a nome, nella specie, 'Gallotta' anziché 'Banca Popolare Italiana' (atti esecutivi della condotta tipica, che perfezionano il tipo) sono incontrovertibilmente avvenuti in Lodi, nella sede dell'istituto bancario Banca Popolare Italiana. Non vi è chi non veda, infatti, come l'elemento essenziale da tenere anzitutto in considerazione, ai fini della risoluzione della questione della competenza territoriale, sia proprio la compiuta individuazione circa la realizzazione di tale meccanismo fraudolento che è pacificamente avvenuto in Lodi presso la sede di B.P.I. La condotta dell'autore (degli autori) dell'ipotesi di reato in contestazione si è necessariamente esaurita nel momento in cui gli ordini di acquisto delle azioni Antonveneta siano stati immessi nel sistema telematico della banca. E' in tale momento, infatti, che il pericolo di alterazione del prezzo – derivante dalla contestata interposizione fittizia dell'imputato nell'attività di rastrellamento delle azioni Antonveneta – diventa attuale e concreto e pertanto realizza e consuma integralmente lo schema normativo tipico del reato di aggioaggiaggio.

1.7) L'ordinanza del GUP di Milano del 23 maggio 2008

Sulla "questione di incompetenza per territorio" relativa al capo B), premette come il G.U.P. abbia operato una trattazione congiunta delle due sotto-fattispecie in esame (aggioaggiaggio informativo e aggioaggiaggio manipolativo), con l'individuazione del Tribunale di Milano quale giudice territorialmente competente a giudicare in ordine a tali reati. Il ragionamento operato da parte del G.U.P. muove infatti dalla considerazione secondo cui le due diverse modalità di integrazione del reato (aggioaggiaggio informativo e manipolativo) abbiano sostanzialmente un carattere unitario. Va evidenziato come anche il Tribunale operi una trattazione congiunta delle due sotto-fattispecie di aggioaggiaggio (informativo e manipolativo), ritenendosi territorialmente competente a giudicare in ordine a indistintamente entrambi tali reati. Con riferimento in particolare all'aggioaggiaggio manipolativo, in sintesi, secondo il Giudice il luogo di formazione dell'acquisto, poi rivelatosi artificioso, è determinato dagli incroci degli ordini sul mercato e la condotta si realizza sul server della società di gestione, ossia Milano.

1.8) Critica all'orientamento espresso dal GUP e dal Tribunale in punto di "locus commissi delicti"

Risulta alla lettura evidente, come l'accento posto dagli estensori non sia tanto (e di per sé sufficiente per la corretta individuazione del giudice territorialmente competente) orientata all'identificazione del momento e del luogo ove si verifica l'offesa al bene giuridico, ma ove ne avverrebbe la sua lesione: non potendosi in altro modo interpretare le seguenti, ricorrenti affermazioni: "è al momento di realizzazione dell'artificio in questione e della contestuale percezione da parte degli operatori che occorre guardare", ovvero: - "si deve ritenere realizzata la condotta di manipolazione del mercato quando i comportamenti decettivi descritti siano stati recepiti dal mercato stesso". Occorre, dunque, ribadire ancora una volta come si ingeneri in tal modo la confusione tra l'evento in cui si materializza (si materializzerebbe) la lesione del bene giuridico protetto (che - pacificamente - è al di fuori del, esterno al, tipo), con l'offesa tipica di



questo reato (e, segnatamente, della sua sotto-specie manipolativa), corrispondente al pericolo per il bene giuridico protetto, nella specie materializzata dal legislatore nella condotta e nelle sue specifiche modalità decettive. In secondo luogo, posto che l'artificio manipolativo contestato al Gallotta consiste esclusivamente nell'aver accettato che le azioni BAPV fossero fittiziamente intestate a lui, è paradossale ritenere realizzata tale condotta "nel momento in cui il comportamento decettivo è stato recepito dal mercato": come più sopra accennato, infatti, al mercato non viene mai comunicato il nome dell'acquirente delle azioni.

Questo, viene ribadito, a conferma del fatto che la condotta di fraudolenta interposizione esprime interamente la carica di offensività e quindi di tipicità penale richiesta dalla fattispecie al momento dell'immissione dell'ordine, in quanto è l'ordine in sé ad essere mistificato in quanto a provenienza effettiva e per ciò solo – pertanto – 'decettivo': le operazioni successive di esecuzione dell'ordine e di transazione del titolo sono giuridicamente neutrali ed anzi di per sé lecite, e, soprattutto, ininfluenti sull'andamento del titolo in termini di 'alterazione'.

#### 1.9) Conclusioni

In conclusione, a dire del difensore in estrema sintesi, due paiono i punti meritevoli di essere ribaditi. Anzitutto, per una corretta risoluzione della questione non è possibile trattare 'congiuntamente' le due ipotesi di aggio, informativo e manipolativo contestate al capo sub B) di imputazione, dovendosi necessariamente avere riguardo alla disciplina prevista dall'art. 16 c.p.p., la quale - nel caso di specie - individua nell'aggio manipolativo il "primo" reato da esaminare per la verifica della competenza territoriale. In secondo luogo, occorre considerare che l'ipotesi di reato di aggio manipolativo prevede un reato di azione (c.d. reato formale contrapposto al reato di evento). E l'azione degli autori dell'ipotesi suddetta cessa inequivocabilmente con l'invio da parte dell'intermediario finanziario (ossia da parte della banca lodigiana) dell'ordine di acquisto delle azioni Antonveneta.

#### 1.10) Richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi

Ne discende, pertanto, che la celebrazione del procedimento penale relativo ai capi B) e K) del decreto di rinvio a giudizio in atti deve necessariamente avvenire innanzi al Tribunale di Lodi, essendo quest'ultimo il giudice territorialmente competente

### **Motivo secondo: Assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B) perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato**


Analizzando la condotta contestata sia in una prospettiva monosoggettiva che plurisoggettiva, la difesa, secondo i passaggi qui di seguito sinteticamente riportati, esclude la sussistenza di responsabilità in capo al Gallotta.

#### 2.1) Premessa: la condotta contestata ai "lodigiani"

L'esistenza di un accordo tra i lodigiani e gli esponenti di BPL è rassegnata dal Tribunale nel provvedimento sottoposto a impugnativa, ma a suo sostegno non viene fornita alcuna prova né di natura dichiarativa né di natura documentale. Non c'è dubbio infatti che reale è l'acquisto da parte di Gallotta delle azioni, effettiva la sua titolarità dopo l'acquisto e al momento della vendita, pertinenti a lui gli effetti giuridici che dal negozio nel suo complesso sono derivati: il debito assunto per l'acquisto è in capo a lui, che ne subisce i rischi e ne paga i costi; il guadagno ricavato con la vendita (la c.d. plusvalenza) resta nella sua disponibilità e di questa dispone liberamente trasferendola su di un altro suo conto personale. Resta, dunque, come unico modello di tipicità in astratto riconducibile alla sopra delineata figura dell'interposto, la sotto-fattispecie innominata di aggio: quella descritta con la formula 'di chiusura' degli "altri artifici". E' esclusivamente in relazione a questa figura che occorre dunque ragionare con riferimento alla posizione Gallotta.

#### 2.2) La posizione di Gallotta

Preliminarmente viene inquadrata la posizione dell'odierno imputato, alla luce degli elementi probatori in atti.



- a. Premessa: Gallotta ottiene un finanziamento il 22 novembre 2004 (la tempistica, nella specie, è un elemento che assume un particolare interesse), a un tasso del 6%.
- b. Primo punto fermo: va subito rimarcato (l'argomento verrà ripreso, cfr. § 3.4.1.) che il tasso nell'occasione applicato era perfettamente allineato a quello medio di quel tipo di transazione. Quanto alla tempistica, l'acquisto del lotto di azioni Antonveneta è del 3 dicembre 2004.
- c. Secondo punto fermo: Gallotta acquista prima della scadenza del patto e dopo l'emersione (incontestabile) nel pubblico di *rumors* circa il futuro del patto Antonveneta (come meglio si illustrerà: cfr. infra § 3.4.5.).
- d. Terzo punto fermo: le azioni sono vendute sul mercato - in data 21 aprile 2005 - e la vendita avviene al prezzo - *per tabulas* - più alto che sia mai stato registrato.
- e. Quarto punto fermo: è rappresentato dal dato quantitativo percentuale, sia della originaria partecipazione di BPL in Antonveneta *hic et nunc*, al momento dell'azione di Gallotta, sia dell'impatto dell'acquisto Gallotta sulla partecipazione stessa.

Analizziamo tale dato in dettaglio:

(i) Alla data del 2 novembre 2004, BPL deteneva lo 0,016 % del capitale BAPV.

(ii) Nel momento storico in cui l'odierno imputato acquista le azioni BAPV (3 dicembre 2004), BPL è pervenuta a detenere (al lordo del lotto di azioni Gallotta) l'1,746% del capitale BAPV.

(iii) A sua volta, il pacchetto acquistato da Gallotta (che è finanziato per 25 milioni di euro per un totale di 1 milione e 300 mila azioni) rappresenta lo 0,47% del capitale della Banca Popolare Antonveneta.

Conclusione importante: *risulta per tabulas* che il pacchetto azionario di BPL, anche dopo l'acquisto avvenuto con la congetturata 'interposizione' di Gallotta, rimane al di sotto della soglia rilevante del 2%.

Fatte queste premesse il difensore rileva come la prospettiva per l'interprete si biforca: o si concepisce la responsabilità da ascrivere a Gallotta come monosoggettiva (un singolo e autonomo fatto di aggrottaggio integrato dalla sua condotta); ovvero la si concepisce come plurisoggettiva (partecipazione a uno o più - verosimilmente, più - fatti di aggrottaggio uniti da un unico e unitario disegno criminoso)

2.3) La responsabilità monosoggettiva di Gallotta: il fatto non sussiste

A dire del difensore, isolatamente considerata, la condotta di Gallotta non potrebbe essere sussunta sotto la fattispecie di aggrottaggio, anche interpretandola come atto di interposizione rispetto alla Banca, perché ne difetterebbe la tipicità: *in primis*, oggettiva.

In questo senso è, anzitutto, decisiva la data dell'acquisto: 3 dicembre 2004.

Due i fattori decisivi:

- in quella data, e già da molte settimane, sono pubblici i *rumors* della disdetta del patto e della conseguente contendibilità della banca ;

- l'entità dell'acquisto non è rilevante in sé (nel senso che non è significativa, per difetto di quantità sotto il profilo della 'price sensitivity'), né sarebbe rilevante come acquisto 'mascherato' da parte di BPL (se conosciuto come tale, cioè di BPL) anche qui per difetto quantitativo.

Innanzitutto, in tale data l'istituto lodigiano possiede unicamente l'1,746% del capitale Antonveneta: anche se a tale percentuale si aggiunge l'acquisto effettuato dal Gallotta, pari allo 0,47% del capitale sociale, si rimane al di sotto della soglia di rilevanza del 2% stabilita dall'art. 120 T.u.f., raggiunta la quale sorge l'obbligo di informare alla Consob.

In secondo luogo, non si dubita comunque che il conoscere, da parte del mercato, che la Banca fosse salita dello 0,47% a *rumors* correnti non avrebbe potuto né orientare, né disorientare in qualsivoglia senso la platea degli investitori.

E' auto-evidente che, in relazione ad una partecipazione comunque inferiore al 2%, da parte di BPL non è possibile ed è, comunque, del tutto irrilevante sia per il mercato che per l'Autorità (le due potenziali 'vittime' della falsificazione del reale) venire a conoscenza che non è Gallotta, bensì BPL che acquista lo 0,47% di azioni Antonveneta.

*P. G. ...*  
*[Signature]*

Manca dunque il pericolo concreto di alterazione (di una qualsiasi alterazione) e perciò il fatto è oggettivamente atipico.

Se anche si volesse immaginare che la condotta di Gallotta sia stata strumentale (secondo uno schema di autoria mediata) alla realizzazione del piano decettivo, qualificabile come fatto di aggio, di Fiorani, la qualificazione penalistica della condotta dell'investitore singolarmente considerato, caratterizzata da un orientamento finalistico tutt'affatto estraneo alla tipicità dell'aggio (orientato unicamente, al momento dell'azione, dallo scopo di lucrare un utile - plusvalenza - da una speculazione 'pilotata') può rientrare semmai nel tipo, nel diverso tipo dell'*insider trading* (abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 T.U.F.): ma si tratterebbe, in tal caso, di c.d. *insider secondario (tipee)* esorbitante dal modello penalisticamente incriminato di abuso di informazioni

2.4) L'ipotesi di una responsabilità di Gallotta in chiave plurisoggettiva: il fatto non costituisce reato

La difesa premesso che la fattispecie concorsuale è di fatto quella sulla quale il Pubblico Ministero ha costruito la struttura dell'accusa ed è stata condivisa dal Giudice di prime cure, osserva, in diritto con ampie argomentazioni, che o ciascuna condotta è oggettivamente e soggettivamente tipica *sub specie di aggio* (e solo in tal caso i singoli autori ne risponderanno), o, anche se più persone cooperano materialmente alla realizzazione del fatto, ma senza averne il dominio, sfuggendo loro la strategia manipolativa di fondo, solo il soggetto che ha elaborato il progetto globale è chiamato a rispondere penalmente, poiché gli altri operatori diventano meri strumenti nelle mani di colui che ha elaborato lo schema, unico "autore mediato" del fatto tipico.

2.5) La non consapevolezza di Gallotta del progetto di BPL.


In questo capitoletto la difesa argomenta altresì con puntuali richiami alle dichiarazioni di Boni e Fiorani che per necessaria sintesi non vengono qui ritrascritte.

Per giungere a un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione criminosa in una fattispecie plurisoggettiva frazionata era per il Tribunale compito ineludibile dimostrare la consapevolezza dell'imputato del disegno complessivo. Ciò posto, a giudizio della difesa, emerge a seguito di una attenta disamina degli scenari che accompagnano la vicenda (v. pag 42 e segg. dei motivi di appello) come Gallotta non avesse, ma neppure potesse avere, al momento dell'acquisto delle azioni, conoscenza alcuna del disegno totale di BPL. Non solo: sono emerse nel dibattito prove concrete (oltre agli elementi fattuali sopra evocati, è significativa soprattutto, sotto questo profilo, la testimonianza Mazzarella) circa la relegazione dei lodigiani - al più - al ruolo di meri *insiders*. Il 'progetto' di BPL non era infatti all'inizio tale (cioè *ab initio* unitario e univoco): si sono succeduti piuttosto - numerosi - i progetti, in quella sorta di sinuoso *work in progress* che la 'scalata Antonveneta' si è rivelata. Gallotta non poteva dunque al momento dell'acquisto (avvenuto il 3 dicembre 2004, mentre il relativo finanziamento è addirittura deliberato il 22 novembre 2004) avere consapevolezza alcuna del disegno complessivo, e quindi non poteva essere partecipe di un aggio, come quello contestato: plurisoggettivo e "ad esecuzione frazionata". L'inesistenza di un progetto ben chiaro e definito, al novembre del 2004, trova conferma nella stessa ricostruzione dei fatti così come operata dal Giudice di prime cure, sulla base delle dichiarazioni dibattimentali acquisite nel corso dell'istruttoria, in particolare le dichiarazioni dello stesso Fiorani.

A questo punto il difensore rileva come è comunque possibile fissare i seguenti punti fermi.

(i) Come si è visto, il sig. Gallotta non ha mai conosciuto, incontrato, né parlato con gli ideatori della scalata antonveneta: Fiorani e Boni.

(ii) Al momento della richiesta di finanziamento e dell'acquisto di azioni Antonveneta da parte del sig. Gallotta, inoltre, il progetto di BPL è esclusivamente quello di entrare nel patto di *governance* ed è tratteggiato nelle sue linee essenziali; la sua realizzazione costituisce così solo una delle diverse possibilità che si prospettano circa la futura *governance* dell'istituto padovano. Mentre, per converso, tale embrionale progetto non contempla neppure lontanamente l'eventualità per la Lodi di lanciare un'OPA (e dunque la possibilità di acquisire il controllo totalitario dell'istituto) su Antonveneta.



(iii) Conclusione inevitabile: non si comprende allora in base a quali elementi avrebbe potuto Gallotta sapere, o anche solo immaginare, di una futura scalata da parte di BPL sul capitale BAPV – tenuto sempre conto che è questo - e non altri - il fatto-reato addebitato agli odierni imputati. Le stesse dichiarazioni di Boni rese all'udienza del 15 maggio 2010 a domanda del difensore di Fiorani sono assai significative per escludere la consapevolezza dei c.d. 'lodigiani' del progetto. Inoltre, Boni esclude ogni conoscenza in capo "lodigiani" circa il piano di scalata (udienza del 26 maggio 2010 pag. 103).

**Motivo terzo: Assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B) perchè il fatto non sussiste, per inesistenza dell'interposizione**

**3.1) Premessa**

Se la condotta di interposizione eventualmente realizzata dal Gallotta, nel momento in cui - *uti singula* - si è svolta, non poteva avere alcun impatto significativo sul prezzo e, dunque, in tale ipotesi monosoggettivamente considerata, ne consegue l'insussistenza del reato di aggio, manca altresì un'evidenza positiva circa l'esistenza oggettiva di una "condotta di interposizione"..

**3.2) Le operazioni sul titolo BAV compiute da Gallotta**

Il sig. Gallotta è cliente della Banca popolare di Lodi sin dal 1979 (cfr. allegato n. 10 della relazione di P.G. del 22 agosto 2005, prodotto dai PP.MM. all'udienza del 27 maggio 2009).

In data 22 novembre 2004, l'imputato richiede e ottiene dalla Banca Popolare di Lodi un finanziamento dell'importo di € 25.000.000,00 .

La proposta di affidamento è presentata al comitato esecutivo in pari data.

Il parere allegato alla proposta di finanziamento, a firma della sig.ra Marisa Maiocchi recita, tra l'altro: "Il sig. Gallotta Luigi, importante imprenditore e storico cliente del nostro istituto, ci richiede una linea di cassa a fronte dell'acquisto di beni immobiliari e mobiliari, beni che verranno posti a garanzia ipotecaria e/o pegno. Il richiedente è socio, con il fratello Francesco, di numerose aziende del settore della produzione del calcestruzzo, commercio materiale estrattivo e trasporto degli stessi operante principalmente sul territorio del Nord- Italia, con grosse commesse relative a grandi opere pubbliche (T.A.V). documentazione economica inoltrata con la pratica di revisione".

Il finanziamento viene deliberato dal Comitato Esecutivo lo stesso giorno.

Il tasso di interesse pattuito è pari al 6%, la scadenza a revoca.

Il conto corrente è il n. 1560477 (NDG: 1091408), la filiale è la n.1 di Lodi.

In data 3 dicembre 2004 tale affidamento viene utilizzato dal sig. Gallotta per l'acquisto di n. 1.350.000 azioni ordinarie Antonveneta, ad un prezzo medio ponderato di € 18,248 per azione. L'importo complessivo per l'acquisto delle suddette azioni è € 24.647.121,02.

In data 21 aprile 2005 il sig. Gallotta vende 1.350.000 titoli antonveneta sul mercato, al prezzo medio di vendita di € 26,2751 per azione, per un controvalore complessivo di € 35.435.909,99.

Il *capital gain* (plusvalenza) originatosi da tale operazione è pari a € 10.788.788,97 (cfr. dichiarazioni del teste Dell'Abbadia, trascrizioni dell' udienza del 27 maggio 2009, pagg. 21-22).


**3.3) L'interposizione: gli elementi a carico**

Il difensore riporta in premessa gli elementi fattuali sintomatici ritenuti dal Tribunale a dimostrazione dell'interposizione per poi procedere a una serrata critica della ricostruzione operata dal mantenimento delle plusvalenze realizzate sui conti all'uopo accesi presso BPL. Conferma del "fattivo coinvolgimento" di Gallotta quale interposto si rinverrebbe altresì, a giudizio erroneo del primo giudice, nelle dichiarazioni rese dai coimputati Giampiero Fiorani e Gianfranco Boni.

**3.4) Critica alla ricostruzione del Tribunale**

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, a dire della difesa, i dati sintomatici indicati non solo in taluni casi sono stati letti erroneamente, ma sono molteplici gli elementi non facilmente superabili, i quali, lungi da costituire indizio di interposizione, muovono chiaramente in senso opposto.

- I tassi di interesse.



Il tasso di interesse applicato ai "Iodigiani", pur variando anche in modo significativo da cliente a cliente, è infatti mediamente del 6% e comunque mai inferiore al 4%. In secondo luogo la collocazione dei rapporti riferiti ai "Iodigiani" nel comparto "famiglie", lungi dall'essere "peculiare" come sostenuto dal Tribunale, è, in realtà, l'unica classificazione corretta: trattandosi di persone fisiche, pur con elevatissimo standing patrimoniale e ancorché titolari di società, dovevano, se non si voleva violare la normativa dettata dalla Banca d'Italia, essere inseriti nella categoria "famiglie". Bisogna poi considerare che la valutazione in merito alla congruità del tasso di interesse applicato al sig. Gallotta non può essere operata facendo esclusivo riferimento al tasso medio applicato dalla banca agli appartenenti al settore "famiglie", ma debba tenere necessariamente in considerazione anche quello che era il tasso di interesse applicato al tempo per importi equivalenti. Alla luce di quanto premesso, e della consulenza del C.T. di parte Perini, non è revocabile in dubbio che il tasso di interesse applicato al sig. Gallotta, pari al 6%, risulti addirittura più alto rispetto a quello medio applicato ai finanziamenti nel periodo di interesse. Il difensore rileva altresì, a dimostrazione di una reale contrattazione, l'assoluta disomogeneità delle condizioni di finanziamento concesse ai singoli clienti

- L'elevato rischio connesso all'acquisto esclusivo di titoli Antonveneta e le garanzie della banca nell'aver posto a carico degli investitori il concreto rischio dell'operazione

La fonte della proposta di investimento potenzialmente in grado di conoscere informazioni non note al pubblico, nonché l'incentivo costituito dalla potenziale plusvalenza ottenibile con il ricorso alla leva finanziaria, rendevano tale rischio accettabile e l'investimento appetibile, nel bilanciamento rischi-benefici proprio di un'operazione speculativa.

Quanto al fatto che tale rischio, in assenza di garanzie, sarebbe stato sopportato unicamente dalla banca finanziatrice, deve rilevarsi che, come rilevato dallo stesso Tribunale, gran parte dei soggetti finanziati appaiono viceversa accuratamente selezionati proprio tra gli imprenditori dotati di una solida consistenza patrimoniale, adeguata a fronteggiare il rischio, e già da tempo clienti della banca. In caso di perdite, BPL avrebbe, dunque, potuto soddisfarsi sul patrimonio personale dei finanziati e sicuramente su quello del sig. Gallotta. Occorre, peraltro, evidenziare che l'istruttoria non ha evidenziato la sussistenza di qualsivoglia accordo sulla base del quale ritenere che i clienti sarebbero stati tenuti indenni, ma anzi il contrario (in tal senso le dichiarazioni di Fiorani).

- L'assenza di garanzie e i tempi d'istruttoria.

Gran parte dei soggetti finanziati - e tra questi sicuramente il sig. Gallotta - appaiono viceversa accuratamente selezionati proprio tra gli imprenditori dotati di una solida consistenza patrimoniale, adeguata a fronteggiare il rischio, e già da tempo clienti della banca. In caso di perdite, BPL avrebbe, dunque, potuto soddisfarsi sul patrimonio personale dei finanziati e sicuramente su quello del sig. Gallotta. Occorre, peraltro, evidenziare che l'istruttoria non ha evidenziato la sussistenza di qualsivoglia accordo sulla base del quale ritenere che i clienti sarebbero stati tenuti indenni. Come detto, il Giudice di prime cure evidenzia l'assenza di garanzie e, in particolare del pegno sui titoli. Ebbene, occorre, però, rilevare che, sulla base dell'art. 5 delle condizioni generali di finanziamento, BPL, in caso di perdite, avrebbe potuto compensarle con tutti gli attivi presenti sul conto. Lo stesso Fiorani ha ampiamente chiarito il punto all'udienza del 24 marzo 2010 (pagg. 208 - 209)


- Il mantenimento delle plusvalenze realizzate sui conti all'uopo accesi presso BPL

Non corrisponde al vero, quantomeno con riferimento al sig. Gallotta, l'affermazione secondo la quale la plusvalenza acquisita grazie all'operazione sui titoli Antonveneta sia stata lasciata sul conto in attesa delle disposizioni in merito da parte degli esponenti di BPL, veri beneficiari di tali somme. Il sig. Gallotta ha infatti disposto di tali somme già a partire dal 26 maggio 2005.

- L'inesistenza di vincoli a vendere le azioni

All'esito dell'istruttoria non sono infatti emersi accordi che attribuissero a BPL neppure un diritto di opzione o di prelazione sulle azioni acquistate tramite gli "interposti", ovvero pattuizioni in merito all'esercizio del diritto di voto in assemblea: si trattava di acquisto libero.

- L'illogicità economica, da parte della banca, a riconoscere plusvalenze tali da raggiungere la percentuale del 40%, per un ruolo di mero prestanome



- L'illogicità di acquistare le azioni BAV al prezzo più alto sul mercato da un mero prestanome.

Se gli investitori lodigiani fossero stati veramente *alter ego* della banca, questa avrebbe potuto disporre direttamente, comunque evitando l'ingente l'esborso economico che si rende necessario per BPL e i suoi alleati per procedere al semplice "travaso" delle azioni. Non è dubitabile, in fatto, che il sig. Gallotta, e con lui tutti i "lodigiani", abbiano venduto le azioni Antonveneta ai migliori prezzi di mercato. BPL, ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia al raggiungimento della percentuale del 29,9 % del capitale di BAPV, stava effettuando acquisti sul mercato e, in particolare, aveva proprio in quei giorni acquistato il 5% delle azioni Antonveneta appartenente a Benetton e la quota posseduta da Folco. Il giorno successivo alla vendita da parte del sig. Gallotta, il 22 aprile, BPL presenta inoltre l'informativa preventiva per il raggiungimento di una partecipazione di controllo tramite OPS. Il 29 aprile 2005 BPL comunica a Consob e annuncia al pubblico, ex art. 102, comma primo, T.U.F., l'intenzione di lanciare OPS concorrente all'OPA ABN, offrendo in cambio di azioni Antonveneta azioni e obbligazioni proprie e della controllata Reti Bancarie. Tanto premesso, era, dunque, una priorità per BPL evitare eccessivi esborsi, considerati i noti e assai dibattuti problemi riguardanti il rispetto dei *ratios* patrimoniali. Poiché, per l'accusa, tali azioni erano già, de facto, di BPL, la circostanza che l'istituto e i suoi alleati nella scalata abbiano speso tali ingenti somme per il *portage* lascia assai perplessi. Non vi è infatti alcuna ragione plausibile per perfezionare il *portage* in quel dato momento storico: la maggioranza dell'assemblea, da parte di BPL e dei suoi alleati, era dato pacifico e incontestabile. E d'altronde lo stesso Fiorani all'udienza del 24 febbraio 2010 (pagg. 182 - 183) ben evidenzia come il comportamento di vendita dei "lodigiani" escluda la sussistenza di un accordo di *portage*.

- Le testimonianze di Fiorani e Boni in merito agli accordi con i lodigiani

In realtà, sia Fiorani che Boni hanno ripetutamente escluso di avere mai personalmente parlato con alcuno dei c.d. "lodigiani". I dichiaranti hanno sempre affermato che i contatti con questi sono stati gestiti unicamente dal sig. Silvano Spinelli, consulente di BPL all'epoca dei fatti, il qual non è stato esaminato nell'ambito del giudizio di primo grado. Quanto agli appunti sequestrati presso l'abitazione di Silvano Spinelli in data 12 ottobre 2005, ci si limita a sottolineare che si tratta, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, di una sola annotazione manoscritta, sulla quale sono riportati tre nominativi con l'indicazione di taluni importi e date, "probabilmente riferiti all'acquisto e alla vendita di azioni". Ad ogni modo, tra i suddetti nominativi non figura in alcun modo quello di Gallotta.

- L'emersione di *rumors* borsistici al momento dell'acquisto delle azioni BAV da parte di Gallotta


A quanto sinora descritto, deve, altresì, aggiungersi che sin dall'estate del 2004 erano emersi insistenti *rumors* riguardanti la possibile disdetta del patto parasociale che legava i principali azionisti di Antonveneta e sulla conseguente ridefinizione degli equilibri di governance della banca (Si vedano in merito, conformemente, anche le dichiarazioni del teste Portioli e Mazzarella).

### 3.5) Conclusioni

In conclusione, sottolinea la difesa, come l'interposizione fittizia di Gallotta, funzionale alla manipolazione del mercato, sia affermata dal Primo Giudice esclusivamente sulla base di fragili elementi indiziari, assolutamente privi dei caratteri di precisione, gravità e concordanza richiesti affinché su di essi solo possa fondarsi l'affermazione di responsabilità penale. Alla luce degli elementi che sono stati descritti, appare assai più logico e coerente ritenere che l'acquisto di titoli Antonveneta effettuato dal sig. Gallotta, alla data del novembre 2004, costituisca una pura operazione speculativa. Non vi è neppure la prova, dunque, del "fatto oggettivo", cioè che Gallotta sia stato un soggetto interposto di BPL nell'acquisto di azioni Antonveneta

### Motivo quarto: Trattamento sanzionatorio

- insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.



In primo luogo il Tribunale omette totalmente di esplicitare le ragioni per le quali l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p. è stata ritenuta in concreto sussistente a carico di Gallotta. Orbene, non può non rilevarsi che, per lo stesso Tribunale l'unico esponente di BPL ad avere avuto contatti con i c.d. "lodigiani" è stato Silvano Spinelli, il quale non è stato neppure sentito in dibattimento. Fiorani e Boni non hanno mai parlato e neppure conosciuto l'imputato. Non è emerso che Gallotta abbia mai avuto alcun contatto ovvero sapesse degli acquisti effettuati dagli altri interposti, siano essi "lodigiani" o "bresciani" o sia stato reso edotto del coinvolgimento di qualsiasi altro dei coimputati. Tanto premesso, neppure si ritiene che le concrete modalità esecutive della condotta contestata all'imputato abbiano implicato o manifestato l'esigenza della partecipazione necessaria di un numero elevato di correi, tale da non potere sfuggire all'imputato.

- riduzione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche

In considerazione della pressoché minima attività svolta da Gallotta (marginale partecipazione sul piano oggettivo e soggettivo), non si comprende per quale motivo il Tribunale si sia discostato dal minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice in concreto ritenuta applicabile, né su tale punto se ne dà conto motivo nel provvedimento impugnato.

Si ritiene, infine, che all'imputato possano bensì essere concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., in ragione della sua incensuratezza, della condotta contemporanea e susseguente al reato e del tempo trascorso dalla commissione dello stesso.

#### **Motivo quinto: Proscioglimento dal capo K) non per prescrizione, ma per evidenza della prova a discarico**

L'addebito mosso dall'Accusa al Gallotta, al capo K) di imputazione, è, in sintesi, quello di essersi appropriato, quale cliente della Banca Popolare di Lodi, in concorso con i dirigenti della stessa Banca, con i quali era stato stipulato un accordo di spartizione dei profitti, di "circa 3.000.000 di euro (dal 2001 al 24.12.2002)", grazie all'accredito sul proprio conto corrente n. 35144 di premi e/o utili conseguiti con risorse della Banca e quindi di competenza della Banca stessa e comunque senza giustificazione alcuna. La assai stringata motivazione del Giudice di *prime cure* sul punto indicato non esplicita in alcun modo quali sarebbero le prove a carico dell'imputato, in ordine alla commissione del reato di cui all'art. 646 c.p. Invero, il Tribunale si limita ad affermare l'esistenza di un conto corrente intestato all'imputato sul quale vi era uno scoperto ripianato *sine causa* dalla Banca: il Giudice non dà conto degli elementi per i quali l'operazione è stata ritenuta priva di giustificazione economica. In secondo luogo è erronea l'affermazione del Tribunale, secondo la quale la difesa avrebbe sostenuto l'estraneità del Gallotta alle operazioni effettuate sul conto solo con la memoria depositata all'esito della discussione e che, quindi, tale prospettazione "per la modalità con la quale ha fatto ingresso in dibattimento" non avrebbe, dunque, consentito al Giudice di *prime cure* di ravvisare l'evidenza della prova a discarico necessaria ai sensi del capoverso dell'art. 129 c.p.p. In realtà l'assoluta inconsapevolezza del Gallotta delle operazioni effettuate sul conto n. 35144 negli anni 2000 - 2002 è stata sostenuta dagli scriventi ancora prima che l'imputato assumesse tale veste. Già in sede di Udienza Preliminare, infatti, - rileva la difesa - era stata depositata memoria nella quale si rappresentava, sulla base di numerosi documenti allegati, che il conto corrente de qua era stato estinto dal Gallotta in data 7 febbraio 2000, e che Gallotta aveva saputo dell'operatività effettuata a sua insaputa sul conto "estinto" solo nell'ottobre del 2002 e in maniera del tutto casuale.

Ancora, nel corso del dibattimento di primo grado, con nota prodotta all'udienza dell'11 marzo 2009, erano depositati e acquisiti agli atti del giudizio tutti i documenti in grado di dimostrare *per tabulas* l'assoluta estraneità del Gallotta all'operatività effettuata sul conto nel periodo di interesse; operatività con ogni probabilità riconducibile a compravendite effettuate da esponenti di BPL per sostenere il titolo della stessa Banca, in assenza di qualsivoglia ordine o estratto conto ricevuto dal cliente e, per di più, su un conto corrente che era stato in precedenza estinto.



## L'appello di Gianpiero Marini

### **Motivo primo: Richiesta di esclusione della parte civile Consob, per difetto di legittimazione processuale e sostanziale**

#### - Difetto di legittimazione processuale

Nell'illustrare i motivi di appello il Difensore di Marini ha preso atto della intervenuta produzione ad opera della parte civile CONSOB della delibera autorizzativa della Commissione al fine della costituzione in giudizio. Ritenendo quindi superata l'originaria allegazione, circa il vizio della procura speciale conferita dal Presidente della CONSOB in mancanza di ogni riferimento in essa procura ad una eventuale e necessaria previa delibera autorizzativa collegiale da parte della Commissione", ha riproposto la questione sotto il profilo della tardività della riferita produzione, intervenuta ben oltre il limite indicato per la trattazione delle questioni preliminari (491 c.p.p.) e solo in grado di appello, reiterando la richiesta di esclusione della parte civile CONSOB

#### - Difetto di legittimazione sostanziale

Sotto tale profilo, in accordo con le altre difese, viene evidenziato come la CONSOB sia stata dotata del diritto soggettivo al risarcimento per il reato di manipolazione del mercato contestato a Gianpiero Marini nel capo B) d'imputazione solo successivamente ai fatti di cui è stato imputato e, specificamente, con l'entrata in vigore della Legge n. 62/2005, come già indicato dalla Corte di Cassazione ("*...è da escludere la legittimazione processuale della Consob a richiedere tale riparazione per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 62 del 2005 e, cioè, in epoca antecedente all'esistenza del diritto ...*" - Cass. Sez. V, 20 gennaio - 3 marzo 2010, n. 8588).

### **Motivo secondo: Incompetenza per territorio, con riferimento al capo B) e trasmissione degli atti al P.M. di Lodi (pag. 13). L'eccezione è ampiamente argomentata secondo i passaggi qui di seguito sintetizzati.**


- 1) Inoperatività delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. b) e c) c.p.p. quale criterio di attribuzione della competenza, attesa l'insussistenza di identità soggettiva degli imputati a cui sono ascritti i reati oggetto del giudizio.

La difesa, prima di operare i vari passaggi (qui appresso riportati) che la inducono a ritenere competente il Tribunale di Lodi, preliminarmente ricorda che, con riferimento al reato di manipolazione di mercato attribuito all'imputato al capo B), il decreto che dispone il giudizio contempla un pluralità di imputazioni contestate a diversi imputati - alcuni dei quali giudicati separatamente - relative a reati asseritamente commessi in Milano, nonché in altre località italiane e all'estero: reati rispetto ai quali appaiono astrattamente configurabili ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e/o lett. c) c.p.p.; ma che, in verità, esaminando attentamente gli addebiti, è agevole rendersi conto come non sussista identità soggettiva fra i numerosi imputati e i diversi reati rispettivamente contestati: identità che, per giurisprudenza consolidata, costituisce indefettibile presupposto ai fini della configurabilità di un'ipotesi di connessione idonea a determinare uno spostamento della competenza per materia o per territorio, rispettivamente ai sensi degli artt. 15 e 16 c.p.p.

- 2) I reati di cui ai capi B) e K), originariamente contestati a Marini

Non vi è dubbio che il reato più grave fra quelli originariamente contestati a Gianpiero Marini a cui fare riferimento ai fini della determinazione della competenza per territorio ex art. 16 c.p.p. sia il reato di manipolazione del mercato di cui al capo B) d'imputazione per cui è condanna, in relazione al quale sono previsti limiti edittali più elevati rispetto a quelli previsti per il reato di appropriazione indebita di cui al capo K).

- 3) La determinazione della competenza per territorio per il reato di manipolazione del mercato contestato a Marini al capo B)



Stando alla formulazione del capo B) d'imputazione, appare pacifico che il primo episodio delittuoso, sotto il profilo cronologico, oltre che sotto il profilo eminentemente logico, sia rappresentato dal fatto-reato di aggrigaggio manipolativo precisamente consistito nel rastrellamento occulto di azioni ordinarie ANTONVENETA da parte di BPL (poi divenuta BPI) per il tramite di soggetti fittiziamente interposti, commesso a partire dal mese di novembre del 2004.


La condotta simulata o artificiosa contestata agli imputati, consistente nell'intestazione fittizia a soggetti interposti di azioni ordinarie ANTONVENETA rastrelate occultamente sul mercato da BPL, si è pacificamente consumata in quel di Lodi e, precisamente, presso la sede di BPL medesima, ove erano stati aperti appositi conti correnti con abbinati dossier titoli intestati a clienti asseritamente compiacenti, sui quali di fatto operava la Banca stessa e sui quali venivano registrati gli acquisti. Appare infatti evidente che la concreta idoneità decettiva della condotta contestata nel capo B) d'imputazione, consistente nell'intestazione fittizia di strumenti finanziari a soggetti interposti al fine di occultare i reali assetti proprietari (concealing ownership), presuppone necessariamente l'individuazione del soggetto acquirente: individuazione che avviene soltanto in coincidenza con il trasferimento della proprietà dei titoli, mediante la registrazione sull'apposito conto acceso presso l'intermediario a nome del cliente, secondo la disciplina prevista dall'art. 32 D. Lgs. n. 213/98 in materia di compravendita di titoli dematerializzati

**Motivo terzo: Nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa o insufficiente enunciazione del fatto contestato al capo B) ai sensi dell'art. 429, cpv. c.p.p. in relazione al 1° comma lett. c) della disposizione citata**

Il capo B) d'imputazione contiene soltanto una generica descrizione delle "operazioni simulate ed altri artifici" ascritti agli imputati, manca qualsivoglia riferimento – sia pure generico - alla tempistica, alle quantità e ai prezzi relativi alle operazioni di compravendita di azioni ordinarie ANTONVENETA incriminate, nonché all'entità dei finanziamenti erogati dalla Banca per l'acquisto dei titoli in questione, sia complessivamente che con specifico riguardo a ciascun singolo imputato: ciò non consente minimamente di valutare l'offensività della condotta, ovverosia se, come preteso nell'imputazione, si tratti di "condotte concretamente idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta

**Motivo quarto: Inammissibilità della richiesta di incidente probatorio, e sua nullità, per mancata e/o insufficiente indicazione dei fatti che ne costituiscono l'oggetto**

L'art. 393, 1° comma, lett. a) c.p.p. dispone che nella richiesta di incidente probatorio devono essere indicati "la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale": l'indicazione di tali elementi essenziali è prevista "a pena di inammissibilità", ai sensi del 3° comma della norma citata. Risulta quindi necessaria l'individuazione dei fatti oggetto di prova con un minimo di specificità e determinatezza, in modo da consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato. Nel caso di specie, i Pubblici Ministeri hanno omesso di specificare adeguatamente i fatti oggetto della prova da assumere in sede di incidente probatorio, limitandosi ad un generico riferimento ad "attività di manipolazione del mercato" realizzata, fra l'altro, con riferimento alla "scalata Banca Antonveneta", senza precisare, in alcun modo, sia pure sommariamente, le concrete modalità del fatto-reato contestato agli indagati. La mancata declaratoria di inammissibilità della richiesta di cui all'art. 393 c.p.p. ha comportato, come inevitabile conseguenza, la nullità dell'incidente probatorio ex art. 178 lett. c) c.p.p., per violazione del diritto di difesa degli indagati i quali, in assenza di un'adeguata indicazione dei fatti oggetto di prova, con particolare riguardo alle condotte concretamente addebitate a ciascuno di essi, hanno visto irrimediabilmente pregiudicato il loro diritto ad esercitare compiutamente e con cognizione di causa il controesame di Boni e Fiorani. Dalla dedotta nullità discende, come ulteriore ed inevitabile conseguenza, l'inutilizzabilità degli atti



assunti in sede di incidente probatorio ed, in particolare, dei verbali e delle trascrizioni dell'esame reso dagli allora indagati Gianfranco Boni e Gianpiero Fiorani.

**Motivo quinto: Nullità dell'incidente probatorio relativo alle dichiarazioni di Boni e Fiorani e conseguente inutilizzabilità degli atti così assunti, per l'incompleto deposito del materiale dichiarativo da loro reso in precedenza (e specificamente per il mancato deposito delle registrazioni fonografiche dei loro interrogatori, secondo quanto previsto dall'art. 398, 3° comma in relazione all'art. 139, ultimo comma c.p.p.; per la mancata trascrizione degli interrogatori da loro resi in stato di detenzione nonostante espressa richiesta in tal senso, ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p.; per il mancato deposito di memorie, documenti ed altri atti processuali allegati o richiamati nei verbali di interrogatorio da loro resi, da considerarsi parte integrante degli interrogatori stessi, in violazione dell'art. 398, 3° comma c.p.p)**

Una volta avuto accesso agli atti di incidente probatorio volto all'esame di Boni e Fiorani, le difese degli indagati constatavano l'incompletezza del materiale dichiarativo depositato rispetto a quello reso in precedenza da Boni e Fiorani, per lo più quando ancora gli stessi erano in stato di custodia cautelare, come si poteva evincere agevolmente dai verbali riassuntivi depositati.

Più precisamente, per quanto riguarda Boni, a fronte di ben tredici interrogatori resi, risultavano depositate soltanto tre trascrizioni integrali, mentre per quanto concerne Fiorani, a fronte di ben diciotto interrogatori resi, risultavano depositate soltanto sei trascrizioni integrali.

A prescindere dalle trascrizioni, non risultavano depositate nemmeno le registrazioni fonografiche degli interrogatori in questione.

Sempre sotto il profilo della palese incompletezza del materiale dichiarativo depositato in sede di incidente probatorio, le difese degli indagati rilevavano che numerosi verbali relativi ad interrogatori resi da Boni e Fiorani risultavano mancanti di memorie, documenti ed altri atti processuali ivi allegati o richiamati, che dovevano ritenersi parte integrante dei verbali medesimi: le difese chiedevano, conseguentemente, l'integrazione degli atti depositati dai Pubblici Ministeri.

L'eccezione di nullità dell'incidente probatorio per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. veniva tempestivamente posta (salvo dalle difese di Boni e Fiorani) attesa l'incompletezza del materiale dichiarativo messo a disposizione delle parti.


Inoltre, le difese degli indagati chiedevano espressamente che venisse disposta la trascrizione delle riproduzioni fonografiche degli interrogatori precedentemente resi da Boni e Fiorani, avvalendosi della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 141 bis c.p.p.

Le eccezioni riproposte in sede di udienza preliminare e in *limine litis* venivano disattese dal G.u.p. e dal Tribunale con omessa motivazione in relazione ai punti di maggior rilievo sollevati dai Difensori.

**Motivo sesto (conseguente al quinto): Nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 415 bis, 2° comma e 141 bis c.p.p., nonché di tutti gli atti conseguenti ex art. 185 c.p.p., ivi compresa la sentenza impugnata, per la mancata trascrizione e allegazione al fascicolo del P.M. degli interrogatori resi da Boni e Fiorani in stato di detenzione nonostante espressa richiesta in tal senso, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 604, 4° comma cp.p. (pag. 54)**

**Motivo settimo: Nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 178 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 242, 1° comma e 143, 2° comma c.p.p., nonché di tutti gli atti conseguenti ex art. 185 c.p.p., per la mancata traduzione in italiano di rilevanti documenti presenti nel fascicolo del P.M. in lingua straniera**

La sentenza del Supremo Collegio richiamata dai giudicanti per respingere la relativa eccezione era stata male interpretata. Se è vero, infatti, che nella pronuncia di legittimità in questione si chiarisce



che “come insegna la giurisprudenza costante di questa Corte, l'obbligo di usare la lingua italiana prescritto a pena di nullità dall'art. 109 c.p.p. si riferisce solo agli atti <<compiuti>> nel procedimento penale (e quindi sia durante la fase preprocessuale delle investigazioni, sia durante la fase processuale), ma non a quelli già formati fuori del procedimento e acquisiti nel medesimo, per i quali si applica la disciplina dei documenti di cui agli artt. 234-243 c.p.p.” è altrettanto vero che, immediatamente dopo, la Corte ha cura di precisare che “ciò non esclude però l'obbligo del Giudice, a norma dell'art. 143 c.p.p., comma 2, e art. 242 c.p.p., comma 1, di disporre la traduzione in italiano dei documenti formati fuori del procedimento, se essa è necessaria per la loro comprensione” (cfr. Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2006, n. 19396).

**Motivo ottavo: Assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B), come riqualificato ex art. 2637 c.c., revoca della confisca e delle statuizioni a favore delle parti civili**

Il Difensore in via di premessa rileva come il Tribunale abbia considerato le posizioni dei soggetti asseritamente interposti come un *unicum* assolutamente indistinto, in base ad inammissibili generalizzazioni. Stando al capo B) d'imputazione, il rastrellamento occulto di azioni ordinarie ANTONVENETA attuato da BPL sarebbe avvenuto mediante il coinvolgimento di numerosi soggetti finanziati dalla Banca che avrebbero accettato di interporre a fronte della promessa di un utile, sostanzialmente suddivisi in due categorie: da un lato, i c.d. “bresciani” procurati da Gnutti; dall'altro, i c.d. “lodigiani” procurati da Spinelli, Fiorani e Boni. Dalla lettura degli atti processuali emerge chiaramente come il filone dei cosiddetti “bresciani” - i quali, non a caso, hanno ritenuto tutti quanti, senza eccezioni di sorta, di definire la propria posizione mediante riti alternativi - fosse caratterizzato da una regia unitaria facente capo ad Emilio Gnutti. Più precisamente, i soggetti coinvolti da Emilio Gnutti erano per lo più amministratori e/o azionisti di FINGRUPPO HOLDING S.p.A. e/o di altre società del Gruppo, le cui strategie di investimento, lungi dal rispondere a finalità di carattere eminentemente personale, erano bensì improntate a logiche imprenditoriali di più ampio respiro. Al contrario, il filone dei cosiddetti “lodigiani” - i quali, a differenza dei “bresciani”, hanno ritenuto di affrontare il processo - era ben più variegato ed eterogeneo, essendo composto da soggetti individuati da Silvano Spinelli che agivano animati da un intento di carattere prettamente personale ed egoistico. Quanto poi alla peculiare posizione del suo assistito il Difensore evidenziava in specifico l'esito delle risultanze istruttorie con ampi motivi qui di seguito sinteticamente riportati.

- Spinelli, Fiorani e Boni non hanno mai parlato di un coinvolgimento di Marini nel rastrellamento di azioni BAV da parte di BPL

Né Silvano Spinelli, né Gianpiero Fiorani, né Gianfranco Boni - in occasione delle dichiarazioni rese a vario titolo nel corso delle indagini preliminari, dell'incidente probatorio e del dibattimento - hanno mai accennato ad un qualsivoglia coinvolgimento di Gianpiero Marini nel rastrellamento occulto di azioni ordinarie BAV attuato da BPL né, d'altra parte, risultano agli atti testimonianze in tal senso.

- Marini non compare nell'elenco di Spinelli, non vi è prova che Marini sia un interposto nell'operazione sottesa alla scalata, né vi è prova di ipotetici accordi intercorsi tra Marini ed esponenti BPL aventi ad oggetto la retrocessione di azioni Antonveneta acquistate dal predetto e la spartizione delle plusvalenze

Fiorani, confermando le dichiarazioni precedentemente rese in sede di indagini preliminari e di incidente probatorio, ha indicato in Silvano Spinelli “colui che era stato designato dalla Banca per ricercare soggetti che fossero disponibili ad acquistare azioni Antonveneta” (cfr. pag. 30 trascr. ud. 24.3.2010), precisando, altresì, di non avere mai intrattenuto rapporti diretti con tali soggetti: “io non ho mai parlato con i lodigiani, ovviamente, parlo con Spinelli” (cfr. pag. 101 trascr. ud. 10.2.2010).

Le dichiarazioni rese da Spinelli nell'interrogatorio 17 ottobre 2005, contestate a e confermate da Fiorani in dibattimento all'udienza del 24 marzo 2010, non menzionano Marini come facente parte dei nominativi con cui vi era un accordo di retrocessione di parte dei *capital gains*.



- Marini è un assiduo speculatore in borsa Marini e ha acquistato il quantitativo più rilevante il 5 gennaio 2005 in concomitanza con le notizie quel giorno diffuse dal quotidiano "Finanza e mercati"

La scelta di Marini di operare su un titolo contendibile, quali erano le azioni ordinarie ANTONVENETA all'epoca dei fatti, lungi dal risultare anomala, appare bensì perfettamente coerente con il suo profilo di speculatore di Borsa e del tutto in linea con le logiche d'investimento fino ad allora perseguite dallo stesso, come dimostra la relazione di consulenza tecnica del Prof. Perotta.

Marini d'altronde aveva iniziato ad operare sul titolo ANTONVENETA, con mezzi propri, già a partire dall'ottobre del 2004, antecedentemente alla concessione dell'affidamento da parte di BPL: e ciò in concomitanza con i primi *rumors* diffusi dalla stampa specializzata in merito alla possibile disdetta del patto parasociale esistente fra i maggiori azionisti e all'ipotesi di scalata della banca patavina da parte di altri Istituti di Credito. La circostanza, tutt'altro che trascurabile, è stata significativamente confermata dal teste Dell'Abbadia della Guardia di Finanza nel corso dell'esame dibattimentale svoltosi all'udienza del 27 maggio 2009

- Ulteriori considerazioni sulle caratteristiche dell'operazione di fido e investimento

Già in precedenza Marini aveva effettuato cospicui investimenti finanziari facendo ricorso ad affidamenti concessi da BPL in assenza di garanzie reali.

Il mancato rilascio di garanzie reali si spiega, da un lato, in ragione della copertura assicurata dal portafoglio titoli acquisito, dall'altro, in considerazione della notevole caratura patrimoniale e ritenuta affidabilità del soggetto

Sempre come evidenziato dal Prof. Perotta, con l'ausilio del Bollettino statistico della Banca d'Italia relativo al IV trimestre del 2004 (cfr. all. 9 alla relazione di consulenza tecnica) anche le condizioni economiche e contrattuali del fido ed, in particolare il tasso di interesse del 5% praticato dalla Banca erano assolutamente conformi ai parametri di mercato per primaria clientela, quale doveva pacificamente considerarsi Marini.

Mentre la quasi totalità dei soggetti asseritamente interposti ha operato su conti correnti con abbinati appositi dossier titoli intrattenuti presso la Filiale n. 1 di BPL, ossia presso la sede centrale della Banca, al contrario Marini è l'unico soggetto che risulta avere operato su un dossier titoli appoggiato su un conto corrente intrattenuto presso l'Agenzia 3 di Lodi, Piazza Barzaghi

- Marini ha venduto le azioni BAV anche prima che si scatenasse la bagarre sul titolo


Marini risulta avere venduto sul mercato quantitativi di azioni ordinarie ANTONVENETA anche prima che si scatenasse la bagarre sul titolo, a prezzi di gran lunga inferiori a quelli poi registrati nel mese di aprile: si tratta di una circostanza che smentisce in radice l'ipotesi di una consapevole compartecipazione di Marini nel rastrellamento occulto di azioni posto in essere da BPL.

- Non vi è prova del modo e della misura in cui le condotte contestate al capo B) sarebbero state idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BAV

I consulenti tecnici delle difese hanno svolto approfondite analisi al fine di dimostrare, con dovizia di argomentazioni, come le condotte contestate nell'addebito non possano ritenersi caratterizzate dall'ineffabile requisito della *price sensitivity*. Poiché notoriamente le compravendite sul mercato telematico avvengono in forma rigorosamente anonima, la circostanza che gli acquisti di azioni ordinarie BAV siano stati posti in essere da soggetti asseritamente interposti, anziché direttamente da BPL, non riveste, di per sé, alcuna concreta idoneità manipolativa, atteso che si è trattato di acquisti effettivi sul mercato a prezzi correnti.

- Non vi è prova che Marini fosse a conoscenza del programma oggetto di imputazione e che vi abbia aderito

La mera circostanza dell'acquisto di azioni BAV da parte di Marini mediante un affidamento concesso da BPL - acquisto in sé perfettamente lecito - non può essere ritenuta, per ciò stesso, indicativa di una consapevole compartecipazione criminosa del predetto nel reato di manipolazione del mercato per cui è processo: manipolazione eventualmente concertata e perseguita da altri soggetti sulla base di un programma assai complesso ed articolato - analiticamente descritto nel



capo B) d'imputazione - di cui non vi è la benchè minima prova che Marini fosse a conoscenza, sia pure per sommi capi, né tantomeno che vi avesse aderito. A conferma di ciò si consideri che Fiorani, nel corso dell'esame reso in sede di incidente probatorio, ha chiarito che Spinelli aveva contattato i soggetti lodigiani "non penso spiegandogli il progetto nella sua complessità, dicendo semplicemente <<guardate, c'è da fare questa operazione, un'operazione sulla quale non avrai problemi, ti conviene farla>> punto. Ecco, penso che fosse questo il messaggio di Spinelli" (cfr. pag. 162-163 trascr. ud. 26.5.2006). Ancora, si consideri che il dolo del reato di manipolazione del mercato presuppone necessariamente non soltanto la consapevolezza della natura artificiosa della condotta ma, altresì, la consapevolezza della concreta idoneità della condotta artificiosa a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. In proposito, pur non potendo negarsi che il capitale investito da Marini fosse tutt'altro che trascurabile, è da escludere che l'operatività di Marini sul titolo ANTONVENETA, singolarmente considerata, fosse idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo medesimo, trattandosi di un pacchetto azionario rappresentativo appena dello 0,35% del capitale di BAV (cfr. Nota informativa CONSOB, fald. 5, pag. 473).


- In subordine, trattandosi di insider secondario, richiesta di derubricazione nell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, ex art. 187 bis IV comma TUF

**Motivo nono: Esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione della pena al minimo e concessione dei benefici di legge**

Tenuto conto della già rilevata mancanza assoluta di prova circa eventuali ipotetici accordi intercorsi tra Gianpiero Marini ed esponenti di BPL aventi ad oggetto la retrocessione delle azioni ordinarie ANTONVENETA acquistate dall'imputato e la spartizione delle plusvalenze eventualmente realizzate, non è possibile affermare che l'imputato fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del numero dei compartecipi superiore a cinque. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a Gianpiero Marini appare frutto di una valutazione eccessivamente rigorosa e per nulla condivisibile, che non sembra tenere in debita considerazione l'assoluta incensuratezza dell'imputato, il ruolo marginale rivestito dallo stesso nella complessa ed articolata vicenda per cui si procede, nonché il corretto contegno processuale serbato dal predetto. La pena di anni uno e mesi otto di reclusione inflitta a Gianpiero Marini in primo grado appare invero eccessiva, se rapportata alle eventuali effettive responsabilità del predetto nella vicenda.

**Motivo decimo: Dichiararsi l'intervenuta revoca tacita della costituzione di parte civile Consob, stante la mancata determinazione dell'ammontare del danno in sede di conclusioni; revoca delle pronunce risarcitorie perché estranee al petitum e causa petendi della Consob, o comunque loro riduzione**

**Motivo undicesimo: Riduzione dell'importo del profitto assoggettato a confisca, da euro 6.432.393,28 a euro 5.570.332,00, per l'erronea considerazione anche delle azioni acquistate da Marini con mezzi propri in un periodo antecedente alla concessione del fido da parte di BPL e per il mancato scomputo dell'imposta sostitutiva sul capital gain (12,5%) di cui al D. Lg. 461/1997**

Handwritten signature and initials, possibly "P. Gaudy" and "A. C.", in black ink.

## L'appello di Luigi Pacchiarini

### A) Premessa

Il Difensore di Pacchiarini sottolinea in premessa dei motivi d'appello come “ *nel variegato scenario della fallita scalata bancaria più famosa dell'ultimo lustro, siano facilmente distinguibili un gruppo di attori principali ed uno di improvvisate comparse, sulla questione della cui consapevole partecipazione agli altrui piani sarà necessario soffermarsi in maniera meno prevenuta e più approfondita rispetto a quanto fatto dal Tribunale nel corso del primo grado di giudizio*”, per fare ciò sarà indispensabile “ *l'abbandono quel punto di osservazione troppo elevato, quella "prospettiva aerea" che ha consentito al Giudice di prime cure di fornire dell'accaduto una rappresentazione apparentemente coerente e convincente, ma in realtà forzosamente "appiattita" e viziata dall'abuso di falsi postulati ed indebite generalizzazioni.*”.

### B) Censure all'ordinanza dell' 11 marzo 2009

#### B1) Incompetenza territoriale del giudice adito

In relazione al contestato aggio manipolativo rileva che trattasi di un reato di pericolo concreto e di pura condotta in quanto privo di evento; l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non è un elemento costitutivo del reato; non è necessario che si verifichi. “*Nel caso di specie, come detto, le condotte addebitate agli imputati sarebbero state pacificamente poste in essere nella sede centrale della ex Banca Popolare di Lodi. È in tal luogo-pertanto, che l'ipotizzato reato deve intendersi, a tutti gli effetti, perfezionato. Non vale a determinare un'attrazione della competenza presso il Tribunale di Milano la contestazione, mossa ad alcuni dei coimputati del signor Luigi Pacchiarini, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati finanziari e contro il patrimonio*”.

#### B2) Inammissibilità e nullità dell'incidente probatorio


Tale censura, che riguarda l'incidente probatorio relativo all'esame di Boni e Fiorani, è stata motivata -con riferimento all'art.393,1°comma lett a) c.p.p. - “*a fronte della mancata e/o incompleta indicazione delle ragioni della sua rilevanza ai fini della decisione dibattimentale, per la mancata e/o incompleta indicazione della prova da assumere e per mancata e/o insufficiente indicazione dei fatti che ne costituiscono l'oggetto.*” Dalla ritenuta violazione della norma suddetta deriva, in ogni caso, la nullità dell'incidente probatorio stesso, ai sensi dell'art 178 lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa, con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in quella sede.

#### B3) Nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

L'eccezione afferente la nullità ex art. 178 lett. e) c.p.p. dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si fonda sulla ritenuta violazione degli artt. 415 bis, 2° comma e 141 bis c.p.p. “*per effetto della mancata effettuazione (e conseguente mancata allegazione al fascicolo del Pubblico Ministero) delle trascrizioni e delle registrazioni degli interrogatori resi da Boni e Fiorani in stato di detenzione, nonostante espressa richiesta delle parti in tal senso*”. Dalla, nullità dell'avviso ex art 415 bis c.p.p. discende nullità di tutti gli atti conseguenti ex art 185 c.p.p.. ivi compreso il decreto che dispone il giudizio.

#### B4) Nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo B)

Il capo B) contestato al Pacchiarini si risolve – a dire della Difesa - in “*una generica ed insidiosa illustrazioni di condotte "tipo", priva di elementi individualizzanti e ricca di incongruenze*”. Proprio sfruttando una tale genericità nel corso del processo la Pubblica Accusa ha potuto, di volta in volta, modificare l'aspetto ed il "tiro" delle contestazioni, con ripercussioni in tema di corretta individuazione del *locus* e del *tempus commissi delicti* e, conseguentemente, di legge applicabile.



Ne consegue la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 comma1 lett. c) e comma 2 c.p.p. e 178 comma1 lett. b) e c) c.p.p.

### C) Censure alla sentenza

C1) La Difesa richiama in sintesi le motivazioni del Tribunale:

- sul simulato acquisto delle azioni e il ruolo di interposto attribuito a Pacchiarini, la cui prova emergerebbe essenzialmente dal contenuto delle dichiarazioni di Boni e Fiorani (pag. 13)
- sulla fattispecie del reato di agguattaggio con particolare riguardo alle "condotte artificiali": in tale categoria vengono inserite la mancata comunicazione di patti parasociali e le operazioni definite *pseudo cross orders* (erroneamente equiparati agli *improper matched orders*). Proprio ricorrendo al meccanismo degli *pseudo cross orders*, a detta degli estensori dell'impugnata sentenza, le azioni Antonveneta sarebbero transitate dalle mani di Luigi Pacchiarini e degli altri lodigiani" in quelle dei soggetti dei sostenitori del progetto portato avanti dalla Banca Popolare di Lodi.

C2) Insussistenza dell'elemento soggettivo

- per assenza di prove, avuto riguardo sia alle dichiarazioni di Boni e Fiorani, che alle presunte anomalie nella concessione dei fidi, che alle modalità di acquisto e rivendita delle azioni

Sotto il primo profilo il difensore evidenzia *"come il Tribunale, prendendo spunto dalle informazioni ottenute sul conto del gruppo di imprenditori bresciani "reclutati" da Emilio Gnutti e dai relativi riscontri documentali acquisiti, ne ha forzatamente adattato i contenuti al gruppo dei "Lodigiani"*, mentre *"Boni e Fiorani"* non solo *"hanno reiteratamente precisato di non avere mai avuto alcun contatto diretto coi Lodigiani"*, individuando nel rag. Silvano Spinelli, teste a cui l'accusa ha rinunciato; (all'epoca dei fatti consulente esterno della Banca Popolare di Lodi, ma responsabile di fatto del "comparto agricoltura) la persona più indicata a fornire informazioni, ma hanno comunque *"escluso espressamente la possibilità che i "Lodigiani" potessero essere stati coinvolti nella "operazione Antonveneta" in modo organico e consapevole"*.

Anche in punto concessione del fido le anomalie riscontrate dal Tribunale non si attagliano ai Lodigiani e in particolare a Pacchiarini: non sussiste sproporzione tra il credito erogato e il patrimonio del beneficiario: Luigi Pacchiarini è un cliente "storico" (dal 1994) della Banca Popolare di Lodi, titolare di rapporti di conto corrente (classificati nel segmento small business, e non "famiglie", come erroneamente affermato in sentenza) di molto anteriori alla vicenda oggetto di giudizio, ha un patrimonio di una solidità ben nota all'istituto di credito lodigiano, che già ne aveva stimato in valore in concessione della precedente apertura di linee di credito; in ogni caso, dalla lettura del dossier bancario relativo all'odierno appellante emerge una disamina tutt'altro che superficiale del suo profilo imprenditoriale e della fase di sviluppo aziendale coincidente con la richiesta del fido, Pacchiarini viene descritto (con una fotografia perfettamente aderente alla realtà) come un "solido imprenditore agricolo della piazza, dinamico ed intraprendente" ed il suo rapporto con la banca è definito "regolare e corretto, con indici di rischio ai minimi", nella "fotografia" del patrimonio dell'odierno appellante, la banca evidenzia un capitale agrario costituito da due cascine (C.na Guazzina e C.na dell'Acqua) di notevoli dimensioni nel territorio del Comune di Borgo San Giovanni, destinate alla coltivazione di mais ed orzo ed all'allevamento di suini e la riconducibilità alla famiglia di appartenenza di altri terreni agricoli nel territorio del Comune di Livraga, di due intere palazzine nel centro di Lodi e di una nel centro di Codogno, la movimentazione annua è indicata in 1.200.000,00 Euro; il tasso di interesse applicato dalla BPL al Pacchiarini, pari al 5.5%, presentava uno spread significativo, superiore di oltre 2 punti percentuali rispetto ai dati medi riscontrati sul mercato (v. consulenza prof. Perini).

A prescindere dall'erroneo inserimento dei *pseudo cross order* nella categoria degli "altri artifici", com'è accaduto anche nel caso del signor Pacchiarini, *"il privato che acquista e vende azioni per il*



*tramite di un istituto di credito finisce per delegare agli operatori dell'istituto stesso la fase operativa proprio investimento; egli non può sapere in che momento esatto ed in che modo l'operatore interverrà sul mercato, potendo, al più, raccomandarsi affinché l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni di mercato; dunque, pretendere di individuare nei tempi e nelle modalità di effettuazione delle compravendite elementi utili ai fini dell'accertamento della consapevolezza, in capo ai presunti interposti, di profili di illiceità delle operazioni stesse, appare un'iniziativa del tutto impropria e velleitaria.”.*

- secondo la dichiarazione di Pacchiarini

*Tali dichiarazioni confortano appieno l'ipotesi come “l'abilità del management della Banca Popolare di Lodi, a ben vedere, pare essere stata proprio quella di aver saputo utilizzare, a vantaggio del proprio progetto, le prospettive di guadagno di alcuni correntisti, trasformandoli da meri investitori in inconsapevoli complici di una spregiudicata operazione di scalata.”*

In definitiva dalle risultanze dibattimentali emerge per il Pacchiarini la mancanza della coscienza e volontà di concorrere nel reato di agguattaggio/manipolazione del mercato.

### C3) Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

- per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, stanti le incertezze sul momento di commissione del reato

Nel capo "B" del decreto che dispone il giudizio, la contestazione indistintamente rivolta a tutti i Lodigiani, mai modificata nel corso del dibattimento, è quella di aver acquistato "sul mercato telematico, azioni ordinarie Antonveneta con l'interposizione fittizia delle persone fisiche...". Nella decisione impugnata, per contro, la condotta incriminata è stata spesso fatta coincidere con la vendita ed altre volte con accadimenti addirittura estranei alla condotta dei singoli investitori. *Viene pertanto a mancare il vincolo di correlazione tra accusa e sentenza, determinando la nullità della decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 516, 521 comma 2° e 522 c.p.p.*

- per inidoneità della condotta attribuita a Pacchiarini rispetto alla configurazione del reato, avuto riguardo al tema della *price sensitivity*, al principio di offensività e alla presunta natura artificiosa degli *pseudo cross orders*

La difesa sottolinea come un corretto giudizio avrebbe dovuto analizzare la condotta singolarmente posta in essere dal signor Luigi Pacchiarini e, essendo l'elemento del *price sensitive* quello che caratterizza la fattispecie in esame come reato di pericolo concreto, avrebbe dovuto ponderare le circostanze e le modalità che avevano accompagnato la condotta del Pacchiarini, dalle quali desumere l'attualità e la concretezza del discendente pericolo di alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Contrariamente a ciò invece il primo Giudice aveva fatto acriticamente proprio il generico assunto per cui il prezzo dell'azione della Banca Antonveneta sarebbe cresciuto in misura diversa e ben maggiore se il mercato avesse conosciuto la reale identità degli acquirenti. Richiamata poi una interpretazione in chiave di necessaria offensività dell'art. 185 TUF ( non solo per adempire al canone ermeneutico espresso dalla Costituzione e dall'art. 49 c.p. ma anche per tracciare una linea di demarcazione netta tra illecito penale - art 185 cit.- e l'illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter TUF), il difensore evidenziava come, “ *partendo dai richiamati presupposti, il prof. Perini ha, invece, operato un'attenta e scrupolosa disamina di quella che, in concreto, è stata l'oscillazione del prezzo dell'azione Antonveneta in corrispondenza delle date nelle quali sono state effettuate, su ordine del signor Luigi Pacchiarini, le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli Antonveneta. L'indagine è stata condotta sull'entità della variazione subita dal prezzo tra l'apertura e la chiusura delle contrattazioni, per consentire di valutare, in misura percentuale, la differenza tra i due apprezzamenti del titolo, all'inizio ed alla fine della seduta borsistica.....l'entità delle oscillazioni subite dal prezzo nel corso della giornata stessa..... I dati puntuali, relativi alla giornata di compravendita, sono poi stati messi a confronto con quelli espressi in un lasso temporale di nove giorni, al fine di individuare un termine di paragone onde verificare quale fosse l'andamento del titolo in un intorno temporale limitrofo alla data oggetto di esame. Da tutto questo complicato sistema di rilevazioni e di confronti è emerso che, di regola le operazioni effettuate da*

*Luigi Pacchiarini, hanno avuto per oggetto quantità di azioni trascurabili, rispetto ai volumi movimentati nella giornata e sono intervenute in sedute nelle quali il prezzo di una azione Antonveneta non ha subito significative variazioni, e che, in ogni caso, l'operatività avuta dall'odierno appellante sul titolo Antonveneta non ha mai denotato alcun profilo di anomalia rispetto all'andamento della quotazione. In particolare, le osservazioni condotte sull'andamento del titolo Antonveneta nei giorni antecedenti e successivi la compravendita dei titoli stessi da parte del signor Pacchiarini ha consentito al consulente tecnico di questa difesa di poter affermare che tali operazioni non hanno comportato alcuna oscillazione anomala rispetto a quello che era l'andamento borsistico del titolo in questione. Tale valutazione, formulata anche alla luce dei profili di offensività che connotano la previsione di cui all'art. 185 TUF conduce a ritenere le condotte tenute dal signor Luigi Pacchiarini estranee all'area applicativa di tale fattispecie”.*

Sempre sul piano oggettivo il Difensore, richiamata la consulenza, sottolinea come, a differenza degli *improper marche orders*, gli *pseudo cross orders* non contengono alcuna dissimulazione della realtà, perché l'operazione avviene tra due parti effettive e ad un prezzo vero, che è quello che in quel momento sta segnando il mercato; per di più, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale le varie operazioni attribuibili al Pacchiarini “*non hanno nemmeno potuto influenzare i volumi di scambio, perché si tratta di operazioni per quantitativi sotto la soglia di comunicazione, in cui gli operanti non sono destinati fisiologicamente ad apparire”.*

C4) Assenza di motivazioni sul trattamento sanzionatorio

- in relazione al discostamento dal minimo edittale
- erronea applicazione dell'aggravante ex art 112 c.p. in mancanza di prova della conoscenza in capo al Pacchiarini del complessivo piano di scalata
- mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

C5) Illegittimità della confisca, sotto il profilo del profitto confiscabile ex art. 187 TUF

Al pari delle imposte avrebbero dovuto e dovrebbero essere detratti tutti i costi a vario titolo gravanti sulle operazioni. Tali componenti negative sono espresse sostanzialmente da tre tipologie di oneri: minusvalenze connesse a compravendite di azioni foriere di perdite; imposte corrisposte sulle plusvalenze effettuate relativamente a compravendite di azioni foriere di utili; interessi passivi derivanti dall'onerosa apertura di credito che, nella prospettiva accusatoria, fu concessa strumentalmente alla concertata azione di incetta di azioni della Banca Antonveneta. Solo all'esito dello scorporo di tali oneri sarà possibile, dunque, determinare puntualmente e correttamente quale sia stato l'utile derivato, in concreto, dalla condotta ritenuta illecita.

C6) Richiesta di revoca delle statuizioni civili, stante la qualità di Consob di persona offesa e non di danneggiato dal reato



## L'appello di Paolo Secondo Raimondi

### 1) Incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Lodi

Anche la difesa di Raimondi ritiene che il reato di aggio manipolativo contestato al capo B) costituisca un reato di mera condotta e più in particolare una fattispecie di condotta pericolosa, con la conseguenza, una volta ammessa la natura di reato formale o di mera condotta della fattispecie, che la consumazione è da individuare nel momento e nel luogo in cui si esaurisce la condotta penalmente rilevante dell'agente, a nulla rilevando gli eventuali effetti di tale condotta sul mercato, del tutto influenti ai fini della consumazione del reato e dell'individuazione del *locus commissi delicti*. In concreto dunque, con riguardo al primo episodio di aggio manipolativo contestato nel capo B) della richiesta di rinvio a giudizio, è da ritenere che la condotta rilevante ai fini dell'integrazione del reato si sia esaurita nella semplice immissione degli ordini di acquisto di azioni ordinarie.


### 2) Erronea qualificazione giuridica della condotta ex art. 2637 c.c., sia sul piano oggettivo che soggettivo

La difesa, in premessa analizzando il dolo, evidenzia come le condotte manipolative, articolate sulla base della commistione con operazioni in sé lecite, assumano una chiara connotazione distorsiva solo entro una visione complessiva dell'operazione. A tal proposito individua in sostanza due alternative: o i diversi soggetti agiscono in modo cooperativo, poiché tutti partecipi dello stesso disegno manipolativo, ovvero solo uno degli operatori possiede le coordinate del progetto speculativo. Nel primo caso si verifica l'esecuzione frazionata della manipolazione del mercato, cioè più persone compiono operazioni che costituiscono un frammento di un complessivo progetto delittuoso: ne consegue che la responsabilità penale per il fatto implica il previo riscontro di un accordo tra i partecipi, nessuno dei quali potrà essere considerato autore in senso stretto della manovra, ma semplicemente coautore insieme agli altri. Nel secondo caso, ci si trova sempre in presenza di un' esecuzione frazionata di un delitto monosoggettivo ma benché più persone cooperino oggettivamente alla realizzazione del fatto, solo il soggetto che ha elaborato il progetto è chiamato a rispondere penalmente; gli altri operatori degradano al ruolo di meri strumenti nelle mani di colui che ha elaborato lo schema, che è unico autore mediato -del fatto tipico.

- erroneità dell'individuazione dell'imputato quale interposto nell'operazione di acquisto dei titoli

Il difensore contesta poi l'ipotesi ritenuta dal Tribunale di intestazione fiduciaria -come rilevato fra gli altri dal consulente di parte dott. Codega,- per la mancanza di alcuni requisiti essenziali di tale negozio, *in primis* l'assenza di vincoli: non risultano pattuizioni né in merito all'esercizio del diritto di voto, né riguardo ai tempi e alle altre condizioni (in particolare al prezzo) di trasferimento delle azioni al fiduciante. A tal proposito evidenzia che “ *non sarebbe infatti per nulla ragionevole che il (presunto) fiduciante -che come tale dovrebbe già disporre delle azioni- rinunci ad esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi ad esse associati e che consenta che le stesse siano liberamente cedibili al prezzo di mercato. Invero i Pattisti hanno acquistato dai (presunti) fiduciari, dopo pochi mesi, a prezzi mediamente più alti del 20% rispetto a quelli degli acquisti originari, prezzi che non appaiono giustificati come compenso del mandato; inoltre, parte delle azioni risultano vendute a soggetti diversi dai pattisti*”.

Dopo avere evidenziato insussistenza di un *portage* di titoli, ventilato dal Tribunale, la difesa ricorda in concreto che il Raimondi ha ricevuto, in data 18 febbraio 2005, un finanziamento con scadenza 31 luglio 2005, nella forma tecnica del fido di conto corrente, finalizzato all'acquisto di beni mobili ed immobili, nella sua qualità di imprenditore individuale. Il Raimondi, quindi, rispondeva in proprio, con tutto il suo patrimonio, delle obbligazioni assunte. Si legge nella




proposta di fido (cfr Verbale GF 27 maggio 2005, pago 000388) "Il richiedente è proprietario della Cascina Mandella, posta nel Comune di Ospedaletto Lodigiano di PM 1.600. E' azienda agricola dotata di strutture adeguate all'attività svolta, con attrezzature moderne, stalla recentemente ristrutturata e nuovo locale di spaccio per vendita diretta dei prodotti. L'azienda è dotata di n. 1.000 capi di cui n. 500 da latte e n. 500 da rimonta. Produzione latte con quote di produzione di quintali 27.000 annui conferiti direttamente nell'Industria casearia San Tomaso in Villanova (rectius nell'Industria Casearia Raimondi SpA di San Tomaso in Villanova), dove il sig. Raimondi Paolo è socio al 38%". Ed inoltre "Il sig. Raimondi Paolo Secondo socio con il 38% dell'Industria Casearia Raimondi SpA svolge attività di lavorazioni e commercio di latticini, grana lodigiano, ricotta e formaggi freschi. Attività caratterizzata da ritmo commerciale sostenuto, supportato da magazzino di elevato spessore. Inoltre Raimondi Paolo è proprietario, in Comune di Ospitaletto Lodigiano, di un'azienda agricola, denominata Cascina Mandella ... Ottima la patrimonialità facente capo al nucleo familiare Raimondi che include oltre allo storico caseificio, l'Azienda agricola Cascina San Tomaso in Villanova Sillaro che si estende su di una superficie di complessive 1.908 P.M, intestata a Raimondi Giovanni e include inoltre l'Azienda agricola Cascina Chiaravalle in Villanova del Sillaro che si estende su di una superficie di P. M 840, intestata a Raimondi Maria Luisa." Il Raimondi quindi rispondeva in proprio delle obbligazioni assunte nei confronti, di BPL per la restituzione del finanziamento accordatogli, disponendo di un patrimonio personale assolutamente adeguato a giustificare il fido ottenuto. Oltre ad aver effettuato l'investimento con fondi propri, tali sono infatti da ritenersi quelli presi in prestito da BPL con obbligo di restituzione e garanzia generica costituita dal proprio patrimonio personale, il Raimondi sosteneva in proprio il rischio dell'investimento effettuato: non risulta, infatti, agli atti nessuna evidenza di accordi per la successiva vendita, ad un prezzo superiore a quello di acquisto, del pacchetto di azioni BA V acquistate dal Raimondi. In realtà la plusvalenza realizzata dal Raimondi in termini percentuali sul proprio investimento (19,22%) è assolutamente in linea con quelle realizzate o realizzabili da investitori che avessero operato sul titolo BAV nel medesimo periodo: sia l'acquisto che la vendita delle azioni BAV oggetto dell'investimento del Raimondi sono avvenuti nell'ambito dei prezzi segnati dal mercato. Analogamente, non risulta agli atti, nessuna evidenza dell'esistenza di accordi per una spartizione delle plusvalenze realizzate dal Raimondi. L'assimilazione del comportamento del Raimondi a quello di altri soggetti finanziati da BPL, portatori di interessi e con intenti profondamente diversi, non appare giustificata né sul piano logico né su quello documentale o testimoniale. Il Raimondi, aderendo ad una sollecitazione della sua banca, nella quale nutriva fiducia, ha effettuato, in proprio, un investimento altamente speculativo, attratto dai potenziali elevati guadagni che non risulta abbia mai concordato di, o inteso dividere con altri soggetti.

- assenza di intenzionalità illecita nella condotta di Raimondi

Sottolinea il difensore come, non solo i dati sintomatici indicati dal Tribunale siano stati indicati erroneamente o per inammissibile generalizzazione, ma che neppure le dichiarazioni di Boni e Fiorani, fatte proprie dal Collegio quale suggello del coinvolgimento dei lodigiani nella scalata, forniscano in realtà un qualche elemento di certezza vuoi della avvenuta spartizione delle plusvalenze vuoi della consapevole partecipazione al piano dei medesimi.


Stando infatti a quanto dichiarato da Fiorani e Boni emerge innanzi tutto una netta distinzione tra le modalità operative dei bresciani, la cui regia era stata affidata ad E. Gnutti, e quella dei lodigiani facente capo a S. Spinelli; se infatti per entrambi -come si ricava dalle dichiarazioni -valeva il fine del lucro, solamente per i primi sarebbe comprovata la circostanza che essi erano consapevoli di fungere da prestanome nella scalata di Antonveneta e che, quindi, il loro guadagno non sarebbe derivato da una speculazione borsistica fatta in proprio, bensì dal ruolo ricoperto nell'operazione. Ma questo non varrebbe assolutamente per i lodigiani i quali, non avendo agito come interposti, avrebbero effettuato semplicemente una speculazione borsistica assumendosi, loro sì, il rischio dell'operazione e puntando ad ottenere il lucro derivante dall'operazione speculativa. Vero è infatti, con riguardo al rischio di perdite, ovverosia in merito al fatto che non vi fosse alcun accordo per



l'accollo in capo alla banca delle eventuali minusvalenze, che Fiorani risulta molto puntuale nell'affermare che la banca avrebbe avuto piena legittimazione nel recuperare, anche coattivamente, i denari concessi a mutuo in caso di deprezzamento del titolo. Analogamente non risulta alcuna evidenza probatoria dell'esistenza di accordi per la spartizione delle plusvalenze realizzate dai lodigiani; sia Boni che Fiorani dichiarano infatti di non avere mai avuto rapporti con costoro e addirittura che, nella maggior parte dei casi, neppure li conoscevano. Riferiscono in proposito che l'unico ad aver avuto rapporti con i lodigiani era Silvano Spinelli e rispetto a quanto Spinelli poteva aver riferito loro, né Boni né Fiorani avevano una qualche conoscenza: pertanto l'assenza di Spinelli nel giudizio non consente di fare piena chiarezza sulla vicenda e, dunque, di formare prova sul punto.

### **3) Erroneità del risarcimento riconosciuto alla parte civile Consob**

Quanto al risarcimento del danno liquidato in favore di Consob, il Difensore ritiene -in conformità al parere espresso sul punto dalla Suprema Corte- che nulla sia dovuto all'ente costituito e che pertanto sullo specifico punto la sentenza risulti erronea. Omette infatti quest'ultima di considerare che la norma del codice di rito (art. 74 c.p.p.) che legittima l'esercizio dell'azione civile nel processo penale tutela la lesione di un interesse proprio e diretto, mentre il bene tutelato dalla disciplina sull'aggiotaggio riguarda la tutela del mercato; pertanto per riconoscerne la legittimazione bisognerebbe aver riguardo a eventuali danni derivanti dalla violazione di norme poste a tutela del mercato e, nel contempo, all'esistenza di una norma specifica che consenta ad un soggetto di costituirsi in giudizio per far valere nel procedimento penale la lesione di tali diritti. Ebbene una siffatta norma non era in vigore all'epoca della commissione dei fatti attribuiti al Raimondi, posto che il secondo comma dell'art. 187 undecies, che consente alla Consob di richiedere la riparazione dei danni cagionati dal reato di manipolazione del mercato, è entrato in vigore posteriormente agli stessi ed esattamente in data 12 maggio 2005.

The image shows two handwritten signatures or initials in black ink. The one on the left is a stylized, cursive signature. The one on the right is a more legible signature, possibly reading 'P. Gualdi', with a horizontal line underneath it.

## L'appello di Sergio Tamagni

Quanto ai motivi di appello di Tamagni, la Corte evidenzia come il Difensore, comune al Pacchiarini, abbia ripercorso per buona parte identica linea difensiva. Per le parti qui non espressamente sviluppate si richiama pertanto la sintesi dei motivi ripercorsa in relazione alla posizione di Pacchiarini

### A) Premessa

#### B) Censure all'ordinanza dell' 11 marzo 2009

- B1) Incompetenza territoriale del giudice adito
- B2) Inammissibilità e nullità dell'incidente probatorio
- B3) Conseguente nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.
- B4) Nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo B)

### C) Censure alla sentenza

#### C1) Le motivazioni del Tribunale


- sul simulato acquisto delle azioni e il ruolo di interposto attribuito a Tamagni
- sulla fattispecie del reato di aggio

#### C2) Insussistenza dell'elemento soggettivo

- per assenza di prove, avuto riguardo sia alle dichiarazioni di Boni e Fiorani, che alle presunte anomalie nella concessione dei fidi, che alle modalità di acquisto e rivendita delle azioni

Sotto il primo profilo il difensore evidenzia *"come il Tribunale, prendendo spunto dalle informazioni ottenute sul conto del gruppo di imprenditori bresciani "reclutati" da Emilio Gnutti e dai relativi riscontri documentali acquisiti, ne ha forzatamente adattato i contenuti al gruppo dei "Lodigiani"*, mentre *"Boni e Fiorani"* non solo *"hanno reiteratamente precisato di non avere mai avuto alcun contatto diretto coi Lodigiani"*, individuando nel rag. Silvano Spinelli, teste a cui l'accusa ha rinunciato; (all'epoca dei fatti consulente esterno della Banca Popolare di Lodi, ma responsabile di fatto del "comparto agricoltura) la persona più indicata a fornire informazioni, ma hanno comunque *"escluso espressamente la possibilità che i "Lodigiani" potessero essere stati coinvolti nella "operazione Antonveneta" in modo organico e consapevole"*.

Anche in punto concessione del fido le anomalie riscontrate dal Tribunale non si attagliano ai Lodigiani e in particolare a Tamagni. Non sussiste sproporzione tra il credito erogato e il patrimonio del beneficiario: Sergio Tamagni era un cliente da tempo conosciuto (dal 1994) dalla Banca Popolare di Lodi, titolare di rapporti di conto corrente (classificati nel segmento *small business*, e non "famiglie", come erroneamente affermato in sentenza) di molto anteriori alla vicenda oggetto di giudizio, ha un patrimonio di una solidità ben nota all'istituto di credito lodigiano; in ogni caso, dalla lettura del dossier bancario relativo all'odierno appellante emerge una disamina tutt'altro che superficiale del suo profilo imprenditoriale e della fase di sviluppo aziendale coincidente con la richiesta del fido, Tamagni viene descritto (con una fotografia perfettamente aderente alla realtà) *"in fase di potenziamento ed ampliamento delle strutture aziendali"* che necessita del fido per l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture per l'allevamento dei suini, l'effettuazione di nuove operazioni di tipo immobiliare e mobiliare. A tale proposito -ed a riprova della verosimiglianza che il fido fosse destinato a supportare l'esecuzione di operazioni mobiliari ed immobiliari -si evidenzia che il 30 luglio 2005 Tamagni utilizzò parte del denaro presente sul conto di cui si tratta (esattamente 3.500.000,00 Euro, tramite 35 assegni circolari intestati e consegnati al signor Manzoni Salvatore, con incasso avvenuto il 20 ottobre 2005) per l'acquisto di un fondo agricolo. Nella "fotografia" del patrimonio dell'odierno appellante, la banca evidenzia un capitale agrario stimato in scorte vive per 1,1 milioni di Euro, quote latte per 1,4 milioni di Euro, terreni



edificabili per 16 milioni di Euro, terreni coltivati per 16 milioni di Euro, valori mobiliari stimati in 5,7 milioni di Euro, oltre ad una redditività aziendale stimata, "prudenzialmente", in 300,000 Euro al lordo degli oneri finanziari; *il tasso di interesse applicato dalla BPL al Tamagni, pari al 9,875% presentava uno spread significativo, superiore di oltre 6 punti percentuali rispetto ai dati medi riscontrati sul mercato* (v. consulenza prof. Perini).

A prescindere dall'erroneo inserimento dei *pseudo cross order* nella categoria degli "altri artifici", com'è accaduto anche nel caso del signor Tamagni, "*il privato che acquista e vende azioni per il tramite di un istituto di credito finisce per delegare agli operatori dell'istituto stesso la fase operativa proprio investimento; egli non può sapere in che momento esatto ed in che modo l'operatore interverrà sul mercato, potendo, al più, raccomandarsi affinché l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni di mercato; dunque, pretendere di individuare nei tempi e nelle modalità di effettuazione delle compravendite elementi utili ai fini dell'accertamento della consapevolezza, in capo ai presunti interposti, di profili di illiceità delle operazioni stesse, appare un'iniziativa del tutto impropria e velleitaria.*"

- secondo la dichiarazione di Tamagni (pag. 25)

Tali dichiarazioni confortano appieno l'ipotesi come "l'abilità del management della Banca Popolare di Lodi, a ben vedere, pare essere stata proprio quella di aver saputo utilizzare, a vantaggio del proprio progetto, le prospettive di guadagno di alcuni correntisti, trasformandoli da meri investitori in inconsapevoli complici di una spregiudicata operazione di scalata."

In definitiva dalle risultanze dibattimentali emerge per il Tamagni la mancanza della coscienza e volontà di concorrere nel reato di aggio/manipolazione del mercato


### C3) Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

- in ordine alla normativa applicabile, stante la decisione del Tribunale di porre a carico di Tamagni le disposizioni di cui all'art. 185 TUF e non quelle di cui all'art. 2637 c.c. (pag. 29)
- per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, stanti le incertezze sul momento di commissione del reato (pag. 30)

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabili, alla posizione del signor Sergio Tamagni, le "nuove" disposizioni dettate dall'art. 185 TUF anziché quelle previste dall'art. 2637 c.c., sulla considerazione per cui nel portafoglio titoli dell'odierno appellante sarebbero stati presenti azioni Antonveneta anche alla data del 22 luglio 2005, giorno in cui la Consob emise la nota delibera che provocò l'emersione dei patti parasociali occulti tra BPL e Magiste. Nel capo "B" del decreto che dispone il giudizio, la contestazione indistintamente rivolta a tutti i Lodigiani, mai modificata nel corso del dibattimento, è quella di aver acquistato "sul mercato telematico, azioni ordinarie Antonveneta con l'interposizione fittizia delle persone fisiche...". Nella decisione impugnata, per contro, la condotta incriminata è stata spesso fatta coincidere con la vendita ed altre volte con accadimenti addirittura estranei alla condotta dei singoli investitori. Viene pertanto a mancare il vincolo di correlazione tra accusa e sentenza, determinando la nullità della decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 516, 521 comma 2° e 522 c.p.p.. Le condotte attribuite al signor Sergio Tamagni, comunque, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dovranno essere eventualmente sanzionate ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2637 c.c. in considerazione del loro esaurimento nel periodo anteriore alla entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 185 TUF.

- per inidoneità della condotta attribuita a Tamagni rispetto alla configurazione del reato, avuto riguardo al tema della *price sensitivity*, al principio di offensività e alla presunta natura artificiosa degli *pseudo cross orders*

La difesa sottolinea come un corretto giudizio avrebbe dovuto analizzare la condotta singolarmente posta in essere dal signor Sergio Tamagni e, essendo l'elemento del *price sensitive* quello che caratterizza la fattispecie in esame come reato di pericolo concreto, avrebbe dovuto ponderare le circostanze e le modalità che avevano accompagnato la condotta del Tamagni, dalle quali desumere l'attualità e la concretezza del discendente pericolo di alterazione del prezzo degli strumenti



finanziari. Contrariamente a ciò invece il primo Giudice aveva fatto acriticamente proprio il generico assunto per cui il prezzo dell'azione della Banca Antonveneta sarebbe cresciuto in misura diversa e ben maggiore se il mercato avesse conosciuto la reale identità degli acquirenti. Richiamata poi una interpretazione in chiave di necessaria offensività dell'art. 185 TUF ( non solo per adempire al canone ermeneutico espresso dalla Costituzione e dall'art. 49 c.p. ma anche per tracciare una linea di demarcazione netta tra illecito penale - art 185 cit.- e l'ellicito amministrativo di cui all'art. 187 ter TUF), il difensore evidenziava come, *“ partendo dai richiamati presupposti, il prof. Perini ha, invece, operato un'attenta e scrupolosa disamina di quella che, in concreto, è stata l'oscillazione del prezzo dell'azione Antonveneta in corrispondenza delle date nelle quali sono state effettuate, su ordine del signor Sergio Tamagni, le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli Antonveneta. L'indagine è stata condotta sull'entità della variazione subita dal prezzo tra l'apertura e la chiusura delle contrattazioni, per consentire di valutare, in misura percentuale, la differenza tra i due apprezzamenti del titolo, all'inizio ed alla fine della seduta borsistica.....l'entità delle oscillazioni subite dal prezzo nel corso della giornata stessa..... I dati puntuali, relativi alla giornata di compravendita, sono poi stati messi a confronto con quelli espressi in un lasso temporale di nove giorni, al fine di individuare un termine di paragone onde verificare quale fosse l'andamento del titolo in un intorno temporale limitrofo alla data oggetto di esame. Da tutto questo complicato sistema di rilevazioni e di confronti è emerso che, di regola le operazioni effettuate da Sergio Tamagni,, hanno avuto per oggetto quantità di azioni trascurabili, rispetto ai volumi movimentati nella giornata e sono intervenute in sedute nelle quali il prezzo di una azione Antonveneta non ha subito significative variazioni, e che, in ogni caso, l'operatività avuta dall'odierno appellante sul titolo Antonveneta non ha mai denotato alcun profilo di anomalia rispetto all'andamento della quotazione. In particolare, le osservazioni condotte sull'andamento del titolo Antonveneta nei giorni antecedenti e successivi la compravendita dei titoli stessi da parte del signor Pacchiarini ha consentito al consulente tecnico di questa difesa di poter affermare che tali operazioni non hanno comportato alcuna oscillazione anomala rispetto a quello che era l'andamento borsistico del titolo in questione. Tale valutazione, formulata anche alla luce dei profili di offensività che connotano la previsione di cui all'art. 185 TUF conduce a ritenere le condotte tenute dal signor Luigi Pacchiarini estranee all'area applicativa di tale fattispecie”*.


#### C4) Assenza di motivazioni sul trattamento sanzionatorio

Ferme restando le osservazioni in ordine all'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 185 TUF in relazione al *tempus commissi delicti*, il Difensore lamenta:

- l'ingiustificato discostamento dal minimo edittale
- l'erronea applicazione dell'aggravante ex art 112 c.p. in mancanza di prova della conoscenza in capo al Paccharini del complessivo piano di scalata
- il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

#### C5) Illegittimità della confisca, sotto il profilo del profitto confiscabile ex art. 187 TUF

C6) Richiesta di revoca delle statuizioni civili, stante la qualità di Consob di persona offesa e non di danneggiato dal reato



## L'appello di Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti

In principalità la difesa chiede, nel rito, la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale l' 11 marzo 2009 in ordine alla ritenuta **nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione.**

Secondo la difesa, cioè, “non è dato comprendere se Consorte e Sacchetti rispondano soltanto della condotta a loro addebitata in modo specifico, oppure se debbano rispondere di tutte le condotte descritte nel capo B), ivi compresi i comunicati e le operazioni della Popolare di Lodi; e in tale seconda ipotesi, quale sia la forma del concorso addebitata a Consorte e Sacchetti”.

L'incertezza si riverbera sulla data di commissione del reato, il cui nucleo principale (novembre 2004-aprile 2005) risale nella motivazione addirittura al 2000 e si spinge ad un momento – 22 luglio 2005 – che coincide non già con una condotta criminosa, ma con uno degli accertamenti di Consob.

Sempre nel rito, la difesa chiede la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale l' 11 marzo 2009 in tema di **competenza per territorio.**

Secondo la difesa, tutte le operazioni, asseritamente illecite, connesse all'acquisto dei titoli (rastrellamento dei titoli, stipulazione di pretesi patti parasociali) hanno lo scopo di creare diritti sociali connessi all'acquisto, tali da consentire la scalata. Non è, dunque, “il fantomatico scambio sul mercato” a determinare la competenza, quanto piuttosto l'acquisto reale del titolo, sulla base di un accordo occulto. Di conseguenza:

- se Consorte e Sacchetti devono rispondere di tutte le condotte di manipolazione operativa contestate al capo B (quelle, cioè, di rastrellamento dei titoli acquistati), la competenza è dell'A.G. di Lodi, perché qui è avvenuto l'acquisto;
- se Consorte e Sacchetti devono rispondere soltanto delle condotte illecite di acquisto effettuate da Unipol a partire dal 13 gennaio 2005 (data del primo incremento delle partecipazioni di Unipol in BAV), la competenza è dell'A.G. di Bologna, perché qui è avvenuto l'acquisto.

Per di più, poiché è la registrazione sul conto dell'intermediario che attribuisce “la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati” (art. 32 I comma D. Lg. 24 giugno 1998, n. 213), “uno strumento finanziario dematerializzato può dirsi acquistato da parte di un soggetto solo nel momento in cui venga effettuata la registrazione del trasferimento di quello strumento finanziario, a favore di quel soggetto, sul conto che lo stesso intrattiene presso l'intermediario”

Nel merito la difesa considera:

- l' **inesistenza di qualsiasi patto occulto di cui Consorte e Sacchetti abbiano fatto parte;**
- le vere ragioni e le modalità dell'**incontro avvenuto all'aeroporto di Bologna;**
- le vere ragioni e le modalità degli **acquisti di azioni BAV del 22 aprile 2005.**

In ordine alla **inesistenza di qualsiasi patto occulto di cui Consorte e Sacchetti abbiano fatto parte**, la difesa osserva, in generale:

- che “la decisione di incrementare la propria partecipazione in una società può essere determinata da svariati fattori: rendersi visibili al mercato, effettuare un'operazione finanziaria volta a rivendere la partecipazione realizzando una (auspicabile) plusvalenza, aumentare il proprio peso rispetto a concorrenti, o altri scopi dettati da scelte e valutazioni gestionali dei managers”, ossia da “scelte societarie autonome e rispondenti a scelte finanziarie e industriali specifiche e, appunto, autonome”;
- che “il tenere un comportamento analogo a quello tenuto da altri soggetti – come ad esempio un voto parallelo espresso in un'assemblea, oppure l'acquisto di azioni di una società – non significa nulla ai fini della prova di un ipotetico patto... Un voto parallelo può essere <figlio del caso>, può essere il frutto di scelte individuali, indipendenti e autonome, fra i votanti, magari dettate anche da interessi o visioni strategiche confliggenti; può essere



*l'espressione di un comportamento imprenditoriale razionale rientrante nella discrezionalità manageriale".*

Ciò posto, la difesa sottolinea:

► che già dalle parole di Fiorani emerge *"l'autonomia operativa di Unipol, prescindente da qualsivoglia progetto, dalla cui ideazione e attuazione Unipol è sempre stata tenuta estranea"*. Rileva la difesa che il progetto di Unipol, dovuto a storiche ragioni di investimento, era stato sempre e soltanto quello di banca-assicurazione, sia nell'acquisizione – inseguita sin dal 2001 – della partecipazione di Generali in BNL, per dare strategicità alla joint-venture BNL-Vita, sia nel contratto, risalente al 2003, che Aurora Assicurazioni aveva con Reti Bancarie. Fiorani, che di ciò aveva parlato al capo della vigilanza di Banca d'Italia, Frasca, aveva da lui ricevuto un plauso al programma che Unipol aveva già presentato in Banca d'Italia; un piano triennale, cioè, secondo il quale Unipol mirava tra il 2003 e il 2006 ad acquisire sino a 100 sportelli, e rispetto al quale erano già intervenute le autorizzazioni per l'acquisizione di 22 sportelli. All'interno di questo piano, e per le stesse ragioni, veniva a collocarsi la prospettiva di Unipol di sostituirsi anche a Lloyd Adriatico all'interno di Antonveneta. Non si trattava di un incremento della partecipazione in Antonveneta, né tanto meno di un'adesione preconcordanza anche in contropartita di promesse di elargizione di denaro: Unipol, intuendo la possibilità della contesa tra BPL e ABN Amro, aveva deciso di aumentare la propria partecipazione soltanto *"per evidenziarsi al mercato ed attestare la sua presenza... guidata esclusivamente dalla bussola della sua propria e peculiare vocazione industriale"*;

► che nessuna notizia era mai stata data a Unipol, né da Fiorani né da Boni, in ordine ai rastrellamenti di azioni BAV che dalla fine del 2004 BPL stava attuando;

► che lo stesso Presidente di ABN Amro Italia, sentito nel dibattimento, aveva riferito che nei colloqui avuti con lui Consorte gli aveva manifestato l'intenzione di prendere il posto di Lloyd e che per tale motivo, quando ABN Amro aveva lanciato l'OPA, Consorte non aveva inteso cedere il proprio pacchetto di azioni BAV;

► che lo stesso Fiorani, all'epoca, si era consultato con Gnutti, temendo che Unipol potesse fare un doppio gioco nella scelta del soggetto cui allearsi: *"è la manifestazione della diffidenza condivisa con Gnutti sulla affidabilità di Unipol quale aderente, conoscendone l'autonoma strategia industriale di equidistanza per cogliere le opportunità che l'evoluzione degli scenari via via avrebbe rappresentato e, dunque, da tenere bene all'oscuro dell'operatività che andava tessendo per la realizzazione del suo progetto"*;

► che è ancora Fiorani a ribadire che *"Unipol si schierò in maniera così massiccia" soltanto "quando dall'altra parte ABN Amro consolidò la propria posizione, confermando le alleanze con Lloyd Adriatico, per cui era una scelta di campo decisa e in assenza di alternative da parte di Unipol"*. *"Il fatto nuovo che determinò Unipol ad incrementare la partecipazione e che realizzò la condizione per l'attuazione della delibera consiliare del 28 gennaio 2005 è accaduto il 21 aprile, con la pubblicazione su Il Sole 24 Ore della lista dei candidati consiglieri di ABN Amro che conteneva il dr. Cucchiani quale esponente di Lloyd Adriatico"*.

In ordine all'incontro avvenuto all'aeroporto di Bologna, la difesa rileva:

- l'improvvisa e inaspettata richiesta di esso, da parte di Fiorani, senza neppure preannunciarne l'oggetto;
- l'estemporaneità della domanda se Unipol fosse disponibile a salire in Antonveneta;
- l'illogicità del fatto che Unipol potesse essere chiamata a sostituire Doris, che non era mai stato partner assicurativo di BPL;
- la logicità della spiegazione offerta da Consorte e Sacchetti: *"La vera causa [dell'incontro] non può che risiedere, assai verosimilmente, negli accadimenti di qualche giorno prima. Hopa, liberatasi dal patto di sindacato Delta Erre, avrebbe potuto procedere ad acquistare azioni Antonveneta, secondo gli accordi di alleanza con Gnutti, nel progetto di scalata risalente all'estate 2004. Ebbene: Unipol, come MPS, aveva posto il veto! E ciò spiegherebbe la decisione improvvisa di procedere al tentativo di richiedere ad Unipol l'incremento della partecipazione"*;

- l'offerta di denaro fatta da Fiorani (come chiaramente riferito dal teste Boni);
- la decisa risposta negativa di Consorte e Sacchetti in ordine alla disponibilità a salire in BAV, ove carente della proposta industriale cui Unipol mirava e comunque il netto rifiuto di somme, del resto mai più offerte in seguito.

In ordine all'acquisto di azioni BAV del 22 aprile 2005, la difesa rileva:

- che si trattava di acquisti deliberati da Unipol nelle assemblee del 28 gennaio e del 24 marzo 2005, durante le quali si stabilivano i limiti massimi dell'eventuale esborso finanziario, calcolati in funzione della strategicità dell'acquisizione;
- che il 22 aprile 2005 lo stesso Consorte, essendo state appena pubblicate le liste dei candidati alla carica di consiglieri di amministrazione in BAV, aveva deciso di domandare a un esponente della Consob, il dr. Salini, se ci fossero controindicazioni ad un incremento in quel preciso momento;
- che l'operazione era stata decisa tenendo conto della sua economicità, *"risultante dalla media ponderata delle plusvalenze potenziali derivanti dalla partecipazione già detenuta e le minusvalenze potenziali di quella acquisita il 22 aprile"*;
- che finalità esclusiva di Unipol era quella di *"acquistare in borsa un quantitativo di azioni Antonveneta che le consentisse di collocarsi strategicamente di un punto percentuale al di sopra della partecipazione detenuta da Lloyd Adriatico"* (e che ABN Amro fosse ormai orientata ad instaurare una partnership con Lloyd Adriatico era appunto emerso il giorno prima, con la pubblicazione della lista dei consiglieri, tra i quali l'esponente di Lloyd dott. Cucchiani, sul quotidiano "Il Sole 24 ore");
- che affidandosi alla propria Sim di fiducia, Euromobiliare, Unipol acquistò 4,8 milioni di azioni BAV (sui 5 milioni richiesti), in un arco temporale di più di quattro ore, mediante 181 proposte di negoziazione e 1.103 contratti per un controvalore di 130,8 milioni di euro;
- che la concentrazione degli ordini non integra la modalità degli improper matched orders, non avendo Unipol intenzione di occultare alcun acquisto, dal momento che già con le pregresse delibere aveva comunicato le proprie intenzioni;
- che gli acquisti non erano neppure stati concordati con Boni, che pure ha ricordato quanto tempo, in quello stesso periodo, dedicasse nella ricerca di acquirenti di fronte agli ordini di vendita che man mano gli giungevano;
- che l'urgenza dell'acquisto stava nell'imminenza della scadenza del termine per il deposito delle azioni in vista dell'assemblea.

In ordine alle motivazioni della sentenza, attinenti a **pretesi scambi di favori tra BPL e Unipol nelle operazioni finanziarie risalenti al 2001**, la difesa rileva:

- che si tratta di tema del tutto estraneo all'imputazione, con conseguente difetto di correlazione con la sentenza;
- che in ogni caso non già di favori si era trattato, ma di un semplice rapporto di conto corrente e di iniziale affidamento di Consorte e Sacchetti per consentire a Gnutti di pagare gli emolumenti dovuti per consulenze prestate nella vicenda di Telecom: in tal senso, per un verso era stato Gnutti a indicare a Consorte e Sacchetti BPL, quale banca con cui già operava; per altro verso Fiorani stesso ha ricordato l'esistenza di garanzie, avendo parlato *"della garanzia ulteriore data dalle azioni acquistate e della previsione, come da contratto di conto corrente, secondo la quale i titoli acquistati, ancorché depositati a custodia in un dossier, fossero dalla banca utilizzabili per eventuali compensazioni, della puntuale percezione da parte della banca di regolari commissioni, della applicazione dei tassi ampiamente remunerativi per la banca"*;
- che pertanto si chiede la rinnovazione parziale del dibattimento tramite audizione di due testi (Claudio Zulli, consulente di Gnutti; Gianfranco Montini, socio di Zulli) sugli


- acquisti dei titoli Olivetti da conferirsi nella società Olimpia al fine di riposizionarsi in quell'azionariato dopo la dismissione della società a Tronchetti Provera;
- che in ordine a tali operazioni, il rapporto relativo alla retribuzione delle consulenze e le modalità della stessa aveva riguardato Consorte, Sacchetti e Gnutti e non già Conmsorte, Sacchetti e Fiorani; per di più, non solo Consorte e Sacchetti non avevano mai chiesto nulla a Fiorani e Boni, ma erano stati *"da questi oggetto di truffaldine sottrazioni di denaro dai loro conti correnti intrattenuti presso BPL"*, come ammesso dallo stesso Boni;
  - che la circostanza che nella vicenda Consorte e Sacchetti avessero chiesto l'applicazione della pena non era indicativa dell'esistenza di siffatti favori: *"lo dice la strutturazione stessa di quel patteggiamento, in virtù del quale Consorte e Sacchetti hanno avuto la restituzione dell' 80% delle somme asseritamente distratte dalle società riconducibili a Gnutti. La transazione stipulata con tali società aveva, quale condizione, l'accoglimento del patteggiamento quale mezzo per liberare le somme sequestrate e restituirle a coloro (Consorte e Sacchetti) che le società ritenevano esserne legittimi proprietari"*.

Ancora, la difesa considera:

- che se veramente avessero voluto aderire ad un "modello operativo" ormai sperimentato da BPL, facile sarebbe stato per Consorte e Sacchetti, che disponevano di conti correnti presso tale banca, ottenere finanziamenti attraverso i quali acquisire azioni BAV;
- che il nominativo di Unipol non era presente neppure sull'appunto redatto da Boni, da lui compilato dopo l'accertamento del concerto del 10 maggio 2005 e recante i soggetti che *"in un modo o nell'altro"* potessero essere riconducibili a BPL. *"Tale prospetto contiene il quadro del possesso di titoli Antonveneta e degli acquisti effettuati dal 10 marzo 2005 al 28 aprile 2005 (con i relativi totali e le percentuali): i soggetti menzionati sono Lodi (oltre prestito titoli e pegno), Lonati, Pacop, Fingruppo, GP Finanziaria, Gnutti, Ricucci"*; né vi era per Boni l'intento di tenere celata Unipol, atteso che altri soggetti non ancora conclamati, come Ricucci, erano stati, appunto, ivi compresi;
- che l'ipotesi, adombrata dal Tribunale, che l'operazione BAV potesse avere ricadute positive sulla scalata coeva che Unipol stava conducendo con BPL non tiene conto delle differenze temporali (la manifestazione di interesse di Unipol per BNL è avvenuta soltanto alla fine di maggio 2005); in tal senso si chiede la rinnovazione del dibattimento al fine di accertare, con specifiche prove orali, quali fossero le trattative e gli accordi intervenuti tra Generali e Unipol per l'acquisizione da parte di quest'ultima della partecipazione del 7,5% detenuta da Generali in BPL;
- che nel mese di giugno 2005, di fronte alla necessità di organizzare la vendita delle partecipazioni di minoranza di BPL per dare apparenza alla sussistenza dei ratios patrimoniali necessari per ottenere l'autorizzazione di Banca d'Italia all'OPA, Fiorani contattò bensì Consorte, ma senza che questi soddisfacesse la sua richiesta

In subordine la difesa lamenta:

- la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante di cui al numero delle persone;
- la mancata commisurazione della pena nella continuazione interna al capo B;
- l'eccessività della pena inflitta.



## L'appello di Luigi Zunino

### 1) La mancanza di prova di una partecipazione di Zunino ad un patto parasociale

La difesa di Zunino rileva, per prima cosa, che la stessa delibera Consob n. 15029 del 10 maggio 2005 escludeva l'imputato dall'accertamento del patto occulto, con superamento della soglie ex art. 106 I comma TUF, tra BPL, Gnutti, Fingruppo, GP Finanziaria, Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati e Coppola (tramite Finpaco Project e Tikal Plaza). Neppure le successive delibere di Consob, e nemmeno gli accertamenti di Banca d'Italia, lo menzionavano.

Soltanto dopo gli interrogatori di Fiorani, il 27 luglio 2007, Consob notificava a Zunino la contestazione della violazione degli artt. 122 commi 1 e 5, 122 comma 4 e 106 comma 1 TUF, ritenendone la partecipazione al patto parasociale.

La difesa ritiene, tuttavia, che non si trattasse di un accordo di contenuto univoco e determinato, ma di un mero scambio di idee con Fiorani, non accompagnato da alcun altro accordo quale, per esempio, una partecipazione al consiglio di amministrazione o il mantenimento della proprietà delle azioni per un certo tempo.


### 2) Gli acquisti di azioni BAV come corrispettivo di un'operazione immobiliare svolta solo con il gruppo Coppola

La difesa ricorda:

- che il 15 novembre 2004 Risanamento s.p.a., della quale Zunino era presidente e amministratore delegato, aveva stipulato con Coppola la promessa di vendita di 26.509.687 azioni di una società quotata, IPI s.p.a., per 185.567.809 euro;
- che con la stessa scrittura Risanamento e Domus Fin (altra società rappresentata da Zunino) promettevano di vendere a Coppola un patrimonio immobiliare dell'importo di euro 383.412.000;
- che con scrittura del 17 dicembre 2004 l'accordo era stato modificato: il gruppo Coppola avrebbe acquistato due immobili siti in via Manzoni n. 44 e in via Montenapoleone n. 15 (al prezzo rispettivo di 32 milioni di euro e 48 milioni di euro);
- che il 20 gennaio 2005 era stata data a Borsa Italiana e a Consob comunicazione dell'avvenuto trasferimento del 65% del capitale di IPI a Finpaco Properties, società del gruppo Coppola;
- che il 21 marzo 2005 era stato stipulato il preliminare di cessione delle quote di Chiaravalle s.r.l., società controllata da Nuova Parva (a sua volta controllata da Domus Fin), prescelta per il trasferimento degli immobili;
- che Coppola propose il pagamento del corrispettivo dell'operazione in azioni BAV e in effetti trasferì dapprima 1.960.784 azioni BAV (al prezzo di euro 25,50 ciascuna, per complessivi euro 49.999.992) e poi una seconda tranche dello stesso numero di azioni, a seguito del finanziamento offerto da Zunino per cancellare un'ipoteca gravante sugli immobili. La seconda tranche di azioni giunse a Zunino tramite l'intermediario finanziario Banca Intermobiliare, gradita a Coppola;
- che il 15 giugno 2005 Nuova Parva ottenne da Banca Intesa una linea di credito di euro 70 milioni, garantita dal pegno di 3.700.000 azioni BAV. Lo stesso giorno Nuova Parva dispose che tali azioni venissero trasferite da Banca Intermobiliare a Banca Intesa;
- che il 12 ottobre 2005 Nuova Parva aveva deciso di dismettere il pacchetto delle azioni BAV; ciò fece tra il 12 ottobre 2005 e il 7 novembre 2005, estinguendo contestualmente la linea di credito concessa da Banca Intesa.

Di conseguenza, osserva la difesa:

- gli acquisti delle azioni BAV non sono passati sul mercato e non lo hanno influenzato
- lo stesso Fiorani ha escluso che Zunino avesse con lui stipulato un patto: Zunino era venuto a trovarsi proprietario di un gran numero di azioni BAV attraverso una propria operazione



immobiliare, senza alcun finanziamento da parte di BPL e solo a seguito di tale proprio interesse imprenditoriale *“anche lui manifestò apertamente l'appoggio al nostro progetto: anche lui senza nessun patto dichiarato se non un patto di voto, perchè poi Zunino si presentò in assemblea e votò a favore del nostro progetto”*;

- Zunino aveva acquistato le azioni dal gruppo Coppola il 19 aprile 2005, quando secondo lo stesso consulente del P.M., già il 31 marzo, per effetto del patto non dichiarato, si era realizzato il superamento del 30% del capitale di BAV.

### 3) Gli acquisti di azioni Hopa presso Fingruppo Holding

Afferma la difesa che anche l'acquisto di azioni Hopa da parte di Zunino non era coesenziale ad alcun patto:

- il finanziamento di 150 milioni di euro concesso a Nuova Parva da BPI avvenne nel quadro di un progetto commerciale che ebbe effettiva esecuzione;
- l'acquisto di azioni Hopa presso Fingruppo Holding era stato suggerito a Zunino da Fiorani ed era, nella visione di Zunino, finalizzata ad attrarre Gnutti ed i suoi soci nell'operazione immobiliare rappresentata dall'ingente progetto di riqualificazione urbana che egli aveva in corso a Milano Santa Giulia (progetto nel quale rientrava, tra l'altro, la vendita al gruppo BPL di alcuni immobili ivi in costruzione e l'acquisto di ben 57 immobili adibiti ad agenzie bancarie e di un centro commerciale in L'Aquila);
- nello stesso periodo, il 6 e l' 11 maggio 2005, la società Risanamento aveva ottenuto da BPL altri finanziamenti per grandi vendite immobiliari a Milano Porta Vittoria e a Napoli, a conferma della pluralità dei rapporti al momento in corso con BPL;
- Zunino non sapeva quale destinazione Fingruppo avrebbe dato alla somma ricavata dalla vendita delle azioni Hopa e solo in seguito apprese che essa fu destinata all'acquisto di azioni Enel ed Eni, poste a garanzia di un fido in seguito uscito per acquisto di azioni BAV

In definitiva, la difesa rileva:

► che il voto favorevole di Nuova Parva nell'assemblea del 30 aprile 2005 era ininfluenza: per un verso la lista degli amministratori non conteneva persone riferibili al gruppo Zunino e non era stata preventivamente concordata; per altro verso nessun bisogno vi era dell'appoggio di Zunino per il suo successo

► che non vi è prova dell'esistenza di un patto: *“il patto richiede necessariamente, ma non solo, una cosciente e consapevole condivisione tra i presunti concertisti di obiettivi e strategie sul controllo della società quotata. Non basta l'esistenza di fatti e di comportamenti casualmente convergenti per ritenere la partecipazione al patto, specie quando questi fatti e questi comportamenti non sono univoci nel dimostrare una volontà diretta al coordinamento delle condotte”*

► che in ogni caso l'eventuale trasgressione dell'art. 122 TUF e la mera omissione di comunicazione di un patto parasociale ha come conseguenza la sola sanzione amministrativa stabilita dall'art. 193 II comma TUF

► che la contestazione di cui all'art. 2638 c.c. attiene alla sua forma omissiva, prevista dal II comma della stessa norma, per non avere effettuato le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza; deve trattarsi, però, di un comportamento attuato consapevolmente, ossia con strumenti decettivi, laddove nella specie il fatto che il patto non dichiarato fosse anteriore all'acquisto di Zunino esclude tale atteggiamento in capo all'imputato.

In subordine si chiedono la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed una riduzione della pena.

## L'appello di Antonio Fazio

Con un primo motivo d'appello la difesa domanda una **declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Lodi.**

L'eccezione, proposta dalla difesa sin dal 15 giugno 2006, era stata rigettata dalla Procura Generale il 16 agosto 2006, sull'assunto che, essendo il reato di aggio un reato di pericolo (turbamento del mercato), *“non può che concludersi affermandosi che la condotta manipolativa non si esaurisce nel momento in cui si immettono nel sistema telematico ordini di vendita e di acquisto preconcordati (costituenti civilisticamente i cd. prenegoziali), bensì solo nella fase perfezionativa degli ordini stessi, realizzata con l'incrocio tra ordine di acquisto e ordine di vendita, perché solo in questo momento e nel luogo ove è sito il <mercato> degli strumenti finanziari si prospetta, concretamente ed effettivamente, il pericolo di turbamento del mercato stesso, attraverso la <possibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario>”.*

Avverso tale assunto la difesa osserva:

- che tali manovre erano intervenute in un periodo (15-22 aprile 2005) successivo a quello della diffusione dei primi falsi comunicati al mercato (risalenti al 9 e 16 marzo 2005);
- che prima ancora venivano contestate agli imputati altre manovre di aggio manipolativo, asseritamente commesse a partire dal mese di novembre 2004 e consistite nell'acquistare sul mercato telematico azioni ordinarie Antonveneta, con interposizione fittizia delle persone fisiche cui venivano aperti ed intestati presso BPL e Bipielle Suisse, conti correnti con abbinati dossier titoli, sui quali di fatto operava la banca stessa;
- che pertanto *“la condotta <complessa> contestata dalla pubblica accusa a titolo di aggio manipolativo (primo in ordine di tempo fra i reati contestati al capo B) ha come teatro Lodi e, in particolare, la sede centrale della BPL, dalla quale vengono impartiti gli ordini di acquisto di azioni Antonveneta e presso la quale vengono aperti (secondo l'accusa) quei dossier titoli fittiziamente intestati che servono a <parcheggiare> le azioni rastrelate, traendo così in inganno il mercato attraverso l'occultamento della <scalata> in corso”;* un acquisto di azioni, cioè, contestato come illecito perché avvenuto *“mediante l'interposizione fittizia di soggetti compiacenti”*, tramite *“occultamento dell'attività di rastrellamento in corso e della partecipazione indiretta di BPL nel capitale di BAV”<sup>1</sup>*;
- che la pretesa di ancorare la competenza al solo fatto che la società di gestione della Borsa di Milano ha sede a Milano determina una sorta di competenza funzionale poco sintonica rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge;


\*\*\*\*\*

Con articolati motivi di appello la difesa lamenta la mancata **declaratoria di inammissibilità, nullità o inutilizzabilità dell'incidente probatorio nel corso del quale erano state acquisite le dichiarazioni di Gianpiero Fiorani e Gianfranco Boni.**

Questi i profili eccepiti:

► inammissibilità dell'incidente probatorio, ex art. 393 I comma lett. a) c.p.p., per mancata precisa indicazione dei fatti che ne costituiscono l'oggetto, in quanto nell'atto notificato alla difesa di Fazio l'oggetto della prova non veniva legato ad uno specifico capo di imputazione, ma con un generico

<sup>1</sup> La difesa ricorda, in proposito, anche l'intervento effettuato nel dibattimento di primo grado all'udienza dell' 11 febbraio 2009, in sede di proposizione delle eccezioni preliminari, quando aveva considerato che *“a Lodi venivano predisposti i falsi dossier titoli, sulla sede centrale della Banca popolare di Lodi; a Lodi venivano erogati i finanziamenti in maniera irregolare; a Lodi confluivano le azioni acquistate sul mercato, i quantitativi di azioni acquistate sul mercato; a Lodi questi quantitativi di azioni venivano inseriti sui dossier titoli fittiziamente intestati; a Lodi si realizzava l'attività di occultamento dell'attività di rastrellamento in corso”.*



riferimento “ad attività di manipolazione di mercato” in relazione alle operazioni “scalata Banca Antonveneta” e “scalata BNL”. Lamenta la difesa che, con questi presupposti, l’incidente probatorio celebrato è “*nullo ex art. 178 lett. c) c.p.p., per violazione del diritto di difesa di tutti gli indagati che, in mancanza di una precisa e specifica descrizione dei fatti oggetto della prova, hanno visto irrimediabilmente conculcate le possibilità di svolgere un compiuto e analitico controesame dei soggetti esaminati e di esplicitare pienamente i propri diritti di <intervento processuale>, secondo i principi del <giusto processo> ormai costituzionalizzati dall’art. 111 commi 2,3 e 4 Cost.*”;

► nullità dell’incidente probatorio, ex art. 398 III comma e 141 bis c.p.p., per incompleto deposito delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal dott. Fiorani e dal dott. Boni. Ricorda la difesa che già in vista dell’udienza di avvio dell’incidente probatorio, fissata per il 26 maggio 2006, riscontrando il deposito dei soli verbali riassuntivi relativi agli interrogatori di Fiorani e Boni (e di soli sei verbali integrali su diciannove per quanto riguardava Fiorani; e di soli tre verbali integrali su dodici per quanto riguardava Boni), aveva depositato una richiesta di integrazione documentale, al fine di ottenere copia delle trascrizioni integrali di tutti i lunghissimi interrogatori resi da costoro. Ma tale richiesta era stata disattesa, con conseguente vulnus ad una “*piena esplicitazione dell’attività difensiva nell’ambito di una delicatissima fase processuale, quale è quella della formazione anticipata della prova nell’ambito di un incidente probatorio*”<sup>2</sup>;

► nullità dell’incidente probatorio, ex art. 178 lett. c) c.p.p. ed ex art. 398 III comma c.p.p., per mancato deposito di numerosi altri atti processuali (intercettazioni telefoniche, sommarie informazioni testimoniali, memorie difensive) richiamati negli interrogatori di Fiorani e di Boni o addirittura ad essi allegati. A mo’ di esempio, sottolinea la difesa l’anomalia costituita dal fatto che durante l’interrogatorio dell’ 8 giugno 2006 Fiorani non solo “*aveva fatto esplicito riferimento a contenuti di atti di indagine (quali, ad esempio, dichiarazioni rese dal teste Benetton, varie intercettazioni telefoniche, ecc.), di cui ovviamente le altre parti processuali non sono mai state messe a conoscenza*”, ma persino “*rispondeva facendo esplicito riferimento ai contenuti dell’interrogatorio reso dal dott. Fazio in data 27.3.2006, atto all’epoca ancora soggetto al regime tipico degli atti di indagine (cioè non conoscibile in linea di principio dagli altri indagati) ed in effetti mai messo a disposizione delle altre parti processuali*”. In tal modo, al chiamante in correità si garantiva la possibilità (in una fase processuale in cui tale possibilità è, invece, normalmente preclusa), “*di conoscere nel dettaglio la ricostruzione dei fatti fornita dai chiamanti in correità, così da poter modulare ed eventualmente correggere, all’occorrenza e secondo il personale interesse, le proprie dichiarazioni (per giunta nel momento in cui esse acquisiscono valore di piena prova)*”<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> La difesa ricorda, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “*mancando la riproduzione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio o in assenza delle previste forme alternative ad essa, l’atto è colpito dalla sanzione di inutilizzabilità sia nei confronti della persona che lo rende, sia nei confronti di terzi, in quanto è la registrazione, e non il verbale, redatto contestualmente in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta; e tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell’atto sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile a fini dell’adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini*” (così, in termini, Cass. pen. S.U. 25 marzo 1998, n. 9, mass. 210803).

<sup>3</sup> Puntualizza la difesa che solo dopo l’avviso di conclusione delle indagini aveva potuto apprendere quale mole di atti fosse stata posta a disposizione di Fiorani e Boni in quanto allegata ad un parere espresso dal P.M. sulle istanze di libertate da loro avanzate: si trattava di “*interrogatori degli indagati Fiorani e Boni; verbali di s.i.t. a riscontro delle dichiarazioni rese dai suddetti indagati (Spinelli F., Benetton, Doris Geronzi); interrogatori dei coindagati Fazio e Frasca; interrogatorio del coindagato Spinelli Silvano; interrogatori del coindagato Gnutti Emilio; documentazione prodotta dalla difesa ed inerente le relazioni bancarie e l’attività posta in essere per il rientro dei capitali*”. Alcuni di questi atti erano fondamentali anche per la posizione di Fazio, perché ivi si parlava, per esempio, “*dell’incontro organizzato presso la Banca d’Italia fra il dott. Doris, il dott. Benetton e il dott. Fazio nel dicembre 2004 in merito alle vicende del patto di controllo Antonveneta, e dell’incontro fra il dott. Fazio e il dott. Gnutti, tenutosi sempre presso la Banca d’Italia nel dicembre del 2004*”. “*Mentre però, come risulta evidente, il dott. Fiorani (nella assoluta inconsapevolezza di tutte le altre difese) ha potuto rispondere a tali domande avendo perfettamente presente ciò che, in*

Analoga doglianza la difesa svolge rispetto ad un altro interrogatorio di Fiorani, avvenuto davanti ai P.M. il 28 marzo 2006 nell'ambito di un diverso procedimento (proc. n. 12259/04, aperto in relazione alla bancarotta di HDC), citato da Fiorani nell'interrogatorio reso nel processo "Antonveneta" il 29 marzo 2006, ritenuto rilevante anche nel processo "Antonveneta" (in quanto trasmesso dai P.M. del procedimento n. 12259/04 il 5 febbraio 2007), ma mai messo a disposizione delle difese prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Anche in questo caso i difensori lamentano di essere stati privati "ancora una volta con evidente violazione del diritto di difesa e del principio di <parità delle parti>, di un bagaglio di conoscenza assolutamente indispensabile per esercitare consapevolmente e compiutamente le facoltà difensive in una fase processuale particolarmente delicata qual è l'incidente probatorio e di fatto costringendoli – così come poi si è verificato – a rinunciare all'esercizio di diritti fondamentali della difesa, come certamente sono quelli relativi al controesame (in condizioni di parità) delle persone che rendono dichiarazioni a carico dei propri assistiti".

\*\*\*\*\*

Con un ulteriore motivo la difesa chiede una declaratoria di nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 121 c.p.p., 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p., **non essendo state prese neanche parzialmente in considerazione le argomentazioni difensive esposte nella memoria depositata in data 12 maggio 2011, nonché nelle relazioni dei consulenti tecnici della difesa, prof. Enrico Laghi e prof. Paolo Gualtieri.**

La difesa ripercorre, sul punto, le vicende intervenute tra l'estate del 2004 e l'inizio del 2005 e i contatti avuti da Fazio con Groenink e con Fiorani in coincidenza con il venir meno del patto che fino a quel momento aveva governato Banca Antonveneta:

- sin dall'estate 2004 Fazio aveva espresso a Groenink, presidente di ABN Amro, il proprio benessere rispetto ad una possibile aggregazione tra Capitalia (di cui ABN era già socia nella misura dell' 8%) e Antonveneta, trattandosi di operazione "che avrebbe consentito ad ABN Amro di consolidare la propria posizione di azionista di maggioranza relativa in quello che sarebbe diventato uno dei principali gruppi bancari italiani"; Groenink, tuttavia, aveva sbrigativamente manifestato la propria intenzione di "<comandare> nell'ambito delle banche in cui ABN era azionista";
- nella seconda parte del 2004 Fiorani, amministratore delegato della Banca popolare di Lodi e all'epoca vice Presidente dell'ABI, "particolarmente apprezzato dal dott. Fazio soprattutto per il brillante trend di crescita e di sviluppo che aveva saputo imprimere alla propria banca", e con il quale lo stesso Fazio aveva stabilito, "anche sul piano personale, un rapporto di particolare fiducia e cordialità"<sup>4</sup>, aveva promosso "un'iniziativa che

---

*particolare, Benetton e Doris (per avervi direttamente partecipato) avevano dichiarato in relazione a tale incontro, la difesa del dott. Fazio e del dott. Frasca ha dovuto contro esaminare il dott. Fiorani non solo ignorando totalmente il contenuto di tali dichiarazioni, ma per di più ignorando che di tali dichiarazioni il dott. Fiorani era invece perfettamente a conoscenza.*

*Analoga la situazione per quanto riguarda le dichiarazioni di Francesco Spinelli, responsabile per l'Italia di ABN Amro, il quale, nella sua deposizione, aveva ricostruito minuziosamente i rapporti, gli incontri e i colloqui intervenuti con il dott. Fazio, il dott. Frasca e lo stesso Fiorani a partire dall'estate del 2004, in relazione alla vicenda Antonveneta".*

<sup>4</sup> A pagina 94 dell'atto d'appello la difesa, nel ripercorrere le spontanee dichiarazioni rese da Fazio nel dibattimento, ricorda come egli stesso avesse dichiarato: "Posso quindi dire che i miei rapporti con Fiorani, fino al maggio-giugno 2005, erano improntati ad una sorta di affidamento sulle sue capacità di banchiere e fondati anche su una simpatia di carattere umano che, pur non avendo mai influenzato le mie decisioni... spiega tuttavia la frequenza dei rapporti e la possibilità per Fiorani di essere ricevuto anche informalmente e quindi nei giorni festivi o nei fine settimana, anche presso la mia abitazione".

*avrebbe visto l'ingresso di BPL nell'azionariato di Antonveneta in funzione di stabilizzazione della componente italiana del patto di controllo, con l'iniziale prospettiva di raggiungere un accordo con ABN per la creazione di un nuovo e più stabile assetto di governance";*


- il progetto di Fiorani appariva perfettamente lecito e particolarmente interessante, sia perché rispettoso della vocazione "naturale" di Antonveneta (da sempre caratterizzata da una forte impronta localistica e dagli strettissimi legami con l'imprenditoria locale), sia perché *"promettente per la stabilizzazione e lo sviluppo della banca Antonveneta, che già da qualche anno presentava difficoltà gestionali e reddituali connesse alle problematiche di governance... così come aveva messo puntualmente in evidenza una ispezione effettuata dalla Banca d'Italia nel corso dell'anno 2004";*
- alla fine del 2004, l'instabilità della governance di BAV (stante la difficile convivenza tra ABN Amro, socio straniero di maggioranza relativa, e i soci italiani non particolarmente soddisfatti della leadership della stessa ABN) era sfociata nella disdetta del patto di controllo tra i soci, con effetto dal 15 aprile 2005;
- *"si erano così poste le premesse affinché il progetto di Fiorani potesse svilupparsi attraverso una prima richiesta di autorizzazione rivolta alla Banca d'Italia per acquisire una partecipazione in Antonveneta sino al 15% del capitale sociale. Tale richiesta venne effettivamente presentata ai primi di febbraio del 2005 e autorizzata dalla Banca d'Italia, dopo averne rilevato la sostenibilità patrimoniale, in data 14.2.2005".*

In coincidenza temporale con questa situazione, "a totale insaputa" del Governatore e della struttura di vigilanza di Banca d'Italia, oltre che della Consob, Fiorani aveva iniziato le proprie manovre occulte:

- sin dal mese di novembre 2004 Fiorani *"aveva organizzato la complessa operazione descritta nel capo di imputazione (apertura presso la sede centrale della Banca Popolare di Lodi di conti correnti intestati a imprenditori lodigiani e bresciani vicini alla BPL e a Gnutti, altro sostenitore del progetto; irregolare concessione di elevati finanziamenti, a tasso agevolato e senza garanzie, ai suddetti soggetti, che li avevano tutti impiegati per acquistare azioni Antonveneta), con la finalità... di <parcheggiare> occultamente presso la propria banca un rilevante pacchetto azionario di Antonveneta, da utilizzare eventualmente in seguito per lo sviluppo del suo progetto e sul quale realizzare comunque cospicue plusvalenze che sarebbero poi state divise, secondo un preventivo accordo spartitorio, fra lo stesso Fiorani, Boni, Gnutti e i titolari dei suddetti conti correnti";*
- in tal modo, mentre Fiorani dichiarava ufficialmente alla Consob, ai primi di marzo del 2005, di non aver ancora raggiunto, mediante acquisti sul mercato, la soglia del 15% di Antonveneta, e mentre lo stesso Fazio si prodigava anche con Groenink per favorire il raggiungimento dell'accordo con BPL, *"per gli effetti positivi che ne sarebbero potuti discendere sulla stabilizzazione e lo sviluppo della Banca Antonveneta",* Fiorani *"di fatto si era occultamente assicurato il controllo (almeno indiretto) di un pacchetto azionario ben più cospicuo, perseguendo peraltro finalità certamente estranee al progetto così come prospettato alla Banca d'Italia".*

Fallita l'ipotesi di accordo, ABN e BPL ingaggiavano l'aspra contesa di BAV:

- il 15 marzo 2005 ABN presentava in Banca d'Italia l'informativa preventiva per il lancio di un'OPA in contanti sulla totalità delle azioni BAV; la notizia veniva diffusa ai mercati il 18 marzo 2005 e la richiesta ufficiale di autorizzazione all'OPA obbligatoria veniva presentata il 30 marzo 2005;
- all'inizio di aprile 2005 BPL presentava a Banca d'Italia una richiesta di autorizzazione a raggiungere *"una quota di partecipazione sino al 30% di Antonveneta, accompagnata da*



*una serie di misure di rafforzamento patrimoniale volte a garantire il mantenimento dei ratios patrimoniali”*; il 22 aprile 2005 BPL presentava in Banca d’Italia l’informativa preventiva per il lancio su BAV di un’offerta pubblica di scambio, migliorativa rispetto all’OPA in contanti lanciata da ABN. Sottolinea la difesa come Fiorani fosse così riuscito ad ottenere l’autorizzazione al 30% (come quelle che ne sarebbero seguite) “traendo in inganno” le strutture di Banca d’Italia: *“Egli aveva infatti depositato in Banca d’Italia una serie di atti che documentavano – in modo apparentemente ineccepibile – l’avvenuta cessione di minorities della BPL in favore di banche estere, per un importo complessivo di circa un miliardo di euro, occultando tuttavia all’organo di vigilanza l’esistenza di complicati contratti collaterali, che avevano l’effetto di mantenere il rischio della cessione sulla Banca Popolare di Lodi e che annullavano ogni effetto positivo di tali operazioni sui ratios patrimoniali”*, come si sarebbe scoperto solo molto più avanti, grazie all’ispezione disposta su BPL nel giugno 2005, proprio da Fazio;

- anche ABN domandava l’autorizzazione al raggiungimento di una partecipazione azionaria sino al 30% in BAV; il relativo provvedimento veniva emesso il 26 aprile 2005 e ad esso seguiva, il 6 maggio 2005, l’autorizzazione all’OPA;
- scaduto il 15 aprile il patto di controllo di Antonveneta (e scaduto anche il divieto, ad esso correlato, che gli aderenti negoziassero sul mercato le proprie quote azionarie), Boni iniziava a ricomprare, a nome della Banca Popolare di Lodi, i pacchetti che nei mesi precedenti erano stati acquistati dai soggetti che la stessa BPL aveva finanziato, ad un prezzo ormai allineato (e in alcuni casi superiore) al valore delle OPA concorrenti lanciate sul mercato. Rileva la difesa che *“proprio a seguito di tali acquisti sul mercato, BPL avrebbe superato, a metà aprile, la soglia del 30% della partecipazione in Antonveneta, oltre la quale scatta, com’è noto, l’obbligo di lanciare l’OPA obbligatoria. Ovviamente anche queste operazioni non sono state dichiarate da Fiorani e da Boni alle Autorità di Vigilanza e sono state successivamente ricostruite a seguito delle indagini dell’Autorità giudiziaria”*.


Dopo l’assemblea del 30 aprile 2005 e la prevalenza di BPL sulle liste concorrenti:

- il 10 maggio 2005 Consob accertava *“l’esistenza di un patto non dichiarato fra BPL, Hopa e altri soggetti che avevano votato per la lista presentata dalla BPL per quote superiori al 30%, con conseguente necessità per tali soggetti di rivendere le azioni ovvero di lanciare un’OPA obbligatoria”*;
- Banca d’Italia disponeva l’immediata sospensione dei diritti di voto delle azioni concertate;
- il Tribunale di Padova, adito in sede cautelare, sospendeva l’efficacia delle delibere assunte nell’assemblea del 30 aprile, determinando la reviviscenza del precedente Consiglio di amministrazione.

Per parte sua Fiorani riconosceva l’esistenza del patto occulto accertato da Consob, ma decideva di procedere ugualmente nell’operazione e il 17 maggio 2005 promuoveva un’OPA obbligatoria in contanti su BAV.

Seguiva una fase nella quale la struttura di vigilanza di Banca d’Italia, in pieno accordo con il Governatore, decideva di elevare il livello di attenzione sulle iniziative di Fiorani, mentre il banchiere continuava ad occultare le proprie mosse strategiche. Segnatamente:

- Banca d’Italia imponeva a Fiorani *“sia la consegna fisica di tutti i documenti concernenti le operazioni di rafforzamento patrimoniale progettate in vista dell’OPA obbligatoria, sia il rispetto di parametri particolarmente rigidi, conservativi e prudenziali per la valutazione dell’impatto di tali operazioni sui ratios patrimoniali”*;
- *“in data 20 giugno 2005, su richiesta del Direttore Centrale del Servizio di vigilanza e dei responsabili del Servizio CNA e del Servizio VEC, che avevano ricevuto da un altro ufficio*



della Banca d'Italia una segnalazione di anomalia in merito ai tassi di interesse praticati dalla BPL, il Governatore disponeva una ispezione generale sul Gruppo BPL, con lo scopo di verificare in via prioritaria e contingente, l'effettività delle misure di rafforzamento patrimoniale messe in atto dalla BPL in vista dell'OPA obbligatoria su Antonveneta e il grado di tenuta dei ratios patrimoniali a seguito di tali operazioni"; siffatti controlli, "rafforzati e serrati", venivano stabiliti da Fazio "in piena unità d'intenti con il Servizio di Vigilanza";

- all'opposto Fiorani "non desisteva dal porre in essere ulteriori gravi condotte fraudolente nei confronti degli ispettori": per un verso "ritardava con varie scuse la consegna di documentazione dalla quale avrebbero potuto trapelare indizi circa la fittizi età delle operazioni di cessione delle minorities"; per altro verso "una volta consegnata tale documentazione... forniva indicazioni false e fuorvianti sui contenuti di tali documenti, così da ritardare l'emersione dei meccanismi fraudolenti collegati a tali cessioni, che venivano in effetti scoperti solo alla fine di luglio del 2005"; per altro verso ancora "a fronte di un marginale problema di scopertura patrimoniale, relativo ad una put registrata nel bilancio ed evidenziata dagli ispettori, egli giungeva addirittura a concordare con Gnutti una fittizia cessione di minorities realizzata mediante un contratto falsamente firmato da Fiorani a nome di Gnutti e consegnato poi in Banca d'Italia"
- indotti in errore da tali condotte fraudolente, "gli ispettori della Banca d'Italia confermavano in un primo tempo ai colleghi della Vigilanza l'apparente sussistenza, in capo alla BPL, dei requisiti patrimoniali necessari per il lancio dell'OPA obbligatoria", tanto che il Governatore, "supportato anche dal parere di autorevoli giuristi esterni", l' 11 luglio 2005 concedeva l'autorizzazione richiesta da BPL, "nonostante il parere negativo espresso dai Responsabili dei Servizi";
- a fine luglio 2005, essendo emersa da ulteriori approfondimenti condotti dagli ispettori l'irregolarità delle operazioni di cessione di minorities, l'autorizzazione concessa veniva sospesa e poi revocata.

Raggiunto da un provvedimento interdittivo emesso dalla Procura della Repubblica, Fiorani "difendeva il proprio operato di banchiere e quanto alla figura del Governatore chiariva di non averlo mai informato della parte occulta delle proprie operazioni". Soltanto dopo l'arresto, "all'evidente fine di scaricare su altri le proprie responsabilità, decideva di mutare radicalmente versione, attribuendo al Governatore della Banca d'Italia l'improbabile ruolo di <regista> dell'operazione e assegnando invece a se stesso quello (altrettanto improbabile) di mero esecutore degli ordini della Banca d'Italia".

Lamenta la difesa che questa ricostruzione, fornita in primo grado con un'ampia memoria, attraverso il puntuale riferimento a documenti e a fonti testimoniali, sia stata completamente disattesa.

Lamenta la mancata considerazione della consulenza del prof. Enrico Laghi (che ricostruendo l'iter autorizzatorio riguardante le OPA concorrenti aveva dimostrato "provvedimento per provvedimento, la correttezza delle decisioni assunte dal Governatore e dalle Strutture di Vigilanza e soprattutto la particolare severità dell'atteggiamento tenuto dalla Banca d'Italia in relazione al progetto portato avanti da Fiorani").

Lamenta la mancata considerazione della consulenza del prof. Paolo Gualtieri (che aveva dimostrato "che tutte le condotte contestate nel capo di imputazione, analizzate alla luce della situazione del mercato e dell'evoluzione delle quotazioni a seguito delle contrapposte iniziative di ABN e della BPL, non hanno determinato alcun concreto pericolo di sensibile alterazione del prezzo del titolo, risultando dunque esclusa la possibilità di configurare le fattispecie di agiotaggio operativo o manipolativo richiamate dal capo di imputazione").

Discende da tutto ciò la ritenuta nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

\*\*\*\*\*

Con un ulteriore motivo di appello la difesa lamenta la **mancata valutazione della coerenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità di Fiorani e Boni**, anche in relazione alla situazione di incompatibilità, mai rimossa, in cui si sono venuti a trovare i loro difensori, ex art. 106 comma 4 bis c.p.p.

La difesa, affermando che *“le chiamate in correità provenienti da Fiorani e da Boni costituiscono la fonte principale, se non esclusiva, delle accuse formulate nel presente processo nei confronti del dott. Fazio”*, contrappone la coerenza della versione del Governatore all’approfittamento, da parte di Fiorani, *“della stima che era riuscito ad accattivarsi da parte del Governatore, per tessere ai danni di quest’ultimo le aue oscure e subdole trame”*.

Ribadisce con vigore che *“l’ex Governatore della Banca d’Italia ha sempre affermato di aver apprezzato il progetto di Fiorani per la sua validità sul piano industriale e per i positivi <effetti di sistema> che ne sarebbero potuti derivare e di averlo incoraggiato a portarlo avanti nel più rigoroso rispetto delle norme e delle regole di vigilanza, affinché esso (ove ne fosse stata preventivamente accertata la solvibilità sul piano patrimoniale) potesse confrontarsi sul mercato con la concorrente iniziativa promossa da ABN Amro. A tal proposito, nel corso del dibattimento il dott. Fazio ha esplicitamente affermato di essere stato <ingannato> da Fiorani, che, fra l’altro, gli aveva tenuto celati i meccanismi utilizzati per il rastrellamento delle azioni Antonveneta mediante prestanome e i sofisticati escamotages tecnici utilizzati per far figurare come realizzate operazioni di rafforzamento patrimoniale in realtà puramente fittizie, arrivando addirittura a fabbricare e produrre in Banca d’Italia contratti di cessione di minorities simulati e falsamente sottoscritti, così come è stato puntualmente documentato dall’istruttoria dibattimentale”*.

A fronte di tale concordanza, scevra di alcun interesse personale ad appoggiare le iniziative di Fiorani, il banchiere di BPL ha sempre mirato a presentarsi come *“mero esecutore di direttive provenienti dalle <Istituzioni>, nell’evidente tentativo di attenuare le proprie responsabilità”*.

Tutti i canoni giurisprudenziali utilizzati come criterio di valutazione del chiamante in correità (personalità, genesi remota e prossima della risoluzione alla confessione e all’accusa, precisione, coerenza, costanza e spontaneità) vengono proposti per desumere la *“evidente propensione alla menzogna e alla calunnia”* di Fiorani, che nel dibattimento ha cercato di coinvolgere numerosi altri esponenti delle istituzioni (il prof. Cardia all’epoca Presidente Consob, la dott. Mazzarella funzionaria generale di Consob, il dott. Clemente responsabile del servizio VEC di Banca d’Italia, il dott. Stabile capo del team ispettivo di Banca d’Italia inviato presso il gruppo BPL, l’avv. Gianni proprio legale di fiducia, persino il prof. Draghi successore di Fazio alla Banca d’Italia), accusandoli di avere in vari modi agevolato o spalleggiato l’operazione di BPL, *“pur espressamente conoscendone gli aspetti di illegittimità ed anzi mostrando espressamente di dividerli”*.

Puntigliosamente, la difesa ricorda svariate occasioni nelle quali il racconto di Fiorani evidenzia contraddizioni e difformità rilevabili anche dal semplice confronto delle diverse versioni<sup>5</sup>, oltre alle

<sup>5</sup> Si citano, per esempio, *“le dichiarazioni di Fiorani sulle asserite assicurazioni avute dal Governatore circa il suo intento (smentito peraltro dai fatti) di non autorizzare un’eventuale OPA di ABN Amro (dichiarazioni, fra l’altro, chiaramente costruite a tavolino da Fiorani, nel corso dell’incidente probatorio, in base alla lettura dell’interrogatorio del dott. Fazio); sulle modalità e le circostanze in cui Fiorani avrebbe avuto notizia del lancio dell’OPA di ABN Amro; sul preteso <via libera> al suo progetto ottenuto dal Governatore; sui rapporti fra la Banca d’Italia e la Consob in merito alla vicenda Antonveneta, anch’essi ricostruiti <a tavolino> nel corso dell’incidente probatorio, grazie alla lettura dell’interrogatorio del dott. Fazio; sui contenuti dei colloqui avuti con il Governatore in merito alla stessa vicenda; sul preannuncio a Fiorani, da parte del Governatore, dell’invio dell’ispezione sul Gruppo BPL; sulle finte cessioni di minorities realizzate per ovviare al problema della c.d. <put deutsche>”*.



divergenze enucleabili dal raffronto con le dichiarazioni rese da Gianfranco Boni. Nei rari casi in cui le dichiarazioni convergono, la difesa lamenta la mancata rimozione della incompatibilità rappresentata dall'identità della difesa di Fiorani e Boni, ex art. 106 comma 4 bis c.p.p., stante la decisione di entrambi di rendere dichiarazioni a carico di numerosi coimputati.

Nulla di tutto questo è stato esaminato nella sentenza impugnata, in elusione di tutte le regole di giudizio imposte dall'art. 192 III comma c.p.p.

\*\*\*\*\*

Ancora, la difesa lamenta la **mancata considerazione, da parte del Tribunale, di prove decisive in favore dell'imputato**. Questi i profili dedotti:

► L'asserita difesa, da parte del dott. Fazio, della "italianità" delle banche

La difesa contesta l'affermazione del Tribunale, secondo cui Fazio avrebbe rivendicato la scelta di costituire *"un effettivo baluardo rispetto alla crescente invadenza delle banche straniere che cercavano di entrare prepotentemente in un mercato ricco di opportunità per le loro mire espansioniste"*. Rileva in proposito:

- che la linea di politica bancaria di mantenere, tendenzialmente e salvo eccezioni particolari, i possessi azionari delle banche estere nelle banche italiane entro il limite del 15% era già in atto quando Fazio divenne Governatore ed era sostenuta dalla *"necessità di evitare lo spostamento di importanti centri decisionali all'esterno del Paese, con conseguente impossibilità dell'Autorità di controllo di esplicare i propri poteri di vigilanza"*, come ricordato anche dal teste Geronzi, ex funzionario di Banca d'Italia;
- che i rischi di un'apertura incontrollata all'ingresso di banche estere, senza la stipulazione di preventivi e opportuni accordi di coordinamento con le Autorità di Vigilanza dei paesi di rispettiva provenienza, si sono mostrati particolarmente evidenti nelle successive vicende di ABN Amro <sup>6</sup>;
- che in ogni caso l'equidistanza di Fazio rispetto alle diverse parti era stata ben percepita dal teste Doris, che facendo riferimento alla propria esperienza di banchiere aveva comunque dichiarato di non stupirsi del fatto che *"un Governatore centrale, di fronte a due progetti anche solo di pari validità... manifesti preferenza per il progetto nazionale rispetto a quello straniero"*.

► La presunta "ostilità" del Governatore nei confronti di ABN Amro

---

<sup>6</sup> Ricorda la difesa che *"com'è noto – e come ha ricordato anche il teste Daffinà, ex consulente di ABN Amro, nel corso della sua audizione dibattimentale – il colosso bancario olandese, sulla cui stabilità, affidabilità e solidità patrimoniale tutti avrebbero giurato al momento della vicenda che ci occupa, è stato dapprima coinvolto in un'indagine per riciclaggio di proventi del traffico internazionale di armi e, successivamente, è stato travolto dalla crisi finanziaria del 2008/2009 anche a causa della sua spericolata politica di espansione. ABN Amro è stata pertanto successivamente acquisita, in parte da un pool di banche estere (Fortis, Santander e RBS) e in parte dallo Stato olandese. Lo <spezzatino> della Banca che ne è derivato ha coinvolto anche Antonveneta, acquistata prima dal Banco di Santander e successivamente ceduta al Monte dei Paschi di Siena, ad un prezzo assai più elevato di quello a suo tempo pagato da ABN Amro, con pesanti ricadute negative sulla stabilità della stessa banca italiana che oggi ne detiene il controllo... Antonveneta è stata infatti travolta nel fallimento di ABN Amro, probabilmente determinato da una politica di espansione troppo aggressiva, e nelle vicende successive è stata rivenduta al Monte dei Paschi dal Banco di Santander ad un prezzo di due miliardi di euro superiore a quello pagato pochi anni prima da ABN Amro (circa nove miliardi di euro contro i sette pagati in precedenza), con un saldo negativo, quindi, per il sistema bancario italiano (in favore di quello spagnolo) pari alla ingente plusvalenza (2 miliardi di euro, appunto) realizzata dal Banco di Santander"*.

La difesa contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui Fazio avrebbe considerato intollerabile l'atteggiamento di ABN Amro e si fosse, invece, immediatamente orientato sulla soluzione prospettata da Fiorani, *"rispetto alla quale vi era una perfetta condivisione di vedute strategiche"*. Rileva in proposito:


- che quando il Governatore, nell'estate 2004, aveva espresso *"una valutazione favorevole in merito ad una ipotesi di aggregazione fra Antonveneta e Capitalia, che avrebbe consentito ad ABN Amro di valorizzare enormemente le proprie partecipazioni nelle banche italiane... un'ottima soluzione per risolvere i noti problemi di governance [di Antonveneta] e per razionalizzare le partecipazioni nelle banche italiane di ABN Amro, che avrebbe potuto assumere nel gruppo bancario di nuova formazione una partecipazione fino al 15%"*, era stato Groenink a tenere *"un atteggiamento sgarbato e istituzionalmente scorretto"*, con una risposta *"talmente brutale, affrettata e scortese (<Nelle banche dove siamo noi vogliamo comandare>), da avere provocato un vero e proprio <strappo> istituzionale nei rapporti fra i due"*
- che successivamente Fazio si era limitato a considerare *"impropria"* la richiesta di ABN Amro, che poneva come condizione per un eventuale accordo con BPL la trasformazione di quest'ultima in società per azioni.

#### ► Le prime fasi del progetto di Fiorani

La difesa contesta l'insistenza dell'accusa nel sostenere che un incontro tenutosi in Banca d'Italia il 7 dicembre 2004 tra Fazio, Doris e Benetton per un verso *"sarebbe stato decisivo per convincere Benetton a non rinnovare il patto di controllo [di Antonveneta]"* e per altro verso avrebbe realizzato consapevolmente *"una fondamentale premessa (la disdetta del patto) perché Fiorani potesse realizzare il suo progetto"*. Rileva in proposito:

- che come riferito da tutti i partecipi a quell'incontro, *"quella riunione servì esclusivamente a Benetton per verificare se il Governatore avesse qualche cosa in contrario rispetto alla decisione che egli aveva già preso in merito al proprio investimento in Antonveneta: uscirne al più presto, monetizzando la propria partecipazione alle condizioni migliori"*;
- che al momento Fiorani *"aveva tutto il diritto di esporre un progetto per la governance di Antonveneta ai soci italiani della banca e di caldeggiare il loro sostegno, sollecitandoli innanzitutto a disdettare il patto di controllo"*;
- che al momento, per Banca d'Italia, non si trattava affatto di favorire *"cordate italiane"* per contrastare eventuali iniziative di ABN Amro su Antonveneta, ma soltanto – registrata l'opposizione degli olandesi a portare avanti il progetto di fusione Capitalia-Antonveneta, se non alle condizioni da loro richieste – di *"attendere le libere determinazioni dei soci del patto di controllo in merito ai futuri assetti di governance di Antonveneta"*. Già nelle dichiarazioni spontanee rese davanti al Tribunale, Fazio aveva riferito sul punto: *"Correttamente Groenink ricorda un nostro colloquio del 10 dicembre del 2004 nel quale, su sua richiesta, gli assicurai la <benedizione> di Banca d'Italia in caso di rinnovo del patto, con ciò volendo significare che ove ABN, quale socio di maggioranza, fosse stata in grado di ricompattare intorno a sé il consenso di tutti i pattisti, la Banca d'Italia avrebbe preso atto di tale soluzione; questa infatti rappresentava comunque una risposta ai problemi di governance dell'Antonveneta"*;
- che al momento il progetto di Fiorani, almeno per come questi lo presentava alla Banca d'Italia, *"comportava il mero ingresso della BPL nell'azionariato di Antonveneta con un investimento finanziario pari al 15% del capitale sociale, perfettamente sostenibile sul piano finanziario per BPL, anche in assenza di operazioni di rafforzamento patrimoniale"*.

#### ► I "rastrellamenti" di Fiorani del novembre-dicembre 2004



La difesa contesta l'affermazione di Fiorani, secondo cui Fazio, *“nel dargli un asserito <via libera> all'operazione fra ottobre e novembre del 2004, gli avrebbe dato due importanti assicurazioni, senza le quali Fiorani non si sarebbe nemmeno imbarcato nell'operazione: gli olandesi non sarebbero mai stati autorizzati a crescere oltre il 12,5% e la Banca d'Italia non avrebbe mai autorizzato una loro eventuale OPA”*. Rileva in proposito:

- che tale affermazione, per sé falsa, contrasta con l'immediata decisione occulta di Fiorani di dar corso ai rastrellamenti: se davvero Fazio gli avesse dato siffatte assicurazioni, in nessun modo Fiorani avrebbe avuto la necessità di dar corso ai rastrellamenti, *“potendo portare avanti il suo progetto in modo del tutto lecito, interloquendo – così come aveva già fatto – con i soci italiani di Antonveneta per cercare di convincerli a disdettare il patto e poi, in caso di successo, chiedendo alla Banca d'Italia l'autorizzazione a salire al 15% di Antonveneta (come farà poi nel febbraio del 2005)”*;
- che in realtà *“i rastrellamenti di novembre e dicembre sono una autonoma iniziativa di Fiorani e dei suoi collaboratori, che in quanto finalizzata soprattutto a procurarsi profitti patrimoniali, è stata evidentemente taciuta al Governatore, anche perché, come si ripete, essa non è affatto essenziale nell'ambito del progetto portato avanti da Fiorani”*.

Così stando le cose, la difesa sottolinea:

- che Fazio *“ha sempre perseguito obiettivi di carattere esclusivamente istituzionale e ha ritenuto che il progetto di Fiorani – che egli ha certamente reputato fosse portato avanti nel pieno rispetto della legalità – potesse costituire dapprima, nella versione più ridotta, una soluzione per i problemi di governance di Antonveneta e successivamente, in una più ampia prospettiva di aggregazione, un ambizioso ma interessante progetto per lo sviluppo industriale della Banca Antonveneta e per la creazione di un nuovo importante gruppo bancario”*;
- che invece Fiorani *“ha portato avanti caparbiamente un proprio personale disegno, nell'ambito del quale, alle finalità apparentemente lecite che egli ha dichiarato di voler perseguire, si è accoppiata immancabilmente la ricerca del privato arricchimento e soprattutto il costante ricorso al sotterfugio, all'inganno e alla menzogna, pur di far apparire realizzate le condizioni richieste per raggiungere determinati risultati”*.

Secondo la difesa, dunque, con un'opera sistematica Fiorani ha tratto in inganno il dott. Fazio e la struttura di vigilanza della Banca d'Italia, occultando la natura fraudolenta delle operazioni da lui eseguite, con la conseguenza che *“il dott. Fazio è stato sempre tenuto all'oscuro:*

- 1) *degli acquisti di azioni Antonveneta effettuati a partire dal novembre 2004;*
- 2) *delle particolari modalità di concessione dei finanziamenti erogati agli imprenditori bresciani e lodigiani e utilizzati poi per l'acquisto delle azioni Antonveneta;*
- 3) *degli accordi spartitori con loro intervenuti per la spartizione delle eventuali plusvalenze;*
- 4) *delle operazioni realizzate mediante pseudo cross-orders nel periodo successivo al 15 aprile, per recuperare sul mercato pacchetti di azioni che si erano liberate a seguito della scadenza del patto;*
- 5) *degli accordi occulti raggiunti da Fiorani con altri detentori di pacchetti azionari in relazione alle strategie da attuare in occasione dell'Assemblea della Banca Antonveneta del 30.4.2005*<sup>7</sup>;

<sup>7</sup> Alle pagine 95-96 dell'atto di appello la difesa riconosce bensì l'esistenza del colloquio telefonico intrattenuto da Fiorani con il Governatore prima dell'assemblea di Antonveneta, ma – afferma – tale colloquio *“non solo non dimostra un'indebita ingerenza del dott. Fazio nelle vicende assembleari di una società privata, ma evidenzia altresì, tanto più alla luce dei testimoni che hanno riferito sui contenuti della riunione in cui Fiorani ebbe a fare quella telefonata al Governatore, la buona fede di quest'ultimo, che non a caso fornisce a Fiorani indicazioni che vanno nel senso della massima chiarezza e trasparenza anche nel comportamento da tenersi in assemblea”*.

- 6) dei contratti collaterali, mantenuti strettamente riservati, che annullavano l'effetto sui requisiti patrimoniali della BPL, delle cessioni di minorities intervenute in seguito alla richiesta di autorizzazione a salire al 30%<sup>8</sup>;
- 7) degli acquisti di azioni Antonveneta realizzati mediante i fondi esteri Active Fund e Generation Fund, oggetto poi di un successivo provvedimento di concerto da parte della Consob;
- 8) del ruolo di Ricucci nell'ambito della vicenda Antonveneta".

\*\*\*\*\*

Con un ulteriore motivo di appello, la difesa rileva una **carezza assoluta di motivazione in ordine alla prova della sussistenza dei requisiti oggettivi della fattispecie incriminatrice contestata, in relazione ad ognuno degli episodi di aggioaggio informativo e manipolativo descritti nel capo di imputazione.**

La difesa riconosce bensì che l'imputazione abbia da un lato "*individuato e descritto diverse forme di operatività ritenuta <anomala> sul titolo Antonveneta, accorpandole in singole contestazioni di*

<sup>8</sup> La difesa ricorda, in particolare:

- che nei primi giorni di luglio 2005, dagli accertamenti ispettivi in corso presso BPL, era emersa "*l'esistenza in bilancio di una put, collegata ad un pregresso rapporto con Deutsche Bank, che non era stata considerata nel calcolo dei coefficienti patrimoniali e che, se correttamente contabilizzata, avrebbe potuto determinare una (sia pur limitata) insufficienza di mezzi patrimoniali della BPL*";
- che lo stesso Governatore aveva preteso che il problema venisse risolto, "*confermando l'esigenza che, prima del rilascio dell'autorizzazione, i coefficienti patrimoniali della Lodi dovranno essere al di sopra dell' 8%, limite fissato in via estremamente prudenziale per la sostenibilità dell'operazione*";
- che era stata quindi convocata, il 5 luglio 2005, una riunione presso Banca d'Italia, per un confronto tra i funzionari degli Uffici di Vigilanza e gli esponenti di BPL in vista di una possibile soluzione.

A fronte di tutto ciò, rileva la difesa, Fiorani aveva immediatamente predisposto contratti di finta cessione delle minorities, concordati con Gnutti e poi depositati in Banca d'Italia in diverse versioni, tutte peraltro artefatte, fra il 5 e il 6 luglio del 2005. Segnatamente, si legge nell'atto d'appello:

*"E' pero Fiorani, nel frattempo, ad escogitare con Gnutti una soluzione fraudolenta per tale problema, attraverso la predisposizione di una operazione di finta cessione di minorities, che viene messa a punto per telefono, e poi dettagliata per iscritto da Fiorani. Questi, utilizzando gli uffici di Efibanca a Roma, si fa dattiloscivere un appunto riassuntivo sulle operazioni di ulteriore rafforzamento patrimoniale messe in atto dalla Lodi, accompagnandolo con una dichiarazione compilata su carta intestata di Gnutti, falsamente sottoscritta da Fiorani a nome dello stesso Gnutti, dalla quale risulta che quest'ultimo si impegna ad acquisire una ulteriore quota di minorities dalla BPL.*

*L'appunto contenente il dettaglio delle nuove operazioni di rafforzamento patrimoniale viene poi consegnato a mano al Governatore, che lo fa immediatamente protocollare per l'invio alla Struttura di Vigilanza. Fiorani si trattiene tuttavia la lettera di impegno falsamente sottoscritta a nome di Gnutti, che perverrà però egualmente in Banca d'Italia, in allegato ad un'altra copia dell'appunto sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale che Fiorani farà depositare presso la sede di Milano della Banca d'Italia.*

*Il giorno successivo presenterà invece direttamente agli Uffici di Vigilanza, aventi sede a Roma, una ulteriore versione dell'appunto sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale, accompagnata questa volta da un contratto – altrettanto fittizio, ma firmato effettivamente da Gnutti – nel quale si dà falsamente atto che le cessioni di minorities in argomento (aventi peraltro un oggetto diverso da quelle di cui si era parlato in precedenza) erano già state effettuate [da] alcuni giorni, e precisamente in data 28 giugno.*

*L'anomalia non consiste, dunque, nel comportamento del Governatore, che correttamente pretende dal dott. Fiorani un rigido rispetto dei coefficienti patrimoniali alla data del 30 giugno 2005; essa deve ravvisarsi invece nel comportamento gravemente fraudolento del dott. Fiorani, che, messo alle strette dalle richieste della Banca d'Italia, non esita a fabbricare documenti falsi che poi sottopone all'esame del Governatore e delle Strutture di Vigilanza, così da trarli in inganno. La frode verrà scoperta dalle strutture di Vigilanza solo alcuni giorni dopo la data dell' 11 luglio, quando, mettendo a confronto le varie versioni del documento in questione disseminate da Fiorani presso le strutture della Banca d'Italia, emergerà la natura fraudolenta di quelle carte...*

*L'episodio in questione costituisce dunque un'ulteriore e decisiva dimostrazione che di fronte alle reiterate richieste del Governatore di seguire alla lettera le prescrizioni della legge e dell'Autorità di Vigilanza, Fiorani persiste nel suo comportamento scorretto e fraudolento, arrivando addirittura a fabbricare sul momento <carte false> che, con spregiudicatezza senza pari, consegna direttamente nelle mani del Governatore".*

*aggiotaggio manipolativo riconducibili a diversi contesti temporali (acquisti di azioni Antonveneta attraverso l'interposizione fittizia di persone fisiche, asseritamente realizzati nel periodo da novembre ad aprile 2005; acquisti concertati di azioni Antonveneta sulla base di patti parasociali non dichiarati, asseritamente realizzati da gennaio ad aprile 2005; acquisti di azioni Antonveneta sul mercato telematico con l'interposizione fittizia degli hedge funds, asseritamente realizzati nel periodo da febbraio a maggio 2005)” e dall'altro “fatto riferimento, nella contestazione dell'aggiotaggio informativo, a singoli e specifici comunicati, asseritamente falsi, emessi dalla BPL nelle date del 9.3, 16.3, 6.4, 12.4, 15.4 e 19.4.2005”, con puntuale indicazione dei contenuti principali.*

Lamenta, tuttavia, che il Tribunale non abbia svolto quel compito che avrebbe dovuto portarlo a *“dapprima isolare, se possibile, all'interno dei vari <gruppi> di condotte descritte dai Pubblici Ministeri, quelle potenzialmente dotate delle caratteristiche oggettive richieste dalla norma penale incriminatrice e poi, con riferimento ad ognuna di esse e a tutte quelle già puntualmente individuate dai Pubblici Ministeri, verificarne l'effettiva rilevanza penale valutandone altresì, nel particolare contesto di mercato in cui esse si sono inserite, la concreta idoneità a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari”*. In tal modo, prosegue, il Tribunale ha trattato la complessa imputazione *“come un unicum indifferenziato”*, come un reato dalla forma *“indistinta o <immanente>”*, come *“una complessiva e permanente condotta che si sarebbe temporalmente estesa, senza soluzione di continuità, dal novembre del 2004 sino al luglio 2005”*, finendo così con il trascurare *“la relazione tecnica del prof. Paolo Gualtieri... che si occupa appunto di ricostruire giorno per giorno l'evoluzione del prezzo del titolo Antonveneta”* e persino *“gli accertamenti compiuti sul punto dalla Consob”*, in netto contrasto con la chiara affermazione – contenuta in altra sentenza del Tribunale di Milano, concernente la vicenda Parmalat – secondo cui si tratta di *“reato istantaneo, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere una specifica condotta di diffusione di notizie false, condotta di cui devono pertanto essere necessariamente individuate le specifiche coordinate spazio-temporali, oltre alla concreta idoneità ad incidere sul valore di determinati strumenti finanziari”*.

La difesa contesta, in particolare, la lettura data dal Tribunale alla locuzione *“altri artifici”*, contenuta nell'art. 185 TUF, quale pretesa *“norma di chiusura, la quale consente di dare rilievo a qualsiasi altro comportamento che, nella specificità della situazione considerata, abbia in concreto l'idoneità di provocare comunque una manipolazione del mercato, alterando le condizioni di funzionamento normale in cui gli operatori devono potersi determinare nelle loro scelte di investimenti o disinvestimenti”*.

Essa ritiene, cioè, che *“con questo escamotage interpretativo”*, che finisce con il trasformare l'art. 185 TUF *“in una norma penale meramente sanzionatoria della violazione di alcune disposizioni previste dal TUF”* (il Tribunale menziona, in proposito, gli artt. 122 e 106 TUF), *“si tenti di estendere il concetto di <artificio> ben oltre la sua normale sfera semantica, per ricomprendervi condotte che, consistendo nella mera violazione di un obbligo di comunicazione, nulla hanno di artificioso, né tantomeno, trattandosi di condotte meramente omissive, possano essere considerate alla stregua di false comunicazioni, ovvero di condotte manipolative”*.

Sottolinea la difesa:

- che la violazione degli obblighi di comunicazione è già amministrativamente sanzionata dall'art. 193 II comma TUF, sì che è una forzatura il tentativo *“di assimilare all'artificio la mera violazione di un obbligo di comunicazione, che tale resta sul piano della qualificazione giuridica e non si vede perché dovrebbe invece palesare <un carattere fraudolento, necessariamente intenzionale>”*;
- che non è configurabile una fattispecie di manipolazione del mercato realizzata attraverso “un contegno meramente omissivo, come quello che si sostanzia appunto nella mancata

comunicazione al mercato di una notizia privilegiata (art. 114 TUF), ovvero di un patto parasociale (art. 122 TUF)”<sup>9</sup>;

- che con la propria decisione il Tribunale ha omesso ogni accertamento in ordine al pericolo concreto di una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, non considerando né “*la particolare situazione del mercato nel momento in cui la condotta interviene*”, né “*gli effetti sull’andamento dei prezzi del mercato*”, ossia “*ciò che realmente si è verificato sui mercati finanziari dopo la realizzazione di una presunta manovra manipolativa*”;
- che tale omissione è tanto più rilevante, in quanto l’esame di tali aspetti avrebbe, invece, fornito precisi criteri di giudizio per considerare l’eventuale ricorrenza, nella specie, del solo illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter, commi 1 e 3, TUF. “*Il tratto distintivo di queste ultime condotte rispetto a quelle penalmente rilevanti, punite dall’art. 185 TUF*”, scrive la difesa, “*è che esse risultano prive di <concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari> e si caratterizzano invece per una più generica attitudine a fornire <indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari> ovvero <in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari> ovvero <consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale*”.


\*\*\*\*\*

**La difesa considera, inoltre, la mancata motivazione in ordine alla prova del concorso morale di Fazio nelle condotte di aggioaggiamento, e del dolo che dovrebbe sorreggere tale forma di concorso.**

Osserva, in particolare, che l’aver considerato l’imputazione come “*un tutto indifferenziato*” ha prodotto il risultato di ritenere che “*fosse lo stesso progetto di acquisizione della Banca Antonveneta, in sé e per sé del tutto lecito, a poter costituire una manipolazione del mercato*”. Al contrario, secondo la difesa “*il Governatore aveva tutto il diritto – per i motivi che si sono già esposti – di valutare positivamente, sotto il profilo industriale e per tutti i significativi effetti che ne sarebbero potuti derivare sul piano del sistema, l’operazione di Fiorani, rispetto a quella proposta dagli olandesi. E al tempo stesso l’operazione di Fiorani, sottoposta in ogni fase al serrato controllo degli Uffici di Vigilanza, aveva tutte le caratteristiche per essere portata avanti nel pieno rispetto della legge e delle norme di vigilanza*”. E tale diritto aveva per tutto il periodo in cui Fiorani aveva mantenuto occulte le proprie manovre e ostentato l’operazione come patrimonialmente sostenibile, tanto che – come gli stessi Fiorani e Boni hanno concordemente affermato – soltanto il fatto che nel mese di giugno 2005, dopo il rilancio di ABN Amro, l’operazione fosse divenuta “*troppo impegnativa*” per BPL aveva portato Fazio ad invitarli esplicitamente a desistere.

Riassumendo osservazioni già svolte nell’atto d’appello la difesa rileva definitivamente che “*sotto il profilo della prova del dolo di concorso del dott. Fazio nelle singole condotte contestate al dott. Fiorani, si scorge, ancora una volta, una totale carenza di motivazione in ordine a decisivi e insuperabili dati dichiarativi e documentali... dai quali si ricava inoppugnabilmente che il dott. Fiorani ha tenuto sistematicamente nascosto all’ex-Governatore ognuno degli aspetti più delicati e discutibili dell’operazione e che tale programma dissimulatorio è stato portato avanti – questo sì –*

<sup>9</sup> Con un’ampia digressione la difesa insiste sul punto, riportando per esteso la precisa motivazione adottata nella sentenza Parmalat del Tribunale di Milano sulla impossibilità di configurare condotte di aggioaggiamento in presenza di comportamenti completamente e solamente negativi, in quanto “*l’aggioaggiamento non è un reato omissivo proprio*”. Scrive il collegio che il reato di aggioaggiamento necessita sempre “*di una condotta commissiva atta a trasferire una notizia non vera (idonea a soddisfare il parametro di concreta pericolosità richiesto). Ciò può avvenire mediante un comportamento immediatamente comunicativo (information based manipulation), mediante operatività fittizia su titoli o mediante altri comportamenti (action based e trade based manipulation) comunque idonei a trasmettere all’esterno un elemento di conoscenza fattuale rilevante nella formazione del prezzo del titolo. Mentre questo non può avvenire mediante una pura e semplice non comunicazione*”.



*ad ogni costo, in tutte le fasi della vicenda Antonveneta, senza esitare neanche per un momento, quando ciò si è reso necessario per superare gli ostacoli rappresentati dal richiamo dell'Autorità di Vigilanza al rigoroso rispetto dei requisiti patrimoniali, a fabbricare addirittura <contratti falsi>, presentati poi come autentici nelle mani dell'ex-Governatore (si veda l'episodio del 5/6 luglio su cui ci si è già intrattenuti), pur di far apparire come rispettati tali requisiti...*

*Come è dunque possibile sostenere che il dott. Fazio sarebbe stato l'istigatore di una pluralità di condotte illecite nell'ambito del progetto di acquisizione della Banca Antonveneta portato avanti dalla BPL, quando tutti gli aspetti illeciti di tali operazioni gli sono stati tenuti accuratamente nascosti, e quando, addirittura, il soggetto che, secondo l'imputazione, dovrebbe essere il destinatario dell'istigazione, è invece colui che, per portare avanti l'operazione, è stato costretto a mentire reiteratamente al presunto istigatore, ingannandolo sulla vera natura delle operazioni che aveva posto in essere, giacchè evidentemente era consapevole che se gli avesse detto la verità non avrebbe potuto certamente contare sulla sua approvazione?"*

\*\*\*\*\*

Da ultimo la difesa lamenta la **eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche**, non avendo la sentenza neppure recepito come *“la storia dell'economia italiana assegni al Governatore Fazio un ruolo chiave nella delicata opera di semplificazione, ammodernamento e consolidamento del sistema bancario italiano e meriti indiscussi nel governo della politica monetaria in alcuni momenti delicatissimi della vita del Paese, come quello dell'entrata dell'Italia nel sistema dell'euro”*.

Nessuna considerazione è stata data neppure a qualità personali (come *“la competenza, il disinteresse, la moderazione, la prudenza, la sobrietà con cui il dott. Fazio si è dedicato all'assolvimento dei compiti di interesse pubblico che il suo ruolo gli ha imposto”*), né alla collaborazione offerta sin dai primordi dell'indagine, quando il Governatore si era messo a disposizione personalmente *“per fornire tutti i chiarimenti del caso e mobilitando altresì i servizi interni della banca, oltre che il team ispettivo inviato presso la Banca Popolare di Lodi nel giugno del 2005, affinché fornissero tutta l'assistenza tecnica possibile per facilitare il lavoro della magistratura”*.

Per non parlare dell'ispezione dallo stesso Governatore disposta su BPL: un'iniziativa *“dirompente e decisiva”*, che ha assestato *“un colpo definitivo a tutte le strategie illecite pervicacemente perseguite dal dott. Fiorani, portando ad emersione non solo le irregolarità commesse in relazione alla vicenda Antonveneta, ma anche una ulteriore cospicua serie di condotte penalmente rilevanti che connotavano di illiceità (in modo veramente inimmaginabile e imprevedibile) tutto il sistema di gestione della Banca Popolare di Lodi”*.

La difesa lamenta, infine, l'**erronea condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della Consob**, laddove la norma che legittima Consob al risarcimento dei danni “riparatori” cagionati all'integrità del mercato (ossia l'art. 187 undecies TUF) è successiva ai fatti di causa.

## L'appello di Luigi Grillo

Con un primo motivo di appello la difesa chiede l'annullamento della sentenza e la declaratoria di **incompetenza per territorio del Tribunale di Milano**, ritenendo che sia il più grave reato di cui al capo B) che quello di cui al capo K), ove realizzatisi, sarebbero stati commessi in Lodi, presso la sede di BPL: ivi, infatti, *“sono stati predisposti e poi diramati i comunicati di che trattasi”*; ivi *“sono stati immessi nel sistema gli ordini di acquisto e vendita delle azioni”*; ivi *“è acceso e custodito il portafoglio titoli al quale le azioni erano destinate e nel quale furono collocate”*.

Ritenere competente il Tribunale di Milano perché qui ha sede la Borsa significherebbe attribuire all'aggiotaggio natura di reato di evento (*“coincidente con la presa di cognizione, da parte del mercato borsistico, delle notizie illecitamente diffuse ovvero nell'alterazione del prezzo dei titoli che si verifica a seguito degli artifici posti in essere dal soggetto agente”*), laddove l'art. 185 TUF configura un reato di pura condotta, che si perfeziona *“nel luogo dal quale le false notizie sono state diffuse o gli ordini sono stati immessi nel sistema”*.

Di conseguenza, richiamando anche pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte, la difesa insiste nel considerare che il momento consumativo del reato si realizza *“con l'immissione dell'ordine di acquisto nel mercato telematico (e non vi è dubbio che l'immissione dell'ordine, con riferimento agli acquisti di azioni contestati nel capo di imputazione, come prima condotta rilevante in ordine di tempo, avveniva a Lodi); tutto ciò che succede poi, in virtù di passaggi automatici che comportano l'acquisto effettivo del titolo, ovvero (in determinati casi) l'elaborazione dello stesso con esito negativo, non ha incidenza sulla condotta costitutiva del reato... che si è già integralmente perfezionata”*.

\*\*\*\*\*


Con un secondo motivo la difesa chiede una declaratoria di **nullità dell'incidente probatorio concernente le dichiarazioni di Fiorani e Boni**, ai sensi degli artt. 178 lett. c, 180 e 604 c.p.p.

Rileva la difesa, in proposito, che nelle rispettive deposizioni, entrambi avevano fatto riferimento ad atti di indagine (quali l'interrogatorio del governatore Fazio e il contenuto di intercettazioni telefoniche) non depositati e perciò non conosciuti dalla difesa. Tale scelta, risolvendosi nel parziale e limitato deposito di un materiale di indagine in una sede destinata a formare prove utilizzabili nel futuro dibattimento, crea uno squilibrio conoscitivo che determina una violazione del diritto di difesa.

In subordine la difesa chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 III comma c.p.p., *“laddove non consente alle parti di prendere cognizione ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine posti in essere – con il correlativo obbligo del Pubblico Ministero di deposito presso la cancelleria del giudice – qualora la richiesta di esame delle persone indicate dall'art. 392 comma 1, lett. c) e d) c.p.p. provenga dal Pubblico Ministero, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 commi 2 e 4 Cost.”*.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la difesa rileva il contrasto dell'art. 398 III comma c.p.p. (che limita il deposito alle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare) con l'art. 393 comma 2 bis c.p.p. (che invece, nei casi di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p., impone il deposito di tutti gli atti di indagine compiuti). Più in generale, ritiene la difesa che solo ragioni di urgenza di procedere tempestivamente all'assunzione di una prova non rinviabile potrebbero giustificare la limitatezza della “discovery”; non così, invece, quando ragioni del genere non sussistano.

Quanto alla violazione dell'art. 111 commi 2 e 4 e dell'art. 24 Cost., la difesa rileva che la potenziale facoltà dei soggetti nei cui confronti è stato disposto l'incidente probatorio, di astenersi dal deporre in dibattimento, esige che l'esame e il controesame siano *“più esaustivi, penetranti e consapevoli nel corso dell'incidente probatorio”*, trattandosi nel caso del solo momento in cui il



contraddittorio si verifica. Il mancato deposito di tutti gli atti di indagine comporta “una ingiustificata disparità delle parti tra un Pubblico Ministero <onnisciente> e una difesa mutilata nelle proprie conoscenze degli atti processuali” e “impedisce alla difesa di esplorare ogni tema potenzialmente interessante la vicenda processuale, comportando al contempo per la stessa il rischio di condurre il controesame, almeno parzialmente, <al buio> rispetto a questioni che nel futuro dibattito potranno invece rivestire importanza centrale, e al momento note solo al Pubblico Ministero”.

\*\*\*\*\*

Con un terzo motivo la difesa sottolinea l'**insussistenza del reato di cui al capo B)**.

Premesso che l'ipotesi accusatoria è fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di Fiorani, raccolte con modalità viziate e comunque ritenute inattendibili, la difesa rileva che le consulenze tecniche versate in atti hanno mostrato che non si è realizzata alcuna concreta alterazione dei mercati finanziari – neppure a livello di pericolo – come conseguenza delle condotte contestate.

Quanto alla specifica posizione del senatore Grillo, la difesa lamenta:

- che la sentenza ne abbia affermato la responsabilità sulla base di elementi del tutto palesi e privi di rilevanza penale, quali “*l’attenzione riservata dal Grillo al c.d. tema della <italianità> delle banche nazionali ed alle iniziative che esplicitamente si muovevano in tal senso... nulla che travalichi la pura e semplice attività politica palese e pubblica, del tutto legittima*”;
- che la sentenza ritiene che Grillo abbia “*trasferito da Fazio a Fiorani informazioni riservate circa i procedimenti di autorizzazione e le iniziative del servizio di vigilanza della Banca d’Italia nei confronti di BPF*” ed abbia esortato Fiorani “*a proseguire nella <scalata occulta> all’Antonveneta, anche in presenza delle <difficoltà> sopravvenute, quali l’accertamento del concerto (in data 10.5.2005) e le iniziative intraprese dalla magistratura*”;
- che tutte le condotte ritenute dimostrative del reato si sono verificate, secondo la sentenza, “*in un’epoca antecedente all’accertamento del <concerto occulto> ad opera della Consob con le delibere del 10 maggio e 22 luglio del 2005*”, senza alcun concorso di Grillo: cosa, questa, che “*esclude in radice la stessa possibilità di una contestazione per concorso – ancorchè nella forma del concorso morale – nel reato già posto in essere e consumato da altri*”;
- che del tutto neutra e priva di efficacia concreta è la telefonata intercorsa tra Grillo e l’allora presidente di Consob, Lamberto Cardia;
- che nel partecipare alla cena a casa di Fazio il 19 giugno 2005, Grillo era mero spettatore di quanto Fazio avrebbe eventualmente riferito a Fiorani;
- che gli stessi Fiorani e Boni “*mai in alcuna occasione hanno indicato un incontro, una riunione, una circostanza in cui alla presenza del Grillo si sarebbe parlato più o meno esplicitamente dell’operazione Antonveneta sotto il profilo delle attività poste in essere o da realizzare per acquisire il controllo di azioni al di fuori delle regole di mercato o per produrre l’alterazione dei valori del mercato medesimo*”.

\*\*\*\*\*

Con un quarto motivo la difesa lamenta l'**insussistenza, o comunque la mancanza della condizione di procedibilità per il capo K)**. Rileva in proposito:

- che nessuna anomalia era presente nella gestione dei conti di Grillo presso BPI;
- che le stesse dichiarazioni di Boni hanno ricondotto i movimenti operati sul conto titoli intestato a Grillo “*ad operazioni tutte ed esclusivamente regolari e <di mercato>, per nulla*



*appartenenti al novero di quelle che sarebbero state poste in essere su altri conti e con l'accordo di altre persone per realizzare la scalata di che trattasi";*

- che l'accusa si basa, in definitiva, su un elemento (la mancanza della sottoscrizione del cliente nella documentazione relativa ad un versamento) compatibile con una mera distrazione o un errore del cassiere;
- che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., pur contestata nel capo d'imputazione, non è attribuibile alla specifica posizione di Grillo, dovendosi quindi disporre il proscioglimento dell'imputato per mancanza di querela (osserva la difesa che i fatti addebitati a Grillo *"trovano indicazione non già in una querela o in una sua integrazione, ma in una memoria del difensore di BPI, successiva alla proposizione della condizione di procedibilità, priva dei requisiti di cui agli artt. 336 ss. c.p.p.)"*).

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'G'. The signature on the right is more complex and includes the text 'P.L. Grillo' written above it.

## L'appello di Bruno Bertagnoli

La difesa contesta, per prima cosa, la **genericità del capo d'imputazione**, che non fa specifico riferimento ad alcuna delle operazioni dettagliatamente descritte nella sentenza, ma si limita ad attribuire a Bertagnoli l'appropriazione indebita della somma di euro 3.000.000, tra il 2001 e il 2005.

Premesso che Bertagnoli era spesso consultato da Boni per la sua ottima conoscenza dei mercati finanziari (era da più di tre anni un consulente esterno della banca), ma non aveva svolto alcuna operazione in accordo con Fiorani (che aveva affermato di non averne neppure conoscenza personale) e non era neppure cliente privilegiato di BPL, la difesa rileva che le operazioni per le quali Bertagnoli è stato ritenuto colpevole non erano descritte neppure nella richiesta di rinvio a giudizio, che al capo O) si limitava a menzionare la "operazione Montecarlo", e considera che la stessa istruttoria dibattimentale si è soffermata soltanto su tale operazione.

Eccepisce, quindi, la **violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza**, essendo stato Bertagnoli condannato per violazioni che non gli erano neppure state contestate.


Considera, in proposito, che tali operazioni, unitamente a tutte quelle per le quali è stata affermata l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione, discendono soltanto dalla precisa descrizione che di ciascuna ha fatto l'imputato, negli interrogatori del 23 dicembre 2005 e 9 gennaio 2006 (pag. 5 dell'atto d'appello) e nell'esame dibattimentale (pag. 14 dell'atto d'appello).

\*\*\*\*\*

Ripercorrendo in particolare l'operazione Montecarlo, la difesa chiede in principalità l'**assoluzione dell'imputato perchè l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita ex art. 9 c.p.**, in quanto l'operazione è stata svolta interamente all'estero, nel Principato di Monaco, e non è presente in atti la condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia.

Nel merito rileva:

- ▶ che Bertagnoli si presentava spontaneamente presso la Procura per rivendicare la proprietà del dipinto del Canaletto, rinvenuto durante l'indagine e da notizie giornalistiche erroneamente attribuito al patrimonio di Fiorani;
- ▶ che il 9 gennaio 2006 depositava memoria nella quale forniva spiegazione dell'operazione Montecarlo;
- ▶ che nel 2002, ossia all'epoca dell'operazione, Bertagnoli aveva acquistato i titoli esclusivamente con somme proprie, senza usufruire di linee di credito fornite dalla banca e senza neppure conoscere la controparte che aveva messo in vendita i titoli. Quanto, poi, agli importi inviati attraverso i bonifici estero su estero, Bertagnoli non conosceva i nomi dei beneficiari: solo dopo l'arresto del dott. Gianfranco Boni aveva appreso che si trattava di Consorte e Sacchetti;
- ▶ che lo stesso teste d'accusa colonnello Martino aveva riferito che l'operazione "era stata strutturata a seguito di una ben precisa strategia industriale tra i gruppi, atteso che essi possedevano pacchetti azionari rispettivamente ciascuno dell'altro", ma non aveva causato alcun danno alla banca;
- ▶ che la regolarità dell'operazione è dimostrata anche dai ripetuti dissequestri intervenuti durante il procedimento. Per un verso nel 2006, quando ancora Bertagnoli era accusato di riciclaggio, per un verso la Procura aveva disposto la restituzione delle somme sequestrate all'imputato (oltre 22 milioni di euro), ritenendole non pertinenti al reato; per altro verso Bertagnoli aveva depositato su un conto acceso presso la Procura una cauzione di euro 2.038.000 (ossia un importo equivalente a quello inviato a Consorte e Sacchetti); per altro verso – in ottemperanza ad un'ordinanza del Tribunale del riesame del 10 luglio 2006, che decideva sull'impugnazione proposta da Consorte e Sacchetti avverso il provvedimento di sequestro dei conti correnti da loro accessi nel Principato di Monaco – l'accusa veniva riqualificata nei termini dell'appropriazione indebita. Anche nel 2007,



dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, Bertagnoli aveva ottenuto il dissequestro dei conti accesi in territorio elvetico, a dimostrazione della liceità delle operazioni ad essi connesse.

\*\*\*\*\*

In ogni caso, in relazione all'acquisto di azioni BAV, la difesa sottolinea l'**insussistenza del reato di appropriazione indebita** e in proposito rileva:

- Bertagnoli ha utilizzato per le operazioni il proprio denaro e non prestiti di BPL
- Bertagnoli non era azionista nè cliente privilegiato, ma solo consulente finanziario, sì che il denaro di cui aveva la disponibilità attiene al corrispettivo percepito a seguito delle operazioni da lui svolte
- Bertagnoli ha acquistato le azioni BAV, su disposizione di Boni del 10 novembre 2004, nell'interesse del committente e nel proprio interesse, in tre operazioni successive, al fine di limitare il rischio di un'eccessiva lievitazione del titolo, ma senza che nelle ispezioni disposte le sue operazioni siano mai state qualificate come "improper matched orders"
- Bertagnoli non ha ottenuto commissioni dalla banca; il suo vantaggio è dato dalla plusvalenza realizzata su titoli di fatto mai utilizzati da BPL
- operando anche su commissione di BPL, era doveroso che la banca ricompensasse Bertagnoli, *"il quale non solo ha dovuto strutturare una complessa operazione di acquisto, che tenesse il committente al riparo da ogni dannosa conseguenza connessa <alla conoscenza ed all'interesse del mandante>, ma ha dovuto anche impiegare risorse proprie"*.

Sul punto la difesa, ribadendo comunque che l'operazione non era oggetto di alcuna imputazione, domanda la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'audizione del consulente di parte Lorenzo Pascali e del teste Edoardo Tamburini, sulla consulenza redatta nell'interesse di Bertagnoli e in particolare sulla liceità dell'operazione BAV.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. One signature is clearly legible as 'P. G. ...'.

## L'appello di Francesco Ghioldi

In ordine al reato di cui al **capo J** la difesa:

- nel rito, chiede una declaratoria di **incompetenza del Tribunale di Milano**.

La difesa rileva che il primo episodio del capo J) (ricostituzione del capitale della società Borgo Centrale) è avvenuto l' 1 agosto 2003, con un'operazione non transitata tramite le società fiduciarie, ma in parte in Svizzera e in parte a Lodi. Si tratta dell'operazione con cui *“Zachs versa euro 2.400.000 con valuta 1.8.2003 a Immobiliare XX settembre (che nella stessa data cambierà il suo nome in Borgo Centrale) per la sottoscrizione dell'aumento di capitale; il versamento interviene dal conto Zachs Engineering corp. presso il Banco di Lugano a favore del conto Immobiliare XX settembre presso BPL, filiale 1, via Cavour, Lodi”* (v. all. 1 e 6 all'atto di appello);

- nel merito, chiede l'**assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste**.

La difesa rileva che nessuna delle somme contestate come provento dell'appropriazione indebita di cui al capo K) è giunta a Ghioldi o alle società da lui amministrate. In particolare, come appare dalla *“Ricognizione interna operatività di Galetti Edoardo 30 settembre 2005”*, fu il conto di Galetti presso BPI ad essere affidato per 2.400.000 euro nell'aprile 2004, al fine di finanziare la Liberty s.r.l. (la quale poi utilizzò la somma per effettuare un bonifico estero di euro 2.988.762 a favore di SCP Pottel Coullondre Lasfargue sulla Caisse des depots et consignations, con la causale *“Investimento immobiliare”*).

Sul punto la difesa chiede la rinnovazione del dibattimento e l'espletamento di perizia volta alla verifica della provenienza del denaro utilizzato dalle società off shore per il finanziamento delle società italiane.

\*\*\*\*\*

In ordine al reato di cui al **capo A** la difesa chiede l'**assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto**.

Rileva che l'affermazione del Tribunale, secondo cui Ghioldi si sarebbe posto sistematicamente come anello di congiunzione tra l'attività criminosa svolta in Italia e la necessità di trasferire all'estero i risultati patrimoniali della gestione è sfornita di elementi di riferimento.


\*\*\*\*\*

In ordine al reato di cui al **capo I** la difesa chiede l'**assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste**.

Ripercorrendo la vicenda, la difesa contesta l'affermazione del Tribunale, secondo cui BPL avrebbe solo in apparenza ceduto a Mizar gli immobili toscani, ritenendo che le quote di Mizar, in un primo tempo di Basileus e di Bipielle Real Estate (BRE), sono state trasferite a Yol, Conti e Marmont e da costoro a Cresen.

Premesso che, a seguito dell'acquisto del patrimonio immobiliare delle Casse del Tirreno, BPL doveva recuperare liquidità al fine di disporre dei necessari coefficienti patrimoniali, la difesa rileva che i verbali del consiglio di amministrazione di BPL illustrano la decisione di dismettere cespiti immobiliari non funzionali all'attività del gruppo, o di scarsa redditività. La forte differenza di valore degli immobili, tuttavia, aveva reso necessaria la creazione di diversi pacchetti, che contenessero accanto a immobili di scarso valore altri stabili assai più appetibili.

Uno di questi, il *“pacchetto Toscana”*, del valore a bilancio di 46,4 milioni di euro, era rimasto a lungo invenduto sino a quando, il 29 ottobre 2002, la famiglia Bassani (socio di BPL,



tradizionalmente rappresentata da Conti e titolare di Yol Trading fino all'aprile 2003) aveva offerto 53 milioni, ridotti a 50 nel verbale del C.d.a. del 30 ottobre 2002 probabilmente per lasciare a carico del venditore i costi necessari per un periodo di tempo utile per la vendita.

Il 5 novembre 2002 il Cda di BRE aveva accettato l'offerta, foriera di una plusvalenza di 3,6 milioni di euro a favore della Banca; contemporaneamente alla proposta la famiglia Bassani aveva avanzato una richiesta di finanziamento e aveva formulato una clausola put esercitabile entro 18 mesi nel caso di mancata alienazione di una parte (massimo 8% del valore di cessione) del pacchetto immobiliare.

In esecuzione degli accordi con la famiglia Bassani, all'inizio di dicembre del 2002 Bipielle Real Estate aveva costituito Mizar e ricevuto da Efibanca un finanziamento di 50 milioni di euro, con l'intento di trasferirlo insieme al pacchetto Toscana.

L'operazione si perfezionava nel giugno 2003, quando Mizar cedeva a Yol, Conti e Marmont sia la totalità delle quote che gli immobili; nel contempo veniva ceduto a Mizar anche il finanziamento che BRE aveva ricevuto da Efibanca, senza effetto liberatorio per il cedente. Con ulteriore scrittura privata *"i soci di Mizar, preso atto della mancata liberazione di BRE dal debito verso Efibanca, non solo si impegnano a versare anticipatamente a Efibanca le risorse finanziarie disponibili e/o rivenienti da cessioni dei cespiti costituenti il ramo di azienda, almeno per il 95% delle risorse stesse, ma a maggior garanzia concedono a BRE, per la durata di un anno, opzione irrevocabile di acquistare le quote di Mizar ad un prezzo pari al patrimonio netto"*.

Ne consegue, secondo la difesa, che BRE è riuscita ad alienare gli immobili, ha realizzato una plusvalenza e, pur non essendo liberata dal finanziamento Efibanca, ha trovato in Mizar il principe debitore.

Interviene qui l'interessamento di Fiorani a che Castrucci (Cresen) possa essere finanziato per l'acquisto delle quote Mizar: o 70 milioni in Italia, o 64.650.000 all'estero. Dalla ricognizione interna di BPI su Mizar del 28 novembre 2005 si ricava che tale operazione presenta *"significative anomalie comportamentali e di processo"*. In effetti:

- *"il 29.10.03 vi è una proposta di fido per credito di firma per 11.500.000 euro: la sede di Livorno <su richiesta del D.G. trasmette la domanda di rilascio di fideiussione per 11.500.000 a favore di BPL Suisse avanzata dalla società Cresen. La fideiussione riguarda un credito che BPL Suisse concederà ad una società di nuova costituzione"*;
- il 30 ottobre 2003 il Presidente di Carilivorno delibera il rilascio di una fideiussione a favore di BPL Suisse per un credito che quest'ultima avrebbe concesso a Floriani, referente del conto Ben Ben con scoperto garantito per euro 3.900.000.

Dunque, conclude il difensore, *"le somme occorrenti per l'acquisto di Castrucci saranno erigate da BPL Suisse"*. Ma quale che sia la ragione dell'interessamento di Fiorani in tale finanziamento a Cresen, resta il fatto che la cessione delle quote e del patrimonio di Mizar a Cresen è realmente avvenuta: *"la banca voleva disfarsi di quegli immobili e lo ha fatto a fronte dei 50 milioni del finanziamento Efibanca... I 50 milioni, valore effettivo del pacchetto Toscana, sono entrati nelle casse di BRE con il finanziamento di Efibanca ed il 23 giugno BRE si è liberata del debito"*.

A fronte della fideiussione rilasciata da Carilivorno:

- due assegni di 8 milioni e di 3 milioni di euro vengono consegnati all'avv. Ghioldi da BPL Suisse di Lugano il 5 novembre 2003;
- la somma di 1.000.000 di euro viene suddivisa tra Yol (euro 913.000), Marmont (euro 43.500) e Conti (euro 43.500);
- la somma di 2.750.000 euro viene versata sul conto Aparecida, di pertinenza di Quartieri.



Successivamente, tra lo stesso 5 novembre 2003 e il 17 marzo 2004 Ghioldi versa la somma ricevuta sul conto Jerrond n. 548379 presso Julius Baer & Co. SA. Così sottolinea la difesa le ragioni di tale versamento, non indicate nella sentenza:


- Jerrond Engineering Ltd. è una società che fa capo esclusivamente a Marmont
- il 3 novembre Marmont aveva, nella sua qualità di azionista controllante il 100% delle azioni emesse ed in circolazione della Yol Trading Limited, impartito istruzioni a Ghioldi affinché “*abbia a rilasciare procura per la vendita della quota di 10.500 nella Mizar Immobiliare*”; ciò che Ghioldi fece delegando Quartieri, che comparve davanti il notaio Stucchi;
- il 4 novembre 2003 la fiduciante Jerrond a firma Marmont stipulò con Ghioldi il contratto fiduciario.

Ne consegue che Ghioldi non si è appropriato di somme, perché esse sono pervenute al legittimo proprietario delle quote, come confermato anche dal fatto che le somme stesse, dapprima sequestrate a Marmont, sono state in seguito restituite.

\*\*\*\*\*


In subordine la difesa, rilevando che Ghioldi “*era l’avvocato di Marmont, ma non ne condivideva tutte el attività e le operazioni*”, domanda **la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui al III comma dell’art. 648 bis c.p.**, con giudizio di prevalenza sull’aggravante di cui al II comma della stessa norma.

Rileva, infine, che nessun risarcimento può essere imposto a Ghioldi, atteso che **il risarcimento del danno a Consob e Banca d’Italia discende da reati (capi D-E) a lui non contestati.**



## L'appello di NUOVA PARVA s.p.a. in liquidazione

- 1) In principalità la difesa chiede una sentenza di esclusione della responsabilità ex art. 66 D. Lg. 231/01, per insussistenza del reato presupposto della responsabilità amministrativa.
- 2) In subordine la difesa chiede una sentenza di esclusione della responsabilità ex art. 66 e 5 D. Lg. 231/01, rilevando la **manca di specifico, diretto e concreto interesse o vantaggio di Nuova Parva** nell'ipotesi accusatoria dedotta. Dalla stessa sentenza di primo grado si ricava, infatti, che i reati contestati a Zunino sarebbero stati da lui posti in essere perseguendo l'interesse di altra società del gruppo, Domus Fin.  
La circostanza che Domus Fin sia controllante di Nuova Parva non vale a configurare un generico e presunto "*interesse collettivo*" che trascenderebbe quello delle singole componenti del gruppo, atteso che per un verso il modello descritto dal D. Lg. 231/2001, nel prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, è fondato su un ente singolarmente considerato e non già sui gruppi di società, e per altro verso il collegamento in un gruppo ha rilevanza solo in senso economico e non scalfisce l'ontologica autonomia della singola persona giuridica in favore della quale vengono destinate le risorse.
- 3) **Non basta la mancata adozione dei modelli di organizzazione a fondare la responsabilità della società per colpa di organizzazione**, occorrendo invece che siano omesse le previste, doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose; in altri termini, l'accettazione del rischio relativo alla commissione di determinate tipologie di reato deve essere conseguenza della mancata predisposizione di un apparato normativo interno volto a contenere tale rischio. La colpa di organizzazione è dunque configurabile soltanto ove si accerti l'inidoneità dell'apparato a prevenire il rischio-reato per un difetto di controllo, ossia quando non sia stato predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Alla stregua di tali osservazioni la difesa contesta l'assunto del Tribunale secondo cui la mancata predisposizione di presidi organizzativi idonei all'impedimento del fatto di reato possa configurare per sé una colpa di organizzazione.
- 4) Ancora, la difesa osserva che **l'eventuale condotta elusiva dell'imputato è causa di esclusione della responsabilità dell'ente**, in quanto il rapporto di immedesimazione organica deve ritenersi interrotto quando il soggetto abbia agito perseguendo un interesse esclusivo proprio o di terzi; e ciò anche quando l'ente, ex post, ne avesse tratto un vantaggio. "*Ove si accerti tale portata decettiva nella condotta, non esulando dalla suitas dell'ente il potere di impedirla, ad essere esclusa dovrà certamente essere l'ipotetica responsabilità dell'ente... In primo luogo il giudice dovrebbe verificare se in ragione della specifica connotazione fraudolenta della condotta l'ente avrebbe potuto impedire il reato; in secondo luogo, verificare se quel modello era comunque idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".
- 5) In ulteriore subordine la difesa chiede una sentenza di esclusione della responsabilità ex art. 66 e 6 comma 1 D. Lg. 231/01. Nel caso di specie, è pacifico che Nuova Parva, all'epoca, non disponeva di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lg. 231/01. Tuttavia, **il fatto che – in ipotesi accusatoria – Zunino avesse raggiunto con Fiorani una pattuizione tenuta artificialmente nascosta** comporta quella fraudolenza, recettività e capziosità della condotta che, occultata non solo al mercato e alle autorità di vigilanza, ma **anche alla società, esclude la sua responsabilità**. Né il Consiglio di Amministrazione, né il Collegio Sindacale di Nuova Parva erano mai stati posti a conoscenza di tale ipotetica pattuizione verbale in ordine alla gestione della partecipazione acquisita in BAV; in tale situazione, nessun tipo di modello organizzativo avrebbe potuto "*impedire al suo apicale di*



*omettere fraudolentemente la comunicazione di eventuali patti a cui lo stesso avesse aderito attraverso il mero consenso verbale... L'occultamento fraudolento di un accordo verbale, per le sue caratteristiche ontologiche, è sempre possibile quale che sia il modello di compliance adottato dall'ente ed è sempre in grado di bypassare i meccanismi di controllo”.*

6) Sotto il profilo sanzionatorio:

- ▶ eccessività della sanzione e mancata considerazione dei criteri di determinazione della pena stabiliti dall'art. 11 D. Lg. 231/01 (episodicità del fatto; avvenuta adozione di un modello organizzativo dopo il reato);
- ▶ richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) D. Lg. 231/2001, prevista per i casi in cui l'ente non abbia ricavato vantaggi dalla commissione del reato o abbia ricavato vantaggi minimi, con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 25 sexies II comma D. Lg. 231/01;
- ▶ richiesta di applicazione dell'art. 12 III comma D. Lg. 231/01 e di riduzione della sanzione ivi prevista;
- ▶ esclusione dell'aggravante di cui all'art. 25 sexies comma 2 conseguente alla sussistenza di profitto di rilevante entità.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'P. G...' and the initials are 'P.G.'.

## L'appello di UNIPOL s.p.a.

La difesa di Unipol contesta, in principalità, il capo della sentenza relativo alla confisca della somma di 39,6 milioni di euro, ritenuta costituente il profitto da reato conseguito dall'ente quale *"plusvalenza ricavata da Unipol in seguito alla vendita delle azioni ordinarie della Banca Antonveneta (BAV) in suo possesso, tramite adesione all'OPA di ABN Amro, il 16 marzo 2006: la differenza tra il prezzo riconosciuto dall'offerente ed il prezzo di carico dei diversi pacchetti di azioni BAV da parte di Unipol darebbe luogo all'utile pari a 39,6 milioni di euro al netto dell'imposizione fiscale. Il collegamento con il reato viene individuato dal primo giudice nel fatto che l'illecito commesso dagli allora amministratori dell'ente, Consorte e Sacchetti, sarebbe consistito nell'adesione al progetto di Fiorani con la messa a disposizione in favore dello stesso e della Banca Popolare di Lodi (BPL) dell'intero pacchetto di azioni BAV acquisito da Unipol tra il 25 marzo 2002 ed il 22 aprile 2005"*.

Premesso che la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 D. Lg. 231/01 ha la funzione di *"riequilibrio dello status quo economico antecedente alla consumazione del reato presupposto"*, la difesa rileva:

- che la relazione dello schema del D. Lg. 231/2001 definisce il profitto come *"una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato"*;
- che la giurisprudenza più accreditata (Cass. pen. S.U. 27 marzo 2008, n. 26654, mass. 239924 afferma che *"in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto"*, sottolineando gli elementi della pertinenzialità al reato, della correlazione diretta del profitto con il reato, della stretta affinità con l'oggetto di quest'ultimo;
- che nel caso del reato di aggio il profitto immediatamente e direttamente connesso va individuato *"nell'apprezzamento del valore patrimoniale di strumenti finanziari posseduti dall'ente, direttamente e immediatamente causato dalla specifica condotta delittuosa degli apicali"*;
- che pertanto ciò che è confiscabile è soltanto *"l'importo dato dalla differenza tra il valore del titolo prima che abbia inizio la consumazione del reato e il maggior valore dello stesso titolo al momento della rivendita, nel caso in cui l'apprezzamento positivo sia conseguenza immediata e diretta del fatto reato di aggio contestato"*;
- che appare scorretto sostituire il valore del titolo prima dell'inizio della consumazione del reato con il valore di carico delle azioni, in qualunque momento acquistate, così confiscando anche incrementi risalenti che nulla abbiano a che fare con l'accusa;
- che erronea è la decisione del Tribunale di sostituire il criterio del collegamento tra reato e profitto con quello del collegamento tra beni utilizzati per commettere il reato e profitto; in tal modo, infatti, si elude la verifica dell'esistenza o meno di un nesso di pertinenzialità tra profitto e reato, valutando e misurando l'eventuale incidenza del fatto illecito presupposto sull'apprezzamento del titolo BAV;
- che viceversa, *"l'inizio della consumazione del reato ascritto a Consorte e Sacchetti deve essere correttamente collocato nel giorno 22 aprile 2005, data di acquisto delle azioni BAV in esecuzione dell'accordo con Fiorani del precedente 20 aprile 2005, o al più nel giorno stesso del 20 aprile 2005, Il prezzo su cui calcolare la plusvalenza realizzata con la rivendita ad ABN Amro nel marzo 2006, dunque, è quello dato dal valore di borsa del titolo BAV in questo momento"*;
- che in concreto si è addirittura verificata una minusvalenza, essendo l'acquisto del 22 aprile 2005 avvenuto ad un prezzo di 27,26 euro ad azione e la rivendita del 16 marzo 2006 ad euro 26,50 ad azione, *"nel contesto di un'OPA che è stata proposta da un offerente (ABN Amro) nel febbraio 2006, a sette mesi dalla cessazione del reato, sulla base di logiche industriali e ad un prezzo che è stato scelto dal medesimo operatore"*.



\*\*\*\*\*

La difesa si sofferma, poi, sulle condotte di Consorte e Sacchetti, ribadendo che la stessa accusa contesta l'incremento della partecipazione di Unipol s.p.a. in BAV, nel comune e non dichiarato intento di esercitare con gli altri pattisti occulti un'influenza dominante su BAV, manifestatasi il giorno dell'assemblea del 30 aprile 2005. Anche sotto questo profilo, dunque, quelli che vengono ritenuti manipolativi sono l'appoggio richiesto in maniera decisiva da Fiorani all'aeroporto di Bologna, il 20 aprile 2005<sup>1</sup> e gli acquisti di Unipol sul mercato telematico il 22 aprile 2005, perché realizzati con pseudo cross orders; e ciò è tanto vero, che *"nel periodo precedente, pure oggetto di contestazione (<dall'inizio di novembre 2004>), Consorte e Sacchetti non risultano nemmeno essere stati a conoscenza non già delle attività delittuose oggetto del procedimento, ma neanche della iniziativa di BPL di porre in essere operazioni tendenti all'acquisizione del controllo di Antonveneta"*. Prima del mese di aprile 2005, in altri termini, lo stesso Tribunale considerava l'appoggio di Consorte e Sacchetti a BPL come *"perfettamente compatibile con la realizzazione del proprio progetto industriale Banca/Assicurazione"*. E compatibilità è cosa del tutto diversa da patto parasociale.

A tale conclusione la difesa giunge anche esaminando le tre fasi del fatto storico, individuate dal consulente tecnico del P.M.:

- ▶ *"una prima fase che va dal novembre 2004 al marzo 2005, durante la quale BPL agisce per ottenere il controllo di un rilevante pacchetto di azioni BAV, ma senza conseguire la formale intestazione, bensì procedendo a far acquistare i titoli ai cosiddetti interposti anche attraverso concessione di linee di credito da parte di BPL"*;
- ▶ *"una seconda fase che si colloca ad aprile del 2005 in vista dell'assemblea BAV, durante la quale alcuni soggetti entrano in proprietà delle azioni BAV intestate ai presunti interposti attraverso scambi sul MTA realizzati con le forme degli pseudo cross orders, ed in esecuzione di un patto parasociale occulto conseguono la maggioranza all'assemblea del 30 aprile 2005"*;
- ▶ *"una terza fase in cui BPL cede alcune partecipazioni per accrescere il proprio coefficiente patrimoniale"*.

Solo alla seconda fase vengono attribuite le condotte ritenute penalmente rilevanti: *"l'accordo (rimasto occulto) in vista dell'assemblea del 30 aprile 2005 e l'acquisto delle azioni in mano agli interposti tramite pseudo cross orders avvenuto il 22 aprile 2005"*. Acquisto che, tra l'altro, costituisce *"un'autonoma iniziativa di Unipol, che nulla ha a che fare con i colloqui intercorsi tra Consorte, Sacchetti e Fiorani nel dicembre 2004"*

<sup>1</sup> Facendo proprie le difese di Consorte e Sacchetti, in ogni caso, Unipol contesta che l'incontro all'aeroporto di Bologna del 20 aprile 2005 sia espressione di un patto parasociale:

*"E' indiscutibile, infatti, che in capo ad Unipol ed agli esponenti apicali della medesima sussistesse una strategia del tutto autonoma rispetto agli interessi di BPL, diretta al raggiungimento di obiettivi che possono essere sintetizzati nel progetto <Banca-Assicurazione>."*

*Strategia, quelle dei due enti, BPL e Unipol, parallele, ma sicuramente divergenti quanto agli obiettivi finali che, nel caso di BPL, si identificavano nel raggiungimento del controllo della Banca Antonveneta, mentre per Unipol si qualificavano con il preciso interesse alla gestione dei profili assicurativi dell'istituto bancario"*.

Motivi  
della decisione

P. L. Amadori 

## Questioni procedurali

La forma della contestazione di cui al capo B)

E' stata per prima cosa domandata una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza dell'imputazione di cui al capo B).

La questione, già prospettata in primo grado, era stata risolta dal Tribunale considerando che le ampie articolazioni in cui si dipanava il capo individuavano in maniera analitica le "singole scansioni di operazioni che per la loro intrinseca complessità avrebbero richiesto in tesi molteplici, peculiari e distinti apporti dai numerosi soggetti coinvolti, tra loro coordinati in un unico disegno criminoso", consentendo alle difese di trarne gli elementi necessari per le rispettive argomentazioni.

Ritiene la Corte di dover confermare tale valutazione, richiamando il saldo insegnamento della Suprema Corte secondo cui, per stabilire se l'enunciazione del fatto sia "chiara e precisa", il giudice deve considerare se dalla specificazione compiuta nel capo di imputazione possa sorgere equivoco per l'espletamento di una completa ed integra difesa (così, tra le tante, Cass. pen. sez. III, 3 giugno 1991, n.6842, mass. 187462; Cass. pen. sez. I, 22 novembre 1994, n.12474, mass. 199892; Cass. pen. sez. IV, 25 febbraio 2004, n.34289, mass. 229070; Cass. pen. sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38891, mass. 248847).

Come si è visto nella premessa della presente sentenza, il capo di imputazione indica in maniera chiara e precisa, per ciascun imputato, le condotte, vuoi manipolative, vuoi informative che vengono ritenute tali da integrare il reato di aggio.

Tutti i "lodigiani", anche per il tramite dei loro consulenti, hanno analizzato *funditus* i singoli passaggi di acquisto e di vendita delle azioni BAV, sia singolarmente che unitariamente considerati, con particolare riguardo all'idoneità delle condotte a provocare una sensibile alterazione del prezzo nella prospettiva della contestata violazione della normativa sulle soglie di attenzione e sull'OPA derivante dal rastrellamento occulto di Fiorani. Le stesse difese hanno altresì individuato gli elementi sintomatici tesi a dimostrare, nella lettura datane, l'insussistenza della simulazione: basti pensare alle puntigliose e documentate indicazioni concernenti, per esempio, la consistenza patrimoniale dei loro assistiti ed i tassi di interesse applicati, e ne hanno fatto oggetto specifico e continuo di discussione nei rispettivi interventi.

Quanto agli imputati Consorte e Sacchetti, che hanno ritenuto di trarre dalla pretesa indeterminatezza dell'imputazione una consequenziale incertezza sull'epoca di commissione del reato, la lettura della contestazione individua la loro responsabilità nell'aver deciso di incrementare la partecipazione di Unipol nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante su banca Antonveneta in occasione dell'assemblea del 30 aprile 2005, e proprio il concreto riferimento alla promessa di compenso loro rivolta da Fiorani chiarisce il momento temporale nel quale siffatta risoluzione prese corpo.

Non si può fare a meno di considerare, poi, che persino la difesa di Antonio Fazio, nell'atto di appello, ha considerato la determinatezza dell'imputazione, contrapponendovi la ritenuta genericità delle argomentazioni svolte nella sentenza.

## La determinazione della competenza territoriale

Si tratta di una delle più dibattute questioni dell'intero procedimento, avendo le difese con plurime e vigorose argomentazioni indicato come giudice naturale l'Autorità Giudiziaria di Lodi.

Propendono per l'affermazione di tale competenza:

- ▶ le difese Fazio, Pacchiarini, Tamagni, Raimondi, perchè l'acquisto dei titoli oggetto di rastrellamento rappresenta il primo anello di una catena che inizia e finisce a Lodi. A Lodi, infatti:
  - vengono aperti i dossier intestati agli imprenditori
  - vengono erogati i finanziamenti agli intestatari dei dossier
  - vengono acquistati titoli della Banca Antonveneta, impiegando tali finanziamenti e utilizzando il collegamento telematico diretto tra la sala operativa della BPL e la Borsa di Milano per effettuare gli ordini di acquisto
  - i titoli acquistati vengono inseriti nei dossier intestati ai vari imprenditori
  - viene occultata l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione;
- ▶ la difesa Fiorani, tenuto conto anche della fattispecie informativa della contestazione, perchè a Lodi vengono predisposti e trasmessi i comunicati stampa;
- ▶ le difese Consorte-Sacchetti, perchè sostengono che la transazione si perfeziona al momento dell'acquisto, ossia quando l'intermediario autorizzato (che nella specie ha sede a Lodi) annota sul dossier titoli dell'acquirente l'avvenuta transazione.

Già all'udienza preliminare il Gip osservava:

- che quanto all'aggiotaggio manipolativo rileva *“il luogo di formazione dell'acquisto – poi rivelatosi artificioso – determinato dagli incroci degli ordini sul mercato, ossia Milano”*
- che quanto all'aggiotaggio informativo (consistente nella propalazione di notizie false e tendenziose, idonee ad alterare la naturale formazione dei prezzi), la natura recettizia della condotta fa sì che la competenza sia quella del luogo in cui i prezzi si formano. Non rileva il luogo di invio della comunicazione alle società di gestione o al pubblico, ma quello di ricezione: *“il particolare destinatario, costituito dalla platea naturale ove si formano i prezzi, ossia il mercato, coincidente con la Borsa Valori che ha sede a Milano, presuppone la natura transitiva della condotta rispetto alla percezione effettiva e congrua per potersi realizzare il reato”*.

A sua volta il Tribunale, nell'ordinanza dell' 11 marzo 2009, aveva fondato la propria decisione, affermativa della competenza territoriale del giudice di Milano, sulla particolare natura dell'interesse tutelato, *“quello pubblicistico ad una corretta formazione del prezzo di quei beni, attraverso uno scambio tra domande ed offerte che avvenga a livelli di incrocio che non siano alterati dagli elementi artificiali”* dapprima contestati e poi a più riprese individuati, *“assicurando che gli operatori siano posti concretamente in grado di decidere in modo incondizionato le proprie scelte negoziali”*.

Muovendo dalla premessa che *“la trasparenza e le veridicità delle informazioni”* è *“condizione prima non solo di un corretto funzionamento del mercato, ma anche di un'effettiva tutela della fiducia che in esso gli operatori devono avere”*, il Tribunale considera che si debba ritenere realizzata la condotta di manipolazione del mercato *“quando i comportamenti decettivi descritti siano stati recepiti dal mercato stesso e quindi quando per il loro carattere intrinsecamente diffusivo siano stati resi disponibili e pubblici, attraverso gli strumenti che la legislazione speciale prevede per le negoziazioni degli strumenti finanziari... Diversamente, infatti, non potrebbero neppure essere idonei a provocare quel pericolo concreto di turbamento sul corso dei prezzi che si*

*assume come effetto tipico della condotta pericolosa e penalmente rilevante, secondo la stessa definizione normativa”.*

Nel sistema dei titoli dematerializzati introdotto dal titolo V del D. Lg. 24 giugno 1998, n. 213, dunque, non basta la comunicazione con cui l’ordinante trasmette al proprio intermediario l’ordine di acquisto, in quanto *“bloccando così artificiosamente in quel momento la progressione naturale dell’azione, essa non potrebbe mai ritenersi idonea a creare turbativa del mercato, perché sino a quel momento il mercato stesso non l’avrebbe potuta neppure recepire, dato che l’ordine ricevuto dall’intermediario per poter giungere a destinazione deve venire poi comunicato attraverso il sistema telematico, gestito all’epoca dalla Borsa con sede in Milano, per potersi lì materialmente incrociare con un’offerta di segno contrario e realizzare così quella transazione che, fissando il prezzo dello strumento finanziario, viene contestualmente comunicata agli operatori e al pubblico e diventa, da quel momento, idonea a costituire una notizia <price sensitive>”.*

E’ ben vero che l’intero titolo V del D. Lg. 213/98, vigente all’epoca dei fatti, è stato abrogato dall’art. 5 del D. Lg. 27 gennaio 2010, n. 27, ma l’accento posto sul momento dell’inserimento nel sistema telematico, quale momento determinativo dell’inizio della condotta e della competenza territoriale, è nell’attualità espresso anche dal DPR 30 dicembre 2003, n. 398, che all’art. 55 stabilisce che *“i diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I<sup>1</sup> sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all’apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla società di gestione accentrata per l’immissione nel sistema della gestione stessa”.*

Quanto poi all’opinione di chi sostiene che il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’intermediario autorizzato annota sul dossier titoli dell’acquirente l’avvenuta transazione (trattandosi del momento in cui il proprietario dei titoli è legittimato ad esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che sono connessi allo status socii), il Tribunale rileva che siffatta prospettazione *“fa dipendere la realizzazione della condotta penalmente rilevante dal verificarsi di un evento negoziale, che è sicuramente estraneo e successivo alla fattispecie descritta nella norma incriminatrice”.* Se l’andamento del valore dei titoli sul mercato dipende dal fatto che avvengano o meno scambi, e in particolare scambi in quantità e a certi livelli atti a determinare la salita o la discesa dei prezzi dei prodotti finanziari, *“la circostanza che un determinato soggetto possa o non possa effettivamente, a seguito di tali transazioni, esercitare i suoi diritti di socio, costituisce all’evidenza un post factum, attinente alla fase esecutiva di un contratto privato, del tutto estranea alla tutela penalistica e all’interesse che ne costituisce l’essenza”.*

Più di una difesa ha richiamato, a sostegno di quest’ultima tesi, l’affermazione della Suprema Corte, svolta in ordine al diverso reato di cui all’art. 180 comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 58 del 1998 (abuso di informazioni privilegiate). Muovendo dalla considerazione secondo cui la formazione dell’accordo negoziale con l’incontro delle due proposte di negoziazione comporta solo la conclusione di un contratto di vendita con efficacia obbligatoria, la Corte (Cass. pen. sez. V, 21 gennaio 2009, n. 7769, mass. 242967) afferma che *“ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del reato – commesso attraverso l’acquisto di strumenti finanziari dematerializzati, utilizzando informazioni privilegiate di cui l’agente sia a diverso titolo in possesso – deve essere individuato in quello in cui risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell’acquirente, che segna il momento del trasferimento della proprietà dei beni oggetto di compravendita”.*

Tuttavia, come ha rilevato buona parte della dottrina, nella manipolazione il reato incide sui meccanismi di formazione dei prezzi sul mercato finanziario, inducendo distorsioni in cui l’inganno

<sup>1</sup> ossia gli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.



nei confronti degli investitori si aggiunge al pregiudizio per la corretta allocazione degli investimenti, con evidenti danni sia per le imprese concorrenti che per la stabilità del mercato stesso.

Durante la negoziazione continua nel sistema telematico operante per i mercati regolamentati da Borsa Italiana s.p.a., ogni ordine immesso è confrontato immediatamente con gli ordini già presenti nel book di negoziazioni, in modo da verificare la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione; in caso positivo, il sistema abbina automaticamente gli ordini secondo regole di priorità, determinando la conclusione del contratto e quindi la sua esecuzione. In questo momento si determinano la definitività e irrevocabilità degli scambi, sì che la successiva annotazione dell'intermediario sul dossier titoli del cliente acquisisce solo una valenza dichiarativa dell'operazione già avvenuta con l'abbinamento, sul circuito telematico, dell'ordine di acquisto con un ordine di vendita <sup>2</sup>.

Del resto, l'art. 61 D. Lg. 58/1998 stabilisce che *"l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione)"*. Più specificamente, l'art. 80 D. Lg. 58/1998 prevede che *"l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro"*, mentre l'art. 9 del provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 stabilisce che sono *"le società di gestione accentrata"* a svolgere le *"attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari"*, sì che anche sotto questo profilo il radicare la competenza nel luogo in cui tali società (nella specie Borsa Italiana s.p.a.) operano risponde esattamente alle caratteristiche peculiari del reato, che consistono nell'incidere artificiosamente, a livello manipolativo o informativo, sui meccanismi di formazione dei prezzi nel mercato finanziario.

Si badi che anche il precedente provvedimento della Banca d'Italia del 24 gennaio 2002, intitolato *"Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"* e pubblicato in G.U. 16 febbraio 2002, n. 40, S.O., prevedeva già sistemi di gestione accentrata degli strumenti finanziari.

In definitiva, come esattamente conclude il Tribunale, *"quello che rileva perché si realizzi la manipolazione del mercato ex art. 185 TUF è che vi siano state delle transazioni su titoli – dipendenti da ordini di acquisto e di vendita scambiati sul mercato telematico e così trasmessi al pubblico"*. Proprio questo, infatti, è il momento che determina la salita o la discesa del prezzo del prodotto finanziario. E' qui che la condotta di negoziazione considerata artificiosa acquista potenziale pericolo di sensibile alterazione del valore dello strumento finanziario.

A parere della Corte, dunque, quella parte della dottrina che attribuisce valore decisivo al momento e al luogo in cui la società interessata all'acquisto dei titoli ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata, relegando i compiti di quest'ultima società ad un semplice automatismo, non tiene in adeguato conto il fatto che è l'incontro tra la domanda e l'offerta, che avviene presso la società di gestione accentrata, a incidere sul meccanismo della formazione del prezzo.

---

<sup>2</sup> Appare utile, a questo riguardo, ricordare che il provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato in G.U. 4 marzo 2008, n. 54 ed avente ad oggetto la *"disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"*, all'art. 2 stabilisce che *"i sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini"*.

Come lo stesso provvedimento afferma, il decreto sulla definitività è il D.Lg. 12 aprile 2001 n. 210 (*"Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli"*), che all'art. 2 stabilisce che *"gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema"* e detta le condizioni di opponibilità ai terzi nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante.



Quella parte della dottrina che, al contrario, finisce con l'attribuire valore decisivo all'annotazione sul dossier titoli (facendo leva sull'art. 32 D. Lg. 213/1998, secondo cui dal momento di tale registrazione spetta al titolare del conto la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati) non tiene in adeguato conto quello che è il primario interesse tutelato dalla norma: non tanto la particolare legittimazione del titolare del conto, quanto piuttosto la trasparente formazione del prezzo di mercato dei titoli finanziari.

In altri termini, aderire alla dottrina che considera decisivo il momento dell'invio della domanda di acquisto significa non tenere conto di quanto successivamente avviene; aderire a quella che considera decisivo il momento dell'iscrizione fa perdere di vista ciò che in precedenza è già avvenuto. In entrambi i casi le due opinioni appaiono sfuocate rispetto alla natura del reato, di pericolo concreto, spettando al giudice accertare se nel caso concreto l'interesse penalmente tutelato ha corso un pericolo effettivo.

Ancora, a favore dell'individuazione della competenza territoriale in Milano militano le considerazioni svolte nella recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, n. 28932 del 4 maggio 2011, concernente un caso di aggio informativo. Ivi si legge che *"poiché il delitto di aggio è un reato di mera condotta (di pericolo concreto)"* e *"<uno actu perficitur>"*, *"l'illecito si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo. Per la sua ricorrenza è quindi sufficiente che siano poste in essere **le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa**, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento (il quale, se si verifica, è posto a carico dell'agente nel contesto dell'art. 501 cod. pen., come circostanza aggravante, ma non delle fattispecie descritte dall'art. 2637 cod. civ. o da quelle del D. Lg. 58/1998)"*.


Anche in questo caso, dunque, la Corte rileva che *"la <diffusione> dell'informazione illecita avvenne mediante l'inserimento della stessa nel sistema informativo del mercato di Borsa"*, ossia con l'immissione nel sistema che mette a disposizione degli operatori finanziari e dei risparmiatori la notizia. *"Non essendovi possibilità di distinguere, nella struttura di reato di <pericolo concreto>, il momento dell'invio della notizia rispetto a quello della possibilità della rilevante alterazione del corso dei valori, non è corretto assegnare interesse ad un successivo tempo della condotta illecita"*.

In concreto, poi, non si può fare a meno di aggiungere che **il contratto di compravendita dei titoli tra gli intermediari negozianti si conclude** – come precisa il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a. deliberato dall'assemblea di Borsa italiana s.p.a. il 26 aprile 2007 e approvato da Consob con delibera 15996 del 26 giugno 2007 – **"mediante abbinamento automatico" di proposte di segno contrario immesse nel sistema telematico**: si legge, per esempio, nell'art. 4.1.9 del regolamento, che *"nelle fasi d'asta, qualora ricorra la condizione di validazione [del prezzo teorico di asta] di cui all'articolo 4.1.8, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d'asta. Tali contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili"*.

L'affermazione secondo cui la determinazione della competenza deve essere svolta in riferimento al momento e al luogo in cui l'abbinamento avviene risulta quella più confacente ai più recenti orientamenti dottrinali in tema di conclusione del contratto tramite contatto tra messaggi di due elaboratori e in merito al computer come luogo d'incontro delle volontà: la dottrina più attenta ha sottolineato il fatto che i contratti telematici si concludono in forza di procedimenti articolati, di regola predisposti dal titolare del sito web ove sono offerti i beni o i servizi.

Tali argomentazioni si attagliano perfettamente al caso in esame e sostengono ancor più la considerazione secondo cui il locus commissi delicti è proprio quello di conclusione delle operazioni, ossia quello in cui avviene l'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione, in





acquisto e in vendita, degli strumenti finanziari. Si tratta, quindi, del luogo in cui è ubicato il mercato regolamentato, dove ha sede la società di gestione del mercato.

Tale società di gestione deve avere sede principale e statutaria in Italia: ciò si ricava sia dall'art. 2328 c.c. (che impone ad ogni società, nell'atto costitutivo, di indicare lo Stato di costituzione), sia dall'art. 36 comma 4 della direttiva Mifid 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, secondo cui *“fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d'origine del mercato in questione”*.

E' vero che dopo la fusione di Borsa Italiana s.p.a. con London Exchange Ltd. la piattaforma digitale si trova ora in Inghilterra, ma ciò non incide sulla determinazione della giurisdizione e della competenza, come si ricava sia dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti e dal Regolamento comunitario sostitutivo di tale Convenzione <sup>3</sup>, sia soprattutto dalla direttiva 2000/31/CE dell' 8 giugno 2000 sul commercio elettronico, che nella premessa, al 19° considerando, stabilisce che *“il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica”*.

In definitiva questo collegio, considerando la tipologia di entrambe le condotte qui contestate, sia di manipolazione operativa che di manipolazione informativa, ritiene che l'affermazione della competenza del Tribunale di Milano, per le ragioni sin qui dette, risponda pienamente alla natura del reato, di pericolo concreto, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si manifesta l'idoneità dell'azione a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

#### Le eccezioni di inammissibilità e nullità dell'incidente probatorio

La richiesta di una declaratoria di inammissibilità dell'incidente probatorio per mancata precisa indicazione dei fatti che ne costituiscono l'oggetto poggia sull'assunto secondo cui esso menzionerebbe solo generiche attività di manipolazione del mercato in relazione alle operazioni *“scalata Banca Antonveneta”* e *“scalata BNL”*.

Dall'ordinanza del Tribunale dell' 11 marzo 2009, però, si ricava che la richiesta menziona, *“oltre all'elenco nominativo degli indagati l'indicazione delle rubriche meglio esplicitate o mediante rinvio alla richiesta di misura cautelare del 28/11/05 – già nota a tutte le parti – ovvero mediante espresso riferimento alle operazioni cui esse si riferiscono , ovvero l'indicazione del luogo e del tempo del commesso delitto, nonchè, alle pagine 13 e ss., l'esposizione analitica delle operazioni asseritamente illecite e delle circostanze specifiche su cui l'incidente probatorio avrebbe dovuto aver luogo”*.

Ne consegue che, poichè la richiesta reca *“un contenuto di specificità all'evidenza evincibile dall'analitica descrizione delle operazioni incriminate, individuate oltre che nominativamente anche con riferimento alla rispettiva collocazione temporale e territoriale”*, tanto basta per ritenere la stessa adeguata al precetto normativo di cui all'art. 393 c.p.p., tenuto anche conto della pertinente

<sup>3</sup> Si tratta della Convenzione 19 giugno 1980, n. 934, che all'art. 4 stabilisce che *“il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto”* e che *“si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”*. Si tratta, altresì, del Regolamento CE 17 giugno 2008, n. 593, che all'art. 4 stabilisce di nuovo, come norma di chiusura, che *“il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”*.

osservazione giurisprudenziale, frequente in occasioni del genere, secondo cui la fluidità dell'imputazione nel momento in cui la richiesta viene formulata esclude che si possano in quello stesso momento prospettare indicazioni ancora più analitiche sull'oggetto della prova da assumere.

\*\*\*\*\*

Del pari destituita di fondamento è la censura mossa alla decisione del Tribunale in ordine alla eccepita nullità dell'incidente probatorio per incompleto deposito delle dichiarazioni rese in fase di indagine da Gianpiero Fiorani e Gianfranco Boni, essendo stati posti a disposizione delle difese soltanto i verbali riassuntivi e soltanto in un limitato numero quelli integrali.

Il Tribunale, richiamando la lettera dell'art. 141 bis c.p.p., considerava come il riferimento testuale ad una documentazione integrale di tali atti, a pena di inutilizzabilità, con i soli mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva escludesse il fatto che la stessa sanzione (e tanto meno la nullità) potesse colpire la mancata trascrizione di tali registrazioni: *"l'omessa trascrizione, stante la natura di mera operazione, non è condizione idonea ad incidere in alcun modo, con effetto lesivo, sul pieno esercizio del diritto di difesa, garantito dalla registrazione e dalla verbalizzazione in forma riassuntiva"*.

Ritiene la Corte che l'assunto del Tribunale non meriti censure, tenuto conto del netto pronunciamento sopravvenuto da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite, che con sentenza del 16 luglio 2009, n. 39061 (mass. 244326 e 244327), ha affermato:

- che è bensì vero che *"la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell'udienza, è prescritta dall'art. 141-bis cod. proc. pen. anche con riferimento alla documentazione delle dichiarazioni rese <erga alios>, a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi"*;
- che tuttavia, *"in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità"*<sup>4</sup>.

Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte afferma chiaramente il principio secondo cui *"la ratio della norma è rappresentata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, come sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a <suggerimenti comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne>, avuto riguardo non solo agli addebiti mossigli ma anche a quei fatti riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare, nei loro confronti, un'affermazione di responsabilità penale.*

*Il tutto in consonanza con l'unanime dottrina, che non ha mancato di sottolineare che il particolare rigore documentativo imposto dall'art. 141-bis c.p.p., nella palese intenzione del legislatore del 1995, fosse anzi diretto a garantire soprattutto i soggetti terzi <chiamati>, potenzialmente lesi da eventuali pressioni dirette o indirette esercitabili sull'indagato <chiamante>, versante in condizione di soggezione psicologica derivante dallo stato di detenzione, in un contesto al quale essi e i loro difensori erano rimasti estranei"*.

Essa, tuttavia, prosegue considerando che *"la <trascrizione delle operazioni svolte> tanto non è formalità imprescindibile ai fini della regolarità dell'atto di interrogatorio, che lo stesso art. 141-*

<sup>4</sup> Vale la pena di ricordare la decisione, assolutamente simile, successivamente assunta dalla Suprema Corte (sezione III) con sentenza n. 42505 dell' 11 novembre 2010 (mass. 249153). Ivi si legge che *"in tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa"*. Ma non è questo il profilo in questione nel presente procedimento, nel quale non si tratta di verbali in forma riassuntiva che integralmente rimandano alle fonoregistrazioni, ma di una lamentata insufficienza dei verbali riassuntivi a descrivere il contenuto degli interrogatori.

*bis, all'ultimo periodo, ne prevede la effettuazione <solo se richiesta dalle parti>; e quanto detto in precedenza su ragione e funzione della disposizione in esame <sup>5</sup> rende evidente che in ogni caso la mancanza della trascrizione non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità (v. Cass., sez. I, 17 febbraio 2005, Caridi; Cass., sez. V, 31 gennaio 2000, Carboni; Cass., sez. II, 14 maggio 1998, Perrucci), vizi che non solo non sono espressamente previsti ma neppure sarebbero logicamente collegabili allo scopo di tutela della norma”.*

Ne consegue che, una volta esclusa l'inutilizzabilità e tanto meno la nullità dell'interrogatorio non trascritto, ma semplicemente registrato (e fermo restando che, come si legge nell'ordinanza del Tribunale, “*le parti hanno avuto a disposizione le registrazioni di tutti gli interrogatori resi da Boni e da Fiorani*”), a maggior ragione si deve escludere che conseguenze del genere possano colpire l'incidente probatorio che non sia stato preceduto dal deposito della trascrizione stessa.

\*\*\*\*\*

Da ultimo le difese contestano la nullità dell'incidente probatorio per il mancato, previo deposito di numerosi altri atti processuali (intercettazioni telefoniche, sommarie informazioni testimoniali, memorie difensive) richiamati negli interrogatori di Fiorani e Boni o addirittura ad essi allegati, oltre al mancato deposito di un interrogatorio dallo stesso Fiorani reso bensì in altro procedimento, ma allegato al presente dopo l'effettuazione dell'incidente probatorio.

Il fatto che l'interrogatorio altrove reso da Fiorani sia stato trasmesso al presente procedimento in epoca successiva all'effettuazione del lungo incidente probatorio risolve semplicisticamente il problema del mancato deposito: giustamente la difesa rileva che si tratta comunque di atto svolto il 28 marzo 2006, richiamato dallo stesso Fiorani nell'interrogatorio reso nel presente procedimento il 29 marzo 2006 e quindi già conosciuto in quel momento.

Più in generale, però, occorre rifarsi al puntuale insegnamento della Suprema Corte (Cass. pen. sez. VI, 26 settembre 2008, n. 40971, mass. 241624-241625), esposto anche nell'ordinanza impugnata, secondo cui:

- “*non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen.*” (ipotesi che riguarda i soli reati indicati di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p., nessuno dei quali è oggetto del presente procedimento) <sup>6</sup>;
- “*è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, 393 e 398, comma terzo-bis, cod., proc. pen., nella parte in cui non prevedono, per i reati diversi da quelli considerati nel comma primo-bis dell'art. 392, l'obbligo del P.M. di depositare previamente tutti gli atti di indagine compiuti, atteso che la piena "discovery" imposta dall'art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., per il solo caso in cui nell'incidente probatorio debba procedersi all'esame di minore infrasedicenne in relazione a determinate*

<sup>5</sup> Scrive la Corte che “*questa norma risponde all'esigenza di assicurare la genuinità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'indagato detenuto attraverso forme di documentazione (registrazione fonografica o audiovisiva) che rappresentino al massimo grado di fedeltà tecnologicamente possibile il contesto e le modalità attraverso cui tale soggetto risponde alle domande rivoltegli*”.

<sup>6</sup> Nello stesso senso si veda Cass. pen. sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23705, mass. 240321, secondo cui “*non dà luogo a nullità l'omesso deposito degli atti d'indagine, prescritto dall'art. 393, comma secondo bis cod. proc. pen., qualora si sia proceduto all'incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione ad un reato diverso da quelli a sfondo sessuale (nella specie, omicidio) previsti dalla norma citata*”



*fattispecie di reato, trova la sua ragion d'essere nel fatto che, in tal caso, ai sensi dell'art. 190-bis, comma primo-bis, cod. proc. pen., le dichiarazioni acquisite sono utilizzabili come prova senza che sia necessario procedere preliminarmente all'esame dibattimentale del soggetto, come invece previsto in via generale dall'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen.”.*

Anche in questo caso, nella motivazione della decisione della Suprema Corte sono contenute le risposte alle doglianze inerenti alla pretesa violazione dei diritti della difesa. Si sottolinea, infatti, che *“è vero che di norma nell'incidente probatorio il pubblico ministero conosce delle indagini molto più dei difensori, ma la scelta di limitare la discovery alle sole dichiarazioni rese in precedenza dal soggetto esaminato appare ragionevolmente connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini e sacrifica solo parzialmente e temporaneamente le esigenze difensive, che potranno avere piena tutela in sede dibattimentale.*

*Va considerato infatti che seppure le dichiarazioni assunte in incidente probatorio hanno valore di prova ai fini della decisione di merito, di esse non può essere data lettura se non dopo l'esame dibattimentale della persona che le ha rese (art. 511 comma 2 c.p.p.), in un contesto cioè in cui la piena conoscenza da parte dei difensori degli atti di indagine rende a essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione, venendosi dunque in tal modo a sanare il deficit di informazione che poteva caratterizzare il momento in cui l'incidente probatorio ebbe luogo”.*

Il fatto, poi, che Fiorani e Boni abbiano avuto conoscenza, sin dagli interrogatori precedenti l'incidente probatorio, delle dichiarazioni rese da Fazio, non incide sui profili di rito di utilizzabilità dell'incidente stesso, ma – come bene rileva il Tribunale – costituisce materia di valutazione attinente all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro provalazioni, sì che ogni giudizio sul punto va svolto nell'esaminare nel merito la vicenda.




**La posizione degli imputati**  
**Gianpiero Fiorani, Giovanni Consorte, Ivano Sacchetti, Luigi Zunino e Antonio Fazio**  
**in ordine al reato di aggio**

Ritiene la Corte che l'esame complessivo delle amplissime risultanze processuali, sin qui compiuto attraverso un'ordinata ricostruzione della sentenza di primo grado e un'approfondita analisi dei motivi d'appello, porti a constatare la sussistenza del reato di aggio nei confronti degli imputati Fiorani, Consorte, Sacchetti, Zunino e Fazio, con l'essenziale considerazione secondo cui il reato stesso, giustamente contestato attraverso plurime condotte tra di loro avvinte da un unico disegno criminoso, deve considerarsi compiuto sino al 30 aprile 2005, data dell'assemblea tenutasi presso Banca Antonveneta.

Quanto già si è detto nel trattare, parlando della sentenza di primo grado, dei profili storici ufficiali e delle operazioni sottostanti, permette di considerare come, accanto ad informazioni fornite al mercato all'apparente fine di dar conto di un lecito interesse a giungere all'assemblea in una posizione societaria forte, BPL (e, per essa, Fiorani) intesseva un'enorme serie di manovre occulte tali da comportare accaparramenti segreti di azioni, intestate a compiacenti e facoltosi clienti o anche a forti speculatori (come si vedrà trattando della posizione dei c.d. "lodigiani"), producendosi poi, nell'imminenza dell'assemblea, nell'estenuante opera, svolta soprattutto da Boni, tesa a far sì che buona parte delle azioni così acquistate finissero nelle mani di veri e propri pattisti occulti, quali – nel presente procedimento – gli amministratori di Unipol e Nuova Parva, a loro volta resisi improvvisamente e freneticamente disponibili ad ottenere un ingente numero di azioni BAV, per poi sostenere nell'assemblea la lista di BPL, in modo tale da mantenere stretto il patto, ostentando tuttavia propri interessi imprenditoriali (quello di banca-assicurazione per Unipol; quello edificatorio per Nuova Parva) che potessero mostrare il tutto come una legittima aspirazione ad una mera quota di possesso in Antonveneta.

Il governatore Fazio, da sempre in ottimi rapporti con Fiorani, animato a sua volta dal perseguire a tutti i costi un programma limitativo dell'accesso delle banche estere alla governance di quelle italiane (programma, per sé, assolutamente in linea con le strategie politiche di Banca d'Italia), ha seguito la vicenda in tutti i suoi momenti, attraverso contatti sia con Fiorani che con Groenink. E quand'anche Fiorani gli avesse tenuto nascoste le molteplici manovre occulte di "rastrellamento delle azioni", certo è che il giorno prima dell'assemblea Fazio otteneva da lui notizie in merito agli accordi presi quanto meno con il gruppo dei "bresciani" ed al patto sottostante, senza nulla eccepire né allora, né nel periodo successivo, quando Consob, sin dal 10 maggio 2005, smascherava un primo rilevante patto occulto. Lungi dal troncargli, almeno a quel punto, ogni rapporto con Fiorani, Fazio proseguiva un tale appoggio alla sua prepotente intenzione di conquistare in tempi brevissimi spazi sempre più ampi di Antonveneta, da mantenere contatti essenziali nei momenti topici della disposizione dell'ispezione (della quale Fiorani veniva dallo stesso Fazio graziosamente informato attraverso un gentile invito a casa sua) e dell'adozione del provvedimento autorizzatorio dell' 11 luglio 2005, preceduto dai fortissimi contrasti con gli Uffici di Vigilanza di Banca d'Italia, di cui si è parlato.

Le considerazioni che seguono, valide per tutti gli imputati, mostrano come le condotte loro contestate in relazione al reato di cui al capo B) siano del tutto contemporanee ai lavori preparatori della legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha profondamente ridisegnato ampi settori del TUF, così recependo la normativa europea sugli abusi di mercato, e segnatamente la direttiva 2003/6/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Pubblicata il 27 aprile 2005, la legge 62/2005 è entrata in vigore il 12 maggio 2005; da qui la necessità di ricondurre alla precedente e più favorevole normativa, e segnatamente all'art. 2637 c.c., le condotte, costituenti reato, compiute dagli imputati sino al 30 aprile 2005.



Introducendo la normativa al fine di chiarire l'esposizione della sentenza di primo grado, si è già visto che l'art. 2637 c.c., nel testo discendente dal D. Lg. 11 aprile 2002, n. 61, prevedeva le stesse condotte successivamente enunciate dal "nuovo" art. 2637 c.c. e dall'art. 185 TUF, trattandosi sempre dei comportamenti tenuti da chi "*diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*"; le differenze stanno nel fatto che il vecchio art. 2637 c.c. non operava alcuna distinzione tra titoli quotati e titoli non quotati, mentre le nuove norme li scindono, diversificando altresì le sanzioni laddove in precedenza la risposta dell'ordinamento a tali condotte era unitaria.

In generale, le condotte manipolative sono punite perché rappresentano un intralcio alla formazione di un mercato finanziario integrato e trasparente: la stessa relazione governativa al D. Lg. 61/2002 afferma che la norma mira, nella sua unità, "*a tutelare l'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato*". I beni giuridici tutelati restano, dunque, la formazione e determinazione del prezzo secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato e la stabilità del sistema bancario, nella convinzione che siffatte condotte minano alla radice l'integrità del mercato finanziario, ormai divenuto comunitario e internazionale. E' un dato di fatto, ed è davvero sotto gli occhi di tutti, che i mercati mobiliari acquisiscono sempre più un ruolo di vitale importanza per le scelte degli investitori e il finanziamento dell'economia. Rispetto a questa funzione, oggi da tutti percepita (e non più soltanto da addetti ai lavori quali certamente erano non solo Fiorani e Fazio per le professioni da loro svolte, ma anche gli imprenditori Consorte, Sacchetti e Zunino, stante l'enorme attenzione da loro posta all'investimento effettuato), gli abusi di mercato generano diversi effetti, perniciosi ed allarmanti:

- minano la fiducia riposta dagli investitori nelle prioritarie caratteristiche di trasparenza ed efficienza del mercato;
- incrementano i costi di finanziamento delle imprese, mettendone a rischio la crescita e il benessere economico, dal momento che le imprese hanno la continua necessità, per finanziare i loro progetti di investimento, di capitali e mercati efficienti e trasparenti;
- violano il principio generale in base al quale tutti gli investitori devono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni diffuse al pubblico.

E' per tali motivi che vengono, appunto, puniti:

► l'aggiotaggio informativo, consistente nel diffondere notizie false, ossia non vere, ingannevoli o fuorvianti, e nel comunicarle (in forma scritta o orale) ad un numero indeterminato di persone con qualsiasi mezzo, di massa (stampa, radio, televisione, internet) o anche ristretto (sempre che, avuto riguardo ai soggetti cui la comunicazione è stata rivolta e al contesto nel quale essa si colloca, le notizie siano obiettivamente e concretamente idonee a propagarsi e a produrre l'effetto temuto)<sup>1</sup>;

► il compimento di operazioni simulate, ossia ogni condotta, lecita o illecita, caratterizzata da un'oggettiva valenza ingannatoria, a causa della sua capacità di far apparire una situazione non corrispondente alla realtà o di dissimulare una situazione reale;

► l'utilizzo di altri artifici, comprendenti sia i mezzi fraudolenti, sia altre condotte, **in sé lecite se autonomamente considerate, ma dotate di capacità fraudolente e ingannatorie e pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato se considerate nel loro complesso.**

Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante nel caso in esame, avendo tutti gli imputati in principalità sostenuto la legittimità delle operazioni.

---

<sup>1</sup> Va qui ricordata l'esatta considerazione svolta dalla difesa dell'imputato Fazio, concernente la non configurabilità di un aggiotaggio omissivo, stante la necessaria divulgazione delle notizie.



Basti pensare che persino Fiorani, instancabile artefice, ideatore e sostenitore di tutte le iniziative finalizzate ad accaparrare i titoli BAV e alla stipulazione dei patti, nel proprio appello ha sostenuto di avere soltanto catalizzato l'interesse di molti imprenditori, al fine della semplice realizzazione di *"un possibile nuovo patto di sindacato con a capo BPL, alternativo a quello di ABN Amro e partners"*. La finalità di incrementare la propria quota di azioni Antonveneta in previsione della sempre più imminente assemblea del 30 aprile 2005, insomma, viene considerata sufficiente e unica ragione per escludere che le modalità con cui tale scopo è stato perseguito potessero avere in sé qualcosa di illecito, trattandosi di una contesa bensì dura, ma svolta in un'ottica concorrenziale e rispettosa delle volontà degli acquirenti e degli investitori e delle prescrizioni di legge.

Anche nella consulenza del prof. Gualtieri, prodotta dalla difesa dell'imputato Fazio, si legge che *"l'attività di rastrellamento di azioni in borsa e fuori borsa finalizzata a preconstituirsì le condizioni per raggiungere il controllo è, di per sé, lecita e dunque in astratto, al di là delle modalità concrete con cui è stata condotta, la strategia di acquisizione adottata da BPL appariva lecita, ragionevole e coerente con la circostanza che BPL inizialmente non deteneva azioni Antonveneta"* (pag. 18). Anche a pagina 51 si ribadisce che *"in astratto era lecita una strategia tesa ad acquisire mediante compravendite sul mercato il 30% del capitale della banca target ed eventualmente, in un secondo momento, lanciare l'OPA. Ed era altrettanto lecito e plausibile che vi fossero azionisti di Antonveneta (gli imprenditori veneti, Gnutti ecc.) da un lato interessati ad appoggiare un progetto industriale fondato sul radicamento territoriale, dall'altro intenzionati a mantenere tutti i gradi di libertà necessari per poter scegliere sino all'ultimo momento se vendere a uno dei due contendenti o se partecipare ad un patto per il controllo della banca padovana"*.

A tali affermazioni si deve contrapporre, però, il chiaro insegnamento della Suprema Corte (Cass. pen. sez. V, 2 ottobre 2008, n. 2063, mass. 242356): *"In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di <altri artifici> idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia **obiettivamente artificioso**, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato"*.

Ben spiega la sentenza entro quali limiti una condotta possa essere considerata lecita, estrinsecandosi soltanto in un turbamento del mercato, e quando invece diventi illecita e artificiosa, perché volta a trarre in inganno gli operatori del mercato. Si legge in proposito nella motivazione: *"È vero che la dizione <altri artifici> perviene (ed è arrivata, ad oggi) dall'art. 501 c.p., sull'aggiotaggio comune, che l'introdusse in sostituzione della locuzione <mezzi fraudolenti>, impiegata dal corrispondente art. 293 del codice 1889, al fine di <allargare> il campo dell'incriminazione, come si esprime la decisione impugnata. Ma l'intento del legislatore non fu affatto quello, che i giudici del merito ritengono di poter ricavare dal testo della Relazione ministeriale, vale a dire di stabilire che nell'aggiotaggio anche <il mezzo di per sé non illecito diventa artificioso se usato per cagionare l'aumento o la diminuzione dei prezzi>. Invero, non si credette in quella sede (come leggesi a pag. 285 della Rel.) di poter accogliere integralmente il suggerimento di stabilire che ogni attività, ancorché conforme all'ordinamento giuridico, fosse da considerare fraudolenta se diretta al fine di alterare la normalità delle contrattazioni nei pubblici mercati, perché ciò avrebbe condotto a stabilire una manifesta e ingiustificata contraddizione al principio fondamentale, per cui ogni esercizio di attività considerata legittima dall'ordinamento giuridico non costituisce reato, ancorché possa cagionare danno ad altri; nondimeno si reputò che troppo restrittiva fosse la formula <mezzi fraudolenti>, che potrebbe essere riferita se non a mezzi obiettivamente e intrinsecamente illeciti, mentre l'espressione <artifici> sembra possa avere contenuto assai più ampio e riferirsi anche alle forme di attività lecita, <posta, nondimeno, in essere artificiosamente, avuto riguardo alle modalità con cui è realizzata>."*



*È oltremodo chiaro, quindi, nel concetto del legislatore, che per qualificare come artificioso un mezzo, in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettivamente artificioso, cioè posto in essere artificialmente con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta.*

*È questa l'interpretazione che deve essere data alla nozione <altri artifici> di cui si discute. E solo in senso apparentemente contrario è la decisione (Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 25.02. Mensi), che, nel postulare che <la fattispecie di aggio indidua come punibili anche comportamenti che, pur di per sé leciti, risultano in concreto destinati a trarre in inganno gli operatori del mercato>, è modulata con riferimento ad un caso nel quale la condotta di aggio era stata posta in essere <artificialmente>, avuto riguardo, per l'appunto, alle sue modalità di attuazione, e, dunque, in un senso non dissimile da quello appena innanzi delineato e accolto”.*

Così posta la questione, come si è già visto esaminando la sentenza di primo grado e come ancora si vedrà tra breve, le molteplici condotte realizzate dall'imputato Fiorani, volte a nascondere al mercato la reale situazione degli accordi stipulati con altri soggetti attraverso patti occulti, la divulgazione di notizie ingannatorie perché tese a rappresentare una situazione falsa, l'aggregazione per ingenti quantitativi di partecipazione di numerosi soggetti interessati a rimanere strettamente aderenti alla lista di BPL nella consapevolezza di ciascuno di violare, così, le regole attraverso le quali si sviluppa il principio di trasparenza del sistema finanziario, hanno sicuramente costituito uno degli artifici attraverso i quali il reato si consuma.

\*\*\*\*\*

E' opinione comune delle difese, fortemente sostenuta nei rispettivi atti di appello, quella secondo cui, in ogni caso, le condotte contestate non siano state concretamente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, ossia non siano state tali da incidere sul prezzo di mercato, portandolo ad un livello anormale o artificiale.

In effetti, trattandosi di un reato di pericolo concreto, il cui accertamento deve essere effettuato secondo il criterio della prognosi postuma, tenendo conto delle condizioni esistenti al momento della condotta incriminata, assume particolare rilevanza la verifica del compimento di operazioni simulate, ossia tali da nascondere l'unica regia che le regolava, in pieno accordo con chi, aderendo a patti occulti, tendeva alla governance della Banca, bensì anche per personali interessi leciti e differenziati, ma mediante un articolato sistema volto ad eludere le regole imposte ove la partecipazione complessiva degli aderenti al patto, come nella specie è avvenuto, superi un determinato livello.

Si pone qui la contestazione, nella quale molteplici difese hanno insistito, secondo cui le condotte in questione, quand'anche tali da essere state attuate con modalità fuorvianti o da incidere sul prezzo del titolo, abbiano una rilevanza meramente amministrativa e vadano ricomprese in una delle fattispecie bensì di “manipolazione del mercato”, ma previste dall'art. 187 ter, I e III comma, TUF, a mente del quale:

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari*
3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:*
  - a) *operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

E' innegabile che la distinzione tra queste condotte e quelle, precedentemente viste, riferibili all'art. 2637 c.c. (e oggi anche all'art. 185 TUF) comporti ardue difficoltà interpretative, stanti le sovrapposizioni non solo lessicali delle diverse disposizioni.

Le difficoltà sono senz'altro acuite dalla scelta legislativa di attribuire la stessa rubrica ("Manipolazione del mercato") sia all'art. 185 che all'art. 187 ter, in base ad una tecnica ormai diffusa nella normativa comunitaria <sup>2</sup>, attraverso la quale vengono cumulate sanzioni penali e sanzioni amministrative, come anche si evince dagli artt. 187 duodecies ("Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione") e 187 terdecies TUF ("Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale").

Si deve rilevare, però, che la Suprema Corte, nell'occuparsi del tema con la sentenza della VI sezione, n. 15199 del 16 marzo 2006, ha offerto puntuali e precisi criteri di giudizio, del tutto in linea con le osservazioni sin qui svolte, al fine di differenziare le due situazioni.

Si legge nella massima, n. 234508: "*Il reato di manipolazione del mercato, previsto dall'art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come mod. dalla L. 18 aprile 2005, n. 62, si caratterizza, differenziandosi dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter D.Lgs. cit., anch'esso denominato di manipolazione del mercato, per la presenza di condotte qualificabili <lato sensu> come truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*".

La questione veniva affrontata nell'ambito di una richiesta di estradizione avanzata dal Governo degli Stati Uniti, nella quale la Corte, ai fini della valutazione della doppia incriminabilità, aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica della Corte d'appello che aveva collocato nella fattispecie di cui all'art.185 D.Lgs. la condotta di "conspiracy" dell'estradando, finalizzata alla commissione di truffe e frodi in operazioni di borsa.

Si legge nella sentenza che "*l'intero intervento sanzionatorio nella materia del cd. market abuse, attuato dalla citata L. n. 62 del 2005, si caratterizza per una ricorrente replica di norme incriminatrici penali in identici illeciti amministrativi, come ad esempio per le previsioni in tema di abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 184 e 187 bis), secondo una tecnica legislativa inconsueta, destinata a creare sicuramente notevoli problemi applicativi*". Peraltro:

► "*le fattispecie in questione, previste dagli artt. 185 e 187 ter, entrambe riferite a casi di manipolazione del mercato, presentano alcuni elementi differenziali che agevolano la risoluzione dei problemi applicativi. In particolare, tra tali elementi di differenziazione, oltre ad una più dettagliata previsione delle condotte punibili, vi è il riferimento al dato quantitativo dell'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni poste in essere sul mercato, presente solo nella disposizione penale. Il D.Lgs. cit. art. 185, infatti, punisce chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonei a provocare una <sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari>, mentre nella previsione di cui al D.Lgs. cit., art. 187 ter manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa idoneità della condotta*";

► l'art. 187 ter TUF "*non è riferibile a condotte qualificabili lato sensu come <truffaldine> o <artificiose>, in quanto realizza una tutela anticipata, attraverso la minaccia di sanzioni*

<sup>2</sup> Si veda, per esempio, il Regolamento CE 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.

*amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un <disturbo> dei mercati finanziari. Una linea distintiva ai fini dell'applicazione delle due disposizioni può individuarsi proprio nella presenza di condotte dirette a realizzare operazioni simulate o altri artifici, nonché in quei casi in cui tali azioni siano idonee a concretizzare una sensibile modifica del prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto quando non vi siano condotte così tipizzate e manchi siffatta idoneità alterativa potrà trovare applicazione l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, che si caratterizza appunto come fattispecie di pericolo astratto”.*

Vale la pena di tornare alla motivazione della già citata sentenza della V sezione, n. 2063 del 2008, per considerare come l'insegnamento della Suprema Corte, pur in una materia per tanti aspetti così nuova, abbia già trovato stabili punti di riferimento:

*“Una volta dato conto della ricorrenza, nella fattispecie concreta, di una condotta <oggettivamente> artificiosa e idonea a determinare una elevata modificazione dei prezzi... vien meno la possibilità sia di ravvisare l'illecito amministrativo ex art. 187 ter cit., che, com'è noto, non è riferibile a condotte qualificabili <lato sensu> come <artificiose>, in quanto realizza una tutela anticipata, attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un <disturbo> dei mercati finanziari” (si veda la sentenza n. 15199/2006, appena citata), “sia di prospettare interpretazioni incostituzionali della normativa in questione, peraltro già ritenuta da questa Corte, sotto più ampio profilo, compatibile con il principio di legalità” (viene espressamente richiamata, sul punto, la sentenza della V sezione penale del 25 gennaio 2005, n. 11064, mass. 230566).*

Aggiunge la Corte: *“Sono in ogni caso da considerare anche i criteri più elastici stabiliti dall'art. 42 del Regolamento mercati di Consob (del 1998, nella parte ancora in vigore) introdotti per definire meglio la condotta di illecito amministrativo (cit. art. 187 ter t.u.f.), (tra gli indici rilevanti in questo caso, v'è la significatività dei volumi, delle variazioni al prezzo, dell'importanza della posizione di acquisto o vendita, la successiva inversione del trend del mercato, e soprattutto - in vario modo - il legame con il prezzo o la scadenza di strumenti derivati, quali erano le opzioni nel caso di specie)”.*

\*\*\*\*\*

Ciò posto, come ben si rileva dalla stessa consulenza del prof. Gualtieri, l'accertamento della sussistenza del reato passa necessariamente attraverso l'esame di una delle principali disposizioni dettate dal TUF in tema di appello al pubblico risparmio, quella concernente i casi di offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria.

La rilevanza del tema è dovuta all'esito dell'assemblea di Banca Antonveneta del 30 aprile 2005, quale si ricava dall'atto di accertamento di Consob, allegato alla delibera n. 15029 del 10 maggio 2005:

► Hanno votato a favore dei nominativi presentati dalla Banca Popolare di Lodi i seguenti azionisti rilevanti (ossia con numero di azioni superiori a 1 milione):

Azionista	Numero azioni	Percentuale sulle azioni presenti in assemblea	Percentuale sul capitale sociale
Banca Popolare di Lodi	84.506.927	35,086 %	29,315 %
Fingruppo Holding (Gnutti)	14.177.062	5,886 %	4,918 %
Compagnia Assicuratrice Unipol	10.856.578	4,507 %	3,766 %
G.P. Finanziaria (Gnutti)	5.700.000	2,366 %	1,977 %
Banca Carige	5.373.356	2,230 %	1,864 %
BIM Fiduciaria s.p.a. (Nuova Parva - Zunino)	3.921.568	1,628 %	1,360 %

Argo Finanziaria s.p.a. (gruppo Gavio)	3.000.000	1,245 %	1,040 %
Banca Popolare di Vicenza	1.450.000	0,602 %	0,503 %
<b>Totale</b>			<b>44,743 %</b>

► I seguenti azionisti, a loro volta presenti alle votazioni con un numero di azioni superiore a 1 milione, si sono astenuti:

Azionista	Numero azioni	Percentuale sulle azioni presenti in assemblea	Percentuale sul capitale sociale
Generation Fund Ltd.	3.770.000	1,565 %	1,307 %
Finpaco Project (Coppola) + Tikal Plaza (Coppola)	2.628.432 + 1.400.000	1,672 %	1,397 %
Lonati Ettore	2.500.000	1,037 %	0,867 %
Lonati Fausto	2.500.000	1,037 %	0,867 %
Lonati Tiberio	2.380.000	0,988 %	0,867 %
<b>Totale</b>			<b>5,305 %</b>

La percentuale propria della sola Banca Popolare di Lodi, appena riportata, coincide con quella (29,112%) che alla data del 26 aprile 2005, al termine della rapidissima serie di incrementi azionari e a pochissimi giorni dall'assemblea del 30 aprile 2005, BPL aveva comunicato ufficialmente al mercato di avere raggiunto.

Peraltro, è ormai acclarato che con la delibera n. 15029 del 10 maggio 2005, pochissimi giorni dopo l'assemblea di Banca Antonveneta, Consob iniziava ad accertare l'esistenza di un primo patto parasociale, i cui aderenti violavano tutti i relativi obblighi di comunicazione e di pubblicazione. Si tratta del patto parasociale avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni BAV e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione, pubblicazione e deposito di cui all'art. 122 D. Lg. 58/1998, tra BPL, Gnutti, Fingruppo Holding. s.p.a., G.P. Finanziaria s.p.a., Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati e Danilo Coppola (tramite Finpaco Project s.p.a. e Tikal Plaza s.p.a.), a far tempo almeno dal 18 aprile 2005.

Come risulta dall'atto di accertamento Consob del 10 maggio 2005 (pag. 23), è questa la data cui si riferisce il concerto tra BPL, Gnutti, GP Finanziaria e Fingruppo.

Scrivono Consob:

*“Sulla base delle presunzioni effettuate” (ma, va sottolineato, anche sulla base di quanto giudiziariamente accertato nei procedimenti conclusi), “è possibile associare originariamente a quelle via via acquisite da BPL la partecipazione ascrivibile personalmente a Gnutti (0,35%) e quella di GP Finanziaria (0,66%), di cui Gnutti è l'unico amministratore con pieni poteri di gestione (ad esclusione di quelli riservati all'assemblea dei soci) ed il cui CDA e azionariato coincidono sostanzialmente con la famiglia Gnutti.*

*Potrebbero associarsi originariamente anche le azioni già detenute da Fingruppo, di cui lo stesso Gnutti è un consigliere delegato; tale associazione è comunque quanto meno databile al 18 aprile 2004” (recte, 2005), “momento in cui il consiglio di Fingruppo, su proposta di Gnutti, decide, dopo lo scioglimento del patto che vincolava la partecipazione detenuta, di non vendere e di operare un rilevante acquisto di altre azioni in Antonveneta, affidandone a Gnutti stesso la realizzazione e dunque dandogli piena legittimazione a perseguire, per conto della società, il suo disegno unitario con BPL.*

*In realtà non è dato (né è necessario) in un accertamento di tipo induttivo conoscere la data esatta in cui la comunanza di intenti già esistente con Gnutti almeno dal dicembre 2004 (il 14 dicembre il primo dei soggetti a lui legati riceve un finanziamento del tipo di quelli descritti) si trasforma in un*

*vero e proprio patto parasociale. Tale trasformazione è comunque certamente già avvenuta il 18 aprile 2005, data in cui anche Fingruppo aderisce al progetto deliberando l'acquisto di azioni Antonveneta".*

Proprio questo patto, candidamente ammesso dallo stesso Fiorani subito dopo l'accertamento di Consob, faceva sì che nei giorni successivi al 18 aprile, a causa del succedersi delle acquisizioni di ciascuno, si superasse quella soglia del 30% che l'art. 106 I comma TUF, già nel testo previgente alla legge 62/2005 poneva come limite oltre il quale diviene obbligatoria la promozione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Tale norma, inserita nella sezione seconda del TUF intitolata "Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie", stabilisce che *"chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso"*.

In sostanza, un soggetto che (anche in concerto con altri) venga a detenere una partecipazione nel capitale ordinario della società quotata superiore al 30%, è tenuto ad offrirsi come acquirente per l'intera quantità delle azioni residue.

Varie sono, in dottrina, le ragioni ispiratrici dell'OPA obbligatoria:

- rendere più costosa l'acquisizione di un controllo stabile, qual è quello garantito dalla titolarità di una partecipazione superiore al 30%, favorendo così situazioni di controllo con percentuali inferiori, tali da permettere un certo livello di contendibilità delle società quotate, al fine di permettere che la maggior facilità di cambio del controllo induca gli amministratori ad una gestione efficiente;
- aumentare il prezzo da pagare per contendere una società, sul presupposto che ciò serva a garantire acquisizioni efficienti, secondo il principio per cui chi è disposto a pagare di più per una risorsa dovrebbe essere in grado di sfruttarla nel modo migliore;
- permettere a chi abbia acquistato le azioni confidando in una determinata gestione della società di disinvestire qualora la leadership passi nelle mani di altri soggetti;
- attribuire a tutti i soci investitori il "premio di maggioranza" pagato per acquisire il controllo, stante il frequente fenomeno per cui, quando il controllo si consolida e si stabilizza, le azioni si deprezzano rispetto alla precedente situazione di contendibilità della società;
- rendere più appetibile il mercato dei titoli azionari;
- tutelare il risparmio, quale bene costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.), proprio attraverso la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito in una situazione particolarmente delicata per la vita della società e di coloro che in essa hanno investito.

Si sottolinea nella consulenza del prof. Gualtieri (pag. 20) che *"nel periodo in cui vi è un'offerta pubblica per il controllo di una società quotata... l'andamento del prezzo non è più legato all'andamento generale del mercato, ma dipende dalle probabilità di successo attribuite dagli investitori all'operazione o, in caso di più offerte, dalle probabilità di successo attribuite a ciascuna offerta, e queste aspettative determinano i comportamenti di acquisto e di vendita degli investitori.*

*Di conseguenza il giudizio sull'idoneità di una condotta a determinare una sensibile alterazione del prezzo di un'azione, che la norma chiede sia formulato con riferimento alla concreta fattispecie, deve in questo specialissimo contesto fondarsi sull'analisi della capacità della condotta contestata di modificare le aspettative degli investitori in ordine all'esito delle offerte e quindi il loro comportamento di acquisto o di vendita delle azioni".*

Handwritten signature and initials, possibly "M. Gualtieri", in black ink.

A sua volta, più di un Difensore ha giustamente ricordato:

- che la violazione del dovere di promuovere l'OPA totalitaria trova già nell'art. 110 TUF due conseguenze imperative, quali il divieto di esercitare il diritto di voto "*inerente all'intera partecipazione detenuta*" e l'obbligo di alienare "*le azioni eccedenti le percentuali stabilite*" entro dodici mesi;
- che la violazione del divieto di esercizio del diritto di voto trova già la propria sanzione amministrativa nell'art. 192 TUF;
- che l'omissione delle comunicazioni dei patti parasociali trova risposta, in sè, nella nullità dei patti stessi e nella sospensione del diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione (art. 122 TUF), oltre che nella sanzione amministrativa stabilita dall'art. 193 comma 2 TUF (sia nel testo previgente alla legge 62/2005, che nel testo attuale).

**Ritiene la Corte, tuttavia, che l'elusione dell'OPA obbligatoria che sia frutto di acquisti di concerto e patti parasociali occulti, e cioè che discenda dalla contemporanea violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 106, 109 e 122 TUF, integri la contestata fattispecie penale della manipolazione del mercato mediante condotta artificiosa.**

Nel caso in esame non si tratta affatto del caso di chi, avendo lecitamente acquisito, dichiarato e comunicato una quota di possesso superiore al 30%, non abbia promosso l'OPA a cui per legge era tenuto. Si tratta, piuttosto, di una situazione in cui:

- in una prima fase, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005, BPL, da sè e con ingenti finanziamenti concessi a imprenditori o investitori abituali, ha accumulato un numero di azioni tali da consentirle di avvicinarsi al 30% della partecipazione in BAV;
- in una seconda, frenetica e rapidissima fase, verificatasi nella seconda metà del mese di aprile 2005, il titolo BAV ha raggiunto il massimo della valutazione, superando il prezzo dell'OPA preventiva totalitaria promossa da ABN Amro con il comunicato del 30 marzo 2005<sup>3</sup>. E' qui che si registra quell'inserimento incrociato delle operazioni di segno opposto nel sistema telematico, per importi estremamente rilevanti e in maniera contestuale, finalizzato ad eludere tutti i meccanismi automatici di controllo.

L'esito di tale complesso di operazioni e della successiva assemblea ha comportato, come si è visto, l'azzeramento del Consiglio di amministrazione di BAV e la sua sostituzione con i rappresentanti di BPL, nella più completa e consapevole decisione di violare la normativa sull'OPA obbligatoria e così influenzando in maniera sensibile, e a tutto vantaggio dei pattisti occulti, il prezzo dei titoli.

Sul punto, alle osservazioni dei consulenti di parte, volte a mostrare una costante crescita giornaliera del titolo BAV e ad escludere che le manovre di cui si è detto possano avere su di essa influito, si deve replicare che sia nel lungo periodo (a partire dalla seconda metà del 2004) che nell'imminenza dell'assemblea del 30 aprile 2005, le fluttuazioni sono evidenti. Basti pensare:

- che il valore del titolo, fortemente cresciuto proprio alla fine del 2004 (nel luglio 2004 si aggirava sui 16-17 euro), ha permesso agli acquirenti di effettuare investimenti di enorme redditività, stanti gli incrementi che ciascuno è riuscito ad ottenere a poche settimane di distanza dagli acquisti (si vedano, nel presente procedimento, i capital gains ottenuti dai "lodigiani", di cui si è già parlato trattando delle operazioni sottostanti alla scalata a BAV,

<sup>3</sup> Lo stesso prof. Gualtieri, a pagina 18 della consulenza, conviene sull'opportunità di tale iniziativa di ABN Amro, affermando che "*la strategia di acquisizione scelta da ABN (che sin da subito decise di lanciare un'OPA) era coerente con la circostanza che la banca olandese già deteneva di fatto il 20% del capitale di Antonveneta e quindi era già prossima alla soglia del 30%*".

nel riassumere la sentenza di primo grado, e di cui ancora si dirà nel valutare le loro rispettive posizioni <sup>4</sup>);

- che mentre alla fine di marzo 2005 ABN Amro aveva promosso l'OPA al valore di 25 euro per azione, il prezzo del titolo era cresciuto al punto tale che, per esempio, il 22 aprile Unipol acquistava ben 4.800.000 azioni BAV al valore di 27,26 euro ciascuna, così vanificando l'OPA olandese.

Se a tutto ciò si aggiunge che, come accertato da Consob nei successivi atti di accertamento, pattisti occulti non erano soltanto i soggetti individuati nella delibera del 10 maggio 2005, è assolutamente evidente che acquisti di concerto, patti parasociali occulti, violazione dell'obbligo di OPA configurano, nel loro insieme, una triade nota e voluta dagli aderenti allo scellerato progetto di market abuse ordito da BPL e hanno ampiamente influito, in maniera sensibile, sulle aspettative di un mercato che, viceversa, continuava per lungo tempo a ricevere dalla stessa BPL, anche su testate giornalistiche di assoluta attendibilità, ripetuti comunicati assolutamente tranquillizzanti sulla posizione crescente, ma inferiore al 30%, che essa sola continuava a mantenere in BAV.

Proprio qui, come tra poco si dirà, sta la responsabilità degli imputati Consorte, Sacchetti e Zunino, che ben conoscendo la percentuale di possesso di BPL, sapevano bene che le loro decisioni di acquisto dei titoli BAV, prese in pieno e diretto accordo con lo stesso Fiorani, comportavano il raggiungimento e il superamento della soglia stabilita per l'obbligatorietà dell'OPA.

In una situazione del genere, infatti, ritenere la sussistenza del reato contestato (qualificato ex art. 2637 c.c., stante l'epoca di commissione) risponde proprio alle artificiose condotte manipolative ed informative che si sono sin qui descritte, nel pieno rispetto di quella natura di reato di pericolo concreto che viene concordemente attribuita alla disposizione normativa.

Non si tratta, cioè, di desumere dall'effettivo andamento del mercato l'esistenza di alterazioni (in tal caso, da reato di pericolo concreto, la norma descriverebbe un reato ad evento). Si tratta di desumere l'idoneità a provocare la sensibile alterazione del prezzo dai comportamenti degli imputati, dall'entità dei loro acquisti e delle loro comunicazioni, dai riflessi delle notizie di stampa da loro stessi provocate, nella considerazione che – per quanto riguarda i soli imputati dell'odierno procedimento – Fiorani, Consorte, Sacchetti e Zunino sapevano benissimo di essere legati ad un medesimo progetto, e che ciascuno di loro, proprio perchè singolarmente legato alla posizione già assunta da BPL, bastava già, a prescindere dalla somma con le percentuali altrui e dall'effettiva conoscenza che dell'altrui comportamento ciascuno avesse, a rendere obbligatoria quell'OPA che, anche nel testo dell'art. 106 TUF all'epoca vigente (e a maggior ragione nel testo attuale), detta tassative disposizioni, inderogabili al raggiungimento della quota ivi prevista. La norma, infatti, non si limita ad imporre l'OPA totalitaria, ma comanda termini (“*l'offerta è promossa entro trenta giorni*”) e fissa il prezzo del titolo in misura – all'epoca – “*non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni della medesima categoria*”, con la precisazione secondo cui “*qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta è promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile*”.

L'intervento normativo, nel fissare rigidamente l'obbligatorietà dell'operazione, i suoi termini e il valore del titolo, mostra che ratio della previsione è proprio quella di tutelare il principio della parità di trattamento degli investitori e degli azionisti, specialmente quelli di minoranza, in tal modo incidendo in maniera appunto sensibile sulle ragioni di investimento del pubblico dei risparmiatori, come anche sull'opportunità di un disinvestimento azionario.

---

<sup>4</sup> I dati illustrativi dell'aumento di valore del titolo BAV sono riportati da tutte le consulenze e testimoniano come il prezzo medio del titolo, pari a 16,59 euro ancora alla data del 10 novembre 2004, fosse costantemente in ascesa, sino a raggiungere 27,71 euro alla data del 22 aprile 2005 (la fonte, nella specie, è data dalla meticolosa consulenza svolta dalla difesa degli imputati “Iodigiani” Pacchiarini e Tamagni).

In questo senso, ciò che fonda la responsabilità degli imputati per la condotta contestata è proprio il fatto di avere eluso la normativa sull'OPA, facendo restare occulta tutta quella serie di patti parasociali che, se disvelati, avrebbero determinato il superamento della soglia del 30% e pertanto avrebbero reso obbligatoria l'OPA stessa. Tutto ciò, al fine di garantirsi, così, la possibilità di operare liberamente sul mercato, svincolati da limiti di prezzo, secondo le sole previsioni stabilite dall'art. 103 TUF, che rimette alla Consob la disciplina delle modifiche all'OPA volontaria, delle offerte di aumento e di quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo.

L'artificiosità delle condotte, tenute costantemente in maniera tale da occultare al mercato l'esistenza degli accordi e da evitare il ricorso all'OPA, finisce con l'essere riconosciuta dalla stessa difesa di Fazio, che nel proprio atto d'appello, nel lungo riferimento alla sentenza Parmalat in ordine alla non configurabilità di un aggio in forma omissiva, riporta altresì un brano in cui quello stesso collegio "fa salve" "situazioni più complesse ed elaborate" nelle quali il reato sussiste. Si legge nella sentenza: *"Ad esempio, il compimento di articolate operazioni su titoli da parte di soggetti uniti da un patto parasociale di cui sia stata omessa la comunicazione (art. 122 TUF), può costituire condotta idonea a realizzare un aggio: in questo caso, l'elemento di conoscenza che viene tratto dagli scambi intercorsi su un certo titolo risulta alterato per il contestuale occultamento di quella intesa sottostante in grado – magari – di conferire ad una serie di acquisti una valenza per il mercato ben diversa da quella che appare"*.

Il che è proprio quello che è accaduto nel presente procedimento, dove l'occultamento dei patti era finalizzato ad evitare che si svelasse il superamento di quella percentuale del 30% oltre la quale, ai sensi dell'art.106 TUF, l'OPA è obbligatoria.

In effetti, gli imputati Consorte, Sacchetti e Zunino sono soggetti che, liberamente e coscientemente, hanno aderito al patto occulto, sapendo benissimo di trovarsi in tal modo ad acquistare posizioni di rilievo all'interno di Banca Antonveneta, non solo per leciti ed autonomi interessi di ciascuno, ma in vista di una nuova governance della banca, ossia di un controllo raggiunto in smaccata elusione delle disposizioni di cui sinora si è parlato.

Quanto a **Consorte e Sacchetti**, apicali della società Unipol, si è visto esaminando la sentenza che il loro interesse era, da sempre, quello di costituire una banca-assicurazione; la possibilità di realizzare concretamente il progetto in coincidenza con il venir meno del patto di stabilità che reggeva Banca Antonveneta era un'occasione così importante da non poter essere persa; si trattava, però, di vincere la posizione del temibile concorrente Lloyd, i cui interessi da sempre erano solidali con la posizione della dominante ABN Amro.

E' dunque vero che il fine di Unipol era lecito, all'interno del libero mercato; se però si rileggono le vicende storiche di cui si è parlato nel ricostruire la sentenza di primo grado, ben si evince che tale scopo, le cui basi avrebbero ben potuto essere costituite sin dall'inizio del 2005, è rimasto sostanzialmente fermo sino ai giorni immediatamente antecedenti l'assemblea, e in particolare sino al 22 aprile 2005, quando – in piena coincidenza temporale con le cessioni svolte dai soggetti ai quali BPL aveva fatto acquistare i titoli, così permettendo loro di acquisire enormi guadagni – in poche ore Unipol acquistava milioni di azioni BAV.

Sino al 13 gennaio 2005 Unipol possedeva il 2,10% di BAV; i successivi Consigli di Amministrazione del 28 gennaio 2005 e del 24 marzo 2005 le davano via libera al raggiungimento del 4,99% prima (con un investimento non superiore ad euro 190.000.000) e del 9,99% poi (con un investimento non superiore ad euro 500.000.000). Nonostante lo specifico mandato due volte ricevuto, tuttavia, gli amministratori di Unipol non davano alcuna esecuzione ad esso, e solo il 22 aprile 2005, come detto, acquistavano 4.800.000 azioni al prezzo di 27,26 euro ciascuna.

In sostanza, poiché alla data del 26 gennaio 2005 il prezzo medio del titolo BAV era pari a euro 19,928 <sup>5</sup>, il 28 gennaio 2005 il C.d.A. di Unipol autorizzava gli amministratori ad acquistare poco


<sup>5</sup> La fonte è sempre costituita dalla consulenza degli imputati Pacchiarini e Tamagni.

meno di dieci milioni di azioni (190.000.000 diviso 19,928 = 9.534.323 azioni). Poiché non risulta che Unipol non disponesse della capacità economica per effettuare l'acquisto, non si vede perché gli amministratori avrebbero dovuto mantenere un comportamento diverso, inadempiente a quanto essi stessi avevano disposto. Ed invece, venendo meno anche al successivo incarico loro affidato il 24 marzo 2005, soltanto il 22 aprile 2005 essi, con totale frenesia, acquistavano 4.800.000 azioni, per un importo complessivo di 130.848.000 euro, così ottenendo la metà delle azioni che avrebbero potuto acquistare alla fine di gennaio, pagandole un terzo in più. Un'operazione, insomma, del tutto illogica sia nella chiave prospettata di acquisire Banca Antonveneta in funzione del progetto di banca-assicurazione, sia in quella di effettuare una speculazione economica. Del resto, se si considera che tutto ciò è avvenuto a ridosso dell'assemblea, immediatamente dopo quell'incontro all'aeroporto di Bologna nel quale proprio di BAV si è parlato (e nel quale, anche a voler restare fermi alle parole di Consorte, Sacchetti e Boni, Fiorani aveva offerto una somma rilevante, perché Unipol appoggiasse la scalata), non si può non attribuire alla condotta dei due amministratori di Unipol il significato di un pieno concorso, un patto appunto, con lo stesso Fiorani. Se anche si volesse attribuire alla precedente inerzia di Consorte e Sacchetti nel dar corso ai mandati ricevuti una logica attendista, per non scoprire troppo presto le proprie finalità di fronte al concorrente Lloyd, certo è che nello stesso atto d'appello la difesa degli imputati ricorda che, quando ABN Amro aveva lanciato l'OPA (ossia il 30 marzo 2005), Consorte aveva dichiarato al Presidente della banca olandese di non voler cedere il proprio pacchetto di azioni. Già da allora, dunque, in piena coincidenza con il Consiglio di amministrazione del 24 marzo 2005, quell'interesse che sin dal mese di gennaio Unipol aveva mostrato a crescere nella partecipazione in BAV diventava ancora più noto. Eppure, anche qui nessun consequenziale comportamento veniva tenuto sino al 22 aprile 2005, quando tutto si risolveva in una rocambolesca adesione al progetto di BPL, nella consapevolezza che il patto stipulato, e l'immane necessità dell'OPA, avrebbero richiesto ben altri comportamenti. E' per sé francamente incredibile che, dopo avere sin dal mese di gennaio 2005 deciso le proprie strategie, Unipol attendesse la pubblicazione della lista dei candidati consiglieri di ABN Amro, avvenuta il 21 aprile, per dar corso agli acquisti in precedenza deliberati, tanto più dopo aver saputo che ABN Amro stava muovendosi in modo rilevante, promuovendo un'OPA, per acquistare titoli.

In definitiva, il rifiuto opposto all'OPA olandese, la storica alleanza di Unipol con BPL (testimoniata anche dai lontani fatti che la sentenza di primo grado ha ripercorso, ed ai quali si rimanda), la certezza che Consorte aveva che nell'incontro all'aeroporto proprio di BAV si sarebbe parlato (anche sotto il profilo di un regolamento di conti con i bresciani, ai quali si guardava comunque con diffidenza nel timore che, attraverso Hopa, essi acquisissero un potere eccessivo nel nuovo patto di controllo che andava a prospettarsi), la contemporaneità tra le dimissioni dei lodigiani Besozzi, Tamagni e Pacchiarini e le acquisizioni di Unipol e la risoluzione di effettuare gli acquisti con modalità tali da ricorrere totalmente al meccanismo manipolativo degli pseudo cross orders, attraverso operazioni frazionate finalizzate ad eludere i controlli di Consob, mostrano come, nel tempo, Consorte e Sacchetti avessero persino posposto le loro legittime aspirazioni imprenditoriali alle illecite modalità operative che l'adesione al patto comportava. Finendo, così, con il rendersi pienamente responsabili del reato loro contestato.

Quanto a **Zunino**, l'imputato sostiene di non avere stipulato alcun patto parasociale con Fiorani, ma di avere svolto operazioni immobiliari e imprenditoriali attraverso le quali ha acquisito le azioni BAV che poi ha presentato all'assemblea del 30 aprile 2005.

Ma la contestualità degli acquisti rispetto alle contemporanee operazioni gestite da Fiorani e il fatto che cedente delle azioni BAV fosse proprio quel Danilo Coppola che dalla prima ora aveva aderito al patto parasociale con Fiorani rende del tutto evidente che anche quella di Zunino era un'operazione concertata. Tali e tanti erano gli interessi nel frattempo maturati tra Zunino e BPL, a cominciare dai notevolissimi finanziamenti ottenuti per le operazioni immobiliari in corso nell'area di Milano Santa Giulia, che Zunino, per continuare a tenersi buono quel banchiere che tanto stava



crescendo nel mondo della finanza, aveva deciso di assecondarlo nelle sue scelte, offrendo il proprio voto nell'assemblea che doveva portare BPL ai vertici di BAV.

Se poi si considera che nello stesso periodo Zunino ha acquistato proprio presso Fingruppo Holding (e dunque presso un altro fedelissimo di Fiorani, Emilio Gnutti) un gran numero di azioni Hopa, utilizzando per questo un finanziamento ottenuto proprio da BPL e facendo sì che con le somme ricavate dalla vendita di azioni Hopa, Fingruppo finisse con l'acquistare ulteriori azioni BAV con le quali ancora presentarsi all'assemblea del 30 aprile 2005, il concerto tra tutti questi soggetti è palese. Lo sguardo complessivo di tutte le operazioni e il loro rapido susseguirsi in un periodo limitatissimo fa sì che Zunino non sia l'ignaro investitore in titoli finanziari, ma un soggetto che docilmente, in cambio degli ingenti finanziamenti necessari per la realizzazione delle proprie attività imprenditoriali, continua ad accettare che il proprio patrimonio immobiliare, una volta venduto, ottenga come corrispettivo quelle stesse azioni BAV che a Fiorani tanto interessano.

Lo scontato esito del voto dell'assemblea del 30 aprile 2005 è frutto di questa intensa cooperazione, nella quale l'enorme acquisto di azioni BAV da parte di Nuova Parva costituisce un'altra delle rumorose manovre poste in essere per incrementare di fatto il numero delle azioni degli aderenti al patto e per influire così sul valore del titolo, le cui continue movimentazioni lo rendono sempre più appetibile.


E' vero che, come rileva la difesa, l'acquisto di Zunino è intervenuto in un momento in cui, come si è detto, il patto non dichiarato tra altri era già stato stipulato. Non è esatto, però, ritenere che la soglia del 30% fosse già stata superata. Ufficialmente, sino al 19 aprile (momento dell'acquisto delle azioni BAV da parte di Zunino), era avvenuto che BPL aveva comunicato di avere raggiunto una partecipazione pari al 4,983% in BAV (il 9 marzo 2005) ed era stata autorizzata ad incrementare la propria partecipazione al 29,9% (come da comunicazione al mercato del 12 aprile 2005). Su queste conoscenze interveniva Zunino, contribuendo così – per quanto ufficialmente risultava – con i propri acquisti concertati ad accrescere ancor più le modalità di raggiungimento e superamento della soglia. Del resto, dall'accertamento Consob del 10 maggio 2005 (pagg. 23-24) si rileva che il patto costituito tra BPL, Emilio Gnutti, GP Finanziaria e Fingruppo era bensì intervenuto il 18 aprile 2005 (momento in cui, come si è detto, il C.d.A. di Fingruppo, su proposta di Gnutti, aveva deciso di non vendere la partecipazione già detenuta in BAV e di operare un ulteriore acquisto di azioni nella stessa banca), ma non aveva ancora raggiunto la soglia: si legge, infatti, che *“la partecipazione ascrivibile al patto così configurato cresce dal 24,86% del 18 aprile 2005 al 37,24% il 28.4.2005, giorno del deposito delle azioni in assemblea, superando il 30% il 20.4.2005”*.

Se poi si considera il passo dell'accertamento concernente l'adesione al patto anche di Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati e Danilo Coppola (tramite Finpaco Project e Tikal Plaza), ancora una volta si legge a pagina 27 dell'atto della Consob che *“tale più ampia configurazione del patto avrebbe avuto al 18 aprile 2005 una partecipazione pari al 29,07%, che sarebbe arrivata il 28 aprile 2005 al 41,20%, superando il 30% il 19 aprile 2005”*, sì che anche in questo caso il contributo di Zunino era determinante.

\*\*\*\*\*

A questa conoscenza non sfugge neppure **Antonio Fazio**.

Riprendendo la memoria prodotta in primo grado e la stessa consulenza del prof. Gualtieri, egli sostiene di non aver saputo nulla delle manovre occulte e artificiose di Fiorani e di essere stato, sostanzialmente, da lui ingannato sulle modalità con le quali perseguiva uno scopo in apparenza lecito. Si legge nella consulenza che al fine di dimostrare l'esistenza di un'azione di concerto, *“la tesi ermeneutica prevalente all'epoca era che non fosse sufficiente identificare una semplice attività di coordinamento tra azionisti ma che occorresse provare l'esistenza di un vincolo giuridico tra le parti”* (pag. 52) e che *“in assenza di informazioni precise sul tipo di condotte realizzate dal management di BPL e dagli altri soggetti che hanno agito di concerto, era impossibile per la Banca*



*d'Italia discriminare i comportamenti leciti da quelli illeciti, tanto più che da un lato, è naturale per l'Autorità fare affidamento sulle informazioni fornite da una banca vigilata e, dall'altro, sarebbe stato necessario disporre di numerosi elementi conoscitivi dato che la scoperta di questi fatti illeciti interviene attraverso un processo di analisi di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che per definizione devono essere molteplici, non essendo sufficiente in questa materia un semplice indizio o segnale per giungere a conclusioni univoche" (pag. 54).*

Sta di fatto che, come si è visto nel ripercorrere la sentenza di primo grado, le informazioni che Fazio aveva acquisito dall'estate 2004 in poi in ordine alla scadenza del patto di governance di Antonveneta ed alla contesa che si era venuta a creare tra ABN Amro e BPL erano ampie e a lui riferite dagli stessi vertici dei due istituti, Groenink da una parte, Fiorani dall'altra.

Per quanto attiene all'iniziativa di ABN Amro, assume Fazio di avere guardato con attenzione alla banca olandese e di avere apprezzato il suo progetto di fusione con Capitalia, sostenendolo in vista di possibili accordi con Fiorani; l'irrigidimento dei rapporti con Groenink sarebbe intervenuto soltanto in un secondo tempo, nel momento in cui questi opponeva un secco rifiuto alle proposte transattive che egli avanzava. In realtà, come ha ricordato il teste Francesco Spinelli, sin dall'inizio Fazio ha mostrato contrarietà al progetto di Groenink e alla sua volontà di salire nella partecipazione in Antonveneta; del resto, sin dal 18 ottobre 2004 i rappresentanti di ABN Amro erano stati informati che il progetto relativo a Capitalia doveva ritenersi definitivamente accantonato, sì che anche Fazio, nell'invitare Groenink a parlare con Fiorani nel successivo mese di marzo 2005, sapeva bene che ogni eventuale ipotesi di accordo con BPL (accordo nel frattempo sollecitato anche da Gnutti e Consorte) non poteva più passare attraverso un confronto tra l'iniziativa "italiana" di Fiorani ed un auspicio di fusione tra ABN Amro e Capitalia.


E' ancora Spinelli a riferire che, nella fatidica giornata dell' 8 marzo 2005, era stato lo stesso Fazio ad informarlo che BPL si stava avviando ad una partecipazione del 15% in BAV, tanto che, allarmato, Groenink si era recato immediatamente a Lodi, dove Fiorani gli aveva confermato la circostanza. Fu allora che Groenink ebbe chiaro che solo il lancio dell'OPA avrebbe potuto sortire l'effetto sperato di mantenere il controllo in BAV.

E' vero che l'interesse mostrato da Fazio al progetto di Fiorani rispondeva alla politica da tempo avviata da Banca d'Italia, volta a limitare la partecipazione delle banche straniere in quelle del nostro Paese; l'assunto di Fazio di non avere mai sospettato, nè tanto meno saputo che l'ascesa di BPL in BAV fosse accompagnata da manovre occulte e da informazioni fuorvianti, tuttavia, trova una forte smentita già nel fatto che mentre il 14 febbraio 2005 Banca d'Italia aveva autorizzato BPL a raggiungere una partecipazione sino al 14,9% in BAV (e sino a quel momento Fiorani aveva mostrato una logica tutt'altro che attendista e inerziale, in vista dell'avvicinarsi dell'assemblea), ancora il 9 marzo 2005 la stessa BPL comunicava al mercato una partecipazione pari al 4,983%, pari ad un terzo di quella effettiva, con la precisazione secondo cui era propria intenzione collocarsi tra gli azionisti stabili di BAV.

Non poteva non suonare come un campanello d'allarme, per chi è tenuto istituzionalmente alla vigilanza nei confronti degli istituti bancari, la considerazione che Fiorani dava al pubblico notizie così distorte e lontane dalla realtà. Ed invece, non solo Fiorani non venne neppure richiamato a mantenere un comportamento trasparente, ma venne ben presto autorizzato a salire ancora al 29,9%, senza neppure attendere una sua comunicazione concernente la partecipazione medio tempore raggiunta.

Non solo. Quanto più la contesa si faceva aspra e quanto più l'assemblea si avvicinava, tanto più si intensificavano gli incontri in Banca d'Italia, nel corso dei quali Fiorani sostiene di avere anche mostrato al Governatore i famosi foglietti gialli contenenti i finanziamenti accordati ai clienti per l'acquisto di azioni.

La Difesa ha fortemente contrastato tali dichiarazioni, valutando (come si è visto nell'atto d'appello) una generale inattendibilità dell'interessatissimo Fiorani e comunque ritenendo le sue



dichiarazioni prive di riscontro. Certo è, però, che l'esistenza di questi documenti è stata ricordata anche dal direttore centrale amministrativo di BPI, Attilio Savarè, che all'udienza del 29 settembre 2010 (pag. 147) ebbe appunto a ricordare i "foglietti gialli in cui c'erano indicati quelli che potevano essere i nostri partner", collocandoli pressapoco nell'epoca in cui si trattava di salire al 29,9%, vuoi per contrastare le iniziative di ABN Amro (come sostenuto da Fiorani), vuoi per la preoccupazione che, dopo l'OPA della banca olandese, il patrimonio di azioni di tali partners potesse disperdersi e finire, almeno in parte, nelle mani della stessa banca.

Alle dichiarazioni di avere ripetutamente incontrato Fazio nel periodo in questione, Fiorani ne aggiunge una, perfettamente riscontrata da Boni, concernente le notizie riservate che il Governatore aveva ottenuto e il favore che mostrava al suo progetto. Si tratta dell'insistenza con cui Fazio esortava a superare "il giro di boa", espressione che secondo Fiorani significava "ottenere il controllo di azioni in misura corrispondente al 51% del capitale di BAV" e che secondo Boni indicava la "condizione indispensabile per contrastare l'attacco di ABN".

In effetti, è proprio Boni a ricordare che sabato 2 aprile (data di cui era particolarmente sicuro, trattandosi del sabato successivo al lancio dell'OPA da parte di ABN Amro) si era recato con Fiorani "a casa del Governatore", in un luogo, cioè, assolutamente anomalo rispetto a quello in cui andavano svolti gli incontri ufficiali. E con tutta evidenza anomalo e difforme dai doveri istituzionali era stato, nell'occasione, il comportamento di Fazio. Riferisce Boni:

*"Il Governatore partì con un discorso del tipo: <Non posso fermare l'OPA [di ABN Amro]>. A quel punto io rimasi molto perplesso, perchè per me l'operazione era chiusa. Noi anche quando siamo andati il 19 di marzo, si parlava sempre ed esclusivamente di fare un nuovo patto. Il Governatore disse invece che non poteva fermare l'OPA e a quel punto l'unica possibilità che noi avevamo era quella di arrivare a coagulare intorno alla nostra banca, al nostro progetto, il 50,1% delle azioni, in modo da mandare buca l'OPA. E questo è quello che il Governatore ci disse. Ci disse: <Voi dovete superare il giro di boa, il 50%, in modo tale che l'OPA di ABN vada buca>. Fiorani gli disse che non era un problema, perchè noi tra le partecipazioni dirette e quelle che già si erano avvicinate al nostro progetto eravamo in area 40-45, 45-47%. In realtà dal mio ricordo eravamo molto meno, eravamo intorno al 40, però questo venne detto. La banca il 1° di aprile aveva comunicato l' 8,30, il 1° di aprile che era venerdì, il 2 è sabato, noi facciamo l'incontro, il 4 di aprile saliamo al 10,5%...*

*Fiorani fu molto esplicito, nel senso che prese il biglietto, lesse le percentuali – si arrivava intorno al 30 – e poi le arrotondò con il fatto dei pattisti e degli eventuali ulteriori contatti che Fiorani aveva avuto in epoca precedente, per cui gli disse che arrivavamo al 45-47%... Chiaramente il nome che ricorreva sempre era Gnutti e che era d'accordo, poi gli disse che c'erano diversi interessamenti da parte di altri soggetti, faceva i nomi dei soggetti veneti del contropatto e gli disse che a quell'epoca c'era Doris che ci doveva dare una mano. Lui considerava tutti questi nominativi: Doris, Micheli e così via. Non so onestamente dirle quanto effettivamente fossero effettivi questi ulteriori accordi, o quanto magari cercasse di rappresentare al Governatore una posizione un po' più di forza rispetto a quella vera che esisteva. Comunque il Governatore fu... fu assolutamente esplicito e tranchant nel dire: <Dovete andare avanti, arrivate al 50,1 in modo tale che l'OPA ABN non abbia successo... Questi non si sono comportati bene, devono andare a casa>".*

Sia nell'incidente probatorio che nella deposizione dibattimentale del 26 maggio 2010 Boni ha sottolineato che nell'occasione l'atteggiamento di Fazio nei confronti di ABN Amro era di particolare irritazione, per il fatto che gli olandesi "non avessero presentato a Banca d'Italia, non avessero discusso con Banca d'Italia questa opportunità, ma semplicemente avessero depositato presso gli organi competenti l'OPA e basta".



Anche Fiorani ha ricordato che Fazio era, nell'occasione, *“molto seccato, molto contrariato, molto disturbato”* e sostenendo (come si è appena visto essere stato dichiarato anche da Boni) di avere portato con sé nell'occasione uno dei foglietti e di avere fatto ad esso riferimento per indicare al Governatore *“quelli che noi avremmo dovuto sondare come potenziali nuovi diciamo pattisti occulti”*, ha confermato che nell'occasione *“io gli comunicai che noi potevamo contare su una quota complessiva intorno al 43-45%... perchè io consideravo in questa quota, quando gliela comunicavo, quindi non specifico, non avevo fatto l'elenco preciso di questo 43%, perchè era un dato un po' in eccesso in quanto avevo inserito anche i pattisti di Delta Erre, che già contattati avevano manifestato che avrebbero venduto a noi, quindi io consideravo anche questo quoziente di azioni Delta Erre che poi sarebbero confluite a noi o a mani a noi vicine. Complessivamente, quindi, una quota di questa quantità, che era una quota che al Governatore ho comunicato e in questa circostanza il Governatore mi ricordo che mi espresse l'incitamento ad andare avanti, a proseguire in questa operazione di rinforzo della nostra quota di partecipazione. Mi ricordo che una frase che è abbastanza ricorrente nelle conversazioni era: <Quando completiamo il giro di boa?>, ecco, per intenderci, il giro di boa era una sorta di frase convenzionale che si diceva per dire <Quando superiamo il 51%?>”*.

E' in questo clima di riservati contatti con Fiorani e Boni, manifestamente tesi ad aprire loro la strada a proseguire progetti e iniziative di veemente progressione nella partecipazione a BAV, in assoluto spregio ad ogni rispetto delle verifiche di patrimonialità su cui anche BPL doveva fondarsi, che, sempre a casa Fazio, si svolgeva un nuovo incontro il 23 aprile. Ed anche allora, come in maniera netta ricorda Boni, Fazio mostrò un invito così generico e vacuo a rimanere nei binari di legge (*“però mi raccomando, andate avanti, arrivate al 53%, ma fate le cose bene e rispettate le leggi”*, che Boni ne rimase *“scioccato”*: *“Sapevo che il raggiungere il 53 o il superare comunque il 30% ci metteva nella condizione di dover lanciare l'Opa obbligatoria e quindi sapevo che stavamo portando avanti un'operazione che non era lecita”*).

Ed è in questo stesso clima che, ormai a ridosso dell'assemblea, Fazio ebbe un contatto telefonico con Fiorani, e venne così definitivamente informato degli equilibri che, almeno con i bresciani, si erano stabiliti.

Nella memoria depositata in primo grado (pagg. 250 ss.) l'imputato si stupisce della rilevanza e della gravità attribuita dall'accusa a quello che era stato un rapido colloquio, avvenuto nel bel mezzo di quello che – come ha ricordato Fiorani – era un incontro nella sua abitazione con Gnutti, Gamna, Zulli, Savarè, Boni, l'avv. Gianni, finalizzato a *“confrontarci sull'atteggiamento che avremmo dovuto assumere il giorno successivo nell'assemblea Antonveneta”*. Anche Boni ha ricordato che, tra gli argomenti da discutere nella riunione, quello era il più importante, almeno come percezione dei presenti: *“cosa fare, meglio, come il gruppo Gnutti avrebbe dovuto comportarsi in assemblea”*, temendo che una sua adesione alla lista di BPL venisse interpretata, come poi è stato accertato, come un atto di concerto <sup>6</sup>.

A tarda sera (si era tra le 23 e le 24 del 28 aprile 2005, un orario decisamente anomalo per rapporti d'ufficio, ma come si vedrà consueto per gli scambi tra Fazio e Fiorani di notizie importanti e urgenti) Fiorani aveva telefonato a Fazio, che si trovava all'estero e poco dopo aveva richiamato. Boni non aveva sentito il riservato colloquio, svoltosi da un apparecchio sito in un'altra stanza, ma

<sup>6</sup> La memoria riporta, tra l'altro, il seguente passo dell'interrogatorio di Boni del 9 giugno 2006: *“C'erano due correnti di pensiero: la prima corrente che era quella caldeggiata da Gnutti e dai suoi legali, chiaramente, che diceva che era impossibile per loro astenersi all'assemblea, per cui loro avevano detto chiaramente che ABN non era per loro un partner gradito, non c'erano altre liste presentabili, per cui loro volevano votare la nostra lista. Io e l'avvocato Franco Gianni avevamo molte perplessità, perché quello poteva essere un fatto concludente, e siccome dal 18 di aprile era in essere presso di noi l'ispezione della Consob guidata dalla dottoressa Mazzarella, che proprio nell'ambito della Consob e anche in diversi convegni, eccetera, ritiene che un concerto possa essere anche non provato, però se c'è un atto concludente lo si deve ritenere tale, io dicevo: <Guardate che, secondo me, se si fa così è proprio fare un assist meraviglioso, perché alla fine il concerto ce lo danno di sicuro>”*.

ne aveva appreso immediatamente il contenuto da Fiorani: *“Quando lui tornò, lui disse che aveva detto al Governatore che Gnutti avrebbe votato per noi, per cui il Governatore era al corrente, era d'accordo”*.

Anche Fiorani, premesso che quella di chiamare Fazio era stata una propria iniziativa del momento, ha ricordato che scopo della telefonata era appunto quello *“di aggiornare e di informare il Governatore dell'atteggiamento che avremmo assunto il giorno successivo. Ed è la motivazione per cui dopo io passai al Governatore il dottor Gnutti... Si inserì la telefonata mia al Governatore e la sua telefonata poi di rimessa, nella quale prima io al Governatore e poi il dottor Gnutti, partecipò l'atteggiamento che avremmo assunto il giorno successivo in sede assembleare, e il Governatore rispose: <Va bene. Bene. Fate così. Fate così, va bene>... per comunicargli che l'atteggiamento sarebbe stato questo e lui ci diede il suo assenso”*.

L'esistenza della conversazione è ammessa da Fazio, che però, sin dalla memoria, l'ha giustificata come una semplice presa d'atto *“di una linea di trasparenza (Gnutti voterà in assemblea), che è servita poi alla Consob per emettere il provvedimento di concerto”*. Ma a parere della Corte è ben fuori dalle regole di una trasparente e neutra direzione della massima autorità creditizia dello Stato il fatto che il suo Governatore sia informato a tal punto della partecipazione ad un'assemblea bancaria di un singolo socio, la cui quota di possesso, come ha ricordato Fiorani e come già si è detto, non era neppure elevata in sé. Vien da chiedersi se mai Fazio avrebbe richiamato Groenink, ove questi avesse inteso informarlo sulla partecipazione di un suo sodale all'assemblea. Ed è veramente incredibile che, conscio com'era del fatto che Consob aveva già avviato la sua ispezione e che BPL era ormai sul crinale del 30%, Fazio non fosse neanche sfiorato dal dubbio che una simile domanda, o anche solo una simile informazione, smascherasse per sé la violazione dell'obbligo di ricorrere all'OPA. Ma di tale doverosa osservazione, da parte del Governatore, neppure una parola, nemmeno preceduta dalla naturale domanda che da soggetto tenuto all'imparzialità avrebbe dovuto porsi: come mai mi domandate una cosa del genere?

E' ben difficile che in quel momento, Fazio potesse ancora pensare di trovarsi di fronte ad un onesto amministratore di una delle banche sulle quali era tenuto ad esercitare la vigilanza.

Ma quello che almeno nei giorni successivi avrebbe dovuto essere il definitivo distacco, diventava invece un rapporto ancora più intenso, una vera e propria preferenza illecita anche quando i propri uffici di vigilanza ammonivano non solo sulla necessaria prudenza, ma sull'inaffidabilità ormai manifesta di Fiorani.

Come si è visto sopra, sostiene l'imputato di avere rilevato la stabilità patrimoniale di BPL, prima di concederle l'autorizzazione a salire al 15% della partecipazione in BAV. Riprendendo il contenuto della memoria, nell'atto d'appello egli afferma di avere deciso in pieno accordo con la struttura di vigilanza di alzare il livello di attenzione sulle iniziative di Fiorani, contestualmente all'ispezione che aveva subito disposto sull'effettività delle misure di rafforzamento patrimoniale messe in atto da BPL in vista dell'OPA obbligatoria su Antonveneta. Assume Fazio, a tale proposito, che al contrario era stato Fiorani a ritardare la consegna dei documenti necessari, a fornire indicazioni fuorvianti agli ispettori, a concordare con Gnutti una fittizia cessione di minorities, sì che, ancora una volta, egli sarebbe stato ingannato dal banchiere.

Se si rileggono le ampie risultanze di fatto esposte nella sentenza di primo grado, però, la situazione appare radicalmente diversa.

E' assodato che mentre erano in corso l'ispezione di Consob e quella di Banca d'Italia (preceduta, quest'ultima, dalla generosa comunicazione preventivamente data a Fiorani attraverso un pronto invito a casa del Governatore), BPL chiedeva un'autorizzazione ancora più rilevante. E Fazio ne sposava la causa, pago di generici pareri ottenuti dai consulenti da lui nominati e lamentoso sulla mancata conoscenza di aspetti che, ancora una volta, Fiorani gli avrebbe taciuto, ma che i suoi colleghi Castaldi e Clemente avevano già ben considerato.

Nella deposizione resa all'udienza del 10 giugno 2009 (pagg. 20 ss.) il teste Clemente ha ben ricordato che il problema di stabilire come BPL potesse salire così tanto nella partecipazione a

BAV, in un così breve periodo, era di grave momento ed era già emerso nel momento in cui si trattava di esaminare la richiesta di autorizzazione a salire al 29,9%: si trattava, infatti, di *“due miliardi di euro, da coprire con 510 milioni di eccedenza patrimoniale al 31/12/2004, più una serie di interventi patrimoniali, alcuni dei quali erano già stati programmati per coprire la precedente operazione del 14”* (ossia quella concernente la richiesta di autorizzazione ad acquisire una partecipazione pari al 14,9%). Proprio per questo, siccome *“all’epoca la Lodi aveva acquisito una parte modesta, circa il 10%, ed era coperta dal patrimonio all’epoca disponibile”*, Banca d’Italia, nel rilasciare la nuova autorizzazione, aveva invitato BPL *“ad effettuare interventi di crescita patrimoniale del patrimonio della Banca Popolare Antonveneta in maniera graduale, in relazione alle operazioni di patrimonializzazione che gradualmente la Popolare andava effettuando, doveva effettuare”*.

Per tale motivo, se già l’autorizzazione a salire al 29,9% era accompagnata da forti cautele, ancor più prudente avrebbe dovuto essere il giudizio quando una banca sottoposta all’ispezione di Consob, raggiunta da un atto di accertamento in ordine al concerto occulto attuato in funzione dell’assemblea appena tenutasi, destinataria di un’ispezione da parte di Banca d’Italia, domandava una nuova autorizzazione, davvero straordinaria in relazione all’impegno economico che l’aumento di partecipazione prospettava.

La maldestra copertura di Fazio sta, come bene avevano compreso Castaldi e Clemente, proprio nel far apparire la propria decisione frutto del ponderato lavoro proprio e degli storici consulenti di Banca d’Italia, prof. Merusi e prof. Ferro Luzzi, quando era subito chiaro, senza nemmeno ricorrere a tali pareri, che non si trattava affatto di valutare la ricorrenza dei requisiti di onorabilità, ma di esaminare attentamente e approfonditamente le condizioni patrimoniali che BPL in concreto presentava rispetto all’ingente progetto assunto.

Ma l’autorizzazione non poteva più attendere, secondo Fazio. Dopo essersi da sè infilato in un tunnel dal quale non sapeva più come uscire, la paura che BPL potesse reagire pesantemente al mancato provvedimento favorevole (il terzo, in pochissimi mesi) faceva sì che Fazio giudicasse sufficienti le generiche affermazioni del consulente, che si limitava a raccomandare di accertare gli aspetti patrimoniali in un modo così superficiale che lo stesso anziano consulente, nella deposizione resa all’udienza del 27 maggio 2009 (riportata anche nella memoria di Fazio, a pagina 416) si è quasi schermato della limitatezza ed estemporaneità del suo responso: *“Io dettai lì per lì una sorta di verbale, insomma, che è una perifrasi, può constatarlo, da pagina 106 appunto del mio commentario, una perifrasi di questa soluzione: quello che conta è la caratteristica oggettiva della banca, se è in grado di gestirne, con sana e prudente gestione, un’altra; le qualità soggettive sono secondarie o irrilevanti o non decisive”*. In sostanza, il consulente riprendeva un suo precedente scritto, e tal quale lo presentava, senza il minimo accenno alla concreta situazione di BPL, sottolineando soltanto la necessità di esaminare i *“criteri di capacità imprenditoriale e soggettiva di coloro che volevano prendere una partecipazione di maggioranza superiore a certe soglie, in una banca partecipata”*. Ma certo non occorre un parere esterno, per considerare l’assoluta necessità di un accertamento che, viceversa, avrebbe dovuto essere minuzioso e mirato prima di giungere all’autorizzazione.

E mentre i testi Castaldi e Clemente, preoccupati anche per l’inutilità di un parere del genere rispetto all’istruttoria da svolgere, prendevano le distanze da qualunque successivo provvedimento, Fazio, insistendo definitivamente in quel privilegio che ormai da molti mesi concedeva a Fiorani, non si limitava a sottoscriverlo, ma lo comunicava immediatamente all’amico, in un orario davvero inusitato per i rapporti ufficiali, provocando – come si rileva dalla conversazione intercettata e trascritta in atti – la sua esplosiva reazione di gioia. A differenza di quanto era avvenuto la sera del 29 aprile 2005, alle ore 00,12 del 12 luglio 2005 non occorre neppure più che Fiorani si scomodi per avere da Fazio le notizie che spera buone; è lo stesso Governatore a decidere di chiamarlo. *“Ho appena messo la firma, eh!”*; e Fiorani: *“Ah...! Tonino, io sono commosso, con la pelle d’oca e ti rin... Ti ringrazio. Io ti ringra... Tonino, io, guarda, ti darei un bacio in questo momento sulla fronte, non posso farlo. Ti do un ab... So quanto hai sofferto. Credimi, ho sofferto anch’io insieme*



*alla struttura, ho sofferto con i miei legali e ti sono... Io prenderei l'aereo e verrei da te in questo momento, se potessi, guarda... Non ho voluto te... tediarti, neanche mandarti i messaggi perché non volevo solleticare, col nostro rapporto personale, qualcosa che pote... Io non volevo che il nostro rapporto personale fosse tale da influenzarti qualunque cosa. Il rapporto era tuo, solo tuo, e di questo il Paese - oltre che Gianpiero - ti sarà sempre grato, veramente”.*

In questa situazione, l'esame complessivo del comportamento tenuto dal Governatore di Banca d'Italia sia prima che dopo l'assemblea del 30 aprile 2005, ripercorso qui in maniera necessariamente schematica dopo l'ampia ricostruzione dei fatti di cui si è parlato esaminando la sentenza di primo grado, fa sì che anche Antonio Fazio debba essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. A fronte delle osservazioni svolte dalla Difesa nella memoria depositata in primo grado (in particolare nel capitolo intitolato “L'istruttoria per l'OPA obbligatoria” ed in quello, ivi ricompreso, relativo al tema della “affidabilità” di BPL) ritiene la Corte, conclusivamente, di contrapporre per esteso le osservazioni svolte nel capitolo sopra redatto, inserito nella ricostruzione della sentenza, intitolato “I rapporti con Banca d'Italia”, essendosi ivi già ampiamente esposti tutti gli elementi di giudizio sia sul complesso di norme inderogabili, ripetute nel tempo, relative ai requisiti di adeguatezza patrimoniale che ogni banca deve possedere quando decida di partecipare ad un'altra, sia sulle preoccupate e coscienziose riflessioni che hanno accompagnato gli schietti funzionari Clemente e Castaldi nell'illustrare al sordo Governatore l'assenza di solidità finanziaria del progetto di acquisizione di Fiorani.



## La posizione di Luigi Grillo

Ritiene la Corte di dover riformare la sentenza rispetto alla condanna in primo grado inflitta a Luigi Grillo.


Secondo l'accusa, il concorso dell'imputato nel reato di agiotaggio era consistito nell'aver trasmesso a Fiorani notizie riservate che Fazio gli aveva dato in ordine all'iter dei provvedimenti di autorizzazione ed alle iniziative dei servizi di vigilanza di Banca d'Italia, e nell'averlo esortato a proseguire nella scalata occulta ad Antonveneta anche dopo l'atto di accertamento di Consob del 10 maggio 2005.

In realtà, già l'affermazione di Fiorani, secondo cui proprio Grillo, sfruttando in qualche modo il suo ruolo politico, avrebbe convinto il governo dell'opportunità di tutelare il principio di "italianità" del sistema bancario attraverso il colorito "*patto dello sciacchetrà*" pare riferibile, casomai, ad un impegno del senatore nel propugnare una generale visione dei rapporti tra banche italiane e banche estere, ma non risulta concretamente tale da avere nell'immediatezza comportato un diretto e immediato favore delle istituzioni politiche statali nei confronti della specifica attività di Fiorani. Una cosa è, come ha ricordato il Presidente di Consob Lamberto Cardia, un interessamento anche pressante per un successo italiano nella scalata; tutt'altra cosa è quel concorso morale che, per la sua stessa natura e per giurisprudenza costante, presuppone "*un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto*" (per tutte, si veda Cass. pen. sez. III, 26 marzo 2003, n. 23916, mass. 224771), attraverso un'opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontà di un determinato reato nell'autore materiale stesso.

Costante è, in proposito, l'affermazione secondo cui "*per aversi concorso di persone nel reato non basta la semplice adesione morale ad un programma criminoso poiché occorre comunque un apporto che produca un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente o un aiuto all'attività di costui*" (così, per tutte, Cass. pen. sez. VI, 8 marzo 1989, n. 14368, mass. 185632); costante, altresì, è l'osservazione secondo cui, per aversi concorso morale, occorre avere la prova "*dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato*", nonché della "*forma*" attraverso cui tale partecipazione "*si sia manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti*" (così Cass. pen. sez. I, 17 gennaio 2008, n. 5631, mass. 238648 e Cass. pen. sez. I, 18 febbraio 2009, n. 10730, mass. 242849).

Francamente, la Corte non vede elementi certi per sostenere, come pure ha fatto il Tribunale, che anche l'attività di Grillo manifesti quella "*opacità del quadro istituzionale che ha favorito per tutta la sua durata il percorso della scalata*". Se è vero che Fazio, per informare Fiorani dell'imminente ispezione, ha telefonato a Grillo, ciò può essere inteso anche solo perché sapeva di trovarli insieme in un momento di vacanza; il fatto, poi, che anche Grillo fosse stato invitato a casa del Governatore mentre si doveva parlare con assoluta riservatezza del controllo che di lì a poco si sarebbe svolto, ridonda a carico di Antonio Fazio, che ha liberamente scelto di proseguire così, a suo dire secondo una normalissima e consueta "*prassi comportamentale*", comportamenti di smaccato favoritismo nei confronti del banchiere, ma non offre elementi per sostenere che, a seguito di quell'incontro, Grillo si fosse attivato in maniera tale da rafforzare le condotte di Fiorani, anche solo suggerendogli come agire nei confronti degli ispettori.

Quando poi, alla fine dell'impresa così fortemente rafforzata e volutamente determinata, Fazio prese l'iniziativa di informare subito Fiorani dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ciò che i due decisero nei confronti di Grillo fu il proposito bensì di avvisarlo, ma per raccomandargli prudenza e cautela, così che quell'atto così importante per BPL, ma così irrispettoso dei principi fondamentali di trasparenza e affidabilità del sistema, non avesse troppa risonanza immediata, come ben si evince dal tenore della conversazione intercettata tra i due, e di cui in precedenza si è detto concludendo l'esame della posizione dello stesso Fazio. E quando, al culmine della gioia, Fiorani decise di informare immediatamente persino il Presidente Silvio Berlusconi (si veda la telefonata n.



797 delle ore 00,19 del 12 luglio 2005), ciò fece da solo, senza neppure pensare di passare attraverso Grillo.

\*\*\*\*\*

La sentenza di primo grado ha condannato Grillo, altresì, per il reato di appropriazione indebita contestato al capo K), commesso nel 2005 in relazione ad una somma contestata di 44.000 euro.

La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dell'imputato in base alle dichiarazioni di Fiorani (che ha inserito Grillo tra i soggetti che hanno beneficiato di accrediti derivanti da operazioni finanziarie su derivati, strutturate e tavolino e realizzate mediante l'utilizzo di provviste tratte da conti di clienti della banca) e all'esame della documentazione relativa al c/c 456-24295754, acceso a nome di Grillo presso la dipendenza BPL n. 456 di Genova. Ivi, come si è visto, era stata depositata l' 1 luglio 2005 la somma di 50.000,00 euro, di provenienza ignota; ivi, al 31 dicembre 2005, era rimasta giacente una somma appena superiore a 3.000,00 euro, dopo che, il 18 luglio 2005, Grillo aveva utilizzato la somma di 48.000,00 euro per acquistare azioni della banca.

Rileva la Corte, tuttavia, che le dichiarazioni di Fiorani, per sé generiche, sono del tutto prive di riscontri; quanto ai movimenti compiuti sul c/c 456-24295754, invece, desta senz'altro preoccupazione il fatto che l'ingente somma di 50.000,00 euro sia stata elargita a Grillo senza indicare alcun dato in ordine alla sua provenienza. Peraltro, resta un'ipotesi, seria ma non concordante con altri elementi di giudizio, quella secondo cui si fosse trattato di importo graziosamente elargito da Fiorani per consentire a Grillo l'acquisto di azioni di BPL; il dato storico secondo cui l'acquisto è avvenuto subito dopo il rilascio dell'agognata autorizzazione da parte di Fazio potrebbe portare, in qualche modo, a sostenere tale assunto, ma il fatto che il versamento fosse avvenuto dodici giorni prima del provvedimento del Governatore, in un momento in cui la tensione era massima a causa dei contrasti che all'interno di Banca d'Italia si stavano inasprendo, pone nuovamente un dubbio sull'effettiva provenienza del denaro. Se poi si considera che, come sopra si è detto, non vi è prova di un concreto aiuto di Grillo nella determinazione di Fiorani allo straordinario rafforzamento della partecipazione in BAV, il solo assunto che comunque il banchiere avesse voluto ingraziarsi comunque l'amico che l'aveva accompagnato nel progetto, prima di arrivare al traguardo, appare un indizio insufficiente per confermare la condanna del Tribunale.



**Le posizioni di Carlo Baietta, Angelo Marcello Dordoni, Giuseppe Ferrari Aggradi,  
Luigi Gallotta, Gianpiero Marini, Luigi Pacchiarini,  
Paolo Secondo Raimondi, Sergio Tamagni  
(c.d. "Iodigiani")**

1) Premessa


Da un punto di vista complessivo e in concetto, secondo la tesi sostenuta dall'accusa e recepita in sentenza in relazione al **capo B)** (per il quale è stata affermata la responsabilità dei c.d. "Iodigiani"), la Banca Popolare di Lodi, a partire da fine novembre 2004, ha ottenuto il controllo del capitale di Antonveneta rastrellando in maniera occulta le azioni del suddetto istituto bancario sul mercato, avvalendosi, a tal fine, altresì di soggetti, i quali hanno agito come suoi "interposti". La compagine di costoro era formata, in particolare, da trenta imprenditori agricoli o industriali, ulteriormente suddivisi in due sottogruppi: i soggetti "vicini" a Emilio Gnutti - i c.d. "bresciani" - e i soggetti selezionati da Spinelli, Fiorani e Boni fra i clienti della Banca - i c.d. "Iodigiani" -. In una seconda fase, BPL ha proceduto con particolari modalità al travaso delle azioni degli interposti, acquistandone formalmente la titolarità o facendola acquisire a soggetti che ne condividevano il progetto, garantendo, altresì, ai prestanome, in cambio della loro disponibilità, un utile, da dividersi successivamente con le persone fisiche che avevano proposto l'operazione. In tal modo, BPL e i suoi alleati hanno raggiunto il *quorum* necessario allo svolgimento, in prima convocazione, dell'assemblea di Antonveneta finalizzata al rinnovo delle cariche sociali, nell'ambito della quale sono stati eletti i rappresentanti della lista presentata dall'istituto bancario. La Banca ha così mosso i primi, decisivi passi verso l'acquisizione del controllo, in violazione al limite normativo dell'OPA. I Difensori dei c.d. "Iodigiani" sottolineano in via generale, se pur sotto diversa angolazione, come il Tribunale, nel variegato scenario della fallita scalata bancaria all'Antonveneta, abbia assimilato i loro assistiti al gruppo di attori principali con abuso di indebite generalizzazioni, facendo improprio uso della prova logica e delle risultanze documentali e testimoniali. L'ottica motivazionale della sentenza consiglia pertanto di trattare per quanto possibile la posizione di questi imputati in modo unitario, senza che ciò implichi trascurare le differenze per così dire inter-gruppo evidenziate da alcuni Difensori ad ulteriore critica della erronea "visione aerea" operata in sentenza.

2) La fattispecie concorsuale ritenuta dal Tribunale

Come si è visto, in sentenza la condotta di tutti i cosiddetti "Iodigiani" viene ricostruita in prospettiva unitaria rispetto al contributo fornito da tutti coloro che sono ritenuti interposti nella scalata ad Antonveneta condotta da Gianpiero Fiorani e dagli altri dirigenti della BPL. In tal modo l'idoneità offensiva delle acquisizioni di titoli effettuate da ciascun Iodigiano non viene di fatto mai considerata in modo indipendente dalla complessiva opera di rastrellamento ascritta a tutti i "Iodigiani", tanto che tale idoneità offensiva, fondamentale per accertare la tipicità della condotta, viene ricavata per *relationem* dalla idoneità delle compravendite di titoli effettuate da tutti i "Iodigiani" ad influire sul corso di Antonveneta, essendo il singolo acquisto di per sé pacificamente inidoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo.

Secondo il Tribunale, dunque, per tutti i "Iodigiani", indistintamente, sarebbe individuabile un accordo sulla base del quale gli stessi avrebbero accettato di fare da prestanome di BPL nell'acquisto delle azioni Antonveneta, assecondandone il descritto progetto e ricevendo in cambio la promessa di un futuro utile.

In concreto quindi la fattispecie concorsuale è quella sostenuta dalla Pubblica Accusa - basti pensare all'aggravante contestata - e, successivamente, condivisa in sentenza dal Giudice di prime cure.



Ciò premesso, come sottolineato dalle Difese, in punto di diritto, o ciascuna condotta è oggettivamente e soggettivamente tipica *sub specie* di agguataggio (e solo in tal caso i singoli autori ne risponderanno), o, anche se più persone cooperano materialmente alla realizzazione del fatto, ma senza averne contezza, sfuggendo loro la strategia manipolativa di fondo, solo il soggetto o i soggetti che hanno elaborato il progetto globale sono chiamati a rispondere penalmente, poiché gli altri operatori diventano meri strumenti nelle mani di colui o di coloro che hanno elaborato il piano. Ne discende che, per giungere a un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione criminosa in una fattispecie plurisoggettiva frazionata come quella in esame, doveva essere raggiunta piena prova della consapevolezza da parte di ciascuno dei c.d. "Iodigiani" del disegno complessivo di Fiorani, quanto meno per quanto riguarda l'acquisizione diluita nel tempo di una rilevante quota delle azioni di Antonveneta per operare la scalata della Banca al di fuori dei parametri di legalità, nonché della consapevolezza, da parte di ciascuno della rilevanza causale del proprio contributo rispetto alla realizzazione del disegno.

Il Tribunale ha valutato di poter pervenire ad affermare tale consapevolezza in base a un serie di elementi fattuali sintomatici, confortati dalle risultanze scaturenti dalle dichiarazioni di Boni e Fiorani e dai documenti acquisiti, ma, ad avviso della Corte, le risultanze probatorie e le regole che le governano non permettono di ritenere raggiunta la prova dell'elemento soggettivo in capo ai "Iodigiani".


Alcuni elementi fattuali, posti a fondamento della prova logica, risultano, infatti, diversi da quelli ritenuti, così viziandola, mentre delle dichiarazioni dell'amministratore delegato e del direttore finanziario di BPL, quand'anche si volesse ritenere, nonostante alcune incoerenze, che reggano al vaglio della regola posta dall'art. 192 terzo comma, è stata operata, probabilmente proprio per i punti di contrasto, una lettura parziale, non condivisa da questa Corte. Appare, comunque, opportuno sin d'ora sottolineare, per quel che qui interessa, che i due hanno ripetutamente escluso di avere mai parlato personalmente con alcuno dei c.d. "Iodigiani", affermando che i contatti con questi erano stati gestiti unicamente dal sig. Silvano Spinelli, consulente di BPL all'epoca dei fatti, il quale non è stato esaminato nell'ambito del giudizio di primo grado.

### 3) Gli elementi indiziari sintomatici del dolo concorsuale

La sentenza, alle pagine 34-35, individua plurimi profili anomali negli acquisti in questione.

Di essi si è già parlato nella ricostruzione della sentenza di primo grado; qui appresso, però, li si riporta nuovamente per comodità di lettura:

- mastodontica rilevanza del credito erogato (ancor più stridente in considerazione della qualità di persone fisiche di gran parte dei beneficiari)
- inferiorità del tasso medio di interesse praticato dalla banca rispetto a quello di mercato
- pressoché esatta coincidenza tra importi finanziati e importi utilizzati nell'acquisto di azioni BAV
- immediato utilizzo della provvista erogata da BPL nelle operazioni di acquisto di azioni BAV
- strettissimo lasso temporale intercorso tra la data della richiesta di finanziamento e quella di erogazione del credito (in numerosi casi addirittura coincidente)
- generica indicazione delle motivazioni sottese alle richieste di finanziamento, non supportate da adeguata e congrua documentazione di appoggio
- assenza di istruttoria nell'erogare i finanziamenti
- assenza di garanzie a favore di BPL (mancanza di pegno sulle azioni BAV acquistate dai clienti finanziati)
- omogenea collocazione temporale degli acquisti
- elevatissimo profilo di rischio delle operazioni di acquisto, tutte concentrate soltanto sul titolo BAV a fronte dei considerevoli importi ottenuti attraverso l'indebitamento con la banca



- creazione (in trentuno casi su trentotto) di appositi dossier dedicati esclusivamente alle operazioni di acquisto di azioni BAV, pur in presenza di preesistenti dossier titoli, al fine di creare un regime di separazione delle operazioni di compravendita di titoli BAV rispetto all'ordinaria gestione dei rapporti già intrattenuti dai clienti con BPL
- mantenimento delle plusvalenze realizzate sui conti all'uopo accesi presso BPL.

Nel far ciò il Tribunale è stato probabilmente tratto in inciampo da una lettura "semplificata" dell'atto di accertamento CONSOB n. 15029 del 10 maggio 2005 (nel quale venivano anche esaminate le posizioni degli acquirenti di azioni BAV destinatari di affidamenti BPL e sul quale ci si soffermerà al successivo punto 6), di fatto senza considerare *funditus* le rilevanti allegazioni, sorrette da coerenti produzioni documentali e motivate argomentazioni, dei consulenti di parte delle Difese, volte a dimostrare le peculiarità delle posizioni dei c.d "Iodigiani". Ed invero, tali indizi, fedelmente riportati in sentenza dall'atto di accertamento (v. pag. 4), vengono rilevati dall'organo di vigilanza in via generale altresì con riferimento sia agli imprenditori vicini a Gnutti, sia ai c.d. "immobiliaristi"<sup>1</sup>, ma successivamente analizzati con vari distinguo in relazione alle diverse categorie (nella parte intitolata alle considerazioni, da pag. 16 a pag 27).

La Corte, nella rilettura di alcuni degli elementi fattuali sopra indicati, interessati dalle dichiarazioni di Boni e Fiorani, anticiperà il loro racconto sul punto, rimandando in seguito l'analisi complessiva della valenza probatoria di tali dichiarazioni.

- 4) Necessaria "rilettura" degli elementi fattuali sopra indicati in base alle risultanze processuali: assenza di gravità, precisione e concordanza
- L'affidabilità patrimoniale e l'istruttoria operata, custodia e garanzia, l'accollo delle eventuali perdite, l'elevato rischio connesso all'acquisto esclusivo di titoli Antonveneta, il tempo degli acquisti.

Quanto alla assenza di istruttoria e di garanzie in relazione all'affidamento operato, emerge dalle produzioni documentali delle difese e dalle dichiarazioni dello stesso Fiorani che i soggetti "Iodigiani" finanziati, a differenza dei c.d. bresciani legati a Gnutti (tra cui figurano ben nove esponenti del C.d.a. di Fingruppo Holding s.p.a.) erano stati selezionati tra gli imprenditori dotati di una solida consistenza patrimoniale (come già indicato per *tabulas* nei motivi di appello, a cui si rimanda, con riferimento documentale vuoi alla consistenza patrimoniale, vuoi alla redditività dell'impresa gestita, superiori per alcuni degli appellanti all'importo affidato), adeguata a fronteggiare il rischio, e per lo più già da tempo clienti della banca. In caso di perdite, BPL avrebbe, dunque, potuto soddisfarsi sul patrimonio personale dei finanziati. Per quanto riguarda Dordoni, poi, la Banca aveva richiesto ed ottenuto la garanzia fideiussoria del figlio, anche proprio perché intestatario di una parte cospicua del patrimonio familiare.

<sup>1</sup> Si tratta di:

1. Magiste International (Gruppo Ricucci), che dal 10 al 14 gennaio 2005 ha acquistato 4.000.000 di azioni BAV tramite BPL e il 19 aprile 2005 ha acquistato 4.284.000 azioni BAV tramite Banca Intermobiliare e tra novembre 2004 e aprile 2005 ha beneficiato di un considerevole incremento di finanziamenti da BPL, lievitati da 160 a 450 milioni di euro;
2. Gefip (Monsignore), che il 12 gennaio 2005 ha ricevuto da BPL un finanziamento di 60.000.000 di euro e tra il 20 e il 27 gennaio 2005 ha acquistato 2.750.000 azioni BAV, pari a 54.400.000 euro, completamente rivendute il 20 aprile 2005;
3. Pacop/Finpaco Holding (Gruppo Coppola), che il 26 gennaio 2005 ha ricevuto da BPL un finanziamento di 100.000.000 di euro e dall' 1 febbraio 2005 ha acquistato 4.750.000 azioni BAV, pari a 98.000.000 di euro completamente rivendute il 20 aprile 2005 (3.921.568 azioni, con una rilevante plusvalenza) e il 21 aprile 2005 (con una plusvalenza ancora superiore);
4. Tikal Plaza (Gruppo Coppola), che il 15 aprile 2005 ha ottenuto da BPL un finanziamento di 45.000.000 di euro e il 21 aprile 2005 ha acquistato 1.400.000 azioni BAV;
5. GP Finanziaria (Bonifaci), non finanziata da BPL, che tra il 20 e il 25 gennaio 2005 ha acquistato 2.750.000 azioni BAV, rivendute il 20 aprile 2005.

Vale la pena di riportare le dichiarazioni rese sul punto da Fiorani in particolare per Baietta, ma estese a tutti i c.d. "lodigiani": *"Per quanto concerne la posizione del signor Baietta fu fatta un'istruttoria che già comunque era suffragata dal fatto che lui era nostro cliente da tempo. Quello che poi ho appurato successivamente è che aveva già una sua posizione patrimoniale .... Sapevamo che era un cliente con ampia rispondenza patrimoniale e reddituale, e quindi l'istruttoria fu fatta tenendo conto del dato storico di conoscenza del cliente. Non si può dire altrettanto in termini di istruttoria, direi, agevolata, con il cosiddetto mondo dei bresciani. Perché mentre il mondo dei Lodigiani era per lo più di clientela già facilitata, e per importi inferiori, per gli importi superiori con la Popolare di Lodi per i bresciani invece era una novità. Quindi in questo caso sia la procedura deliberativa che la fase istruttoria fu fatta tenendo conto prevalentemente del fatto che vi era una rispondenza patrimoniale .... l'istruttoria fu fatta secondo i crismi della perfezione, cioè di solito con le istruttorie elettroniche avvenivano, comportavano cioè quanto il patrimonio a disposizione, quanti sono i mezzi disponibili, può reggere o non può reggere, al di là della destinazione del finanziamento, può reggere o non può reggere un finanziamento di questa portata ....?"* (udienza 24 marzo 2010, pag 207 e segg.).

Ma vi è di più. Come riferito dallo stesso amministratore delegato di BPL, il fatto che i titoli fossero stati messi a custodia nel deposito titoli avrebbe consentito alla Banca di utilizzarli direttamente in caso di inadempimento; questo rappresentava una garanzia concreta perché avrebbe consentito alla Banca di potersi direttamente rivalere, né la Banca si sarebbe fermata, "aggreddendo", in caso di perdite, i patrimoni personali.

Ancora Fiorani sul punto *"... In caso di messa in mora ... del cliente, avremmo notificato con lettera raccomandata anticipatamente la chiusura del rapporto di conto corrente affidato. Avremmo utilizzato l'art. 5 del contratto ... che consentiva la compensazione con ogni attivo depositato sul dossier custodia, avremmo realizzato i titoli forzatamente, avremmo contabilizzato la perdita relativa al prezzo del titolo rispetto al prezzo dell'acquisto. Però saremmo poi andati oltre qualora l'ammontare della vendita dei titoli non [fosse] stata sufficiente a rimborsare il credito, avremmo aggredito anche il patrimonio personale"* (udienza 24 marzo 2010) <sup>2</sup>.

Si tratta di un'ulteriore garanzia (oltre alla consistenza patrimoniale dei c.d. "lodigiani"), "di fatto" reale, mentre la circostanza che BPL avrebbe comunque aggredito in caso di perdite i patrimoni personali degli affidati sembra smentire l'ipotesi, indicata da Boni (se pure non per scienza diretta - udienza 26 maggio 2010) e ribadita dall'Accusa in grado di appello, a sostegno dell'interposizione, circa un possibile accordo di acollo delle eventuali perdite da parte della Banca.

In buona sostanza, in coerenza alle risultanze documentali, Fiorani afferma che l'istruttoria fu effettiva e seria: si trattava di clienti solvibilissimi in rapporto all'affidamento e per lo più di clienti già affidati se pure per importi minori, la garanzia era data dalla consistenza patrimoniale in capo a ciascuno e dalle clausole contrattuali; in questa situazione ben si comprende una istruttoria veloce, né risulta anomalo un affidamento elevato, tenuto anche conto delle finalità nascoste perseguite dai vertici della Banca.

Perde così di ogni concordanza il dato, peraltro non omogeneo per gli attuali imputati <sup>3</sup>, dei dossier dedicati, né lo stesso appare caratterizzato da alcuna precisione, sol che si consideri che non risultavano iscritti vincoli che conferissero a BPL potere di interlocuzione, tant'è che la Banca,

<sup>2</sup> Così la disposizione contrattuale: *"La Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sui titoli e valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente a garanzia di qualunque suo credito già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, ecc.... Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, ha il diritto di compensazione."*

<sup>3</sup> Dordoni opera con proprio c/c e con un proprio dossier titoli accesi diversi anni prima (il 29 novembre 2002) e già utilizzati in passato per operazioni in titoli azionari.

nell'urgenza di incrementare la propria quota di azioni Antonveneta in vista dell'imminente assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il 30 aprile 2005, fu costretta a riacquistarle con un onere elevatissimo.

Se così è, l'immediato utilizzo della provvista erogata da BPL e l'elevato rischio connesso all'acquisto esclusivo di titoli Antonveneta, meglio si spiegano, come sottolineato da alcune delle Difese, con la fonte della proposta di investimento (da individuarsi, per lo stesso Tribunale nella persona di Silvano Spinelli, all'epoca dei fatti consulente dell'istituto lodigiano), particolarmente qualificata e potenzialmente in grado di conoscere informazioni non note al pubblico, nonché con l'incentivo costituito dalla potenziale plusvalenza ottenibile con il ricorso alla leva finanziaria, che rendevano tale rischio accettabile e l'investimento appetibile, nel bilanciamento rischi-benefici proprio di un'operazione speculativa.

Vi è altresì da evidenziare come già a partire dall'ottobre 2004 si fossero diffusi per il tramite della stampa specializzata i primi *rumors* in merito alla possibile disdetta del patto parasociale esistente tra i maggiori azionisti e all'ipotesi di scalata della Banca da parte di altri Istituti di Credito, *rumors* trasformati in clamore mediatico a partire dal febbraio del 2005<sup>4</sup>, con facile prognosi di acquisto di titoli che assai difficilmente sarebbe stato foriero di perdite, ma piuttosto molto probabilmente di guadagno, né stupiscono in tale situazione i tempi dell'acquisto che appaiono solo parzialmente omogenei (andando per l'appunto da novembre 2004 ad aprile 2005)<sup>5</sup>.

- I tassi di interesse

Altro indizio della sussistenza dell'interposizione viene ravvisato dal primo giudice nel tasso d'interesse, asseritamente più basso di quello di mercato, applicato ai finanziamenti.

In particolare, per il Tribunale, "*assai significativa*" circa l'anomalia del tasso di interesse medio praticato da BPL ai clienti "lodigiani" era risultata la deposizione resa all'udienza del 25 marzo 2009 dal teste Giuseppe Del Miglio, all'epoca dei fatti responsabile delle segnalazioni istituzionali presso BPL.

Il teste ha riferito che, a seguito della segnalazione trasmessa da BPL a Banca d'Italia il 12 marzo 2005 (rientrante nelle periodiche segnalazioni trasmesse all'autorità di vigilanza il giorno 12 di ciascun mese, relative alle operazioni concluse nel mese precedente), l'istituto di credito lodigiano era stato richiesto telefonicamente dall'autorità di fornire chiarimenti circa il tasso di interesse attivo medio del 3% praticato dalla banca su n. 18 conti correnti, in quanto risultato inferiore al tasso mediamente praticato e attestato nell'ordine dell'8,3-8,5%.

Tale segnalazione, per il primo giudice, al di là dell'oggettiva anomalia della misura del tasso, darebbe conto della "*peculiare collocazione delle operazioni di finanziamento qui all'esame nel comparto 'famiglie'*".

Il teste aveva inoltre dichiarato di avere tempestivamente informato i propri superiori, e in particolare il rag. Savarè e di avere monitorato i conti interni interessati sino all'intervento della p.g. su delega della Procura della Repubblica di Milano e di non avere rinvenuto alcuna effettiva variazione sui tassi di interesse attivi praticati ai clienti a fronte invece della rettifica segnaletica operata da BPL nel rapporto informativo trasmesso a Banca d'Italia.

Da questo discenderebbe, come motivato in sentenza, che "*all'interno di BPL, in spregio della trasparenza nelle operazioni e nei rapporti informativi con l'autorità di vigilanza, è stata operata una fraudolenta distonia tra il dato reale e il dato ufficiale degli interessi passivi praticati ai clienti*

<sup>4</sup> La dott.ssa Mazzarella (che si occupa in Consob dell'accertamento), in relazione ai "lodigiani", riferisce in dibattimento che "... considerato appunto tutto il clamore mediatico che era stato dato, erano convinti che fosse un buon investimento... il clamore mediatico è iniziato da febbraio/marzo, mentre gli acquisti prevalentemente erano avvenuti nel mese di dicembre/gennaio, diciamo i più sfortunati avevano comprato a febbraio, perché a febbraio già il titolo stava salendo e quindi il guadagno era minore...".

<sup>5</sup> Ed anzi Marini in concomitanza alla diffusione della notizia aveva iniziato ad operare sul titolo Antonveneta, con mezzi propri, già a partire dall'ottobre del 2004, antecedentemente alla concessione dell'affidamento da parte di BPL.

*Iodigiani, quest'ultimo, contrariamente al vero, artatamente ricondotto ai livelli standard del comparto <famiglie>, attestati nell'ordine dell' 8.3-8.5%”.*

Le affermazioni riportate non appaiono coerenti alle complessive risultanze processuali ed anzi gli effettivi tassi di interesse applicati ai singoli “Iodigiani”, spesso superiori al tasso di mercato e diversificati, sono sintomatici di reale contrattazione, come correttamente sottolineato dalle Difese. In primo luogo, i dati comunicati da BPL e la successiva richiesta di chiarimenti da parte di Banca d'Italia riguardavano esclusivamente il tasso medio di interesse applicato da BPL al comparto famiglie e non specifici affidamenti: i dati sui tassi di interesse vengono infatti comunicati in forma aggregata; i 18 rapporti di conto corrente con un tasso medio del 3% cui fa riferimento il Tribunale sono stati individuati dallo stesso Dal Miglio a seguito di una verifica più approfondita effettuata in un momento successivo, dopo la rettifica dei dati inviata a Banca d'Italia.

Tuttavia, i suddetti conti non sono neppure quelli intestati ai c.d. “Iodigiani” (il teste Del Miglio con ogni probabilità, fa dunque riferimento ai conti intestati ai 18 soggetti vicini a Gnutti, i c.d. “bresciani”). Il tasso di interesse applicato a questi ultimi, pur variando anche in modo significativo da cliente a cliente, è infatti mediamente del 6%, con punte al 9,8 % (per Baietta pari al 6%; per Dordoni pari al 9,8%; per Ferrari Aggradi pari al 5,8%; per Gallotta pari al 6%; per Marini pari al 5%; per Pacchiarini pari al 5%; per Raimondi pari al 4%; per Tamagni pari al 9,875%; sul punto conformemente altresì l'atto di accertamento Consob del 10 maggio 2005) e comunque mai inferiore al 4%, mentre il Consulente di parte prof. Perini ha dimostrato come tassi intorno al 6% fossero da ritenersi in concreto medio-alti.

La consulenza del prof. Perini, che non è oggetto di alcuna censura da parte del Tribunale, per valutare la congruità dei tassi praticati sugli affidamenti nel periodo in questione, effettuava, infatti, due distinte ricerche: la prima, svolta attraverso le informazioni reperite sul sito ufficiale della banca Monte dei Paschi di Siena, consentiva di definire i parametri ed i tassi che le banche applicavano, all'epoca dei fatti, sui fidi concessi. Una seconda ricerca, effettuata attingendo al sito ufficiale di Banca d'Italia e, in specie, ai bollettini statistici degli anni 2004 e 2005, permetteva di identificare i tassi attivi mediamente praticati dagli Istituti Bancari per regione geografica, classe del fido e durata dell'affidamento. I dati statistici relativi al IV trimestre 2004, che ricomprendevano il periodo ottobre-dicembre 2004 mostravano come il tasso attivo mediamente praticato negli affidamenti a revoca, nell'intervallo “oltre i 25 milioni di euro” nell'area dell'Italia nord-occidentale, fosse pari al 4,67%<sup>6</sup>.

In secondo luogo la collocazione dei rapporti riferiti ai “Iodigiani” nel comparto “famiglie” non appare “peculiare” come sostenuto dal Tribunale, ma appare l'unica classificazione corretta, dal punto di vista della Vigilanza della Banca d'Italia (v. teste Del Miglio), trattandosi di persone fisiche, pur con elevatissima consistenza patrimoniale e ancorché titolari di società. Occorre poi considerare che la valutazione in merito alla congruità del tasso di interesse applicato a ciascuno dei “Iodigiani” non può essere operata facendo esclusivo riferimento al tasso medio applicato dalla banca agli appartenenti al settore “famiglie”, ma debba tenere necessariamente in considerazione anche quello che era il tasso di interesse applicato al tempo per importi equivalenti.

---

<sup>6</sup> Né appare dirimente la considerazione, svolta dal P.G. in sede di discussione, che molti degli acquisti presi in considerazione erano riferibili al primo trimestre del 2005.

Come documentato in consulenza il dato statistico reperito dal bollettino della Banca d'Italia e riguardante il primo trimestre 2005 indicava come il tasso mediamente praticato per un affidamento a scadenza a un anno, nella fascia da 5 a 25 milioni di euro e nell'area dell'Italia nord-occidentale, fosse del 3,76%. Emergeva, quindi, in modo ancora più marcato come il tasso del 6% applicato dalla Banca Popolare di Lodi presentasse uno spread significativo e, comunque, più remunerativo per la Banca nella misura del 2,24% (6% meno 3,76%). Inoltre, dall'analisi dei dati dell'Osservatorio sul Credito (marzo 2009) diffusi dall'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, i quali ponevano a confronto l'andamento dell'Euribor a tre mesi ed il tasso medio su prestiti effettuati a famiglie e società non finanziarie, emergeva come lo spread tra Euribor e tasso applicato, nell'intervallo di tempo che andava da ottobre 2004 ad aprile 2005, si attestasse intorno ai 2,5/3 punti percentuali.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, risulta invece provato che il tasso di interesse applicato ai c.d. "Iodigiani" risulta in molti casi addirittura più alto rispetto a quello medio applicato ai finanziamenti nel periodo di interesse.

Va poi sottolineata, in accordo ai Difensori, l'assoluta disomogeneità delle condizioni di finanziamento concesse ai singoli clienti, non solo con riferimento al tasso di interesse applicato, ma altresì in relazione all'ammontare del prestito. Anche tali diversità appaiono infatti discordanti con la ricostruzione omogenea del Tribunale, per il quale i soggetti sono tutti, indistintamente, "teste di legno". Innanzitutto, la differenza, in taluni casi anche assai marcata, del tasso d'interesse applicato, anche a finanziamenti dello stesso importo, induce a escludere che i presunti interposti potessero conoscere dei finanziamenti concessi agli altri e abbiano agito di concerto. Inoltre, le divergenze nei tassi, assieme alla diversità dell'importo finanziato, sembrano indicare che, tra gli esponenti di BPL e il singolo cliente, le condizioni di finanziamento siano state oggetto di contrattazione, sulla base di una ponderata valutazione del singolo cliente, sulle condizioni e sui possibili benefici che rendevano accettabile il rischio dell'operazione.

Ovviamente, infine, eventuali comunicazioni non veritiere fatte da BPL all'Autorità di vigilanza non possono essere imputate agli affidati.

- Il mantenimento delle plusvalenze realizzate sui conti all'uopo accesi presso BPL

Anche tale elemento non risulta omogeneo (così ad es. Gallotta dispone di tali somme a partire dal 26 maggio 2005; Dordoni spende il ricavato dell'operazione reinvestendo la plusvalenza a partire dal giugno successivo al realizzo, acquistando titoli azionari diversi; Tamagni utilizza parte del denaro presente sul conto per l'acquisto di un fondo agricolo) e, scollegato da altri, risulta altresì ben suscettibile di diverse letture (ad esempio, il Difensore di Baietta ancora in appello ha sottolineato l'ordine dato al suo assistito di non toccare quelle somme fino all'intervenuta definizione di tutti gli accertamenti).

All'esito dell'operata rilettura appare, quindi, alla Corte che non siano rilevabili le tre caratteristiche di legittimità (gravità, precisione e concordanza) per conferire agli elementi indiziari enucleati dal Tribunale valore probatorio, sia sotto il profilo di una valutazione analitica, che nel quadro unitario e globale delle risultanze probatorie, di cui si darà qui di seguito miglior conto.

#### 5) Le modalità di vendita

Il riferimento operato dal Tribunale alle vendite effettuate sul mercato telematico azionario con l'artificioso meccanismo costituito dal sistematico inserimento, in maniera contestuale, di proposte di negoziazione di segno opposto per importi rilevanti (così da consentire di fatto la predeterminazione degli abbinamenti operati sul *book* e da aggirare il regime di automaticità proprio di tale mercato), non è operato concretamente con riferimento ai "Iodigiani"; per quanto riguarda Tamagni poi parte delle azioni BAV sono presenti in portafoglio fino al 22 luglio 2005. Senza qui ripercorre l'ampia disamina che alcuni dei Difensori dei "Iodigiani" hanno svolto sul punto per dimostrare la piena regolarità delle vendite (si rimanda, per esempio, a quanto esposto sul punto nei motivi di appello da pag. 103 a pag. 116, riportando la dettagliata analisi svolta dal C.T. Perini, dal Difensore di Baietta) basti in via generale osservare come il privato che acquista e vende azioni per il tramite di un istituto di credito finisce per delegare agli operatori dell'istituto stesso la fase operativa del proprio investimento; egli non può sapere in che momento esatto ed in che modo l'operatore interverrà sul mercato, potendo, al più, raccomandarsi affinché l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni di mercato; dunque, pretendere di individuare nei tempi e nelle modalità di effettuazione delle compravendite elementi utili ai fini dell'accertamento della consapevolezza, in capo ai presunti interposti, di profili di illiceità delle operazioni stesse, appare improprio.

6) La delibera Consob n. 15029 del 10 maggio 2005 e le dichiarazioni della teste Mazzarella: i "soggetti" con mero intento speculativo



Come sottolineato da molti dei Difensori, l'ipotesi della concertazione in riferimento ai "Iodigiani" non trova, in verità, fondamento certo nella delibera CONSOB n. 15029 del 10 maggio 2005, nel cui atto di accertamento è ricostruita la vicenda della successione nella *governance* di Banca Antonveneta, a partire dal patto parasociale stipulato tra ABN Amro, Lloyd Assicurazioni, Benetton Group e Delta Erre, sino all'assemblea dei soci del 30 aprile 2005.

Era, infatti, proprio la CONSOB, a prendere in esame, per la prima volta, i possibili soggetti del patto o comunque del concerto. In relazione a tale profilo, alle pagine 23-24 dell'accertamento, si legge: "... Il procedimento presuntivo seguito ha dunque consentito di individuare un primo nucleo pattizio, occultato in violazione delle norme di trasparenza. È costituito da un patto fra BPI, Emilio Gnutti, GP Finanziaria e Fingruppo... Il primo accertamento presuntivo a cui si è pervenuto è quello dell'unitarietà e strumentalità al progetto BPL delle operazioni di finanziamento/acquisto avvenute fra novembre e febbraio 2005...". Al di là di ogni altra considerazione, Consob riteneva di operare un riferimento ad altri imprenditori agricoli e industriali, affermando: "... Tralasciando la posizione dei soggetti che hanno venduto, che peraltro potrà assumere rilievo per altri accertamenti di competenza della Consob, appare necessario ora valutare se possa ipotizzarsi una partecipazione al patto sociale ...". E da qui Consob accertava "l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie di BAV e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 1998" (patto parasociale tra BPL, Emilio Gnutti, Fingruppo Holding s.p.a., G.P. Finanziaria, i fratelli Tiberio, Fausto ed Ettore Lonati e Danilo Coppola, per il tramite di Finpaco Project s.p.a. e Tikal Plaza s.a.). Rilevava Consob che "il patto è stato stipulato quanto meno in data 18 aprile 2005, con superamento della soglia rilevante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 1998 in data 19 aprile 2005".

Non appare congruo in questa sede riportare la complessa valutazione operata da Consob; nondimeno appare opportuno fare cenno a un ulteriore passo dell'atto di accertamento, dove con riferimento anche agli imprenditori agricoli, tra cui i "Iodigiani", si ritrova (pag. 19) la seguente considerazione: "La prima categoria (con la sola eccezione dei Lonati che presentano caratteristiche anche della seconda) intende realizzare esclusivamente una plusvalenza, l'entrata in campo dell'OPA ABN a 25 euro rende tale prospettiva particolarmente allettante. Bpl ha l'esigenza di liquidarli prima dell'assemblea perché non può considerarli partner stabili".

A ben vedere, dunque, secondo l'Autorità di vigilanza i "Iodigiani" sono motivati all'operazione da uno scopo preciso; anche i vertici BPL (e gli altri pattisti occulti) perseguono uno scopo preciso: solo che si tratta di scopi differenti.

Per i "Iodigiani" difetta il requisito soggettivo tipizzante della condotta manipolativa, atteso che, nella divergenza di finalismo fra i due *partners* del presunto accordo di interposizione, il *partner* investitore persegue unicamente un fine speculativo (lucrare una plusvalenza giovandosi di un *input* privilegiato all'acquisto) e non orienta la sua condotta all'alterazione dei prezzi, confidando piuttosto su di una loro fisiologica escursione in costanza delle dinamiche in atto, anticipate dai *rumors*.

La teste Mazzarella (dirigente CONSOB che si occupò altresì delle audizioni), a precisa domanda di uno dei Difensori sul punto, all'udienza del 18 giugno 2009 chiarisce la posizione dei "Iodigiani" rispetto all'atto di accertamento, escludendo la loro conoscenza del rastrellamento occulto in atto di notevoli quantitativi di azioni BAV per assumerne il controllo "... Sì, ma noi non li abbiamo neanche coinvolti nell'atto di accertamento, in quanto abbiamo ritenuto che non fossero a conoscenza delle intenzioni di Fiorani, quindi non avessero part... loro hanno fatto un'operazione economica, ci hanno guadagnato un bel po' di soldi, e finita lì.", confermando per Consob la relegazione dei "Iodigiani" - al più - al ruolo di meri *insiders*.

- 7) Le dichiarazioni *de relato* di Boni e Fiorani: esclusione della conoscenza in capo ai “lodigiani” del “rastrellamento” occulto delle azioni Antonveneta finalizzato ad ottenere il controllo della banca; ipotesi e contrasti sull’accordo di spartizione delle plusvalenze

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni di Boni e Fiorani, pur risultando in *parte qua* di particolare debolezza probatoria (come si è già sottolineato nel capitolo sulla fattispecie concorsuale ritenuta dal Tribunale), avallano in molti passi la lettura dei fatti fornita dalla teste Mazzarella e appena sopra riportata.

La Corte, in contrario avviso di alcuni dei Difensori, ritiene la piena utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali *de relato* dei due, che hanno riferito circostanze apprese dal coimputato Spinelli, giudicato separatamente, e fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori, rileva, però, in accordo alle prospettazioni difensive, come tali dichiarazioni, oltre ad essere non sempre lineari e omogenee e per lo più ipotetiche, tendano in molte parti ad escludere la consapevolezza in capo ai “lodigiani” del progetto di scalata da parte di Fiorani.

Così Boni, all’udienza del 26 maggio 2010, riferendo quello che gli era stato detto e circostanziando le sue affermazioni con la significativa chiusa *“questo è quello che mi è stato detto, io non ho mai parlato neanche con i lodigiani, se questo poi è stato rappresentato ai lodigiani non lo so”*, nel rispondere a uno dei difensori, che gli chiedeva in modo suggestivo se *“con questi vostri lodigiani eccetera, gli accordi erano questi, cioè che scaduto il patto avrebbero dovuto vendere sul mercato, c’erano accordi diversi, che tipo di accordi c’era con questi lodigiani che voi avevate finanziato”*, negava un patto di vendita e affermava che *“quello che era stato prospettato ai lodigiani era quello di fare questa operazione, che di sicuro non avrebbero generato perdite”*, dopo di che, sempre parlando di notizie apprese *de relato* in ordine ad accordi, quand’anche taciti perché utilizzati in una precedente operazione, sulle plusvalenze, precisava che ai “lodigiani” *“sarebbe stata riconosciuta solo una quota non determinata”*, mentre il resto sarebbe stato utilizzato e *“sostanzialmente suddiviso tra Spinelli, il sottoscritto e Fiorani”* (pagg. 83-84 delle trascrizioni). Inoltre, rispondendo alla domanda formulata da un altro difensore, se cioè ci fosse *“organicità da parte dei <lodigiani> nel piano di scalata come c’era per i bresciani”*, Boni escludeva ogni conoscenza in capo ai “lodigiani” dell’intenzione nascosta dei vertici di BPL, chiarendo: *“Se per organicità intendiamo una condivisione di un progetto, una visione, una conoscenza diretta, escludo, per quanto a mia conoscenza, che i <lodigiani> fossero organici all’operazione Antonveneta”* (pag. 103)

Anche Fiorani, all’udienza del 24 febbraio 2010, a fronte di una contestazione difensiva di quanto dichiarato in sede Consob il 9 marzo (il relativo verbale di audizione è stato acquisto dal Tribunale nella medesima udienza), in relazione ai “lodigiani”, pur confermando indirettamente di non avere mai avuto contatti diretti con gli stessi, escludeva, con giudizio logico, una loro consapevolezza del suo disegno di scalata, e così ragionava *“Se ci fossero state trattative o accordi già definiti secondo voi avremmo consigliato a questi soggetti di vender le azioni? ... Il problema è che, nel presupposto che questi clienti fossero in un accordo in corso di itinere con noi, l’OPA di ABN Amro ha spiazzato tutti, e quindi l’intervento di ABN Amro ha fatto sì che anche coloro nei confronti dei quali stavamo definendo gli accordi, ecco perchè dico non definiti, hanno venduto e realizzato una plusvalenza. Questo si è verificato. Altrimenti, avvocato, Lei mi insegna più di me, avremmo detto: signori, tenetevi le vostre... no, be’, comunque, insieme, tenetevi le vostre azioni, non vendetele, così abbiamo meno esborso di capitale da fare. Cioè, se fossero stati veramente soggetti... voglio dire, patiscanti nel senso del termine, avremmo detto: <Non vendete nulla>. E invece io sono andato dal Governatore a dire: <Caro il mio Governatore, questi signori vendono, davanti all’OPA di ABN Amro vendono perchè questi portano a casa i soldi, e li realizzano, e*



*dicono che il Governatore è simpatico, che Fiorani forse, ma a loro i soldi sono più simpatici ancora>. E come tale vendono e realizzano, e questo è avvenuto nella circostanza, purtroppo”.*

La scarsa forza probatoria delle ridette dichiarazioni, pur qui apprezzata in *favor rei*, impedisce comunque di ritenere provato con certezza un patto di spartizione delle plusvalenze.

Peraltro, che in merito all'ipotetico accordo di spartizione si sia di fronte a dichiarazioni *de relato* e non certo univoche, che spesso negano la sussistenza di un tale patto quand'anche tacito, emerge anche dalla risposta data dall'amministratore delegato di BPL alla "contestazione" del contenuto delle dichiarazioni rese nell'audizione svolta davanti a Consob da uno dei "lodigiani", Baietta. Nel relativo documento, successivamente acquisito dal Tribunale, Baietta dichiarava di non aver avuto contatti o preso accordi di nessun tipo con chicchessia, né con il dott. Fiorani né con il dott. Boni né con il dott. Spinelli, testualmente affermando: *“Mi hanno proposto un finanziamento, il finanziamento mi sembrava interessante, l'ho fatto e l'ho fatto per il solo mio esclusivo interesse”.* Fiorani, quindi, di fronte alla considerazione che Baietta aveva escluso personalmente di essere stato coinvolto in un'ipotesi di spartizione di questo genere, rispondeva dichiarando: *“Io confermo quanto prima dicevo, signor Presidente, cioè che il mio unico riferimento per questa eventualità era il signor Spinelli. Cosa lui avesse detto, Spinelli, ai clienti, che cosa i clienti avessero risposto a lui, quali fossero i clienti che avesse contattato, rispetto a quello sinceramente io non l'ho mai saputo. A me non lo ha mai detto, non ha mai fatto un elenco specifico...”.*

#### 8) Gli appunti sequestrati presso l'abitazione di Silvano Spinelli

Quanto agli appunti sequestrati presso l'abitazione di Silvano Spinelli in data 12 ottobre 2005, si tratta di una sola annotazione manoscritta, sulla quale sono riportati tre nominativi con l'indicazione di taluni importi e date, probabilmente riferiti all'acquisto e alla vendita di azioni.

Non è poi certo che tali indicazioni si riferiscano all'acquisto di titoli Antonveneta: così, ad esempio, a fianco del nominativo "Conca" sono riportate le date "30/12/2004" e "23/2/2004" e il numero "944800"; tuttavia Conca ha ricevuto un finanziamento di 25 milioni di euro da BPL in data 13 dicembre 2004 e con tale somma ha acquistato azioni Antonveneta a partire dal 7 gennaio 2005 (atto di accertamento Consob del 10 maggio 2005, pag 7): non risulta pertanto una corrispondenza tra l'annotazione e l'effettiva operazione effettuata sui titoli BAV.

#### 9) Conclusioni: insussistenza del dolo concorsuale ritenuto dal Tribunale

Tornando all'opera di aggregazione svolta dal Tribunale rispetto alle condotte di compravendita dei "lodigiani", si è detto di come una tale operatività venisse ricondotta ad unità ed espressamente assimilata ad una ipotesi di "esecuzione frazionata" del reato di aggrigotaggio.

Il primo giudice correttamente rileva che *“la dottrina individua nel carattere obiettivamente strumentale della singola condotta, sia essa materiale o morale rispetto alle condotte confluite nella fase esecutiva dell'illecito concorsuale, il criterio di selezione del contributo assoggettabile a sanzione penale, e questo costituisce un parametro valido anche nel concorso morale, dato che è idoneo a materializzare il messaggio istigatorio, e nella esecuzione frazionata, dato che può collegare i singoli contributi anche qualora fossero di per sé atipici”.* Ovviamente, come si è detto, tale opera di collazione di condotte realizzate da differenti soggetti avrebbe dovuto comportare, sul piano soggettivo, la prova della consapevolezza in capo a ciascuno dei presunti concorrenti del convergere di tali condotte verso un unico obiettivo che, nel caso in esame, era evidentemente l'acquisizione, diluita nel tempo, di una rilevante quota delle azioni Antonveneta per operare la scalata della Banca.

In altre parole, sarebbe stata necessaria la dimostrazione che ciascuno dei "lodigiani" fosse a conoscenza del fatto che la sua operatività sul titolo BAV, di per sé pacificamente inidonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo (su questo non dubita neppure il Tribunale

all'esito delle inequivoche risultanze della consulenza Perini, come pocanzi illustrate e già sinteticamente riportate nell'analizzare i motivi di appello a cui si rimanda), si inserisse nell'ambito di un più ampio progetto ideato e perseguito da BPL volto al rastrellamento occulto di notevoli quantitativi di azioni BAV per assumerne il controllo, in elusione agli obblighi di legge (soglie di rilevanza, OPA), mediante gli acquisti di concerto ed i patti occulti.

Tale prova, all'esito del riesame del materiale probatorio svolto, non può certo dirsi raggiunta, apparendo, anzi, ipotesi più verosimile, tenuto conto della fonte della proposta di investimento, che gli attuali imputati abbiano posto in essere, attraverso una reale compravendita di strumenti finanziari, condotte che lambiscono, al più, la diversa fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (condotta che comunque in relazione a soggetti non qualificati, cosiddetti "insider secondari" non è più prevista dalla legge come reato, ma sanzionata ex lege n. 62/05 in via meramente amministrativa dall'art. 187 bis, comma 4 T.U.F.)

Ne consegue che Carlo Baietta, Angelo Marcello Dordoni, Giuseppe Ferrari Aggradi, Luigi Gallotta, Gianpiero Marini, Luigi Pacchiarini, Secondo Paolo Raimondi e Sergio Tamagni, in riforma dell'impugnata sentenza devono essere mandati assolti dal reato a loro ascritto al **capo B)** per non avere commesso il fatto, con conseguente revoca di tutte le statuizioni di primo grado connesse alla condanna.


#### **La posizione del solo Gallotta in relazione alla contestata appropriazione indebita**

L'accusa di appropriazione indebita di cui al **capo K)**, mossa tra gli altri a Gallotta, indica non già una specifica operazione, ma quattro diverse tipologie di modalità appropriative, comuni ai numerosi imputati coinvolti nella contestazione, senza menzione delle singole condotte di ciascuno e limitandosi a riportare il profitto complessivo *pro capite*. Nella specie, il profitto contestato a Gallotta ammonta a euro 3.000,00.

In relazione a tale capo, la sentenza ha pronunciato nei confronti del predetto imputato, in mancanza di prova evidente a discarico ex art 129 comma 2 c.p.p., l'estinzione per prescrizione, considerando che *"l'imputato ha intrattenuto rapporti di conto corrente con BPL con il conto n. 35144, sul quale la ricostruzione della movimentazione ha consentito di individuare uno scoperto bancario di 2 milioni di euro, integralmente riparato sine causa dalla banca"*, e ritenendo che *"la prospettazione di parte introdotta dalla difesa con la memoria depositata in esito alla discussione si è fondata sulla inconsapevolezza del Tamagni (n.d.r: ovviamente si tratta di un mero lapsus calami e il riferimento è al Gallotta stesso) circa lo scoperto bancario realizzatosi sul proprio conto corrente ma essa, proprio per la modalità con la quale ha fatto ingresso in dibattimento, non consente in alcun modo"* di essere valutata.

La difesa ha prodotto ritualmente (in sede di costituzione delle parti) la contabile bancaria attestante la chiusura del conto nel febbraio 2000, ma il conto è risultato operativo fino al settembre 2002; ha poi prodotto, in sede di discussione, documentazione relativa alle operazioni di tale ultimo periodo con l'intento di dimostrare appieno l'innocenza del proprio assistito.

Osserva la Corte, in via preliminare, a prescindere dalla tardività (implicitamente ritenuta dal Tribunale) o meno di tale ultima produzione, che a fronte di una contestazione per appropriazione indebita come quella sopra vista, caratterizzata da date e luoghi fortemente dilatati nel tempo (si legge nel capo K, in riferimento specifico a Gallotta, *"dal 2001 al 24.12.2002"*) e a fronte della contestazione, ancor più onnicomprensiva e generale per tutti gli imputati, attinente ad episodi avvenuti *"in Lodi ed altrove, sia in Italia che all'estero, dal 2001 fino al 13.12.2005"*, la mera indicazione di un ripianamento *sine causa* di uno scoperto di conto corrente di duemila euro, che non risponde neppure nel *quantum* all'originaria imputazione, senza indicazione alcuna delle



operazioni bancarie che con condotta concreta rientrino in qualche modo nelle quattro diverse tipologie di modalità appropriative astrattamente considerate in imputazione, non permette di ritenere sussistente la necessaria correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità, sul punto, del *decisum* di primo grado.

 P. G. G. G.  
P. G. G. G.

## La posizione di Bruno Bertagnoli

Ritiene la Corte di dover condividere le argomentazioni difensive volte a sostenere un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, nonché – quanto all'operazione "Montecarlo" – la richiesta di assoluzione (rectius, improcedibilità dell'azione penale) per difetto della richiesta del Ministro della Giustizia, in presenza di un reato commesso all'estero.

Se si rilegge l'imputazione di cui al capo K), ben si rileva che l'accusa mossa a Bertagnoli indica non già le specifiche operazioni che gli vengono contestate (neppure l'operazione Montecarlo è precisamente enunciata), ma quattro diverse tipologie di modalità appropriative, comuni a tutti gli imputati e senza menzione delle singole condotte di ciascuno. Lo stesso profitto contestato a Bertagnoli è enunciato solo in modo complessivo e tale che da esso è francamente impossibile discernere le singole componenti appropriative. Componenti che del resto, come si rileva dalla sentenza, sono davvero molteplici, spaziando dall'operazione Kamps, dall'operazione Generali e dall'operazione Montecarlo (ritenute prescritte), al prestito ponte Citco (per il quale è intervenuta assoluzione), all'operazione di aumento di capitale BPL e all'operazione di acquisto di azioni BAV (per le quali è stata pronunciata condanna).

Nell'atto d'appello la difesa ha ben spiegato che si tratta di condotte introdotte nel procedimento dallo stesso Bertagnoli, che ne aveva parlato sin dagli interrogatori resi a cavallo tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, quando si era presentato in Procura al preminente fine di rivendicare la proprietà di un prezioso dipinto ritenuto di proprietà di Fiorani.

Inizialmente accusato di riciclaggio, Bertagnoli vedeva poi l'accusa ridursi all'appropriazione indebita, riferita nella richiesta di rinvio a giudizio all'operazione Montecarlo; peraltro, la sentenza, riprendeva tutte le operazioni di cui egli aveva parlato, effettuando – come si è visto – le distinzioni di cui si è detto.

Quand'anche si voglia seguire l'orientamento giurisprudenziale che più di ogni altro limita i casi di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rileva la Corte che esso non si attaglia neppure alla presente fattispecie. Ci si riferisce, in generale, alla considerazione secondo cui *"non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest'ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolta o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità"* (così, per esempio, Cass. pen. sez. V, 26 aprile 2010, n. 23288, mass. 247761); più precisamente, ci si riferisce all'osservazione, compiuta per tutt'altro genere di reati ma utile anche per il caso che qui si esamina, secondo cui *"non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole del delitto di favoreggiamento reale, diversamente qualificando la originaria imputazione di rapina, quando il fatto diverso sia stato delineato dall'imputato, il quale si è fatto così carico della ricostruzione degli eventi da lui stesso volontariamente offerta, apprestando la relativa difesa"* (così Cass. pen. sez. VI, 11 giugno 2003, n. 33077, mass. 226532).

Ma una cosa è prendere atto di una scelta difensiva volta a limitare la responsabilità nell'ambito di una più grave accusa pur diversamente formulata; una cosa è proporre tesi difensive che ricostruiscano un fatto diversamente contestato, comunque facilmente enucleabile nelle sue modalità perché sufficientemente descritto dall'accusa. Una cosa del tutto diversa è pretendere che il vizio non sussista quando è lo stesso imputato a indicare tutte le operazioni che ha eseguito, con un atteggiamento di lealtà processuale non solo apparente, ma che poi non trova neppure coerente seguito in accuse compiutamente formulate, lasciando alla sola, non univoca interpretazione del giudicante il compito di ascrivere l'una o l'altra operazione di cui l'imputato ha parlato ad una delle categorie, valide per tutti i numerosi soggetti coinvolti nell'accusa, genericamente elencate. Tutto ciò, si ripete, senza neppure poter desumere da esatte quantificazioni degli importi singolarmente

considerati o almeno da date e luoghi precisi (la contestazione, ancor più onnicomprensiva e generale, attiene ad episodi avvenuti “in Lodi ed altrove, sia in Italia che all’estero, dal 2001 fino al 13.12.2005”) di che cosa per ciascuno si tratti.

In questa situazione, nella quale, per quanto concerne l’operazione aumento di capitale BPL, la stessa pubblica accusa ritiene il reato prescritto, e per quanto riguarda l’acquisto di azioni BAV le modalità utilizzate, nello stesso periodo in cui Fiorani a piene mani rastrellava i titoli, sono del tutto inusuali, senza un finanziamento di BPL, lasciando a Bertagnoli gli oneri anche economici dell’operazione, con successive vendite non assimilabili con sicurezza alla tecnica altrove ripetutamente adottata con successo degli “improper matched orders”, appare esatto ritenere che la violazione del principio di correlazione determini, sul punto, la nullità della sentenza.

Quanto, poi, all’operazione Montecarlo, è vero che l’acquisto delle azioni BPL è stato disposto estero su estero (la provvista giungeva da un conto corrente acceso presso la Banca del Gottardo nel Principato di Monaco al conto n. 3836, aperto presso la banca UBS dello stesso Principato). E’ vero anche che quando le azioni erano state cedute a Unipol, il corrispettivo era stato versato sullo stesso conto 3836, e dunque sempre all’estero. E’ vero infine che, secondo l’accusa, anche la plusvalenza maturata da tali operazioni era stata ceduta ai conti n. 3844 e 3845, accesi presso UBS e riferibili a Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti. Il tutto, ancora una volta, all’estero, in assenza di richiesta del Ministro della Giustizia, sì che la mancanza di tale atto determina, ex art. 529 c.p.p., l’improcedibilità dell’azione penale.

The image shows two handwritten signatures or initials in black ink. The one on the left is a stylized, cursive signature. The one on the right is a more legible signature, possibly reading "P. G. Amato", with a large, sweeping flourish underneath it.

## La posizione di Francesco Ghioldi

Come si è visto, l'accusa di cui al **capo I**), per la quale è stata affermata la penale responsabilità di Ghioldi, consiste nel fatto che l'imputato si è appropriato di una parte del corrispettivo pagato dalla società Cresen per l'acquisto delle quote di Mizar, società controllata da Bipielle Real Estate, nella quale erano stati conferiti gli immobili già di proprietà delle casse del Tirreno, acquistati da BPL con un finanziamento di 50 milioni di euro da parte di Efibanca.

La vicenda è stata compiutamente descritta sia nel dar conto del contenuto della sentenza che nel riportare l'atto d'appello. Va qui per sommi capi ricordato che al valore degli immobili (50 milioni di euro) si deve aggiungere il capitale di Mizar, pari a 11.500.000 alla data del 5 giugno 2003.

Come si è visto, i soci di Mizar (Yol Trading, Conti e Marmont) avevano acquistato gli immobili ottenendo da BPL un finanziamento di pari importo di quello concesso inizialmente da Efibanca ed estinguendo così il debito originariamente assunto da Bipielle Real Estate verso quest'ultima.

Il 5 novembre 2003, poi, Mizar aveva ceduto le quote e gli immobili a Cresen per il prezzo di 64.500.000 euro, così pagato:

- per 50 milioni con accollo del finanziamento in questione;
- per 1 milione di euro alla stipula del preliminare di acquisto;
- per 13,5 milioni tramite somme finanziate da BPL Suisse in nero attraverso i conti Coconuts e Ben Ben.

Va a questo proposito ricordato che il pagamento in nero era stato prescelto da Castrucci per versare, così, la minor somma di 64,5 milioni di euro in luogo di quella (70 milioni) che Quartieri Aldino gli aveva indicato ove il pagamento fosse avvenuto completamente in Italia e con somme interamente assoggettate al fisco.


Ed è proprio dal finanziamento in nero erogato da BPL Suisse, garantito da Carilivorno, che provengono le somme di 3 milioni e 8 milioni (pacificamente introitate da Ghioldi il 5 novembre 2003) e quelle di 2,75 milioni di euro (pacificamente destinate al conto Aparecida di pertinenza di Quartieri).

Sostiene la difesa, a questo punto, che le somme ottenute da Ghioldi, provenienti dal fido concesso da Carilivorno a Cresen per l'acquisto degli immobili, sono state ritrasmesse a Marmont, azionista di Yol Trading Limited e socia di maggioranza di Mizar, mediante accrediti sul conto di una società dello stesso Marmont, Jerrond Engineering Ltd.

La considerazione difensiva è basata:

- sulla missiva del 3 novembre 2003 con cui Jerrond Engineering (socio unico di Yol Trading) autorizzava Ghioldi a rilasciare procura per la vendita della quota di 10.500,00 euro, posseduta dalla stessa Yol Trading in Mizar;
- sul contratto del 4 novembre 2003, con cui Ghioldi si impegnava a vendere il capitale di Yol Trading a Coconuts per il prezzo di euro 11.780.000, riversando parte di tale somma (per 8 milioni di euro) a Jerrond Engineering Ltd;
- sul contratto del 5 novembre 2003, con cui Ghioldi vendeva Yol Trading a Coconuts, per il prezzo di 11.780.000 euro (versato quasi per intero da Coconuts con due assegni emessi da Bipielle Suisse, del rispettivo importo di 8 milioni e di 3 milioni);
- sulle note di accredito di euro 8.000.000 (in data 17 novembre 2003) e di euro 3.000.000 (in data 16 marzo 2004) a favore di Jerrond Engineering ed a carico di Ghioldi.

Dalla documentazione difensiva si ricava, dunque, che in adempimento al mandato ricevuto Ghioldi ha venduto a Coconuts il capitale di Yol Trading e ha trasmesso a Jerrond Engineering (socio unico di Yol Trading) le somme così ottenute.



Resta il fatto che quella somma in nero che doveva essere versata da Cresen a Mizar quale parte del pagamento dovuto per l'acquisto delle quote e degli immobili di tale società è stata destinata, invece, a Jerrond Engineering. E' vero che Jerrond Engineering, Yol Trading e Mizar erano tutte sostanzialmente riconducibili a Marmont; trattandosi però di società diverse, ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia patrimoniale, non può certo ritenersi che le rimesse di denaro effettuate da Ghioldi a Jerrond Engineering a seguito della vendita di Yol Trading a Coconuts possano in qualche modo compensare l'importo dovuto da Cresen per l'acquisto di Mizar. Ne consegue che l'accusa di appropriazione indebita, consistente nell'aver distratto le somme inerenti all'operazione Mizar, rimane intatta, non essendo giustificata dalla vendita della società Yol Trading.

Siffatta condotta, ontologicamente diversa da quella di riciclaggio prospettata dal P.G. nelle sue conclusioni, esclude ogni possibilità di riqualificazione del reato, fermo restando – tra l'altro – che si cadrebbe altrimenti nel difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Peraltro, l'epoca di commissione del reato (tra il novembre 2003 e il marzo 2004) fa sì che si debba dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, essendo il reato estinto per prescrizione.

\*\*\*\*\*

L'accusa di cui al **capo J** concerne l'aver Ghioldi gestito, quale amministratore, fiduciario e consulente, mandati fiduciari aperti presso società fiduciarie (Compagnia fiduciaria di Milano; Unione fiduciaria di Milano), al fine di far confluire sotto forma di finanziamento soci e sottoscrizione di aumento di capitale, il denaro derivante dalle appropriazioni indebite di cui al capo K) alle società immobiliari "Patrimoniale degli Orsi", "Borgo Nobile", "Borgo Centrale" e "Marinai d'Italia".


La sentenza dà atto del sistematico transito di somme del genere dalle società estere alle immobiliari italiane, tramite le due società fiduciarie, e del tentacolare ruolo di Ghioldi, rappresentante delle società off shore, rappresentante delle immobiliari e domiciliatario delle società straniere da cui provenivano le somme trasferite.

Ritiene la difesa che la prima di tali operazioni non sia avvenuta a Milano, ma in parte in Svizzera e in parte a Lodi: si tratta dell'operazione del 30 luglio 2003, con la quale tale società Imman Global Trading Corp. trasferiva la somma di 2.410.000 euro a Zachs Engineering Corp., che subito la ritrasferiva alla "Immobiliare 20 settembre" di Lodi, società amministrata da Ferrari Marino, che in data 1° agosto 2003 modificava la denominazione in "Borgo Centrale s.p.a.", come da verbale di assemblea straordinaria allegato all'atto di appello.

A tale assunto, che porta la difesa ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Milano, è agevole replicare, tuttavia, che lo stesso verbale assembleare di cui si è appena detto evidenzia:

- che l'intero capitale sociale della società "Immobiliare 20 settembre" era posseduto da "Unione Fiduciaria s.p.a." (la società fiduciaria gestita da Ghioldi) e "G.P. Finanziaria s.p.a." (quella società, ossia, che è risultata riferibile ad Emilio Gnutti e che tanta parte avrebbe avuto in seguito nell'assemblea di BAV del 30 aprile 2005, sostenendo espressamente la lista presentata da BPL);
- che era presente lo stesso Ghioldi, espressamente indicato come amministratore e legale rappresentante di Zachs Engineering Corp.

Riesce pienamente confermata, insomma, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa, quella commistione di interessi che già la sentenza sottolineava: anche in questo specifico caso Ghioldi partecipa all'assemblea di "Immobiliare 20 settembre-Borgo Centrale" nella veste di legale rappresentante di Zachs Engineering (società che ha appena effettuato un cospicuo versamento a "Immobiliare 20 settembre") e di gestore della società fiduciaria "Unione Fiduciaria s.p.a.", socia di



maggioranza di “Immobiliare 20 settembre” e perciò stesso di “Borgo Centrale”. Se poi si considera che dallo stesso verbale risulta che il capitale sociale di Immobiliare 20 settembre-Borgo Centrale viene contestualmente ricostituito in 10 milioni di euro, la metà dei quali sottoscritti da G.P. Finanziaria e per il resto sottoscritti da “Unione Fiduciaria s.p.a.” (per 2.600.000 euro) e da “Zachs Engineering Corp.” (proprio con quei 2.400.000 euro trasferiti due giorni prima a “Immobiliare 20 settembre”), la commistione societaria e patrimoniale è ancora più netta; e veramente a poco servirebbe affermare una competenza territoriale a Lodi per via di un’operazione che, nel decidere la modifica della denominazione sociale di “Immobiliare 20 settembre” in “Borgo Centrale” decideva contestualmente di trasferire la sede della società da Lodi, via XX settembre n. 53 a Brescia, corso Zanardelli n. 32.

Del resto, ciò che fonda il reato di riciclaggio non è solo la costituzione della società “Borgo Centrale” (pacificamente avvenuta a Lodi, con somme in parte provenienti da Zachs Engineering, e dunque dalla Svizzera), ma il fatto che – come ben descritto nella sentenza – successivamente alla sua costituzione Borgo Centrale si sia resa destinataria di quei titoli Kamps che tanto spazio avevano avuto nell’ardita operazione volta a trasformare un finanziamento apparentemente consueto, erogato da BPL al cliente Galetti, nella provvista utilizzata per l’esclusivo interesse di Fiorani all’interno della società Liberty, proprietaria della villa di Cap Martin che tanto stava a cuore al banchiere. Di fronte alla complessità e alla completezza di tale operazione, davvero parziale è la considerazione compiuta dalla difesa nell’atto d’appello, che si limita a considerare i primordi costituiti dal finanziamento erogato da BPL a Galetti e la destinazione della somma alla s.r.l. Liberty. Ciò che coinvolge la posizione di Ghioldi in quello che è un vero e proprio riciclaggio è il fatto che per restituire a BPL le somme ottenute, Galetti ottenne, tramite il compiaciuto interessamento dello stesso Fiorani, un finanziamento da Unipol, investendo la rimanenza nei titoli Kamps che poi, appunto, vennero incamerati da Borgo Centrale. E così, quel finanziamento in apparenza del tutto naturale per una banca, ma così importante per Fiorani, finiva in maniera altrettanto apparentemente naturale con un’operazione finanziaria alla quale Ghioldi ancora una volta collaborava facendo di Borgo Centrale la maschera dietro la quale nascondere somme la cui provenienza e il cui utilizzo tutto erano fuorchè il trasparente servizio di una banca, essendo frutto di una ingente appropriazione indebita in danno della banca stessa.

\*\*\*\*\*

Quanto al **capo A)**, lo stesso atto d’appello è francamente inconsistente. Non resta, dunque, che richiamare quanto già si è scritto nell’esaminare la sentenza di primo grado, aggiungendo per brevità, anche alla stregua di quanto si è detto in ordine ai capi I) e J), le puntuali osservazioni svolte dal P.G. nella propria memoria:

*“Risulta provato che gli illeciti profitti dei reati venivano investiti, almeno in parte, sui c/c accesi da società off-shore presso BDL Lugano, quali Yol, Jerrond, Zachs, ecc., riconducibili a Marmont ma finalizzati a soddisfare le specifiche necessità dei singoli associati (per l’acquisto, per esempio, di una villa a Cap Martin per Fiorani)”. Come riferito per esempio dal teste Berardinello, “Ghioldi era procuratore di tali società ed effettuava le operazioni finanziarie e le rimesse necessarie per ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa. Egli svolgeva tale attività non occasionalmente, ma quale contributo funzionale al mantenimento dell’associazione ed a rendere questa operativa”.*



## La posizione di NUOVA PARVA

Come si è visto esaminando la sentenza, l'operazione immobiliare che ha portato Nuova Parva ad acquisire le azioni BAV quale corrispettivo delle vendite immobiliari effettuate a Finpaco Project ha visto sin dall'inizio la compartecipazione di quattro società del gruppo Zunino, Risanamento s.p.a., Domus Fin s.n.c., Chiaravalle s.r.l. e Nuova Parva appunto. In particolare, Domus Fin era controllante e socio unico di Nuova Parva; quest'ultima, a sua volta era controllante di Chiaravalle s.r.l., oltre che partecipante in Risanamento.

Tutt'altro che generico, ed anzi, da tutte le società assolutamente condiviso, era l'interesse di vendere gli immobili ottenendo in cambio l'ingente numero di azioni BAV: non risulta in alcun modo che alcuna delle società del gruppo avesse obiettato all'altra la strategica conduzione dell'operazione, né che l'una abbia accusato l'altra di essersi appropriata di beni o assets che non fossero suoi.


Del resto, la rilevanza dell'interesse di tutte le società a porsi come gruppo di sostegno del patrimonio l'una dell'altra è ampiamente evidenziato anche dalle vicende, successive ai fatti di causa, avvenute quando Nuova Parva veniva posta in liquidazione. Si rileva dal verbale di assemblea straordinaria del 2 settembre 2009, allegato all'atto d'appello, che la decisione di Nuova Parva di deliberare la propria messa in liquidazione veniva presa a seguito della convocazione della partecipata Risanamento s.p.a. presso il Tribunale di Milano, all'udienza del 29 luglio 2009, nell'ambito dell'udienza fissata nel procedimento relativo all'accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento di Risanamento stessa. Si legge in tale verbale che la società Risanamento *“ha condiviso per iscritto con le principali Banche finanziatrici che vantano crediti nei confronti di essa stessa e delle società Zunino Investimenti Italia s.p.a. e Tradim s.p.a. i punti essenziali di un accordo di ristrutturazione dei debiti”*; ai liquidatori di Nuova Parva veniva dato, quindi, il potere di procedere – quale modalità di liquidazione – *“all'esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare, che sarà sottoscritto dalla società, Tradim s.p.a., Zunino Investimenti Italia s.p.a. e le Banche finanziatrici di queste ultime”*.

Di conseguenza, quell'interesse di sostenere l'operazione riconducibile a Risanamento s.p.a., che aveva guidato Nuova Parva ad aderire all'operazione volta all'incameramento delle azioni BAV in piena coincidenza temporale con il momento dell'acquisto degli altri aderenti al patto stipulato con Fiorani e nell'imminenza dell'assemblea del 30 aprile 2005, è lo stesso che ha guidato in seguito Nuova Parva a cercare di sostenere Risanamento in un momento così difficile per la sua esistenza, come quello della convocazione davanti al Tribunale fallimentare.

Tutte le società appartenevano al gruppo Zunino, sì che il sinergico apporto di tutte nel giungere alla vendita degli immobili al gruppo Coppola e nel ricevere le azioni BAV evidenzia un interesse comune e specifico di ciascuna nel portare a termine la comune operazione. Da ciò consegue la responsabilità di Nuova Parva, atteso che ai sensi dell'art. 5 II comma D. Lg. 231/01, di una mancata responsabilità potrà parlarsi solo quando le persone che hanno la rappresentanza dell'ente avessero agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

In questa situazione, pacifico essendo che la società non possedeva modelli di organizzazione, tale situazione è secondo l'art. 6 D. Lg. 231/01 fonte di responsabilità dell'ente, atteso che anche la più recente giurisprudenza ha affermato che la c.d. *“colpa di organizzazione”* dell'ente consiste proprio nel *“non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”*: così Cass. pen. sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, mass. 247666.

Nello stesso senso si pone Cass. pen. sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, la cui massima (n. 244256) recita che *“in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.



Vale la pena di riprendere il chiaro tenore della decisione, secondo cui "il D.Lgs. n. 231 del 2001, che ha attuato parzialmente la delega prevista dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa propria dell'ente, allorché è stato commesso un reato (tra quelli espressamente elencati nella sezione 3<sup>a</sup> del D.Lgs.) da un soggetto che riveste una posizione apicale nell'interesse o vantaggio della società (all'art. 5, comma 1, lett. a), sul presupposto che - come efficacemente è stato rilevato in dottrina - il fatto-reato commesso da un soggetto che agisca per la società è fatto della società, di cui essa deve rispondere.


In forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Cost..

La sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussiste l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest'ultimo non risponde allorché il fatto è commesso dal singolo "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5.2), non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione.

Ad eccezione dell'ipotesi ora menzionata (art. 5.2), per non rispondere per quanto ha commesso il suo rappresentante l'ente deve provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Originano da questi assunti le inversioni dell'onere della prova e le previsioni probatorie di cui al cit. D.Lgs., art. 6 e, specificamente, la necessità che l'ente fornisca innanzitutto "la prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine" (D.Lgs. cit., art. 6, lett. a). È significativo che tutte le altre previsioni probatorie, elencate nell'art. 6 dopo la lett. a (compreso il comportamento fraudolento dell'autore del reato), presuppongono l'adozione e l'attuazione dei predetti modelli di organizzazione e di gestione. La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. In tale concetto di "rimproverabilità" è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del D.Lgs., art. 1, comma 2, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati, che l'esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e consistenti, giacché le "principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa" (Rel. ministeriale cit.).

In conclusione, dall'esame del D.Lgs. n. 231 del 2001, e particolarmente dagli artt. 5 e 6, scaturisce il principio di diritto secondo cui l'ente che abbia ommesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 2".

Quanto poi all'ipotesi che Zunino avesse decettivamente tenuto celato alle proprie società il patto che contestualmente aveva stipulato con Fiorani, va detto che tale e tanto era l'insieme dei finanziamenti che egli aveva ottenuto presso BPL, che non solo Zunino non li aveva mai tenuti nascosti utilizzandoli per esempio per un interesse soltanto proprio, ma soprattutto - come ha riferito il teste Bonato, dopo l'acquisto delle azioni BAV all'interno di Nuova Parva era stato persino nominato uno specifico delegato, Di Gioacchino, incaricato di recarsi all'assemblea del 30



aprile 2005. Certo che è stato Zunino a dirgli di sostenere la lista presentata da BPL, ma dopo tutti i consolidati rapporti tra Nuova Parva (e le altre società del gruppo Zunino) e Fiorani, rapporti dei quali la stessa Nuova Parva era perfettamente a conoscenza proprio per via dei finanziamenti ottenuti, l'indicazione di Zunino non era affatto una condotta decettiva, fraudolenta o in qualche modo contrastante con l'interesse proprio della società.

 P. G. G. G.  


## La posizione di UNIPOL

Come si è visto, la Difesa di Unipol contesta, in principalità, il capo della sentenza relativo alla confisca della somma di 39,6 milioni di euro, ritenuta costituente il profitto da reato conseguito dall'ente quale plusvalenza ricavata in seguito alla vendita delle azioni BAV, il 16 marzo 2006.

Lamenta la Difesa che mentre la relazione dello schema del D. Lg. 231/2001 definisce il profitto come "*una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato*" e la giurisprudenza stessa afferma che il profitto si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, il Tribunale ha sostituito il criterio del collegamento tra reato e profitto con quello del collegamento tra beni utilizzati per commettere il reato e profitto, così confiscando anche incrementi risalenti che nulla hanno a che fare con l'accusa.

Considera, altresì, che in concreto si è addirittura verificata una minusvalenza, essendo l'acquisto del 22 aprile 2005 avvenuto ad un prezzo di 27,26 euro ad azione e la rivendita del 16 marzo 2006 ad euro 26,50 ad azione, "*nel contesto di un'OPA che è stata proposta da un offerente (ABN Amro) nel febbraio 2006, a sette mesi dalla cessazione del reato, sulla base di logiche industriali e ad un prezzo che è stato scelto dal medesimo operatore*".

L'appello è fondato.

Come risulta dall'elaborato predisposto nell'interesse di Unipol Assicurazioni s.p.a., depositato nel corso del giudizio di primo grado il 24 novembre 2010, le cui conclusioni non hanno costituito oggetto di contestazione, le azioni che interessano in questa sede furono quelle che, acquistate il 22 aprile 2005 al prezzo unitario di euro 27,26, furono il 16 marzo 2006, rivendute ad un prezzo inferiore, pari a euro 26,50 ciascuna. Si verificò dunque una *minusvalenza*, e non già un profitto confiscabile, che andò ad incidere negativamente sul valore complessivo della plusvalenza, comunque ottenuta, che non rileva in questa sede. Donde l'inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001.

Ed invero, la confisca, quale sanzione per gli enti, è legata al profitto, vale a dire al complesso dei vantaggi economici diretti, immediatamente derivanti dal reato, con esclusione di qualsiasi vantaggio indiretto, quale potrebbe essere ad esempio l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato. Trattandosi inoltre di una vera e propria sanzione, non potrà prescindere dai principi di legalità e di proporzione, insiti negli artt. 25, comma 2, e 27, comma. 1, Cost.

Mentre la nozione di *prezzo* non sembra presentare particolari difficoltà ermeneutiche, più controversa invece è la nozione di *profitto*: soprattutto nel codice della responsabilità degli enti derivante da reato, le cui disposizioni sottenderebbero differenti nozioni di profitto [si vedano gli artt. 9, 19, 23; l'art. 6, ult. co.; l'art. 15, co. 4; l'art. 13, co. 1 lett. a); l'art. 17 lett. c); l'art. 24, co. 2, l'art. 25-ter, co. 2, e l'art. 25-sexies, co. 2].

Si è discusso in particolare in dottrina se oggetto della confisca debba essere il profitto netto o il provento al lordo delle spese realizzate per il suo conseguimento.

Si ripropone anche in questo settore la distinzione tra *profitto netto* (*Nettoprinzip*) e *ricavo lordo* (*Bruttoprinzip*).

Ritiene la Corte che oggetto della confisca debba essere il profitto netto, e cioè, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. pen. S.U. 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altre), il vantaggio economico effettivamente ottenuto, quale conseguenza immediata e diretta dell'attività svolta dall'ente: una diversa soluzione potrebbe infatti condurre all'applicazione di una sanzione eccessiva rispetto allo scopo e sproporzionata alla gravità del fatto, tale da non trovare giustificazione nelle finalità compensative dell'istituto. Si è osservato al riguardo in dottrina che un'estensione che voglia portare la nozione generale di profitto ad un superamento della

nozione di residuo, ovvero di risultato netto, avrebbe bisogno di un'espressa modifica legislativa, che neppure il legislatore del decreto n. 231 del 2001 ha introdotto né sembra aver pensato. Si consideri che la sanzione della confisca finirebbe altrimenti per essere del tutto estranea alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente e alle sue condizioni economiche e patrimoniali, con una deviazione dai criteri dettati dall'art. 11 per la determinazione della sanzione pecuniaria che non sembra possa trovare alcuna giustificazione. E una sanzione, così intesa, si porrebbe in contrasto, come si è accennato, con i principi di legalità e di proporzione, che riguardano tutte le sanzioni, di qualsiasi tipo esse siano, comprese quelle destinate alle persone giuridiche e agli enti in genere.

Nel caso in esame, non è corretto considerare, ai fini della confisca, il complesso delle azioni Antonveneta detenute da Unipol e quindi sommare a quelle, oggetto del contestato delitto di aggio, le azioni che la società già deteneva legittimamente in precedenza.

Non rileva il fatto che l'ente, alla data della cessione dell'intera partecipazione in Antonveneta abbia realizzato una *plusvalenza* contabile, in quanto essa era riconducibile agli acquisti delle azioni avvenuti tra il 2002 e il 2004, e cioè agli acquisti legittimamente effettuati prima della commissione del delitto di aggio. Ciò che rileva in questa sede – si badi – è il valore delle azioni oggetto del delitto *de quo*, non già il valore della totalità delle azioni possedute da Unipol alla data del 30 aprile 2005: e ciò perché – come è evidente – del valore dei beni acquisiti *legittimamente in precedenza* il giudice penale non è autorizzato ad occuparsi. Sul punto non può quindi essere condivisa l'interpretazione fornita dai giudici di primo grado, che erroneamente, ai fini del provvedimento ablatorio previsto dall'art. 19 del d. lgs., n. 231 del 2001, hanno effettuato una scorretta e indiscriminata somma di tutte le azioni, così non tenendo conto del dettato della norma, dei principi in materia di sanzioni a carico degli enti e del ricordato insegnamento della Suprema Corte. La verità è che le azioni Antonveneta acquisite nel 2005 da Unipol avevano inciso negativamente sul valore complessivo della plusvalenza, con una perdita di euro 3,6 milioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dunque essere revocata la sanzione della confisca inflitta ad Unipol s.p.a., con conseguente restituzione della somma di denaro oggetto del provvedimento ablatorio disposto a norma dell'art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001.

## Le sanzioni

Così terminata la considerazione delle vicende processuali, e tenuto conto della rivalutazione dei reati nello schema antecedente all'entrata in vigore della legge 62/2005, va per prima cosa sottolineato che il più grave reato di agiotaggio continuato, di cui al capo B), del quale viene affermata la responsabilità degli imputati Fiorani, Consorte, Sacchetti, Zunino e Fazio in relazione alla diversa disposizione di cui all'art. 2637 c.c., è stato commesso sino al 30 aprile 2005, data dell'assemblea di Banca Antonveneta.

Di conseguenza, anche il più grave illecito amministrativo contestato a Unipol s.p.a. al capo t) e a Nuova Parva al capo y) va riqualificato ex art. 25 ter lettera r) D. Lg. 231/2001, parimenti commesso sino al 30 aprile 2005.

A seguito degli atti interruttivi susseguitisi nel tempo (da ultimo, la sentenza di primo grado del 28 maggio 2011), la prescrizione prorogata maturerà, dunque, il 30 ottobre 2012.

A tale termine vanno peraltro aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione, avvenuti in primo grado in occasione delle udienze differite su richiesta delle Difese, a causa della loro adesione ad astensioni indette dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Come risulta dai verbali di udienza, ciò è accaduto:

- ▶ all'udienza del 27 gennaio 2009, differita all' 11 febbraio 2009;
- ▶ all'udienza del 27 gennaio 2010, differita al 10 febbraio 2010;
- ▶ all'udienza del 10 marzo 2010, differita al 24 marzo 2010.

Si tratta, dunque, di ulteriori  $15 + 14 + 14 = 43$  giorni, da considerarsi nel calcolo della prescrizione per tutti gli imputati, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *“la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili”*: così Cass. pen. sez. fer., 11 settembre 2007, n. 34896, mass. 237586.

**In definitiva, la prescrizione del reato di agiotaggio, qualificato ex art. 2637 c.c., va fissata al 13 dicembre 2012.**

Ciò posto, ritiene la Corte di dover rideterminare le pene inflitte agli imputati sopra indicati, riducendone l'entità per quanto concerne Fiorani, e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche anche a Fazio, Consorte, Sacchetti e Zunino, tenuto conto per ciascuno del tempo trascorso dalla commissione dei reati e per Fazio, Consorte e Sacchetti della non più giovane età. Per tutti, va poi considerato un comportamento processuale sostanzialmente leale, comprensibilmente difensivo, ma nei termini costanti di una schietta dialettica. La gravità dei fatti, compiuti alterando sensibilmente il mercato dei titoli BAV per interessi personali di ciascuno, impone peraltro di contenere il bilanciamento tra le circostanze nei limiti della sola equivalenza.

Pertanto:

- ▶ quanto a **Antonio Fazio** (condannato in primo grado, per il reato di cui all'art. 185 TUF, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500.000,00 di multa e nei cui confronti, in appello, il P.G. ha chiesto una pena di anni tre di reclusione):

220   

- la pena viene determinata in **anni due e mesi sei di reclusione** (pena base per l'episodio del 2 aprile 2005, quando Fazio aveva piena contezza delle fuorvianti e distorte informazioni date da Fiorani al mercato e delle illecite modalità delle sue condotte, anni due, aumentata per gli altri episodi in precedenza indicati);
- quanto a **Gianpiero Fiorani** (condannato in primo grado alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in aumento sulla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, applicata con sentenza del Gip di Milano del 23 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2008<sup>1</sup>, e nei cui confronti, in appello, il P.G. ha chiesto di contenere l'aumento di pena in anni uno e mesi tre di reclusione):
- aumento di pena per il reato di cui al capo B), riqualificato ex art. 2637 c.c.: mesi nove di reclusione;
  - aumenti di pena per i reati di cui ai capi C), D), E), nella misura di mesi uno di reclusione per ciascun reato;
  - aumento di pena complessivo: **anni uno di reclusione**;
- quanto a **Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti** (condannati in primo grado alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa per ciascuno, e nei confronti dei quali, in appello, il P.G. ha chiesto una pena di anni tre di reclusione per ciascuno):
- pena base per il reato continuato di cui al capo B), riqualificato ex art. 2637 c.c., anni uno e mesi sei di reclusione (ritenuto più grave, all'interno di tale capo, il forsennato acquisto di azioni BAV del 22 aprile 2005, per il quale si ritiene equa la pena di anni uno e mesi tre di reclusione);
  - aumenti di pena per i reati di cui ai capi C), D), nella misura di mesi uno di reclusione per ciascun reato;
  - pena finale, **anni uno e mesi otto di reclusione per ciascuno**;
  - le condizioni soggettive degli imputati (entrambi gravati da sentenza di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, emessa dal Gip di Milano il 23 maggio 2008 e divenuta irrevocabile il 14 giugno 2008 per Consorte e il 9 luglio 2008 per Sacchetti, per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita e truffa commessi tra il 2001 e il 13 dicembre 2005) impediscono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- quanto a **Luigi Zunino** (condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 850.000,00 di multa, e nei cui confronti, in appello, il P.G. ha chiesto una pena di anni uno e mesi otto di reclusione):
- pena base per il reato continuato di cui al capo B), riqualificato ex art. 2637 c.c., anni uno e mesi quattro di reclusione (ritenuto più grave, all'interno di tale capo, l'acquisto di azioni BAV operato attraverso la vendita degli immobili a Coppola, per il quale si ritiene equa la pena di anni uno e mesi due di reclusione);
  - aumenti di pena per i reati di cui ai capi C), D), nella misura di mesi uno di reclusione per ciascun reato;
  - pena finale, **anni uno e mesi sei di reclusione**;
  - le condizioni soggettive dell'imputato, gravato da un remoto precedente per lesioni personali colpose (reato commesso il 19 novembre 1978, per il quale con sentenza del Pretore di Pavia del 5 maggio 1980, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 1980, è stata inflitta la pena di lire 450.000 di multa, con i doppi benefici), permettono nuovamente la concessione della sospensione condizionale della pena;

<sup>1</sup> Con tale sentenza Fiorani veniva giudicato per i reati di associazione per delinquere, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, violazione alle norme del TUB in concorso, per varie appropriazioni indebite e per truffa, commessi tra il 1997 e il 13 dicembre 2005.

► quanto a **Francesco Ghioldi** (condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, e nei cui confronti, in appello, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza, previa riqualificazione del reato di cui al capo I in quello di cui all'art. 648 bis c.p.):

- declaratoria di improcedibilità dell'azione in ordine al reato di cui al capo I), perché estinto per prescrizione;
- pena base per il reato di cui al capo J), anni quattro di reclusione ed euro 2.500,00 di multa;
- aumento di pena per il reato di cui al capo A), nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa;
- pena finale, **anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;**

► quanto a **Unipol s.p.a.** (condannata in primo grado alla sanzione pecuniaria di euro 900.000,00 di multa e nei cui confronti, in appello, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza):

- pena base per l'illecito amministrativo di cui all' art. 25 ter lettera r) D. Lg. 231/2001, euro 300.000,00 (importo ottenuto valutando 500 quote del valore unitario di euro 600,00);
- pena ridotta ad euro 200.000,00 in forza della circostanza attenuante di cui all'art. 12 II comma lett. b) D. Lg. 231/2001, già riconosciuta in primo grado;
- pena aumentata di euro 15.000,00 per ciascuno degli illeciti amministrativi di cui ai capi u) e v);
- pena finale, **euro 230.000,00 di sanzione pecuniaria;**

► quanto a **Nuova Parva s.p.a.** (condannata in primo grado alla sanzione pecuniaria di euro 360.000,00 di multa e nei cui confronti, in appello, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza):

- pena base per l'illecito amministrativo di cui all' art. 25 ter lettera r) D. Lg. 231/2001, euro 120.000,00 (importo ottenuto valutando 300 quote del valore unitario di euro 400,00);
- pena ridotta ad euro 80.000,00 in forza della circostanza attenuante di cui all'art. 12 II comma lett. b) D. Lg. 231/2001, già riconosciuta in primo grado;
- pena aumentata di euro 10.000,00 per ciascuno degli illeciti amministrativi di cui ai capi w) e x);
- pena finale, **euro 100.000,00 di sanzione pecuniaria.**

L'entità delle pene inflitte e l'epoca di commissione dei reati, come sopra stabilite, impongono infine la rideterminazione delle pene accessorie disposte in primo grado nei confronti degli imputati Fazio, Consorte, Sacchetti e Zunino con riferimento agli artt. 186 TUF e 28 e ss. c.p. Va dunque applicata la norma di cui all'art. 182 TUF, all'epoca vigente, e le pene accessorie ivi previste vanno determinate nella misura di un anno per ciascuno di questi imputati.

## La legittimazione di Consob e le statuizioni civili

### 1) Le statuizioni civili relative a Consob

Al fine di una migliore ricostruzione della legittimazione sostanziale di Consob a costituirsi parte civile e alla sua potestà di riparazione dei danni conseguenti all'integrità del mercato è opportuna una breve e preliminare disamina della natura e dei poteri dell'istituto.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è stata la prima autorità amministrativa indipendente ad essere introdotta con la legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dotata di personalità giuridica e di piena autonomia, è preordinata alla regolamentazione ed alla vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e, a tal fine, la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza, nonché allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge, Consob regola la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di prodotti finanziari; autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati, nonché le iscrizioni agli albi di settore; vigila sulle società di gestione dei mercati, sulla trasparenza e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari; sanziona i soggetti vigilati, direttamente ovvero formulando una proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze; controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate; accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggio su strumenti finanziari.

Al fine di svolgere i suoi compiti istituzionali, la Commissione esercita poteri di vigilanza, controllo, indagine ed ispezione, oggi più estesi rispetto a quelli originariamente previsti dalla legge istitutiva del 1974, a causa delle riforme di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (*"Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari"*), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*) e alla legge 18 aprile 2005 n. 62.

Proprio in relazione a quest'ultimo atto normativo, il nuovo art. 187 *undecies* co. 2 consente a Consob di costituirsi parte civile e di richiedere *"a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'obiettività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto e profitto conseguito dal reato"*.

Già in primo grado alcuni degli attuali appellanti avevano sostenuto la non retroattività dell'art. 187 *undecies*, co. 2., questione che come si è visto hanno riproposto nei motivi di appello.

Consob, al contrario, ha affermato che la propria legittimazione all'esercizio dell'azione di danno, causata dal comportamento penalmente illecito di aggio, rappresenta piena applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nonché 185 cod. pen., che legittimano il soggetto al quale il reato ha creato il danno ad esercitare l'azione civile nel processo penale, nulla innovando sotto tale profilo la predetta disposizione.

Il Tribunale, pur preso atto della intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione di segno contrario sul punto (Cass. pen. sez. V, 20 gennaio 2010, n. 8588), ha ribadito *"che la legittimazione di CONSOB deve essere rinvenuta nella disciplina codicistica generale relativa alla persona offesa dal reato e all'esercizio dell'azione civile in sede penale, alla stregua della quale Consob, ente pubblico portatore dell'interesse generale al corretto funzionamento del mercato mobiliare, è ovviamente tributaria della facoltà di costituirsi parte civile nei processi relativi a condotte pregiudizievoli di market abuse. La previsione espressa di cui all'art. 187 undecies TUF – entrata in vigore il 12.05.05 – ha quindi natura meramente ricognitiva della disciplina generale previgente e tale assunto costituisce un punto fermo anche nella sentenza della Suprema Corte sopra citata, come si evince da una sua lettura attenta. Il punto nevralgico attiene invece al contenuto esatto della pretesa risarcitoria eventualmente riconoscibile alla parte civile Consob, e ciò in quanto la*

*Suprema Corte ha escluso, con la predetta pronuncia, la risarcibilità dei cd. danni <riparatori>, cagionati dal reato all'integrità del mercato con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla riforma del 2005. Il Tribunale osserva invece che la distinzione – introdotta dalla pronuncia – come beni giuridici non coincidenti tra l'integrità del mercato e l'integrità dell'ente pubblico di vigilanza appare del tutto sganciata dalle specifiche funzioni di Consob, preposta istituzionalmente ad esercitare funzioni di vigilanza <sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti... avendo riguardo alla tutela degli investitori ed alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario>. Così inquadrato il ruolo istituzionale dell'ente (del quale non è dato dubitare certamente per il periodo anteriore alla riforma del 2005), rimane logicamente incomprensibile l'esclusione per CONSOB del diritto risarcitorio anche all'integrità del mercato per fatti accaduti prima del maggio 2005, che secondo la prospettazione della Corte non potrebbero consentire alcuna forma di tutela civilistica”.*

La Corte in diverso avviso ritiene di condividere i principi espressi dalla appena citata sentenza della Suprema Corte.

Già i primi commentatori della pronuncia (l'analisi fattane è qui, per sintesi e chiarezza espositiva, brevemente riportata) sottolineano come, nel negare l'applicabilità retroattiva della riparazione dei danni all'integrità del mercato in favore di Consob stabilita da tale norma, la Cassazione indichi due possibili linee ricostruttive, che conducono entrambe all'individuazione di un istituto con accentuati profili di novità.

Nella prima via ricostruttiva, si ipotizza la funzione riparatoria della disposizione in relazione alla figura del danno all'integrità del mercato, ma si nega che tale pregiudizio sia configurabile come una lesione della soggettività o della sfera patrimoniale dell'autorità di vigilanza.

Si ritiene che la disposizione accordi tutela a situazioni di fatto che, in assenza di essa, sarebbero *tout court* giuridicamente irrilevanti. Proprio per questo la Cassazione rimarca che sono in gioco danni “*ad un entità in sé astratta*”, perché si tratta di pregiudizi che ricadono genericamente sugli operatori del mercato senza che in capo a nessuno di essi sia configurabile una relazione specifica, giuridicamente rilevante, col reato. A fronte di ciò, non vengono condivisi gli sforzi, compiuti in alcune sentenze di merito, volti a configurare nella lesione all'integrità del mercato un danno di già autonomamente riferibile alla Consob. Più analiticamente, i giudici di legittimità respingono innanzitutto l'idea che nel danno all'integrità del mercato si possa configurare un pregiudizio alla sfera giuridica dell'autorità di vigilanza sotto il profilo della frustrazione del perseguimento dei propri compiti istituzionali. Infatti, quel “*danno che gli operatori del mercato possono lamentare*” discende in via diretta dal reato di abuso nonostante il corretto svolgimento, da parte di Consob, dei propri compiti di controllo e di vigilanza.

La Cassazione respinge anche la tesi che l'espressione “*danni all'integrità del mercato*” sia da riferire all'appannamento dell'immagine di Consob. Quest'ultima voce risarcitoria rimane rilevante in via di principio purché, comunque, tenuta distinta dal danno all'integrità del mercato.

Dunque, per la Cassazione, “*la questione così posta non si colloca nella cornice di mero diritto processuale, circa la possibilità o meno di costituzione della parte civile di CONSOB (inserimento che in sé legittimerebbe l'efficacia retroattiva del portato normativo verso situazioni anteriori alla vigenza della norma), bensì – per il novum conferito dall'art. 187 undecies a favore dell'ente pubblico – in un quadro di diritto sostanziale. L'inesistenza di questo diritto (nдр. a pretendere la riparazione dei danni conseguenti ai delitti di aggio, nel caso che qui interessa) al momento della violazione lamentata, esclude in radice l'applicazione della disposizione a fatti anteriori alla sua vigenza*”.

Esclusa la diretta riferibilità a Consob di un interesse all'integrità del mercato alla stregua di un'autonoma e già sussistente situazione giuridica sostanziale, la Cassazione ritiene che non siano nemmeno configurabili né un potere di sostituzione nell'esercizio dei diritti dei risparmiatori, né una potestà vicaria a tutela degli operatori di borsa genericamente pregiudicati dal reato. Infatti, mancano sia adeguate indicazioni in tal senso nella legge, sia un meccanismo di riassegnazione delle somme “*riscosse*” a beneficio degli operatori di borsa lesi dal reato.

La seconda linea ricostruttiva individua nella riparazione dei danni all'integrità del mercato una finzione volta a mascherare una “*sanzione civile*” con finalità repressivo-deterrenti.

Infatti, la sfasatura logica tra il soggetto titolare del diritto leso (il mercato) e quello legittimato ad ottenere l'indennizzo (Consob) è vista come un'anomalia che priva di seria verifica la liquidazione equitativa del *quantum debeatur*. L'assunto della natura sanzionatoria trova sostegno nel fatto che la

norma dà ingresso a un arricchimento di un soggetto che non rappresenta gli operatori del mercato, ma è preposto alla tutela di un interesse pubblico tradizionalmente presidiato da sanzioni penali o amministrative. La citata sentenza, pur non sembrando esplicitare una posizione definitiva in favore di questa opzione interpretativa, specifica che anche secondo tale inquadramento la irretroattività del disposto normativo portato dall'art. 187 co. 2, nella parte correlata alla riparazione dei danni conseguenti ai reati di *market abuse* risulta rafforzata.

L'adesione a tale ricostruzione normativa, pur in diverse prospettazioni, e la qualificazione operata dal collegio del reato di cui al capo B) come aggraviamento ex art. 2637 c.c. commesso fino al 30 aprile 2005 (e quindi anteriormente all'entrata in vigore in data 12 maggio 2005 dell'art. 187 *undecies* co. 2) comporta la complessiva revoca della condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta dal Tribunale in relazione al reato di aggraviamento.

Nondimeno, posto che l'espressione "*danni all'integrità del mercato*" non è riferibile all'appannamento dell'immagine di Consob, tale ultima voce rimane rilevante in relazione al ritenuto "*ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza*" ex art. 2368 c.c. di cui al capo C) di imputazione. Qui i danni sono connessi a una lesione della soggettività di Consob, a cui i poteri di indagine e ispezione sono demandati proprio al fine di svolgere i suoi compiti istituzionali di vigilanza.

Se pure nel caso in esame non è configurabile un inadeguato assolvimento da parte dell'autorità dei propri compiti istituzionali (cosa per certo non astrattamente esclusa, come confermato da casi di condanna di Consob a risarcire il danno ai risparmiatori per non avere operato con diligenza nell'ambito dei suoi poteri di controllo – v. ad es. Cass. civ. sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681), ciò non vuol dire che in concreto l'autorità di vigilanza non abbia patito un danno d'immagine.

Il forte riflesso mediatico suscitato dalla "vicenda Antonveneta", in nesso causale con l'ostacolo ritenuto, ha ingenerato nel pubblico un'immagine falsata e distorta di Consob e del suo Presidente *pro tempore*, ossia di un'Autorità inefficiente nel disimpegno delle proprie funzioni, se non addirittura collusa (con riferimento agli articoli di stampa diffusi tra marzo e aprile 2005 che davano schierato Fiorani a mani amiche, attraverso le quali era arrivato a detenere percentuali di Antonveneta via via crescenti, ma superiori rispetto a quelle soggette a obbligo di comunicazione e su cui la Consob era tenuta a vigilare), né va dimenticato che gli accertamenti, le delibere e le azioni di Consob intervengono in via gradata successivamente al 30 aprile 2005, data dell'assemblea ordinaria di BAV (sul punto si rimanda alle date rilevanti indicate nel capitolo relativo ai "*profili storici ufficiali*" della scalata).

Ovviamente tale voce di danno va contenuta nel tempo, atteso che comunque Consob dispiegò efficacemente e in tempi ragionevoli i suoi poteri per ricostruire i tratti della vicenda, contenendone la risonanza negativa.

Tenuto altresì conto della rilevante offensività del fatto e delle "qualità personali" del danneggiato e dei colpevoli (per quanto riguarda Fiorani e Consorte ai vertici degli istituti di credito coinvolti), con necessario utilizzo dei poteri equitativi, la Corte conferma la condanna di primo grado al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Consob di Fiorani, Consorte, Sacchetti e Zunino in relazione al capo C).

Vanno altresì accolte le censure proposte dalla difesa di Ghioldi in ordine al risarcimento dei danni accordato in sentenza in favore di Consob (identico ragionamento vale per quello accordato alla Banca d'Italia), che reclama un danno derivante dal reato di associazione per delinquere di cui al capo A).

La motivazione della sentenza riguarda esclusivamente il danno non patrimoniale derivante dal reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza: "*Il Tribunale ritiene di dover circoscrivere la condanna risarcitoria nell'an ai soli danni non patrimoniali patiti dagli organi di vigilanza ed inerenti alla lesione dell'immagine e del prestigio dell'istituzione, compromessi dal vulnus arrecato alla funzionalità del sistema bancario e finanziario dagli illeciti qui accertati e al ruolo pubblicistico di conservazione e tutela degli equilibri di mercato per Consob e dell'assetto bancario nazionale per Banca d'Italia. Tali danni, rientranti nel novero dell'art. 2059, vengono liquidati in via equitativa*". A parte la mancanza di motivazione della condanna di Ghioldi al risarcimento di un danno derivante dal reato di associazione per delinquere, non sembra che il contestato reato associativo individui in concreto titolarità di posizioni soggettive di Consob (o di Banca D'Italia) lese dai reati scopo dell'associazione come commessi da Ghioldi, in mancanza di una contestazione specifica di essi.

A Ghioldi nel presente procedimento sono state imputate appropriazioni indebite aggravate in danno di BPI (artt. 646, 61 n. 7 e 11 c.p.), consistite così come indicate nella contestazione associativa “*nell’appropriarsi di una parte del prezzo stabilito per l’acquisto/vendita di asset di pertinenza della banca*”, nonché “*operazioni di riciclaggio*”, ma non certo il reato di cui al capo C (né per quanto riguarda Banca d’Italia i capi D ed E ).

Attesa la parziale soccombenza, le spese di primo grado sostenute dalla parte civile Consob, liquidate complessivamente dal Tribunale in relazione ai capi A) B) e C), devono essere rideterminate e la condanna al pagamento delle stesse, da parte dei predetti imputati in favore della ridetta autorità di vigilanza, tenuto conto dell’attività defensionale svolta e delle tabelle vigenti nel corso del primo giudizio, va limitata in euro 30.000,00.

## 2) Le statuizioni civili relative a Banca d’Italia

Quanto all’ostacolo delle funzioni di vigilanza di Banca d’Italia, di cui al capo D) della rubrica, basti qui ricordare, per brevità di trattazione, che l’art. 20 TUB impone la comunicazione a Banca d’Italia di “*ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla*”, né, d’altronde, Consorte, Sacchetti e Zunino, condannati per avere omesso di “*comunicare l’esistenza di un patto parasociale dal quale derivava, in particolare, l’esercizio concertato del voto nell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali di Antonveneta (30 aprile 2005), con la nomina di tutti i rappresentanti della lista di BPP*”, contestano l’astratta legittimazione di Banca Italia quale soggetto titolare della pretesa alla riparazione del danno derivante dall’ostacolo alle sue funzioni, o il *quantum* liquidato in sentenza.

Neppure Fiorani, in relazione al capo E), a cui si rimanda in particolare per le specifiche violazioni al TUB e per le relative condotte concrete di ostacolo, contesta l’astratta legittimazione di Banca Italia quale soggetto titolare della pretesa alla riparazione del danno derivante dall’ostacolo alle sue funzioni, o il *quantum* liquidato in sentenza.

Se così è, la Corte, all’esito del *decisum* in ordine alla sussistenza della loro responsabilità penale, non può che confermare la condanna di primo grado al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Banca d’Italia.

Vanno altresì accolte, per le stesse motivazioni svolte esaminando il profilo del risarcimento del danno a Consob, le censure proposte dalla difesa di Ghioldi per la condanna aquiliana accordata in sentenza in favore di Banca d’Italia in relazione al capo A).

La minima soccombenza della ridetta autorità, in relazione alla posizione di Ghioldi per il capo A), non comporta, tenuto conto dell’attività defensionale svolta e delle tabelle vigenti nel corso del primo giudizio, la modifica della conseguente statuizione sulle spese.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 28 maggio 2011

qualificato per tutti gli imputati il reato di cui al capo B come aggioaggio ex art. 2637 c.c., commesso fino al 30 aprile 2005;

ritenuti i reati di cui ai capi C-D commessi da Consorte Giovanni, Sacchetti Ivano e Zunino Luigi fino al 30 aprile 2005;

ritenuti i reati di cui ai capi C-D-E commessi da Fiorani Gianpiero fino al 22 luglio 2005, così come contestato;

qualificati i fatti contestati a Unipol s.p.a al capo t) e a Nuova Parva s.p.a. al capo y) come illeciti amministrativi ex art. 25 ter lettera r) D. Lg. 231/2001, commessi fino al 30 aprile 2005;

ridetermina

la pena inflitta a Fazio Antonio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni due e mesi sei di reclusione;

ridetermina

la pena inflitta a Fiorani Gianpiero in un anno di reclusione, in aumento sulla pena applicata con la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Milano il 23 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2008;

ridetermina

la pena inflitta a Consorte Giovanni e a Sacchetti Ivano, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni uno e mesi otto per ciascuno;

ridetermina

la pena inflitta a Zunino Luigi, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni uno e mesi sei di reclusione;

riduce

la pena inflitta a Ghioldi Francesco per i reati di cui ai capi A) e J), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;

ridetermina

la sanzione pecuniaria inflitta a Unipol s.p.a. in euro 230.000,00, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) D. Lg. 231/2001;

ridetermina

la sanzione pecuniaria inflitta a Nuova Parva s.p.a. in euro 100.000,00, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) D. Lg. 231/2001;

visto l'art. 163 c.p.

227  

concede

a Zunino Luigi il beneficio della sospensione condizionale della pena;

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Baietta Carlo, Dordoni Marcello Angelo, Ferrari Aggradi Giuseppe, Gallotta Luigi (limitatamente al capo B), Grillo Luigi, Marini Gianpiero, Pacchiarini Luigi, Raimondi Paolo Secondo e Tamagni Sergio dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 529 c.p.p.

dichiara

N.D.P. nei confronti di Bertagnoli Bruno in ordine al capo K, limitatamente all'operazione Montecarlo, per mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia;

visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

N.D.P. nei confronti di Ghioldi Francesco in ordine al reato di cui al capo I) perché estinto per prescrizione;

visto l'art. 604 c.p.p.

dichiara

la nullità della sentenza suddetta, nei confronti di Gallotta Luigi (limitatamente al capo K) e nei confronti di Bertagnoli Bruno (in ordine al capo K, relativamente a tutti gli altri episodi ivi giudicati), per difetto di correlazione tra accusa e sentenza;

revoca

le pene accessorie inflitte a Grillo Luigi e Tamagni Sergio;

ridetermina

in un anno per ciascuno la durata delle pene accessorie previste dall'art. 182 TUF nel testo previgente alla legge 62/2005 nei confronti di Fazio Antonio, Consorte Giovanni, Sacchetti Ivano e Zunino Luigi;

revoca

la confisca disposta nei confronti di Baietta Carlo, Dordoni Marcello Angelo, Ferrari Aggradi Giuseppe, Gallotta Luigi, Marini Gianpiero, Pacchiarini Luigi, Raimondi Paolo Secondo, Tamagni Sergio e Unipol s.p.a. e dispone la restituzione delle somme a ciascuno confiscate in primo grado;

revoca

la condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di Consob nei confronti di tutti gli imputati limitatamente ai capi A) e B);

conferma

la condanna di Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino a favore della parte civile Consob in relazione al capo C);

riduce

la condanna di Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile Consob in relazione al capo C), determinandola in euro 30.000,00;

revoca

la condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di Banca d'Italia nei confronti di Ghioldi Francesco relativamente al capo A);

conferma

la condanna di Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese a favore della parte civile Banca d'Italia in relazione ai capi D) ed E);

condanna

Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile Consob nel presente grado di giudizio in relazione al capo C), determinandole in euro 15.000,00;


condanna

Consorte, Fiorani, Sacchetti e Zunino alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile Banca d'Italia nel presente grado di giudizio in relazione ai capi D) e E), determinandole in euro 22.000,00.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Milano, 28 maggio 2012

I Giudici estensori



Il Presidente estensore



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5ª Sez. Pen.

OGGI 11 GIU. 2012



IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Isabella BREA